



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/909 Variazione componenti nella giunta delle elezioni – IV Variazione	3
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/910 Risoluzione ai sensi dell'articolo 38 del regolamento generale inerente «Impegni in vista della COP21 - politiche regionali sul cambiamento climatico»	3
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/911 Risoluzione concernente l'applicazione della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche	6
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/912 Mozione concernente il trattamento fiscale agevolato per le produzioni di tartufo	7
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/913 Mozione concernente il riconoscimento della sindrome da ipoventilazione centrale congenita (SICC), Sindrome di Ondine, come malattia rara.	8
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/914 Mozione concernente l'adesione di Regione Lombardia all'accordo di programma per la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e insediativo a carattere commerciale nei comuni di Cerro Maggiore (MI) e di Rescaldina (MI).	9
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/915 Mozione concernente le misure a favore dei volontari dei Vigili del Fuoco	10
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/916 Mozione concernente l'osservatorio per la legalità e trasparenza delle case Aler: rappresentante dei comitati inquilini	10
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/917 Mozione concernente gli spazi di partecipazione alle decisioni autorizzative dei procedimenti VIA e VAS.	11
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/918 Mozione concernente l'importanza delle vaccinazioni e necessità di rafforzare le campagne d'informazione	11
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/919 Mozione concernente il poliambulatorio di via Rugabella (MI): sperimentazione anche per il dopo Expo.	12
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/920 Indicazione di un componente nel collegio sindacale delle fondazioni IRCCS	13
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/921 Indicazione di un componente nel collegio sindacale delle aziende sanitarie locali	13
Deliberazione Consiglio regionale 1 dicembre 2015 - n. X/922 Indicazione di un componente nel collegio sindacale delle aziende ospedaliere.	14

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 145 del 17 dicembre 2015 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4561 al n. 4601)	17
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4602 al n. 4603)	19
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 4604 al n. 4610)	19
Delibera Giunta regionale 10 dicembre 2015 - n. X/4504 Deroga regionale per i comuni di Sustinente e Serravalle a Po, in provincia di Mantova, ai limiti demografici minimi all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali tra comuni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2012) e 21, comma 8, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 «Assestamento al bilancio 2014 - 2016 - l provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»	20
Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4574 Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e restauro del teatro Gaetano Donizetti di Bergamo	22

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4576

Integrazione alla d.g.r. X/1519 del 20 marzo 2014 «Promozione di un accordo di programma finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione del «Centro Ippico di Crema». Approvazione del protocollo d'intesa per la regolazione degli impegni relativi agli immobili da valorizzare e integrazione del piano regionale delle alienazioni di cui alla d.g.r. X/1176 del 20 dicembre 2013 23

Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4584

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche – istituto per le tecnologie della costruzione finalizzato a «Implementazione, aggiornamento e sviluppo di nuovi strumenti informativi per la creazione e la diffusione dei dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'archivio AESS di regione Lombardia e la definizione di strumenti opensource condivisi con la rete degli ecomusei». 24

Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4591

Attuazione del regolamento regionale n. 2 dell'8 aprile 2014 «Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi» 30

Delibera Giunta regionale 14 dicembre 2015 - n. X/4593

Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici 36

Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4600

Criteri e modalità per l'attribuzione delle onorificenze agli operatori dei corpi e servizi della polizia locale di Regione Lombardia, da consegnare in occasione della giornata della polizia locale regionale (art. 18 della l.r. 6/2015) – revoca delle deliberazioni g.r. nn. 2395/2000, 20213/2005 e 239/2013 52

Decreto Assessore regionale 21 dicembre 2015 - n. 304

Costituzione dell'agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio 60

Decreto Assessore regionale 21 dicembre 2015 - n. 305

Costituzione dell'agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese 60

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 16 dicembre 2015 - n. 11386

FRIM - linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. X provvedimento 2015 61

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11414

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Approvazione del bando anno 2016 per la misura 11 «Agricoltura biologica». 63

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11437

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori». approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 172

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 14 dicembre 2015 - n. 11316

Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start ai sensi del bando d.d. 9004/2103 e s.m.i. (d.d. 6009/2014): rettifica al d.d. 5316 del 25 giugno 2015 in merito alla Origami Furniture s.r.l. - id 53547134 - con sede operativa in via Natta 1 - Albano Sant'Alessandro (BG). 201

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11390

Concessione delle agevolazioni ai sensi dell'allegato A al decreto n. 6913/2011 - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007 - I provvedimento. 204

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11422

Design Competition Creatività3: bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer e bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer 208

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11440

Rideterminazione del finanziamento concesso all'impresa Biotech s.r.l. - ID 50726278 - ai sensi del bando 9441 del 18 ottobre 2014 e s.m.i. - linea 8 FRIM «Start Up e Re Start» (d.g.r. X/803 dell'11 ottobre 2013). 221

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11445

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «Fri - fondo di rotazione per l'internazionalizzazione». d.d.u.o n.46 del 10 gennaio 2012 e n. 1729 del 1 marzo 2013. X provvedimento 2015 223

Decreto dirigente struttura 17 dicembre 2015 - n. 11520

Proroga dei termini di presentazione delle domande per il bando «Next Design Innovation – bando giovani designer, progettisti e innovatori» – d.d.s. 20 novembre 2015, n. 9999 225

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2015 - n. 11449

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Classificazione a strada provinciale della bgspexs11var1 «Padana superiore» - variante di Sola e Isso - dal km 1+341 al km 1+574 e dal km 1+981 al km 3+900. declassificazione a strada comunale delle tratte di bgspexs11: dal km 191+041 al km 193+145 al comune di Fara Olivana con Sola per in corsia sinistra; dal km 191+325 al km 193+145 per la sola corsia destra e dal km 193+145 al km 194+810 per l'intera carreggiata al comune di Isso; dal km 194+810 al km 195+100 al comune di Barbata. 226

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/909

Variazione componenti nella giunta delle elezioni - IV Variazione

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamate le proprie deliberazioni 27 marzo 2013, n. X/0004 (elezione della Giunta delle elezioni), 4 febbraio 2014, n. X/0296 (Variazione componenti nella Giunta delle elezioni - I variazione), 10 giugno 2014, n. X/389 (Variazione componenti nella Giunta delle elezioni - II variazione) e 17 febbraio 2015, n. X/632 (Variazione componenti nella Giunta delle elezioni - III variazione);

Considerato che il consigliere Francesca Attilia Brianza era componente della Giunta delle elezioni in rappresentanza del gruppo «Lega Lombarda - Lega Nord - Padania»;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 247 (determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale), con cui il consigliere Francesca Brianza è stato nominato assessore e che tale incarico è incompatibile con quello di componente della Giunta delle elezioni;

Considerato che a norma dell'articolo 7 del Regolamento generale la Giunta delle elezioni è composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare ed è eletta dal Consiglio sulla base delle designazioni formulate dai presidenti dei gruppi consiliari;

Vista la comunicazione del presidente del gruppo consiliare «Lega Lombarda - Lega Nord - Padania», prof. n. 18001 del 23 novembre 2015, in merito alla designazione del consigliere Pietro Foroni in rappresentanza del gruppo stesso;

Ravvisata la necessità di integrare la Giunta delle elezioni con il rappresentante di detto gruppo;

con votazione per scrutinio segreto che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 54
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 53
Voti favorevoli:	n. 44
Voti contrari:	n. 2
Astenuti:	n. 7

DELIBERA

- 1) di nominare il consigliere Pietro FORONI a far parte della Giunta delle elezioni in rappresentanza del gruppo «Lega Lombarda - Lega Nord - Padania»;
- 2) che la Giunta delle elezioni risulta composta pertanto dai seguenti consiglieri:

Maria Teresa BALDINI	(Misto)
Anna Lisa BARONI	(Forza Italia - Il Popolo della libertà - Berlusconi Presidente)
Roberto BRUNI	(Con Ambrósoli presidente - Patto civico)
Angelo CAPELLI	(Nuovo Centrodestra)
Marco CARRA	(Partito Democratico della Lombardia)
Gianmarco CORBETTA	(Movimento 5 Stelle)
Francesco DOTI	(Fratelli D'Italia - Centrodestra Nazionale)
Elisabetta FA-TUZZO	(Partito Pensionati - Pensionati Lombardia)
Pietro FORONI	(Lega Lombarda - Lega Nord - Padania)
Lino FOSSATI	(Maroni Presidente)

Il vice presidente: Sara Valmaggi

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/910

Risoluzione ai sensi dell'articolo 38 del regolamento generale inerente «Impegni in vista della COP21 - politiche regionali sul cambiamento climatico»

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 52 approvata dalla commissione IV in data 26 novembre 2015;

a norma dell'articolo 38, comma 2 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 60
Consiglieri votanti	n. 59
Non partecipano alla votazione	n. 1
Voti favorevoli	n. 59
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 52 concernente gli impegni in vista della COP21 - politiche regionali sul cambiamento climatico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- a fine 2015 scadranno gli impegni assunti nel 2000 con il lancio da parte delle Nazioni unite degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG, Millennium Development Goals) e partirà la nuova fase degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals), come deciso e contenuto nel documento approvato dai capi di stato e di governo convenuti alla Conferenza di Rio +20 del 2012 «Il futuro che vogliamo»;
- il riscaldamento climatico costituisce una delle maggiori sfide che l'umanità dovrà affrontare negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della salute e dell'economia mondiale. I cambiamenti climatici richiedono una risposta urgente, responsabile e globale, che poggi sulla solidarietà della comunità internazionale;
- secondo il V Assessment Report del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), perdurando i livelli di emissione di gas-serra senza serie politiche di riduzione, si produrrà un riscaldamento globale compreso tra 2°C e 4°C entro fine secolo, con conseguenze significative a livello globale, alcune ancora difficilmente valutabili;
- la stretta relazione tra degrado ambientale, mutamenti climatici e conteso socio-economico determina il dramma dei rifugiati climatici: secondo il rapporto dell'Internal Displacement Monitoring Centre, pubblicato nel 2013, di oltre 32 milioni di persone costrette alla mobilità per effetto di disastri naturali, il 98 per cento sono profughi climatici provenienti da paesi poveri. Il Programma delle Nazioni unite sull'ambiente (Unep) prevede che nel 2060 in Africa, vi saranno circa 50 milioni di profughi climatici;
- l'Unione Europea si è impegnata a raggiungere ambiziosi obiettivi entro il 2020 («pacchetto clima energia») con l'obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra nel 2020 rispetto al 1990; entro il 2030 («2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy») con l'obiettivo di riduzione di almeno il 40 per cento delle emissioni nel 2030 rispetto al 1990; entro il 2050 («Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050») con la riduzione del 80 - 95 per cento delle emissioni nel 2050 rispetto al 1990;
- la commissione europea, nella recente «Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici» (aprile 2013), sottolinea che l'adattamento alle sfide climatiche deve essere da subito un elemento imprescindibile della pianificazione delle politiche per il domani, invitando le regioni a predisporre piani, programmi e azioni che minimizzano le conseguenze negative e i danni causati dal cambiamento climatico a ambienti naturali e costruiti;
- il 25 febbraio 2015 la commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo «Il protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020» che prepara l'Unione all'ultimo ciclo di negoziati che si terranno prima della ventunesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Parigi dal 30 novembre all'11 di-

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

- cembre 2015;
- il 6 marzo 2015, i Ministri europei dell'Ambiente hanno ufficialmente adottato gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. L'UE e gli Stati membri si sono impegnati a rispettare congiuntamente un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE di almeno il 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990. L'Unione Europea ha trasmesso il «contributo previsto per i propri Stati membri e stabilito a livello nazionale» (INDC - Intended Nationally Determined Contribution) al Segretariato dell'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) nel marzo 2015;
 - la comunità scientifica sostiene che per affrontare il cambiamento climatico occorre lasciare nel sottosuolo la maggior parte dei combustibili e utilizzare invece fonti energetiche alternative, volte al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni;
 - il 14 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» sottolineando la necessità che l'accordo di Parigi sia ambizioso, universale e giuridicamente vincolante per fornire una risposta a lungo termine alla sfida climatica e all'obiettivo di un aumento delle temperature inferiore ai 2°C;
 - il 22 ottobre 2015 la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (CALRE), riunita in assemblea plenaria, ha approvato un ordine del giorno in merito agli impegni dell'Italia in vista della COP21 di Parigi, invitando il governo a farsi promotore, anche nel quadro dell'UE, di più decise politiche di riduzione delle emissioni di CO₂, programmandole e attuandole rapidamente in modo strategico in tutti i settori economici;
 - la CALRE ha altresì auspicato che la COP21 vari un accordo globale e giuridicamente vincolante che indichi i percorsi amministrativi e normativi necessari e gli strumenti tecnici adeguati per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, invitando altresì il governo e le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome a promuovere politiche di riduzione delle emissioni di CO₂ e di efficienza energetica;
 - anche in preparazione alla COP21, presso la sede di Regione Lombardia si è recentemente svolto il «Forum Mondiale delle assemblee Legislative regionali, subnazionali e statali negli Stati federali per una vera democrazia globale» nel cui documento finale si pone l'accento, tra l'altro, sulla necessità di cooperare per assicurare una vera sostenibilità, sul bisogno di una gestione responsabile delle risorse naturali, che deve prendere in considerazione il coinvolgimento attivo di comunità e governi locali e regionali, sullo sviluppo di forme di adattamento e prevenzione anche attraverso l'adozione di buone politiche energetiche;
- considerato, inoltre, che
- a Parigi, nel mese di dicembre 2015, si terrà la XXI sessione della Conferenza delle Parti - COP 21 dei Paesi aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), durante la quale dovranno essere decisi gli impegni in termini di riduzione delle emissioni e di politiche di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, nonché i sistemi di monitoraggio e valutazione delle emissioni e gli impegni finanziari verso i Paesi più colpiti dagli impatti dei cambiamenti climatici stessi;
 - tale conferenza segna una tappa decisiva dei negoziati sul nuovo accordo mondiale per il clima che entrerà in vigore nel 2020 e rappresenta l'inizio di un processo dinamico ed evolutivo che permetterà alla comunità internazionale di adottare provvedimenti correttivi per riallinearsi alla traiettoria necessaria a mantenere l'aumento delle temperature al di sotto dei 2°C;
 - lo scopo della COP 21 è giungere ad un'intesa universale che definerà le linee guida per un passaggio verso una società basata sull'utilizzo moderato di carbonio e in grado di affrontare cambiamenti climatici;
 - la COP21 intende riconoscere il ruolo cruciale che assumono le regioni e le città impegnate verso il «post carbon», nell'ambito di un ambizioso e vincolante accordo globale sul clima;
- considerato, altresì, che
- il programma di governo della Regione Lombardia, attraverso il proprio documento di pianificazione strategica approvato nel 2013 (PRS, Programma Regionale di Sviluppo), riconosce il cambiamento climatico come un tema trasversale da affrontare con lo sviluppo di politiche regionali nel quinquennio di legislatura in tutti i settori e a diversi livelli di responsabilità. Nel PRS è stata indicata la necessità di realizzare sia misure di mitigazione che di adattamento che, per la loro attuazione, fanno riferimento a specifici piani di settore;
 - la realizzazione di tali misure costituisce una scelta responsabile ma anche economica, dato che ogni ulteriore ritardo di attuazione comporterebbe costi economici e ambientali crescenti, come evidenziato anche dallo studio «The Emission Gap Report 2013» dell'Unep (United Nations Environment Programme);
 - sul fronte della mitigazione dei cambiamenti climatici Regione Lombardia, una delle regioni più popolate, ricche e produttive d'Italia, pone come prioritaria la realizzazione di azioni per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti anche attraverso l'integrazione di questo importante obiettivo tra quelli da realizzare con i propri strumenti di pianificazione e di programmazione delle politiche sull'energia, sulla qualità dell'aria, sull'industria e in generale su tutte le politiche regionali che possono avere effetto sul cambiamento climatico;
 - il raggiungimento di obiettivi di riduzione degli impatti dovuti al cambiamento climatico è particolarmente sfidante per Regione Lombardia anche in considerazione della sua vulnerabilità dovuta alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche dell'intero bacino padano che, tra le altre, condizionano anche la formazione e l'accumulo degli inquinanti e che non agevolano il risanamento della qualità dell'aria. Ciò implica che Regione Lombardia continui nell'impegno finalizzato al conseguimento degli obiettivi, impiegando maggiori risorse anche finalizzate ad una efficace integrazione tra le pianificazioni regionali, che portino all'attuazione di misure concrete;
 - le criticità del bacino padano sono oggetto di tavoli tecnico-politici di livello nazionale ed europeo volti ad ottenere il riconoscimento di tale specificità, anche con lo stanziamento di maggiori fondi;
 - il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) individua misure di risanamento della qualità dell'aria a livello locale che contribuiscono anche alla riduzione delle emissioni climalteranti;
 - il PRIA definisce gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, coerenti con il rispetto dei valori limite di concentrazione dei principali inquinanti (in particolare PM₁₀, PM_{2,5}, NO₂ e O₃) imposti dalla normativa comunitaria 2008/50/UE e statale d.lgs. 155/2010;
 - l'obiettivo della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti in atmosfera deve essere sinergico con le politiche di risanamento della qualità dell'aria e deve essere realizzato attraverso l'adozione di iniziative che integrino gli obiettivi, conseguendo la riduzione delle emissioni di inquinanti con effetto a livello locale e la riduzione delle emissioni con effetto a livello globale;
 - il Consiglio regionale con la risoluzione n. 9 del 3 dicembre 2013 «Risoluzione inerente al programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)» impegnava la Giunta regionale a definire, per quanto riguarda gli impianti di incenerimento, scenari e criteri di *decommissioning*, cioè di disattivazione progressiva degli impianti o di singole linee di combustione, garantendo in ogni caso l'applicazione dei piani manutentivi già programmati;
- considerato, inoltre, che
- la Regione Lombardia è impegnata sul fronte della riduzione delle emissioni climalteranti, in un'ottica sia globale sia locale, e ha compiuto notevoli sforzi nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - a partire dagli studi del progetto Kyoto - Lombardia (2004-2008) realizzati insieme alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, e dal documento strategico del 2010 sullo sviluppo sostenibile della Lombardia (PLS), sono stati individuati e promossi una serie di interventi mirati alla mitigazione delle emissioni climalteranti e ad un incremento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - tra gli interventi mirati alla mitigazione delle emissioni climalteranti e all'adattamento ai cambiamenti climatici posti in essere da Regione Lombardia, giova richiamare:

- nel campo dell'energia, l'attuazione della Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del Consiglio, con d.g.r. X/3868 che fissa al 2016 l'entrata in vigore dei requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla citata direttiva, confermando così le politiche già anticipate nel 2008 con l'introduzione del sistema di certificazione energetica degli edifici;
 - l'approvazione della l.r. 5 ottobre 2015 n. 31 «Misure di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso»;
 - le numerose misure di incentivazione dell'efficienza energetica già approvate in passato (in particolare per l'installazione di pompe di calore, impianti di teleriscaldamento, efficientamento delle reti di illuminazione), con la previsione di altri interventi nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei;
 - le misure di semplificazione per l'installazione degli impianti FER, con la creazione di un catasto unico tramite il quale è possibile effettuare tutti gli adempimenti burocratici;
- sull'adattamento, nel corso del 2012, sono state elaborate in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente le *Linee guida per un piano regionale di adattamento al cambiamento climatico*, che hanno fornito un quadro generale e d'indirizzo per l'attività di valutazione della vulnerabilità regionale agli impatti dei cambiamenti climatici e una metodologia con la quale valutare diverse strategie e misure settoriali e intersectoriali di adattamento;
 - nel corso del 2013 e 2014 la Regione, con il supporto della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, ha lavorato alla definizione della *Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico* (SRAC), documento approvato dalla Giunta regionale con dgr. n. 2907 del 12 dicembre 2014;
 - tale strategia, la prima approvata in Italia, è stata armonizzata con le recenti linee comunitarie (Strategia Europea di Adattamento e *European Climate Adaptation Platform*) e nazionali (SNAC, Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici), ed elaborata grazie ad un'efficace metodologia di coinvolgimento di tutti i soggetti della Regione Lombardia e degli enti regionali interessati;
 - alla fine del 2016 si prevede di arrivare al *Piano Clima della Lombardia* e al *Piano per l'Adattamento ai cambiamenti climatici*, uno strumento di governance che permetterà di individuare gli interventi per ridurre al minimo i rischi e gli impatti del cambiamento climatico per proteggere la popolazione, i beni materiali e le risorse naturali e per aumentare la resilienza della società, dell'economia e dell'ambiente;
 - sul fronte della mitigazione del cambiamento climatico il lavoro di Regione Lombardia si è distinto per l'assunzione di impegni di riduzione delle emissioni di gas climalteranti stabiliti già attraverso importanti strumenti programmatici come il Piano regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA, 2013) e il Programma Energetico Ambientale regionale (PEAR, approvato il 12 giugno 2015) e proseguirà anche a seguito degli impegni volontari che potranno essere ulteriormente sviluppati in sede internazionale;
 - considerato, infine, che
 - Regione Lombardia nel raccogliere l'urgente sfida al cambiamento climatico si è confrontata con alcuni dei più avanzati governi regionali a livello internazionale, promuovendo e rafforzando con essi una cooperazione virtuosa, resa ancora più necessaria dall'acuirsi della crisi ambientale e climatica globale;
 - dal settembre 2014, in occasione del *Climate Summit* dell'ONU di New York, Regione Lombardia partecipa all'associazione internazionale *The Climate Group* riconoscendo gli impegni previsti dal *Compact of States and Regions*; in conseguenza di tale impegno la Lombardia ha elaborato, in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente e attraverso specifici gruppi di lavoro interdirezionali che hanno visto la partecipazione di altri enti del sistema regionale quali ARPA e Ilspa, una prima proposta di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti al 2020 e al 2030;
 - lo scorso 26 ottobre Regione Lombardia ha aderito al «Under 2 MoU» (formalmente «*Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding*»), protocollo per la riduzione delle emissioni globali che include i governi sub-nazionali che si impegnano entro il 2050 a raggiungere determinati target di riduzione delle proprie emissioni climalteranti;
 - Regione Lombardia partecipa ai lavori dell'organizzazione internazionale NRG4SD, *Network of Regional Governments for Sustainable Development*, una rete costituita da 50 governi regionali nell'ambito della quale si sviluppano iniziative per l'assunzione e il raggiungimento di impegni regionali in tema di adattamento al cambiamento climatico e di sviluppo sostenibile;
 - Regione Lombardia, anche attraverso la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (ONG accreditata dal Segretariato delle Nazioni Unite della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici), partecipa dal 2000 alle *Conferenze delle Parti* (COP) attraverso momenti di lavoro, collaborazione e scambio di conoscenze;
 - Regione Lombardia si presenterà alla COP21 di Parigi ad esito di un programma di lavoro e di azioni che l'hanno vista prendere parte ai principali eventi internazionali sul cambiamento climatico nel corso del 2015, in particolare al *World Summit Climate and Territories* di Lione nel luglio 2015 e alla *Climate Week* di New York lo scorso settembre;
 - invita il Governo italiano
 - a farsi promotore, anche nel quadro dell'Unione europea, di più decise politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, programmandole e attuandole rapidamente in modo strategico in tutti i settori economici;
 - ad assumere iniziative per escludere dal patto di stabilità le spese dello stato, delle regioni e degli enti locali, legate a politiche e misure di riduzione delle emissioni climalteranti, con particolare riguardo alle risorse finalizzate al risparmio energetico, efficienza energetica, energie rinnovabili, nonché ad interventi volti all'adattamento ai cambiamenti climatici ed in particolare alla messa in sicurezza del territorio e alla protezione civile;
 - a riconoscere che la crisi ambientale non può essere affrontata se non abbandonando il paradigma della crescita economica infinita misurata attraverso la crescita del prodotto interno lordo e ad adottare indicatori di sostenibilità alternativi come il benessere equo e sostenibile (BESS) o il *genuine progress indicator* (GPI), capace di misurare lo sviluppo economico tenendo in considerazione gli aspetti ambientali e sociali;
 - ad adottare opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio (carbon tax), al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle;
 - auspica
 - un maggior coinvolgimento del settore scientifico e dell'innovazione tecnologica al fine di sviluppare nuove prospettive di gestione che favoriscano la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - il sostegno al riconoscimento della relazione tra cambiamenti climatici e diritti umani, e che vengano inclusi nel documento finale di Parigi, i diritti dei popoli indigeni, la loro conoscenza tradizionale, il diritto alla terra ed all'autodeterminazione, la partecipazione diretta ed effettiva alle politiche climatiche e all'accesso diretto alle risorse finanziarie attraverso la promozione di programmi e/o progetti di mitigazione, adattamento, trasferimento di tecnologie, riduzione delle emissioni;
 - l'adozione, in sede di Conferenza delle Parti degli Stati Membri della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico - COP 21, di un accordo globale efficace ed equo che indichi i percorsi amministrativi e normativi necessari e gli strumenti tecnici adeguati per rimanere al di sotto dei 2°C di riscaldamento globale; in tal senso, richiama l'attenzione sulla richiesta del Comitato delle Regioni europee, presentata in occasione del *World Summit on Climate and Territories* di Lione del 1° luglio scorso, di ridurre entro il 2030 del 50 per cento invece che solo del 40 per cento le emissioni di gas che provocano l'effetto serra, rispetto ai valori del 1990;
 - che gli interventi finalizzati al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e, più in generale, al miglioramento della qualità dell'aria, siano

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

implementati senza generare pressioni economiche difficilmente sostenibili da cittadini e imprese, tenendo altresì in considerazione le peculiarità orografiche e meteo-climatiche del bacino padano, che favoriscono l'accumulo degli inquinanti.

impegna la Giunta regionale

1. a fare propri gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti come obiettivi trasversali alle politiche settoriali, privilegiando quelle politiche e quegli interventi che, rispondendo alle esigenze della programmazione di settore, sono in grado di conseguire anche i risultati indicati dalla comunità scientifica e dagli indirizzi comunitari e regionali per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico;
2. a definire obiettivi di riduzione dei gas climalteranti coerenti con quelli stabiliti a livello nazionale ed europeo per il raggiungimento dei livelli di emissioni indicati dalla comunità scientifica per contenere l'aumento della temperatura globale entro i 2° C (rispetto ai livelli pre-industriali);
3. ad aggiornare in dettaglio al 2030 e in nuovi indirizzi al 2050 le pianificazioni - PEAR e PRIA - che hanno relazione diretta con i cambiamenti climatici al fine di abbattere ulteriormente le emissioni climalteranti in una prospettiva coerente alle più recenti strategie comunitarie;
4. ad armonizzare progressivamente tutte le pianificazioni di settore al piano clima della Lombardia e al piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici, come strumenti di governance che permettano e promuovano interventi tesi a ridurre l'impatto del cambiamento climatico e i relativi rischi, proteggendo le popolazioni e i beni materiali e naturali anche mediante l'aumento della resilienza della società, dell'economia e dell'ambiente;
5. ad investire in nuove politiche integrate che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi ambientali dando contemporaneamente impulso all'economia lombarda, alla crescita dell'occupazione e all'innovazione, quali ad esempio:
 - quelle nel campo della mobilità e dei trasporti (promuovendo le modalità di trasporto meno inquinanti, la mobilità condivisa e pubblica, la mobilità ciclistica ed elettrica, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, ecc.);
 - quelle nel settore della *green economy* (sostenere imprese, ricerca e innovazione attraverso lo sviluppo di una filiera lombarda, capace di fornire le tecnologie per la mitigazione dei cambiamenti climatici e di realizzare numerosi co - benefici);
 - quelle nel campo energetico (favorendo la produzione e l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e privata, la climatizzazione residenziale e del terziario, dell'illuminazione pubblica efficiente, realizzando un uso efficiente e sostenibile della biomassa legnosa per la produzione di energia in ambito residenziale e civile);
 - quelle basate sulla *circular economy* (uso razionale, riciclo e riutilizzo delle materie e sostenibilità dei cicli produttivi);
 - quelle di pianificazione del territorio e del paesaggio (limitazione consumo di suolo, riqualificazione ambientale delle aree libere, abbandonate o sottoutilizzate, rigenerazione urbana, ecc.);
 - quelle dell'agricoltura e foreste (sostenere l'innovazione in tema di riduzione di emissioni climalteranti, di aumento di efficienza energetica e di promozione del sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, promuovere filiere corte di produzione, trasformazione, distribuzione che comportino una riduzione dei trasporti, valorizzare la naturale fertilità dei suoli e le tecniche agricole a basso impatto ambientale e, in fine, promuovere la biodiversità);
6. ad assegnare adeguate risorse incrementando quanto finora stanziato per la realizzazione di interventi nei settori indicati, in stretta correlazione con l'attuazione del PRIA, finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e alla realizzazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso appositi strumenti di pianificazione e programmazione come il «piano di mitigazione» e il «piano di adattamento»;
7. a condividere con le amministrazioni e gli enti di livello locale gli obiettivi definiti, supportandoli nella promozione di

azioni e misure di carattere locale, ad esempio con l'implementazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES);

8. ad aprirsi al confronto con il sistema produttivo e delle imprese per favorire un processo di innovazione coerente con gli obiettivi stabiliti;
9. a sviluppare iniziative per migliorare l'informazione e accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto al cambiamento climatico e favorire l'assunzione di comportamenti di consumo e stili di vita più sostenibili;
10. a collaborare con il mondo dell'Università e della ricerca per orientare la definizione di programmi ed iniziative di ricerca nei campi di maggiore interesse per il raggiungimento dei risultati definiti;
11. a consolidare la dotazione di strumenti adeguati per garantire il monitoraggio dei progressi ottenuti e il supporto alle decisioni per l'aggiornamento delle strategie;
12. a farsi parte attiva nelle reti istituzionali e scientifiche internazionali sviluppando la collaborazione con quelle più rappresentative sul tema della governance del cambiamento climatico per favorire lo scambio di esperienze e per sviluppare protocolli di aggregazione e di collaborazione utili all'individuazione delle modalità più efficaci per incidere sui risultati dei prossimi negoziati e appuntamenti internazionali a partire dalla COP21 di Parigi;
13. ad aggiornare il Consiglio sull'attuazione complessiva delle iniziative, delle politiche e dei piani settoriali adottati;

La presente risoluzione è comunicata al Parlamento italiano, al Governo italiano - Presidenza del Consiglio di Ministri, alla Giunta regionale e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/911
Risoluzione concernente l'applicazione della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 53 approvata dalla Commissione IV in data 26 novembre 2015;

a norma dell'articolo 38, comma 2 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	59
Consiglieri votanti	n.	58
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la risoluzione n. 53 concernente l'applicazione della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la direttiva 2006/123/CE in materia di servizi del mercato interno, meglio nota come «direttiva Bolkestein», reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;
- il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi;
- ai sensi della direttiva in oggetto, gli stati membri non possono negare l'accesso al mercato a particolari forme giuridiche d'impresa (principio di non discriminazione) e non possono impedire l'apertura di nuove strutture di vendita se non per motivi imperativi di interesse generale (libertà di accesso e circolazione nei mercati);
- l'articolo del 70 d.lgs. 59/2010 (in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) rinvia la definizione dei cri-

- teri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'adozione di una successiva Intesa di Conferenza Unificata stato-regioni;
- l'articolo 16 del citato d.lgs. 59/2010 (articolo 12 della direttiva europea), in particolare, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati rionali;
 - l'equiparazione della nozione di «risorse naturali», sempre all'articolo 16, con quella di «posteggi in aree di mercato» risulta impropria, vista la limitata durata oraria settimanale dell'occupazione, e potrà generare in prospettiva una forte concorrenza nel settore, che richiede un accompagnamento ai soggetti tradizionalmente presenti sul mercato, quelle ditte individuali e micro imprese che ne costituiscono l'essenza stessa, al fine di evitare il rischio che questa non sia sostenibile per gli operatori ambulanti.
 - infatti, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone ed evitando in tal modo una oggettiva sperequazione finanziaria, fiscale ed operativa tra operatori del medesimo settore;
 - alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
 - il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70, del citato d.lgs. n. 59/2010, è stata adottata un'intesa in sede di conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle concessioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle concessioni dei posteggi da 9 a 12 anni e, in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita», priorità che l'Intesa non reitera necessariamente;
 - pur riconoscendo all'Intesa di aver introdotto, su espressa richiesta delle Regioni, importanti tutele alle micro imprese, anche con la limitazione del numero massimo di posteggi concedibili ad uno stesso soggetto, nonché prevedendo criteri che salvaguardano la professionalità acquisita, essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'articolo 12 della direttiva (articolo 16 del d.lgs. n. 59/2010);
 - le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano l'esigenza di un intervento volto a colmare le lacune esistenti rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,
- confermati
- fino alla ridefinizione del quadro giuridico europeo e nazionale, gli esiti della intesa del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
- rinviando
- alla discussione in commissione del progetto di legge n. 268 eventuali approfondimenti tecnici concernenti la cessione delle concessioni dei posteggi (anche allo scopo di evitare effetti speculativi), nonché la valutazione circa l'opportunità di implementare la disciplina regionale attraverso specifici indirizzi ai comuni al fine di dare uniformità alle norme in materia di commercio ambulante;

invita la Giunta regionale

ad agire nelle opportune sedi nazionali ed europee affinché vengano attivati tutti gli strumenti idonei al fine di cercare di rivedere la «Direttiva Bolkestein» per tutelare maggiormente gli operatori ambulanti e le micro imprese operanti nel settore, che rappresentano il tessuto tradizionale socio-economico dell'Italia; in particolare, sia stabilito che:

- a) i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse naturali» e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 del d.lgs. 59/2010;
- b) l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche è assegnata, in via prioritaria, alle imprese individuali e alle società di persone.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare; Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/912 Mozione concernente il trattamento fiscale agevolato per le produzioni di tartufo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 331 presentata in data 26 novembre 2015; a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	52
Consiglieri votanti	n.	50
Non partecipano alla votazione	n.	2
Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 331 concernente il trattamento fiscale agevolato per le produzioni di tartufo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

il tartufo, pur essendo un prodotto che nasce dalla terra, non è fiscalmente parificato agli altri prodotti agricoli. Infatti la tassazione riguardante l'IVA è diversa rispetto a questi (22 per cento anziché 4 per cento) e chiaramente questo aspetto incide sul prezzo di vendita al pubblico;

considerato che

attraverso studi e sperimentazioni in campo, ancora in fase di definizione scientifica, si è riusciti a realizzare un processo che permette la riproduzione del tartufo nero e bianchetto attraverso la micorizzazione di piante simbionte, che consiste nel mettere a contatto le radici di piante vocate alla produzione di tartufo con le spore del tartufo stesso. Tale attività permetterà, dopo circa una decina di anni, la produzione del fungo ipogeo. Ciò comporterà un investimento lungo da parte del possessore del terreno sia in termini economici sia in termini di rientro di capitale;

considerato, inoltre, che

non essendo considerata un'attività agricola, non gode quindi dei trattamenti fiscali agevolati tipici del settore agricolo;

tenuto conto che

- una volta maturate le piante per la produzione di tartufo, l'agricoltore raccoglierà i frutti e, se vorrà venderli, il ricavo non rientrerà nel reddito agricolo bensì nel reddito d'impresa (pari ad un'azienda commerciale caratterizzata da una tassazione molto più alta);
- un esempio di un modello ideale a livello fiscale, è rappresentato dal trattamento rivolto alle colture dei funghi porcini, gli ovuli e le spugnone il ricavo della vendita dei quali viene inserito nel reddito agricolo, nonostante siano considerati prodotti di lusso;

tenuto, inoltre, conto che

con il nuovo orientamento al «greening», cioè ad un'agricoltura più sostenibile promossa dall'attuale PAC 2014/2020, la tartufo potrebbe rappresentare una soluzione ecocompatibile, in quanto il tartufo per nascere non ha bisogno di input umani bensì solo di ambienti puliti. Questo vuole dire che se si favorissero gli agricoltori a utilizzare la parte dei propri terreni non coltivati in maniera tradizionale, ma verso la realizzazione di tartufo (come viene anche imposto dall'attuale PAC 2014/2020), si favorirebbe in aggiunta lo sviluppo di un paesaggio caratterizzato da una biodiversità maggiore;

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

ricordato che

il tartufo nasce in ambienti non inquinati e poveri di azoto. Questo sensibilizzerà gli operatori agricoli ad utilizzare sempre meno i concimi azotati di sintesi, prediligendo altre forme che concimano direttamente le piante e non i terreni. Di conseguenza si avrà un minor impatto ambientale e falde acquifere più sane. A lungo termine gli operatori agricoli saranno sensibilizzati a tal punto da intraprendere disciplinari che consentiranno un'agricoltura più sostenibile ed ecocompatibile;

assunto che

la ricaduta economica per tutto l'indotto, non solo agricolo, potrebbe rappresentare una formula vincente per i territori principalmente agricoli e non industriali come, ad esempio, quello mantovano e la Valle Brembana della Bergamasca che tra l'altro, come già accade, potrebbe attrarre maggiori visitatori e turisti enogastronomici, naturalistici e culturali;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a farsi portavoce in sede nazionale affinché:

- l'attività di coltivazione dei terreni con piante micorizzate venga considerata un'attività agricola e quindi di beneficiare dei trattamenti fiscali agevolati tipici del settore agricolo e che i prodotti ottenuti da tale «agricoltura» vengano sottoposti ad aliquota fiscale del 4 per cento, come tutti gli altri prodotti agricoli, e non del 22 per cento come i beni di lusso;
- a garantire la produzione del tartufo lombardo, anche ai fini di tutelarne la concorrenzialità nei confronti dell'importazione di tartufi da paesi extraeuropei, prevedendo incentivi al riconoscimento della specificità territoriale delle nostre produzioni, anche tramite il riconoscimento di marchi di qualità (DOP - IGP).».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/913

Mozione concernente il riconoscimento della sindrome da ipoventilazione centrale congenita (SICC), Sindrome di Ondine, come malattia rara.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 435 presentata in data 20 aprile 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 435 concernente il riconoscimento della Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (SICC), Sindrome di Ondine, come malattia rara, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la SICC, sindrome da ipoventilazione centrale congenita, è una patologia che fa parte delle malattie rare, genetica, caratterizzata da mutazione sul gene PHOX2B coinvolto nella migrazione delle cellule della cresta neurale e nello sviluppo del sistema nervoso autonomo;
- questa patologia comporta:
 - la mancanza del controllo automatico della respirazione che condiziona uno stato di ipoventilazione alveolare di origine centrale durante il sonno, e talvolta anche in stato di veglia, con grave ipossiemia (anormale diminuzione dell'ossigeno contenuto nel sangue) e ipercapnia (aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica) specialmente durante il sonno, che se non trattate conducono a severe disfunzioni a livello:
 - cardiovascolare (ipertensione polmonare, cuore polmonare, scompenso cardiaco);
 - neurologico (danni da ipossiemia);
- e la presenza di una disregolazione generalizzata del Sistema Nervoso Autonomo, preposto alla funzione di regolare l'omeostasi dell'organismo, quali: alterata risposta cardiaca all'esercizio fisico prolungato, ridotta variabilità della frequenza cardiaca, bradicardia, alterato controllo della pressione arteriosa, anomalie oculari, aumento della sudorazione e diminuzione della temperatura basale;

- l'espressione clinica della malattia è molto variabile, ed in parte correlata al genotipo, ma comporta sempre e comunque per tutta la vita la dipendenza da una forma di ventilazione assistita almeno durante il sonno;

rilevato che

- la SICC, sindrome da ipoventilazione centrale congenita, colpisce circa un bambino su duecentomila nati vivi, e che in Italia vivono almeno 50 tra bambini, adolescenti e adulti affetti da questa malattia, di cui 8 - 9 residenti in Regione Lombardia;
- nel 15 - 20 per cento di coloro che soffrono di questa sindrome è presente il morbo di Hirschprung o megacolon, causa di gravissimi problemi intestinali, e nel 4 - 5 per cento si riscontrano tumori della cresta neurale;
- coloro che sono affetti da questa sindrome, per garantirsi una respirazione con adeguati valori di ossigeno e anidride carbonica, devono usare dei supporti meccanici, quali: ventilatori applicati tramite tracheotomia o tramite maschera facciale, dotati di allarmi per un costante monitoraggio della ipossiemia e stimolatori del diaframma (pace maker diaframmatico), che necessita di un delicato intervento chirurgico intratoracico a cui il paziente si deve sottoporre, da ripetere ogni qualvolta si verifichi una anomalia durante l'utilizzo;

considerato che

- la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita è estremamente onerosa per le famiglie, dura per tutta la vita trattandosi di malattia cronica senza possibilità di remissione e attualmente non guaribile e implica il costante impegno di assistenza diretta (nei primi anni di vita è di 24 ore su 24) di almeno uno dei genitori, il quale è spesso costretto ad abbandonare la propria attività lavorativa;
 - la gestione della SICC richiede un'elevata dipendenza tecnologica (respiratori domiciliari e/o pacemaker diaframmatico, aspiratore, interfacce respiratore-paziente, sistemi di monitoraggio non invasivo dei gas ematici, materiale per la rianimazione cardio-polmonare, pacemaker cardiaco, materiale per la gestione di colostomia), anche molto onerosa;
 - l'impegno economico per le famiglie è anche direttamente gravato dalla necessità di portare i propri figli a fare frequenti controlli clinici, anche con ospedalizzazioni, talvolta anche a notevole distanza dalle sedi di residenza trattandosi di malattia ad elevata complessità assistenziale;
 - la frequente presenza di disabilità neurocognitive, che si evidenziano soprattutto durante il corso degli studi, possono richiedere interventi di sostegno che vanno oltre quelli offerti durante le ore curricolari e che quindi sono a totale carico delle famiglie;
 - indipendentemente dalla modalità di ventilazione prescelta dal medico specialista per ogni singolo paziente, è necessario l'utilizzo di elettromedicali per il monitoraggio costante dei parametri vitali (SpO2, frequenza cardiaca e CO2) che consentano all'infermiere/caregiver di intervenire per ottimizzare la ventilazione;
- tenuto conto che
- la sindrome SICC, dall'esordio, richiede una prolungata ospedalizzazione per la diagnosi, e gli accertamenti mirati a definire il fenotipo;
 - l'educazione terapeutica del caregiver e l'organizzazione della domiciliazione richiedono un complesso lavoro di rete fra ospedale e servizi territoriali, con dimissione protetta;
 - dopo la dimissione è necessario un impegnativo programma di follow-up che richiede, soprattutto nei primi anni di vita, frequenti controlli clinico-strumentali anche per individuare le problematiche legate allo sviluppo psicomotorio che sono frequenti in questa sindrome e per sostenere lo stress per le famiglie che è particolarmente alto data la complessità assistenziale;
- rilevato, inoltre, che
- nonostante nell'ambito medico-scientifico la malattia sia abbastanza conosciuta, purtroppo la stessa non è ancora stata inserita nel registro nazionale malattie rare esenti, non consentendo ai pazienti di usufruire delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza (LEA), erogabili attraverso le strutture del Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito;

- nel 2006, venne richiesto, all'Istituto Superiore Sanità, l'inserimento della Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita, nell'elenco delle malattie rare e con il d.p.c.m. del 23 aprile 2008 (Nuovi LEA) venne avviato l'iter per l'esenzione dalla partecipazione al costo con il codice RH0010;
- a seguito della mancata copertura finanziaria il d.p.c.m. del 23 aprile 2008 venne revocato, vanificando l'inserimento della SICC nell'elenco delle malattie rare;

dato atto, infine, che

in Italia, oltre al centro di riferimento nazionale per la SICC, l'Ospedale «G. Gaslini» di Genova, esistono altri centri in cui vengono seguiti bambini affetti da tale patologia, tra cui, proprio nel territorio lombardo, l'Istituto «E. Medea La Nostra Famiglia di Bosisio Parini» a Lecco, dove nell'unità operativa diretta dal dott. Borgatti si è proceduto allo studio del profilo emotivo-comportamentale, funzionamento adattivo, qualità della vita e dello stress familiare in pazienti con Sindrome di Ondine ed è in corso una sperimentazione per sviluppare ausili tecnologici che consentano un controllo più fisiologico dei valori di ipossiemia notturna al fine di ridurre i rischi legati alla ipoventilazione.

invita il Presidente e la Giunta regionale

- ad attivarsi affinché si provveda al riconoscimento della Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (SICC) o Sindrome di Ondine, a livello nazionale con il conseguente inserimento nell'elenco delle malattie rare, al fine di riconoscere, le attività, i servizi e le prestazioni destinate alle persone affette da questa malattia, come parte integrante dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che il SSN è tenuto a garantire ai propri assistiti, in relazione alle condizioni cliniche individuali;
- nella fase transitoria, in attesa della conferma a livello governativo, di attivarsi affinché Regione Lombardia provveda al recepimento del codice attribuito dall'aggiornamento del LEA del d.p.c.m. del 23 maggio 2008, in modo da poter garantire ai pazienti SICC lombardi di usufruire dei servizi e delle prestazioni, già garantiti dalla nostra regione per le malattie rare e poter iniziare l'iter per la stesura di un piano diagnostico terapeutico assistenziale omogeneo a tutto il territorio lombardo;
- a fornire, conseguentemente, a livello regionale, a tutti i cittadini interessati, nel rispetto dei criteri di efficacia, qualità ed appropriatezza delle cure, nonché dei principi etici di equità, universalità di accesso e solidarietà, le seguenti iniziative:
 - prevedere l'assegnazione di un codice di esenzione, nel rispetto degli equilibri e della disponibilità di bilancio, per le prestazioni sanitarie fruibili dai pazienti affetti dalla suddetta patologia;
 - individuare un Centro di riferimento per il riconoscimento e l'attestazione della Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (SICC) o Sindrome di Ondine;
 - promuovere una corretta campagna informativa su tale patologia rivolta alla cittadinanza e ai medici di base.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quagliani

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/914
Mozione concernente l'adesione di Regione Lombardia all'accordo di programma per la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e insediativo a carattere commerciale nei comuni di Cerro Maggiore (MI) e di Rescaldina (MI).

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 488 presentata in data 29 luglio 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	39
Consiglieri votanti	n.	38
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	26
Voti contrari	n.	12
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 488 concernente l'adesione di Regione Lombardia all'accordo di programma per la

realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e insediativo a carattere commerciale nei comuni di Cerro Maggiore (MI) e di Rescaldina (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- con delibera della Giunta regionale del 26 ottobre 2012, n. 4369, Regione Lombardia ha aderito all'accordo di programma per la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale ed insediativo a carattere commerciale nei comuni di Cerro Maggiore (MI) e di Rescaldina (MI);
- i comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina, con rispettive delibere di Giunta comunale del 10 gennaio 2013 n. 6 e del 9 gennaio 2013, n. 2, hanno dato avvio al procedimento di approvazione dell'AdP richiamato e, con successive delibere del 17 gennaio 2013, n.8 e del 19 gennaio 2013, alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), disciplinando, con ulteriori delibere del 17 gennaio 2013, n. 7 e del 16 gennaio 2013, n. 9, lo svolgimento delle funzioni di autorità competente e di autorità procedente in forma unitaria, mediante specifico protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2013;
- il decreto conclusivo della procedura VAS del menzionato AdP, protocollo n. 5273, adottato il 19 marzo 2015 dall'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente, preso atto del permanere di numerose e significative criticità, ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento di VAS in trattazione, rilevando l'impossibilità di assumere decisioni al riguardo in mancanza della documentazione richiesta;
- con decreto del 3 aprile 2015, n. 2, il sindaco del comune di Rescaldina ha decretato di chiudere definitivamente in senso negativo il procedimento di AdP;

osservato che

- gli interventi in oggetto prevedono la realizzazione di una grande struttura di vendita non alimentare destinata ad articoli per l'arredamento, nonché alcune opere infrastrutturali che insistono su aree limitrofe all'arteria autostradale AS;
- l'opportunità di realizzare grandi strutture deve essere valutata attentamente al fine di non creare situazioni di endemica criticità con tutti i disagi conseguenti per l'utenza, per il settore produttivo, per i trasporti;
- il progetto relativo all'insediamento commerciale presenta significative ricadute sul fronte economico e occupazionale, sia dirette che indirette, oltre che inevitabili ripercussioni sul contesto insediativo ed urbano di riferimento;

considerato che

alla luce dell'analisi degli impatti economici e territoriali realizzata da Confcommercio il 7 novembre 2013:

- l'impatto economico dell'insediamento commerciale, oltre ad essere rilevante per il numero di esercizi di vicinato non alimentari destinati a cessare l'attività e per il numero di posti di lavoro sottratti (il saldo occupazionale negativo è stimato nella misura di - 244 unità), ha ripercussioni anche sulla stessa grande distribuzione già presente nell'area;
- il contesto insediativo in cui si situa l'intervento prospettato è caratterizzato da un tessuto paesaggistico territoriale che vede l'alternarsi di spazi urbani e spazi liberi, occupati da attività agricole e da boschi, in cui l'insediamento del nuovo complesso commerciale determinerebbe la perdita progressiva di ogni spazio aperto e la saldatura degli agglomerati urbani;
- la presenza di un insediamento prossimo ai confini amministrativi comunali comporterebbe problemi circa la gestione delle infrastrutture e dei servizi normalmente in quota alle singole amministrazioni;
- la realizzazione di una grande struttura di vendita comporterebbe un incremento di traffico non solo per l'area circostante l'edificio, ma per l'intera viabilità;
- il consumo di suolo utilizzato ai fini agricoli è in contrasto con i principi di salvaguardia del territorio enunciati da Regione Lombardia;

impegna il Presidente della Regione

ad attivarsi affinché Regione Lombardia revochi la propria adesione all'accordo di programma promosso dai comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quagliani

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/915
Mozione concernente le misure a favore dei volontari dei Vigili del Fuoco

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 487 presentata in data 29 luglio 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	59
Consiglieri votanti	n.	58
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 487 concernente le misure a favore dei volontari dei vigili del fuoco, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari;
- questi ultimi hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti e si fregiano della qualifica di agente o ufficiale di polizia Giudiziaria a seconda del grado che possiedono;
- la Lombardia conta ben 62 distaccamenti volontari dei comandi dei VVFF, che svolgono una notevole attività a vantaggio di tutto il territorio;
- il personale volontario, non è vincolato da un rapporto di impiego e svolge la propria attività su richiesta, in caso di particolare necessità. Può altresì essere chiamato in servizio temporaneo nel limite di 20 giorni;

considerato che

- i volontari debbono frequentare corsi periodici di addestramento pratico ed hanno l'obbligo di sottoporsi a visite mediche preventive e periodiche di idoneità psicofisica e attitudinale;
- i corsi di formazione e le visite mediche hanno carattere di obbligatorietà e pertanto gli aspiranti volontari ed i volontari effettivi sono tenuti ad effettuarli facendosi carico dei relativi oneri;

assunto che

- le visite mediche vengono svolte nella sede preposta di Milano indicata dal Gruppo Ferrovie dello Stato, in virtù della convenzione quadro stipulata tra Ministero dell'Interno e Direzione Sanità dell'Ente Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato;
- oltre i giorni lavorativi dedicati all'attività di volontariato, il personale è quindi costretto a perdere un ulteriore giorno per recarsi a Milano per effettuare le visite, oppure ad effettuarle presso il presidio sanitario più vicino sborsando circa 500,00 euro (dopo graduale aumento assestatosi attorno al 60 per cento delle tariffe vigenti);

atteso che

l'attività svolta dai volontari è percentualmente rilevante rispetto a quella dei permanenti; inoltre l'attività stessa risulta di primaria importanza per la risoluzione di situazioni emergenziali a vantaggio di tutta la popolazione del territorio lombardo, 24 ore su 24;

rilevato che

una ulteriore difficoltà è rappresentata dal numero chiuso per le iscrizioni ai comandi provinciali. Sul punto si specifica che la chiusura delle iscrizioni è determinata in base al numero di volontari presenti in elenchi non aggiornati, ove non vengono registrate tempestivamente le cancellazioni del personale non più frequentante;

aggiunto che

è stata ventilata l'ipotesi di procedere all'azzeramento dei rimborsi spettanti ai volontari che compiono la propria missione in orario lavorativo;

desunto che

i vincoli, e gli ostacoli burocratici ed economici rischiano di portare alla chiusura delle sedi volontarie dei Vigili del Fuoco, con gravissime ripercussioni in capo ai cittadini lombardi;

osservato, inoltre, che

la situazione generale in cui operano i vigili del fuoco volontari merita la massima attenzione e impegno da parte di ogni istituzione nell'ambito delle specifiche competenze, al fine di garantire mezzi (equipaggiamento, automezzi, manutenzione locali e attrezzatura) e risorse idonee per favorire le migliori condizioni lavorative per l'espletamento delle loro funzioni;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- a farsi portavoce presso il governo affinché vengano predisposte le misure necessarie a rendere le visite gratuite presso tutti i presidi sanitari, di modo che l'aspirante possa recarsi nel presidio più vicino al proprio luogo di residenza o di lavoro; o in alternativa a ridurre i costi delle visite mediche a carico degli aspiranti volontari dei Vigili del Fuoco;
- a richiedere al governo una revisione normativa al fine di eliminare tutti gli ostacoli burocratici ed economici a carico dei volontari;
- a farsi portavoce presso il governo affinché vengano mantenuti i rimborsi spettanti ai volontari Vigili del Fuoco che prestano servizio nelle ore lavorative;
- ad attivarsi, per quanto di competenza e possibile, per garantire la manutenzione delle caserme sul territorio lombardo dove operano i volontari dei Vigili del Fuoco, nonché a farsi portavoce presso il governo affinché sostenga l'impegno di coloro che, come volontari, svolgono la loro attività nell'ambito del corpo dei Vigili del Fuoco, garantendo tutte le risorse economiche necessarie per l'espletamento delle loro attività a favore della cittadinanza.».

Il vice presidente: Sara Valmaggi

Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario: dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r.1 dicembre 2015 - n. X/916
Mozione concernente l'osservatorio per la legalità e trasparenza delle case Aler: rappresentante dei comitati inquilini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 531 presentata in data 25 novembre 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	60
Consiglieri votanti	n.	59
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 531 concernente l'Osservatorio per la legalità e trasparenza delle case ALER: rappresentante dei comitati inquilini, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- diverse deliberazioni della Giunta regionale efficacemente permettono ad ALER, e in particolare modo ad ALER Milano, di poter riprendere il proprio mandato e ottemperare a un'adeguata e necessaria riorganizzazione (ad esempio la d.g.r. 24 luglio 2015, n. 3911 e la d.g.r. 8 ottobre 2015, n. 4142);
- più volte, e da più parti, viene richiamata la necessità di coinvolgere direttamente gli inquilini delle case ALER e i loro comitati nel controllo e nella gestione diretta del patrimonio pubblico delle ALER stesse, in particolare modo nei luoghi ad alta densità di abitazioni pubbliche e sociali, come nel caso di ALER Milano;
- lo stesso Consiglio regionale ha recentemente approvato leggi, come quella sulla cooperazione sociale (l.r. 36/2015), che coinvolgono direttamente gli inquilini degli alloggi popolari nella gestione degli stessi, anche tramite la possibilità di costituire delle «cooperative di autogestione» (articolo 11 della suddetta legge);

considerato che

- si constata il mancato rispetto di quanto disposto dalla l.r. 27/2009 riformata dalla l.r. 17/2013, in cui viene assegnato un ruolo a un rappresentante dei comitati inquilini nell'Osservatorio per la legalità e trasparenza, costituito presso ogni ALER;
- egualmente si constata che è stato più volte sottolineato il mancato insediamento delle consulte nelle unità organizzative gestionali (UOG) delle ALER, che prevedono la partecipazione dei Comitati Inquilini;
- lo scorso novembre il presidente di ALER Milano si è complimentato per l'insediamento dell'osservatorio per la legalità e la trasparenza, organo di cui, però, non fa parte, come previsto dall'articolo 19 ter della l.r. 27/2009, un rappresentante del coordinamento dei comitati inquilini;

invita la Giunta regionale

- a provvedere alla individuazione delle modalità organizzative attraverso cui nominare quanto prima il rappresentante dei comitati inquilini all'interno dell'osservatorio per la legalità e la trasparenza recentemente insediato in ALER Milano;
- a ottemperare, nel più breve tempo possibile, alla l.r. 27/2009 attraverso la convocazione del rappresentante dei comitati inquilini nell'Osservatorio per la trasparenza e la legalità di ALER Milano;
- a insediare quanto prima la consulta all'interno delle unità organizzative gestionali (UOG) di ALER Milano, convocando anche i comitati inquilini, come previsto dalle predette leggi, con la medesima modalità organizzativa.».

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/917

Mozione concernente gli spazi di partecipazione alle decisioni autorizzative dei procedimenti VIA e VAS.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 532 presentata in data 25 novembre 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale per parti separate, che danno i seguenti risultati:

premesse e i primi due punti del dispositivo: votanti: 65 favorevoli: 65 contrari: 0 astenuti: 0

i restanti punti del dispositivo: votanti: 56 favorevoli: 56 contrari: 0 astenuti: 0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 532 concernente gli spazi di partecipazione alle decisioni autorizzative dei procedimenti VIA e VAS, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

a conoscenza che

- sempre con maggiore frequenza nei territori sede di localizzazione di impianti si sviluppano conflitti di natura ambientale e di difesa della salute e la contrarietà alle localizzazioni vede una sempre crescente adesione di cittadini, enti locali e di opinione pubblica;
- le prese di posizione dei territori oggi hanno valenza nei procedimenti autorizzativi solo di osservazioni in quanto tali assumono scarsa efficacia in relazione alla determinazione finale sul corretto assetto ambientale e territoriale dell'opera;

ritenuto, invece, che

- le indicazioni provenienti dal territorio, che sono in grado di evidenziare particolari vocazioni del territorio stesso, data la loro valenza tecnica e scientifica siano da tenere in considerazione nell'ambito delle procedure ambientali;
- le normative riguardanti VAS, VIA non siano attualmente strutturate per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze, con particolare riferimento al ruolo della partecipazione alle decisioni;
- occorra avere più elementi approfonditi di conoscenza dello stato dell'ambiente di area vasta che permetta di inserire le nuove localizzazioni valutando il contesto reale con la verifica di inquinamento aggiunto/tolto, la necessità di compensazioni unicamente di natura ambientale e di prescrizioni mirate che permettano l'autorizzazione o il

rigetto ad una nuova localizzazione sia in termini di compatibilità ambientale sia di sostenibilità ambientale;

visti

gli atti del recente convegno organizzato da Regione Lombardia e da Eupolis Lombardia «Oltre i conflitti ambientali; dalla partecipazione alla deliberazione» che ha dato importanti elementi di riflessione sui temi della partecipazione alle decisioni prendendo in esame situazioni sia italiane sia estere;

impegna la Giunta regionale

- a valutare l'opportunità di un aggiornamento intermedio del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 2014;
- a valorizzare, anche mediante specifico aggiornamento i contenuti della deliberazione della Giunta regionale 1266/2014 in relazione alla rilevanza della componente salute pubblica nei gli studi di impatto ambientale;
- ad attivare presso la VI Commissione «Ambiente e Protezione civile», un tavolo di lavoro interdisciplinare che coinvolga tutti gli assessorati e le commissioni consiliari interessate al fine di:
 - individuare modalità procedurali in grado di aumentare gli spazi di partecipazione alle decisioni autorizzative e localizzative, possibilmente a monte delle procedure di VAS, VIA e AIA;
 - valutare di conseguenza l'opportunità di promuovere una nuova legge regionale con l'obiettivo di potenziare la promozione del dibattito pubblico e della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, tenendo in considerazione i progetti di legge sul tema già depositati.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/918

Mozione concernente l'importanza delle vaccinazioni e necessità di rafforzare le campagne d'informazione

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 516 presentata in data 15 ottobre 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	63
Consiglieri votanti	n.	62
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	9
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 516 concernente l'importanza delle vaccinazioni e necessità di rafforzare le campagne d'informazione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

che pochi giorni fa il Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Walter Ricciardi ha evidenziato come la copertura vaccinale nel nostro paese sia al limite della soglia di sicurezza. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicati dal Ministero della salute indicano, infatti, un tasso di vaccinazioni al di sotto degli obiettivi minimi previsti dal precedente piano;

rilevato che

anche in Lombardia si assiste ad una preoccupante diminuzione nell'utilizzo delle vaccinazioni, pur confermandosi leggermente al di sopra della media nazionale. Scendono, infatti, di oltre il 2 per cento le vaccinazioni per poliomielite, tetano, pertosse, difterite ed epatite B e la percentuale scende ulteriormente per le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia che raggiunge una copertura inferiore al 90 per cento diminuendo di oltre 5 punti percentuali;

rilevato, altresì, che

i dati dimostrano che la situazione tende progressivamente a peggiorare, rischiando di avere gravi conseguenze sia sul piano individuale sia collettivo e aumenta contemporaneamente il

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

rischio che bambini non vaccinati si ammalino portando a epidemie importanti;

evidenziato che

gli operatori devono essere messi in grado di far comprendere che la mancata vaccinazione crea un rischio enormemente più alto rispetto a quello temuto di eventuali effetti collaterali e che è necessaria una forte e sinergica collaborazione tra medici, operatori sanitari, ricercatori e industria per evitare che il patrimonio di salute pubblica conquistato in anni di campagne vaccinali vada disperso;

invita il presidente della Giunta regionale

- a organizzare campagne di promozione e informazione sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, basate su una consolidata documentazione scientifica, comprendenti una comunicazione efficace sui siti internet e un'accurata informazione a livello individuale, scritta e verbale, al fine di rendere consapevole il cittadino sia delle strategie in atto sia dei benefici attesi, a fronte dei rischi possibili;
- ad avviare corsi d'informazione e aggiornamento per le strutture sanitarie, i medici curanti, i pediatri di famiglia e gli operatori coinvolti nella somministrazione dei vaccini, nonché gli operatori scolastici;
- a realizzare continue e puntuali analisi del contesto regionale al fine di studiare le migliori modalità organizzative.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/919

Mozione concernente il poliambulatorio di via Rugabella (MI): sperimentazione anche per il dopo Expo.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 521 presentata in data 29 ottobre 2015;

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	59
Consiglieri votanti	n.	58
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 521 concernente il poliambulatorio di Via Rugabella (MI): sperimentazione anche per il dopo EXPO, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la rete dei 22 poliambulatori di Milano nasce nel 2006 e comprende più di 350 specialisti medici ambulatoriali (più del 40 per cento dell'intera regione) raggruppati in 520 ambulatori e 25 specialità;
 - l'accorpamento delle varie strutture ambulatoriali ha migliorato i livelli qualitativi e di efficienza del sistema nell'erogazione di prestazioni ambulatoriali, introducendo il concetto di vicinanza con il quartiere;
- considerato che
- la nuova legge sulla sanità lombarda ha conservato l'unitarietà dei poliambulatori, valorizzando questa realtà unica in Italia per la sua vicinanza al territorio;

visto che

- i 22 Poliambulatori danno assistenza a oltre 850 mila persone all'anno, a circa l'80 per cento dei malati cronici che vivono nella Grande Milano;
- all'anno si contano oltre 2 milioni di prestazioni erogate e circa 25 milioni di euro di ricavi;
- più del 70 per cento delle persone che si rivolgono ai Poliambulatori di Milano sono cittadini italiani, che apprezzano molto questo servizio. Il gradimento del servizio da parte dei pazienti è superiore al 92 per cento;

visto, altresì, che

- il tasso di efficienza sull'utilizzo del tempo medico è tra i più alti del servizio sanitario regionale e superiore a quello ospedaliero per le attività ambulatoriali;

- la rete dei poliambulatori di Milano si costituisce come un efficace gestore dei malati cronici e della medicina ambulatoriale di basso livello d'urgenza (i cosiddetti codici bianchi) liberando i pronto soccorsi degli ospedali;

valutato, in particolare, che

- il poliambulatorio di via Rugabella è il secondo più grande dopo quello di Doria e ospita le seguenti specialità:

1. Angiologia
2. Cardiologia
3. Chirurgia vascolare
4. Dermatologia
5. Diabetologia
6. Endocrinologia
7. Geriatria
8. Ginecologia e ostetricia
9. Laboratorio di analisi
10. Medicina interna
11. Neurologia
12. Odontoiatria
13. Oftalmologia
14. Ortopedia e traumatologia
15. Otorinolaringoiatria
16. Pneumologia
17. Radiodiagnostica
18. Reumatologia
19. Scienza dell'alimentazione e dietetica
20. Urologia

- il poliambulatorio Rugabella è stato scelto in occasione di Expo per un servizio speciale, con modalità organizzative innovative;

- il servizio «speciale» è così organizzato:

- un medico di guardia medica operante dalle 8.00 alle 24.00 con finalità di primo intervento per codici bianchi;
- sei specialisti delle discipline di cardiologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, oculistica, radiologia (ecografia e RX) e odontoiatria, operanti dalle 8.00 alle 21.30 e con agende dedicate ai pazienti inviati dalla guardia medica con prestazione sanitaria erogata entro 2 ore dalla prescrizione;
- due piani completamente ristrutturati per l'occasione dotati di moderna organizzazione, logistica e architettura sanitaria;

dato atto che

a una prima analisi degli accessi sembra che il numero di pazienti trattati nei sei mesi di Expo sia stato di circa 1400/1500, in media circa 250 al mese, solo per quanto riguarda il servizio di Guardia Medica, dei quali il 40 per cento lombardo mentre il 60 per cento è extraregionale (30 per cento stranieri e 30 per cento italiani); le prestazioni aggiornate al 31 ottobre risultano essere 1487 (GME) e 847 (specialistiche richieste dal GME), mentre le prestazioni specialistiche, aggiuntive rispetto al 2014, erogate ai cittadini sia con accesso diretto che con prenotazione sono 14.107 pari ad un fatturato aggiuntivo di 423.000 euro;

considerato che

gli accessi pur significativi sono stati strettamente collegati all'evento Expo;

ritenuto opportuno

da una parte continuare a valorizzare il programma ambulatori aperti e dall'altra prevedere una specifica valutazione degli esiti della sperimentazione Expo;

impegna il presidente della Regione Lombardia e la Giunta regionale

- a mantenere attivo il programma ambulatori aperti presso l'ambulatorio di Rugabella con orari prolungati la sera e nel fine settimana;

- a prevedere una specifica valutazione degli esiti della sperimentazione Expo presso l'ambulatorio Rugabella;
- sulla base dell'esito della sperimentazione, entro fine anno, prevedere attraverso le regole di gestione del servizio sanitario per il 2016, una rimodulazione della sperimentazione nell'ottica di rendere il servizio più fruibile ai milanesi.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo
 Il consigliere segretario: Eugenio Casalino
 Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/920

Indicazione di un componente nel collegio sindacale delle fondazioni IRCCS

Presidenza del Presidente CATTANEO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»);

Vista la nota del Segretario generale della Giunta regionale del 27 novembre 2015 avente ad oggetto «Designazioni componenti collegio sindacale ASL, AO e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico»;

Considerato che il Consiglio deve indicare un componente del collegio sindacale di ciascuna delle Fondazioni IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia, Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» di Milano e Istituto nazionale dei Tumori di Milano;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 41 - S.O. dell'8 ottobre 2015;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 69
Non partecipano alla votazione:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 59
Schede bianche:	n. 3
Schede nulle:	n. 1

e nella quale hanno ottenuto voti, rispettivamente, i signori:

1. PDN/71 - IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia: GAFFURI Antonio, voti n. 37; BRUSCO Gian Franco, voti n. 17;
2. PDN/72 - Istituto «Carlo Besta» di Milano: COLUCCI Davide Teodoro, voti n. 38; RAMPINI Carlo, voti n. 17;
3. PDN/73 - Istituto nazionale dei Tumori di Milano: SCIARRONE Santo, voti n. 36; BRIVIO Ivana, voti n. 17; GAFFURI Antonio, voti n. 1;

DELIBERA

1. di indicare quale componente del collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS, rispettivamente, il signor:

- Antonio GAFFURI, nato a Crema (CR) il 16 marzo 1959, per il Policlinico «San Matteo» di Pavia;

- Davide Teodoro COLUCCI, nato a Milano il 2 giugno 1972, per l'Istituto «Carlo Besta» di Milano;
- Santo SCIARRONE, nato a Catanzaro il 1° agosto 1944, per l'Istituto nazionale dei Tumori di Milano;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
 I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
 Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/921

Indicazione di un componente nel collegio sindacale delle aziende sanitarie locali

Presidenza del Presidente CATTANEO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»);

Considerato che, nelle more della costituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) istituite dalla l.r. 23/2015, continuano ad operare le vigenti Aziende Sanitarie Locali (ASL) i cui collegi sindacali sono scaduti ovvero in scadenza e per il rinnovo dei quali il Consiglio regionale deve indicare un componente per ciascun collegio;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 41 - S.O. dell'8 ottobre 2015;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 68
Non partecipano alla votazione:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 58
Schede bianche:	n. 2
Schede nulle:	n. 1

e nella quale hanno ottenuto voti, rispettivamente, i signori:

1. PDN/74 - ASL di Bergamo: MAZZOLENI Alberto, voti n. 38; OTTONE Silvia, voti n. 9; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 6
2. PDN/75 - ASL di Brescia: ORAZI Marco, voti n. 38; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 11; OTTONE Silvia, voti n. 3; Vaccheri Elena, voti n. 1;
3. PDN/77 - ASL di Cremona: POLI Marco, voti n. 38; RAMPINI Carlo, voti n. 16; OTTONE Silvia, voti n. 1;
4. PDN/78 - ASL di Lecco: INVERNIZZI Mauro, voti n. 38; VACCHERI Elena, voti n. 17;

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

5. PDN/79 – ASL di Lodi: MAZZOCCHI Stefano, voti n. 38; OTTONE Silvia, voti n. 12; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 5;
6. PDN/80 – ASL di Mantova: TOMMASINI Germano, voti n. 38; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 11; OTTONE Silvia, voti n. 5; Vaccheri elena, voti n. 1;
7. PDN/81 – ASL di Milano Città: REGAZZINI Alberto Filippo, voti n. 38; RAMPINI Carlo, voti n. 15; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1; Vaccheri elena, voti n. 1;
8. PDN/82 – ASL di Milano 1 - Legnano: LAGUARDIA Alberto, voti n. 38; VACCHERI Elena, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 2; RAMPINI Carlo, voti n. 1;
9. PDN/83 – ASL di Milano 2 - Melegnano: SORANZO Gianni, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 10; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 6; COGLIATI Luigi, voti n. 1; RAMPINI Carlo, voti n. 1;
10. PDN/84 – ASL di Monza - Brianza: COGLIATI Luigi, voti n. 36; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 9; OTTONE Silvia, voti n. 6; VACCHERI Elena, voti n. 2; NONINI Alessandro, voti n. 1;
11. PDN/86 – ASL di Sondrio: NONINI Alessandro, voti n. 37; RAMPINI Carlo, voti n. 14; VACCHERI Elena, voti n. 2; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1;
12. PDN/87 – ASL di Varese: COLALUCE Andrea, voti n. 36; VACCHERI Elena, voti n. 11; RAMPINI Carlo, voti n. 3; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1;

DELIBERA

1. di indicare quale componente del collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Locali, rispettivamente, il signor:

- Alberto MAZZOLENI, nato a Bergamo il 16 novembre 1966, per l'ASL di Bergamo;
- Marco ORAZI, nato a Brescia il 9 marzo 1968, per l'ASL di Brescia;
- Marco POLI, nato a Parma il 25 giugno 1975, per l'ASL di Cremona;
- Mauro INVERNIZZI, nato a Lecco l'11 febbraio 1973, per l'ASL di Lecco;
- Stefano MAZZOCCHI, nato a Mantova l'8 novembre 1964, per l'ASL di Lodi;
- Germano TOMMASINI, nato a Mantova il 21 giugno 1965, per l'ASL di Mantova;
- Alberto Filippo REGAZZINI, nato a Sanremo (IM) il 16 settembre 1960, per l'ASL di Milano Città;
- Alberto LAGUARDIA, nato a Legnano (MI) il 17 maggio 1975, per l'ASL di Milano 1 - Legnano;
- Gianni SORANZO, nato a Monza (MB) il 3 gennaio 1955, per l'ASL di Milano 2 - Melegnano;
- Luigi COGLIATI, nato a Lecco il 6 dicembre 1960, per l'ASL di Monza - Brianza;
- Alessandro NONINI, nato a Chiavenna (SO) il 19 luglio 1976, per l'ASL di Sondrio;
- Andrea COLALUCE, nato a Varese il 27 novembre 1966, per l'ASL di Varese;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/922
Indicazione di un componente nel collegio sindacale delle aziende ospedaliere.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p, che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»);

Considerato che, nelle more della costituzione delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) istituite dalla l.r. 23/2015, continuano ad operare le vigenti Aziende ospedaliere (AO) i cui collegi sindacali sono scaduti ovvero in scadenza e per il rinnovo dei quali il Consiglio regionale deve indicare un componente per ciascun collegio;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 41 – S.O. dell'8 ottobre 2015;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 67
Non partecipano alla votazione:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 57
Schede bianche:	n. 3
Schede nulle:	n. 1

e nella quale hanno ottenuto voti, rispettivamente, i signori:

1. PDN/88 – AO Ospedali Riuniti di Bergamo: GANDELLI Claudio, voti n. 37; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 1;
2. PDN/89 – AO Bolognini di Seriate: FACOETTI Enrico, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 14; VACCHERI Elena, voti n. 1;
3. PDN/90 – AO Ospedale Caravaggio di Treviglio: SCOTTI FOGLIENI Carlo, voti n. 37; RAMPINI Carlo, voti n. 15;
4. PDN/91 – AO Spedali Civili di Brescia: BAIGUERA Franco, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 14; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1;
5. PDN/92 – AO Ospedale Civile di Desenzano del Garda: MORANDI Barbara, voti n. 38; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 1;
6. PDN/93 – AO Mellini di Chiari: BRAMBILLA Dario, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 14; VACCHERI Elena, voti n. 1;

7. PDN/94 – AO Sant’Anna di Como: SECCHI Fabio, voti n. 36; RAMPINI Carlo, voti n. 10; VACCHERI Elena, voti n. 1;
8. PDN/95 – AO Istituti Ospitalieri di Cremona: CHIODINI Massimo, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 1;
9. PDN/96 – AO Ospedale Maggiore di Crema: FROSI Roberto, voti n. 37; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 15;
10. PDN/97 – AO Ospedale di Circolo di Lecco: CASARINI Daniele, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 15;
11. PDN/98 – AO della Provincia di Lodi: DE ANGELI Veronica, voti n. 37; RAMPINI Carlo, voti n. 15;
12. PDN/99 – AO Poma di Mantova: NUVOLARI Stefano, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 15;
13. PDN/100 – AO Salvini di Garbagnate Milanese: CAMMILLERI Samuele, voti n. 37; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 1;
14. PDN/101 – AO San Gerardo di Monza: VITTADINI Francesco, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 14; VACCHERI Elena, voti n. 1;
15. PDN/102 – AO Predabissi di Melegnano: TURTURIELLO Alberto, voti n. 37; RAMPINI carlo, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 1;
16. PDN/103 – AO Ospedale Civile di Vimercate: DELL’ORTO Marco Luigi, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 14; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1;
17. PDN/104 – AO Ospedale Civile di Legnano: BROCCA Lorenzo, voti n. 37; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 13; OTTONE Silvia, voti n. 2;
18. PDN/105 – AO Niguarda Ca’ Granda di Milano: RUZZU Giovanni Maria, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 13; RAMPINI Carlo, voti n. 2;
19. PDN/106 – AO San Carlo di Milano: COGLIATI Luigi, voti n. 36; RAMPINI Carlo, voti n. 13; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1; VACCHERI Elena, voti n. 1;
20. PDN/107 – AO Fatebenefratelli di Milano: DI DONATO Pio, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 13; OTTONE Silvia, voti n. 2;
21. PDN/108 – AO San Paolo di Milano: FLORA Ferdinando, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 13; RAMPINI Carlo, voti n. 1; VACCHERI Elena, voti n. 1;
22. PDN/109 – AO Istituto Ortopedico G. Pini di Milano: DENORA Marisa, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 13; RAMPINI Carlo, voti n. 1; VACCHERI Elena, voti n. 1;
23. PDN/110 – AO Sacco di Milano: ZENONI Maurizio, voti n. 37; RAMPINI carlo, voti n. 13; OTTONE Silvia, voti n. 2;
24. PDN/111 – AO ICP di Milano: CANTU’ Agnese Natalina, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 13; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 1; RAMPINI Carlo, voti n. 1;
25. PDN/112 – AO della Provincia di Pavia: GUALLINI Mario Antonio, voti n. 37; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 14; OTTONE Silvia, voti n. 9;
26. PDN/113 – AO della Valtellina e della Valchiavenna: MANTEGAZZA Enzo, voti n. 37; OTTONE Silvia, voti n. 3; RAMPINI Carlo, voti n. 2;
27. PDN/114 – AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese: GRUBE Giorgio, voti n. 37; RAMPINI Carlo, voti n. 13; VACCHERI Elena, voti n. 2;
28. PDN/115 – AO Ospedale di Circolo di Busto A.: CANZIANI Corrado, voti n. 37; VACCHERI Elena, voti n. 13; OTTONE Silvia, voti n. 1; RAMPINI Carlo, voti n. 1;
29. PDN/116 – AO Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate: RIGO Massimiliano, voti n. 37; LASCIOLO Giovanni Pietro, voti n. 13; OTTONE Silvia, voti n. 1; VACCHERI Elena, voti n. 1;

DELIBERA

1. di indicare quale componente del collegio sindacale delle Aziende Ospedaliere, rispettivamente, il signor:

- Claudio GANDELLI, nato a Alzano Lombardo (BG) il 15 giugno 1946, per l’AO Ospedali Riuniti di Bergamo;
- Enrico FACOETTI, nato a Bergamo il 9 ottobre 1968, per l’AO Bolognini di Seriate;
- Carlo SCOTTI FOGLIENI, nato a Milano il 12 aprile 1964, per l’AO Ospedale Caravaggio di Treviglio;
- Franco BAIGUERA, nato a Brescia il 1° marzo 1965, per l’AO Spedali Civili di Brescia;
- Barbara MORANDI, nata a Brescia il 19 agosto 1968, per l’AO Ospedale Civile di Desenzano del Garda;
- Dario BRAMBILLA, nato a Brescia il 28 novembre 1954, per l’AO Mellini di Chiari;
- Fabio SECCHI, nato a Milano il 25 settembre 1964, per l’AO Sant’Anna di Como;
- Massimo CHIODINI, nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 17 giugno 1972, per l’AO Istituti Ospitalieri di Cremona;
- Roberto FROSI, nato a Treviglio (BG) il 27 maggio 1980, per l’AO Ospedale Maggiore di Crema;
- Daniele CASARINI, nato a Como il 3 febbraio 1969, per l’AO Ospedale di Circolo di Lecco;
- Veronica DE ANGELI, nata a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 7 febbraio 1973, per l’AO della Provincia di Lodi;
- Stefano NUVOLARI, nato a Mantova il 3 novembre 1968, per l’AO Poma di Mantova;
- Samuele CAMMILLERI, nato a Rho (MI) il 25 giugno 1976, per l’AO Salvini di Garbagnate Milanese;
- Francesco VITTADINI, nato a Bellano (LC) il 25 maggio 1943, per l’AO San Gerardo di Monza;
- Alberto TURTURIELLO, nato a Balvano (PZ) il 9 aprile 1943, per l’AO Predabissi di Melegnano;
- Marco Luigi DELL’ORTO, nato a Seregno (MB) l’11 aprile 1968, per l’AO Ospedale Civile di Vimercate;
- Lorenzo BROCCA, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 15 giugno 1966, per l’AO Ospedale Civile di Legnano;
- Giovanni Maria RUZZU, nato a Arborea (OR) il 14 marzo 1946, per l’AO Niguarda Ca’ Granda di Milano;
- Luigi COGLIATI, nato a Lecco il 6 dicembre 1960, per l’AO San Carlo di Milano;
- Pio DI DONATO, nato a Monza (MB) il 3 giugno 1963, per l’AO Fatebenefratelli di Milano;
- Ferdinando FLORA, nato a Molinara (BN) il 23 agosto 1945, per l’AO San Paolo di Milano;
- Marisa DENORA, nata ad Altamura (BA) il 15 gennaio 1976, per l’AO Istituto Ortopedico G. Pini di Milano;
- Maurizio ZENONI, nato a Milano il 4 maggio 1955, per l’AO Sacco di Milano;
- Agnese Natalina CANTU’, nata a Cusano Milanino (MI) il 25 dicembre 1955, per l’AO ICP di Milano;

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

- Mario Antonio GUALLINI, nato a Vigevano (PV) il 7 gennaio 1958, per l'AO della Provincia di Pavia;
- Enzo MANTEGAZZA, nato a Lissone (MB) il 28 dicembre 1959, per l'AO della Valtellina e della Valchiavenna;
- Giorgio GRUBE, nato a Milano il 26 giugno 1948, per l'AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese;
- Corrado CANZIANI, nato a Milano il 15 dicembre 1972, per l'AO Ospedale di Circolo di Busto;
- Massimiliano RIGO, nato a Busto Arsizio (VA) il 5 aprile 1975, per l'AO Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 145 del 17 dicembre 2015
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4561 al n. 4601)

A) *PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

PRESIDENZA A

(Relatore il Presidente Maroni)

4561 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DEI PAESI BASCHI PER LA PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE»

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA

(Relatore l'assessore Fava)

4562 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA, AI SENSI DELL'ART. 31 QUINQUIES, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31

PRESIDENZA A

(Relatore l'assessore Garavaglia)

4563 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CAPITALE (ART. 1, C. 4, L.R. 23/2013) - 2° PROVVEDIMENTO

4564 - PRELIEVO DAI FONDI PER LA COPERTURA DEI RESIDUI PERENTII - 5° PROVVEDIMENTO

B) *PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

PRESIDENZA A

A1 - PRESIDENZA A

(Relatore il Presidente Maroni)

4565 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21687/14 RESA NEL RICORSO RG N. 1729/2009 RIGUARDANTE ACCETTAZIONE EREDITARIA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI MARINELLA ORLANDI E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 876/15)

4566 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 517/2015 DEL TAR LOMBARDIA RIGUARDANTE L'IMPOSIZIONE DI VINCOLI URBANISTICI. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 873/15)

4567 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO 31 LUGLIO 2015 CONCERNENTE LA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARGINE LUNGO IL FIUME OGILIO A PROTEZIONE DELLE AREE ABITATE E INDUSTRIALI IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO, ESINE E PIANCOGNO - D.G.R. N. 1533/2014. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (765/2015)

4568 - APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DELLA GIUNTA REGIONALE

4569 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI IN PALAZZO SISTEMA DA PARTE DI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

4570 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEL PERSONALE DELLE PROVINCE DELLE FUNZIONI RIASSUNTE DA REGIONE LOMBARDIA ALLA DATA DELL'8 APRILE 2014 E INQUADRAMENTO A SEGUITO DELLE L.R. 19/2015 E 32/2015

(Relatore l'assessore Garavaglia)

4571 - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE»

4572 - CONTRAZIONE CON LA CASSA DDPP S.P.A. DI UN MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO DESTINATO AL FINANZIAMEN-

TO DEL «FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104»

4573 - DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 1/2012, ART. 14 BIS «ISCRIZIONE AD ALBI, REGISTRI, ELENCHI», COMMA 2

(Relatore il Presidente Maroni)

4574 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL TEATRO GAETANO DONIZETTI DI BERGAMO

4575 - RETTIFICA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2015 EX D.G.R. 4239/2015

4576 - INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. X/1519 DEL 20 MARZO 2014 «PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL «CENTRO IPPICO» DI CREMA». APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI AGLI IMMOBILI DA VALORIZZARE E INTEGRAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ALIENAZIONI DI CUI ALLA D.G.R. X/1176 DEL 20 DICEMBRE 2013

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore Aprea)

E1 - DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

4577 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGIONE LOMBARDIA E ITALIA LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Presidente Maroni)

G150 - ISTITUZIONALE

4578 - LEGGE 30 MAGGIO 2014 N. 81 «SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI». CONSEGUENTI MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) PROPOSTE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4914 DEL 21 FEBBRAIO 2013, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009

G151 - SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLO DI GESTIONE

4579 - DETERMINAZIONI INERENTI LA NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE D'INTEGRAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO (SISS): AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. X/3689 DEL 12 GIUGNO 2015 A SEGUITO DELLA L.R. 11 AGOSTO 2015, N. 23

G155 - PREVENZIONE

4580 - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA «STRATEGIE VACCINALI IN LOMBARDIA ED UTILIZZO DEL EVIDENCE TO DECISION (ETD) FRAMEWORK»

4581 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) E REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 2014 «IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING: ANALISI DELLE BARRIERE E DEI FATTORI FACILITANTI, MODIFICABILI E NON. SECONDA FASE: SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI EVIDENCE - BASED PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE». CODICE UNICO PROGETTO (CUP) I85115000760001

DIREZIONE GENERALE J REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

(Relatore l'assessore Gallera)

J101 - AZIONI E MISURE PER L'AUTONOMIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

4582 - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E DI INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER L'ANNO 2016

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE**(Relatore l'assessore Cappellini)**

L131 - VALORIZZAZIONE CULTURALE

4583 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI SITI UNESCO E AREE ARCHEOLOGICHE DELLA LOMBARDIA**4584** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE FINALIZZATO A «IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI INFORMATIVI PER LA CREAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI DIGITALIZZATI RELATIVI AL PATRIMONIO MULTIMEDIALE DELL'ARCHIVIO AESS DI REGIONE LOMBARDIA E LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI OPENSOURCE CONDIVISI CON LA RETE DEGLI ECOMUSEI»**DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA****(Relatore l'assessore Fava)**

M131 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI

4585 - PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA PER LE AZIENDE LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE: PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. IX/2208 DEL 14 SETTEMBRE 2011**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO****(Relatore l'assessore Parolini)**

O134 - ATTRATTIVITÀ INTEGRATA - TURISMO, MODA E DESIGN

4586 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA «DALL'EXPO AL GIUBILEO - VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ESPERIENZIALE DELLE CITTÀ D'ARTE» APPROVATA CON D.G.R. DEL 30 NOVEMBRE 2015, N. X/4443

O135 - COMPETITIVITÀ, IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

4587 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ CON LA SOCIETÀ ITALTEL S.P.A., IN ORDINE ALL'INTERVENTO INDUSTRIALE RELATIVO AL PROGETTO DI RICERCA DENOMINATO «ADVANCED VIRTUALIZATION FOR ENABLING NETWORK TECHNOLOGY AND APPLICATIONS (ADVENT)»**DIREZIONE GENERALE R UNIVERSITÀ, RICERCA E OPEN INNOVATION****(Relatore l'assessore Melazzini)**

R130 - PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ

4588 - CENTRO DI ECCELLENZA PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA AL POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA BIOMEDICA E ALTA FORMAZIONE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO BIOMEDICO BRIANTEO UBICATO NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO»: ULTERIORE DETERMINAZIONE RISPETTO AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO E LA CHIUSURA DELL'ACCORDO**DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ****(Relatore l'assessore Sorte)**

S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

4589 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA CHIUSURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA D.G. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 27, L.R. 34/78

S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

4590 - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO E MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLO SVINCOLO DI LAMBRATE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ ACCESSORIA AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE E ALLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL LOTTO DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI SEGRATE

S131 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

4591 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 8 APRILE 2014 «REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI»**4592** - INTEGRAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE NEL BACINO AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI E DETERMINAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CONTINGENTE UNIFICATO DELLE LICENZE TAXI DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI

S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

4593 - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'INFRASTRUTTURA DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**4594** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI ARCISATE, COMUNE DI CANTELLO E COMUNE DI INDUNO OLONA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO ARCISATE - STABIO»**DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE****(Relatore l'assessore Terzi)**

T130 - RISORSE IDRICHE E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

4595 - ASSEGNAZIONE NUOVA SCADENZA, FINO AL 31 DICEMBRE 2017, DEL PERIODO DI PROSECUZIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI GIÀ OGGETTO DELLA D.G.R. N. IX/1205 DEL 29 DICEMBRE 2010 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 (DISCIPLINATEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE) IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PUBBLICA A SCOPO IDROELETTRICO**4596** - DIRETTIVA 2000/60/CE - CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA ALLA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO FIUME PO PER IL CICLO DI PIANIFICAZIONE 2016/21

T132 - QUALITÀ DELL'ARIA, CLIMA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

4597 - INDIVIDUAZIONE DEL MACROAGGLOMERATO DI LIVELLO REGIONALE E DELLA AUTORITÀ COMPETENTE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2002/49/CE E DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 194 IN MATERIA DI DETERMINAZIONE E GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE

T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

4598 - CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DELLE RISERVE E LORO VARIANTI E PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MINIMA A CORREDO DELLE PROPOSTE FINALIZZATA ALLA SEMPLIFICAZIONE**DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE****(Relatore l'assessore Bordonali)**

Y130 - PROTEZIONE CIVILE

4599 - AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER I RISCHI NATURALI AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE (D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004)

Y132 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, L'IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE

4600 - CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE AGLI OPERATORI DEI CORPI E SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DI REGIONE LOMBARDIA, DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA POLIZIA LOCALE REGIONALE (ART. 18 DELLA L.R. 6/2015) - REVOCA DELLE DELIBERAZIONI G.R. NN. 2395/2000, 20213/2005 E 239/2013**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO****(Relatore l'assessore Beccalossi)**

Z130 - STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

4601 - MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL

PERMESSO DI COSTRUIRE (DIA): ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA NAZIONALE ALLE NORMATIVE SPECIFICHE E DI SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA E INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. N. 3543 DELL'8 MAGGIO 2015

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4602 al n. 4603)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Presidente Maroni)

G1 - DIREZIONE GENERALE G WELFARE

4602 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO - ATTUAZIONE DELLA L.R. 23/2015

G154 - INNOVAZIONE E SVILUPPO

4603 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI, PER L'ANNO 2015, DALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO IN QUALITÀ DI CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 4604 al n. 4610)

4604 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: «CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI IRCCS «ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA», «POLICLINICO SAN MATTEO», «ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI» E «CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO» - PRESA D'ATTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE»

4605 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA, BRIANZA E SOTTOSEGRETARIO NAVA AVENTE OGGETTO: «INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, UNIONE PROVINCE LOMBARDE (UPL), ANCI LOMBARDIA, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE E DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA L.R. 19/2015 E L.R. 32/2015»

4606 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA AVENTE OGGETTO: «PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELL'UNIONE EUROPEA. RAPPORTO 2015 SU ATTIVITÀ E RISULTATI IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE»

4607 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA, PAROLINI E SORTE AVENTE OGGETTO: «SOTTOSCRIZIONE INTESA CON LE REGIONI LIGURIA E PIEMONTE»

4608 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PAROLINI AVENTE OGGETTO: «PARTECIPAZIONE ALLA INIZIATIVA ERG - EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY». SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA FRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BERGAMO, COMUNE DI BRESCIA, COMUNE DI CREMONA, COMUNE DI MANTOVA, CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO, CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA, CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO»

4609 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE GALLERA AVENTE OGGETTO: «EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2003, N. 1 »RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA OPERANTI IN LOMBARDIA»»

4610 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE TERZI AVENTE OGGETTO: «PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLA COP 21 DI PARIGI»

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4504

Deroga regionale per i comuni di Sustinente e Serravalle a Po, in provincia di Mantova, ai limiti demografici minimi all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali tra comuni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2012) e 21, comma 8, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 «Assestamento al bilancio 2014 - 2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 14, comma 28 che prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni mediante unione o convenzione per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti ovvero fino a 3000 se appartenenti o già appartenenti a comunità montane;
- l'art. 14, comma 31, come modificato dall'art. 1, comma 107, lett. b dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», che mediante la sostituzione del comma 31, dispone: «Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite», lasciando invariata la facoltà delle regioni di fissare un limite demografico diverso;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012) e in particolare:

- l'art. 8 che in attuazione dell'art. 14 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante lo strumento dell'Unione o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5000 abitanti o a 3000 abitanti per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- l'art. 10 che stabilisce che «In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 8 e 9, la regione può consentire le deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale»;

Vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 Assestamento al bilancio 2014 - 2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali e in particolare: l'art. 21, comma 8, che dispone «Alle deroghe ai limiti demografici minimi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 si applica quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge»;

Richiamata, la circolare regionale n. 8 del 22 ottobre 2014, pubblicata sul BURL del 24 ottobre 2014 n. 43 Serie Ordinaria, «Unità organizzativa: riforme istituzionali e riordino degli enti territoriali - gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali tra comuni: chiarimenti in merito ai limiti demografici minimi delle forme di gestione associata e alla deroga regionale all'obbligo di gestione associata per i singoli comuni» che fornisce chiarimenti in merito ai limiti demografici minimi per la gestione associata obbligatoria tra comuni e che inoltre specifica le modalità della concessione della deroga ai limiti demografici minimi ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22/2011, come di seguito:

- nel caso di documentata impossibilità, da parte delle Unioni di Comuni e delle convenzioni, di raggiungere i limiti demografici stabiliti (ad esempio due o più comuni che non raggiungono i limiti demografici minimi e che non siano limitrofi a comuni in obbligo) i comuni che costituiscono la forma associativa possono richiedere alla Giunta regionale una deroga;

- la richiesta di deroga, puntualmente motivata, deve essere adottata con provvedimento dei Consigli comunali dei comuni che costituiscono la forma associativa e dovrà essere presentata da ogni comune interessato al presidente della Giunta regionale tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 21 novembre 2014;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2915 del 19 dicembre 2014 nella quale sono indicati i criteri sulla base dei quali concedere, ai comuni richiedenti che costituiscono la forma associativa, la deroga ai limiti demografici minimi, di seguito riportati:

- non obbligare i comuni ad associarsi con comuni appartenenti a province diverse e a comunità montane diverse al solo fine del raggiungimento del limite demografico minimo;
- presenza di specificità territoriali, geografiche e orografiche che ostacolano la costituzione di una forma associativa efficace, efficiente ed economica;
- presenza di una forma associativa già costituita, consolidata, attiva e ad elevata integrazione;
- presenza di Unioni di comuni già costituite, come previsto dall'art. 14, comma 31, come modificato dall'art. 1, comma 107, lett. b) dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che:

- l'art. 4, comma 6 bis, del decreto - legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, ha ulteriormente prorogato il termine per l'esercizio obbligatorio della gestione associata delle funzioni fondamentali dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015;
- successivamente alla pubblicazione della circolare regionale n. 8 del 22 ottobre 2014, si sono verificate ulteriori situazioni di specificità territoriale che rendono necessario la concessione di deroghe al raggiungimento dei limiti demografici minimi nell'esercizio di funzioni associate ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22/2011, e dell'art. 14, comma 31 della l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 107 lett. b della l. 56/2014 e dei criteri sopracitati;

Preso atto delle richieste di deroga al raggiungimento dei limiti demografici minimi nell'esercizio di funzioni associate pervenute da parte del comune di Sustinente e del Comune di Serravalle a Po che costituiscono l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po, in quanto alla data del 31 dicembre 2009 la popolazione complessiva dei due comuni era pari a 3904 abitanti, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22/2011:

- Comune di Sustinente, richiesta protocollo n. 4672/15 del 3 novembre 2015, ns. protocollo n. A1.2015.0096635 del 3 novembre 2015, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 28 ottobre 2015;
- Comune di Serravalle a Po richiesta protocollo n. 3131 del 30 ottobre 2015, ns. protocollo n. A1.2015.0096639 del 3 novembre 2015, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 28 ottobre 2015;

Preso atto dalle delibere di Consiglio comunale trasmesse dal Comune di Sustinente e dal Comune di Serravalle a Po, di cui sopra, che l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po era inizialmente costituita da quattro Comuni, Sustinente, Serravalle a Po, Ostiglia e Roncoferraro, ma successivamente alla sottoscrizione dell'atto sia il Comune di Roncoferraro sia il Comune di Ostiglia hanno esercitato il diritto di recesso dall'unione;

Preso atto che il Comune di Ostiglia e il Comune di Roncoferraro non sono soggetti all'obbligo di gestione associata obbligatoria in quanto hanno una popolazione superiore a 5000 abitanti;

Verificato, pertanto, che sussistono, ai sensi dall'art. 10, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22, e dell'art. 14, comma 31 della l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 107 lett. b della l. 56/2014 e dei criteri sopracitati, i requisiti per concedere la deroga regionale al raggiungimento dei limiti demografici nell'esercizio di funzioni associate per i seguenti comuni che costituiscono l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po:

- Comuni di Sustinente e Serravalle Po, provincia di Mantova, che gestiscono le funzioni fondamentali tramite Unione di comuni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere la deroga al raggiungimento dei limiti demografici minimi nell'esercizio di funzioni associate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22/2011 e dell'art. 14, comma 31 della l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 107 lett. b della l. 56/2014 e

dei criteri sopracitati, ai seguenti comuni, che costituiscono l'Unione di Comuni Lombarda Mincio Po:

- Comuni di Sustinente e Serravalle Po, provincia di Mantova, che gestiscono le funzioni fondamentali tramite Unione di Comuni;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

**D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4574
Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato
alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e restauro del
teatro Gaetano Donizetti di Bergamo**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la nota della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, prot. n. 1427 del 17 marzo 1981, che comunica che il Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo, di proprietà del Comune di Bergamo, riveste l'interesse di cui all'art. 1 della l. 1089 del 1 giugno 1939;
- il «Programma regionale di sviluppo» della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;

Vista la nota A1.2015.109276 del 4 dicembre 2015 con la quale il Comune di Bergamo ha richiesto a Regione Lombardia di aderire all'accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e restauro del Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo e ha richiesto un cofinanziamento per un importo pari a € 1.500.000,00;

Vista la deliberazione n. 0589 - 15 REG G.C. del 10 dicembre 2015 della Giunta comunale del Comune di Bergamo con la quale:

- si promuove l'accordo di programma per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e restauro del Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo con contestuale richiesta di adesione a Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 2/2003;
- si prospettano le seguenti linee guida per l'avvio delle procedure di promozione dell'accordo:
 - a) il Comune, attraverso proposta del sindaco, formulerà apposita dichiarazione di intenti rivolta alla RL con la richiesta alla Regione di valutare un'adesione concretizzantesi anche attraverso un contributo finanziario individuabile nella somma di 1.500.000,00 euro che rappresenterebbe un apporto di essenziale importanza nel raggiungimento dell'importo complessivo con cui dovrà essere finanziata l'esecuzione del progetto previsto in euro 18.176.000,00;
 - b) l'accordo conterrà la previsione di realizzazione delle opere entro il 31 dicembre 2017 opere che sono attualmente allo stato di progetto definitivo approvato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004 dalla competente soprintendenza ai beni culturali e archeologici della Lombardia di Milano con provvedimento del 14 settembre 2015 prot. N. 9897, mentre il progetto esecutivo è stato affidato ed è in via di ultimazione;
 - c) l'accordo conterrà la possibilità di includere la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo che non ha scopo di lucro; è ente di diritto privato, sia sotto il profilo formale che sostanziale, costituito con atto rep. n. 4413 del 21 marzo 2014 e riconosciuto dalla Regione Lombardia con provvedimento n. 2639 del registro regionale del 3 giugno 2014. La fondazione persegue, infatti, la promozione della cultura e dell'arte e «si propone di promuovere, sostenere ed incrementare e le attività del Teatro Donizetti, assumendo in via prodromica, il primario compito di riportare alla sua pubblica funzionalità il Teatro attraverso la cura dei necessari interventi di adeguamento strutturale» (art. 2 dello statuto);
 - d) in particolare l'accordo dovrà tenere conto dell'ipotesi rappresentata dagli organi di governo della Fondazione che hanno individuato nel project financing di servizi di cui all'art. 278 del d.p.r. n. 207/2010 (regolamento codice contratti) lo strumento maggiormente adeguato al raggiungimento degli obiettivi di gestione del Teatro Donizetti e, con essi, la realizzazione di lavori di ristrutturazione e valorizzazione dell'opera, integrando il pur necessario concorso di risorse pubbliche attraverso un forte apporto di risorse proveniente da donatori privati ottenute con un incisiva opera di fundraising;

Preso atto che:

- il progetto prevede un intervento di recupero globale di un bene di elevato valore storico - artistico e architettonico con la finalità di dare a Bergamo e al suo territorio uno spazio teatrale moderno e tecnologicamente avanzato, idoneo per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali, di opere liriche, di concerti di musica classica e moderna;
- i costi per la realizzazione del progetto sono complessivamente pari a € 18.176.000,00;

Valutato, a seguito di specifico vaglio da parte degli uffici che gestiscono le misure di finanziamento, in coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. 3322/2015, tenendo conto anche del considerando 72 del reg. (UE) 651/2014 che le attività di cui trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicitaria che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene appartenente al demanio pubblico - bene culturale storico artistico;

Acquisito in data 4 dicembre 2015 il parere del comitato di valutazione aiuti di stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del segretario generale 8060/2015;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato:

- aderire all'accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e restauro del Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo;
- cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di € 1.500.000,00 a favore del comune di Bergamo a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Preso atto che l'accordo verrà definito entro il 31 dicembre 2016;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1 - quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e restauro del Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo;

2. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di € 1.500.000,00 a favore del comune di Bergamo a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4576
Integrazione alla d.g.r. X/1519 del 20 marzo 2014 «Promozione di un accordo di programma finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione del «Centro Ippico di Crema». Approvazione del protocollo d'intesa per la regolazione degli impegni relativi agli immobili da valorizzare e integrazione del piano regionale delle alienazioni di cui alla d.g.r. X/1176 del 20 dicembre 2013

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- la convenzione quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A. sottoscritta il 28 ottobre 2011, in scadenza al 30 giugno 2015 e prorogata al 31 dicembre 2015 con d.g.r. 3343 del 1 aprile 2015; in particolare l'art. 4 che attribuisce a ILSpa il compito di garantire l'assistenza, il supporto e l'attuazione delle politiche regionali svolgendo, tra l'altro, anche le attività relative all'alienazione del patrimonio immobiliare di regione Lombardia;
- il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

Premesso che:

- con d.g.r. X/1519 del 20 marzo 2014 è stato promosso l'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione del «Centro Ippico di Crema»; approvato il protocollo d'intesa per la regolazione degli impegni relativi agli immobili da valorizzare; integrato il piano regionale delle alienazioni di cui alla d.g.r. X/1176 del 20 dicembre 2013;
- con d.g.r. X/1720 del 30 aprile 2014 è stato perfezionato e aggiornato il protocollo d'intesa per la regolazione degli impegni relativi agli immobili da valorizzare per realizzare gli interventi di riqualificazione del Centro Ippico di Crema;

Considerato che:

- la sostenibilità finanziaria degli interventi dell'accordo di programma è garantita, tra l'altro, dall'alienazione dell'immobile sito nel Comune di Toscolano Maderno (BS), già adibito a ospedale sanatoriale, di proprietà della provincia di Cremona;
- i proventi della sopracitata alienazione, nel rispetto della donazione modale dell'immobile stesso declinata poi nel protocollo d'intesa sopracitato, sono da assegnare anche a Regione/ sistema regionale, eventualmente al netto di investimenti sostenuti da parte del concessionario da verificarsi a cura di Regione Lombardia, anche attraverso ILspa;
- Regione Lombardia, nel rispetto della donazione modale dell'immobile, andrà ad investire la sua quota nella realizzazione dell'intervento di razionalizzazione dell'ASL di Cremona all'interno di uno degli edifici del Comparto del Centro Ippico di Crema;
- la Provincia di Cremona ha espletato già alcuni esperimenti di vendita, non andati a buon fine: i ribassi apportati nelle gare e le manifestazioni di interesse pervenute porteranno con ogni probabilità ad un valore di alienazione attorno ai 9 mln€;
- la quota parte di ricavato dalla suddetta vendita, per quanto di spettanza di Regione, anche integrando con il risparmio di affitto dalla sedi ASL di Cremona attualmente in locazione, non consente di far fronte all'investimento previsto per l'immobile all'interno del comparto del Centro Ippico, futura sede dell'ASL di Cremona - Distretto di Crema;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di poter attuare la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del comparto denominato Centro Ippico di Crema, finanziare con un ulteriore importo di 2.300.000,00 euro (duemilioni-trecentomila-euro) a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2015;

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)»;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1 - quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e inte-

grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione verrà:

- trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di finanziare, ai fini della fattibilità dell'Accordo di Programma promosso con d.g.r. X/1519 del 20 marzo 2014, la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del comparto di proprietà regionale denominato Centro Ippico di Crema con l'importo di 2.300.000,00 euro (duemilioni-trecentomila-euro) a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2015;

2. ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n.2:

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul portale www.regione.lombardia.it;

3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4584
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche - istituto per le tecnologie della costruzione finalizzato a «Implementazione, aggiornamento e sviluppo di nuovi strumenti informativi per la creazione e la diffusione dei dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'archivio AESS di regione Lombardia e la definizione di strumenti opensource condivisi con la rete degli ecomusei»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 così come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) e in particolare l'articolo 2 che riconosce i beni demotnoantropologici come parte del patrimonio culturale italiano, definendolo come «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico quali testimonianze aventi valore di civiltà», e l'articolo 7Bis «Espressioni di identità culturale collettiva - 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10»;
- la convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003 che definisce il patrimonio culturale immateriale come «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale»;
- la convenzione Unesco per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sottoscritta a Parigi il 20 Ottobre 2005 che afferma che la diversità culturale costituisce una ricchezza che aumenta le possibilità di scelta, le capacità umane e i valori, costituisce un pilastro per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni;
- la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società sottoscritta a Faro il 27 Ottobre 2005 che definisce l'eredità culturale come un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressioni dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione;
- la legge 27 settembre 2007, n. 167 «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO»;
- la legge regionale 23 ottobre 2008, n.27 avente ad oggetto «Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale» ed in particolare l'art.1 comma 1 in cui si precisa che «Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede, attraverso l'archivio di etnografia e storia sociale (AESS), struttura già incardinata nella direzione generale regionale competente in materia, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici e privati a b) conservare, mantenere, organizzare, classificare, inventari e banche dati, i documenti cartacei, iconografici, sonori e audiovisivi; c) favorire la consultazione dei documenti conservati presso AESS ed altri soggetti convenzionati, anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti informatici e l'uso della rete web utilizzando, in via preferenziale, strumenti liberi per la gestione e mettendo a disposizione i documenti con formati aperti»;
- la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici» attraverso la quale Regione Lombardia promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro

sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali;

Richiamato il programma regionale di sviluppo della X Legislatura approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2013, n. 78, che individua tra i suoi obiettivi al Punto 130 - Econ.5.1 «Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale»;

Considerato che Regione Lombardia ha realizzato nel corso degli anni numerosi interventi finalizzati alla crescita e alla diffusione del patrimonio documentario multimediale conservato nell'archivio di etnografia e storia sociale quale strumento di conoscenza e valorizzazione dei patrimoni culturali locali, espressioni della diversità culturale dei luoghi e delle comunità che li abitano e strumenti per uno sviluppo locale fondato sui valori della cultura - tra i quali si citano gli ultimi interventi:

- decreto n. 10062 del 30 ottobre 2014 «Approvazione degli atti svolgimento procedura aperta per l'appalto del servizio «Lombardia digital archives» - digitalizzazione e creazione di servizi per la gestione e l'accessibilità di contenuti digitali multimediali»;
- decreto n. 6825 del 10 agosto 2015 «Invito pubblico per la presentazione di progetti di salvaguardia dei patrimoni immateriali in area lombarda - l.r. 27/2008» finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di ricerca e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva; digitalizzazione del patrimonio audiovisivo;
- decreto n. 6827 del 10 agosto 2015 «Approvazione dell'Invito pubblico per la presentazione di progetti per la valorizzazione di ecomusei riconosciuti ai sensi della l.r.13/2007»;

Richiamata la «Raccomandazione della commissione europea del 27 ottobre 2011 sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale» - 29 ottobre 2011 gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/39 - che sottolinea l'importanza, nell'ambito della strategia Europa 2020, della digitalizzazione e della conservazione del patrimonio di interesse culturale;

Considerato il valore culturale delle collezioni (audio, fotografiche e video - cinematografiche) conservate presso l'archivio di etnografia e storia sociale di Regione Lombardia che, attraverso la pubblica e libera consultazione, contribuisce a sostenere gli obiettivi delle azioni regionali e comunitarie in ambito culturale;

Considerato che, alla luce degli interventi sino ad oggi realizzati e per capitalizzare i risultati sin qui raggiunti, si considera prioritario sviluppare un progetto di ricerca per la qualificazione dei prodotti e dei servizi culturali on line, per un aggiornamento mirato alla semplificazione dei processi e all'utilizzo di strumenti opensource, per attivare un collegamento diretto con gli istituti culturali ecomuseali che hanno nella loro mission lo sviluppo delle potenzialità dei patrimoni locali;

Considerato che l'Istituto di Tecnologie della Costruzione (ITC) del CNR ha acquisito, a partire dal 2002, competenze ed esperienze significative nella conduzione di progetti sperimentali e di progetti di ricerca relativi all'applicazione degli strumenti informativi alle politiche culturali, con riferimento all'ambito del patrimonio culturale dematerializzato individuato quale cardine delle politiche culturali maggiormente innovative in tema di diffusione delle conoscenze; ha inoltre realizzato numerose azioni - pilota finanziate anche da Programmi Europei, e che ai fini della propria attività scientifica, è interessato ad ampliare i contesti cui applicare tali strumenti, intendendo rivolgersi soprattutto ad ambiti culturali locali, agli istituti culturali ecomuseali che promuovono la valorizzazione e lo sviluppo locale dei territori, essendo l'Istituto determinato a verificare, in modo sempre più ampio e puntuale, la validità scientifica, la coerenza e i vantaggi della applicazione di questi strumenti al quadro di riferimento determinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante la gestione delle banche dati in ambito culturale;

Identificate come attività di interesse comune per Regione Lombardia e per l'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR:

1. definizione e implementazione di strumenti digitali innovativi per la creazione, la gestione e la fruizione di beni culturali immateriali: inventariazione, catalogazione, browsing, ricerca e visualizzazione dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'archivio AESS;

2. sperimentazione di nuove tecnologie per la gestione dei dati multimediali e digitali (testi, audio, video, immagini); individuazione di nuove modalità di modellazione e visualizzazione delle informazioni complesse; definizione di procedure per monitorare e migliorare la qualità dei dati digitali nelle modalità di back-end e front-end per ottimizzare e gestire l'interazione con gli utenti o con sistemi esterni (fruizione dei dati digitali) che producono i dati di ingresso (conservazione dei dati digitali);
3. definizione di strumenti innovativi opensource condivisi con la rete di ecomusei per favorire l'accesso e la conservazione dei dati digitali;
4. individuazione di modalità tecniche per il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e degli individui, garantendo la loro partecipazione nelle strategie di trasmissione, fruizione, condivisione di conoscenze e pratiche di salvaguardia;
5. valorizzazione attraverso la rete web, dei dati dell'archivio AESS, mediante lo studio, l'analisi e la condivisione di buone pratiche che ne garantiscano la diffusione digitale secondo tecnologie innovative condivise;
6. produzione di rapporti e documenti quali sintesi dei risultati ottenuti;
7. definizione e formalizzazione di disciplinari che contengano le indicazioni metodologiche ed operative emerse dalla ricerca con linee guida e criteri scientifico - operativi;

Individuato a tal fine, da Regione Lombardia e dall'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR lo strumento dell'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 l. 241/90;

Preso atto che l'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR con comunicazione del 3 dicembre 2015, prof. 0011149, ha confermato il proprio interesse a collaborare alla implementazione, aggiornamento, e sviluppo di nuovi strumenti informativi per la creazione e la diffusione dei dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'archivio AESS di regione Lombardia e la definizione di strumenti opensource condivisi con la rete degli ecomusei;

Stabilito di definire le modalità di realizzazione della collaborazione attraverso lo schema di accordo di collaborazione, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di prevedere un costo complessivo necessario alla realizzazione dei prodotti previsti dal citato accordo pari a euro 227.898,00 di cui euro 70.245,00 per costi di personale interno dell'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR come individuato all'art. 6 dello schema di accordo di collaborazione, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato pertanto opportuno stanziare, per l'attuazione di tale accordo, l'importo di euro 157.653,00, a copertura delle spese sostenute dall'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR, come evidenziate nel sopra citato Art. 6 dello schema di accordo di collaborazione, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che tale somma trova copertura sul capitolo 5.01.203.11191 «Valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali», annualità 2015, capitolo per il quale vale la deroga di cui all'art. 1 - quater del d.l. 78/2015 convertito con legge n. 125 del 6 agosto 2015 e che presenta la necessaria disponibilità. Tale importo verrà ripartito in quattro tranche nel modo seguente, come evidenziato nell'art. 7 dello schema di accordo di collaborazione, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con richiesta del relativo riaccertamento negli esercizi di competenza:

- euro 20.000,00 all'atto della individuazione della metodologia scientifica da applicare alla ricerca, entro gennaio 2016;
- euro 30.000,00 entro giugno 2016;
- euro 50.000,00 entro novembre 2016;
- euro 57.653,00 alla conclusione dell'accordo;

Ritenuto di:

- autorizzare il direttore generale della direzione culture, identità e autonomie ad intervenire - in rappresentanza della Giunta regionale della Lombardia - nell'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e l'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR;
- incaricare il dirigente competente all'assunzione degli atti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso e le disponibilità risultanti dalla legge regionale di assestamento di bilancio 2015/2017 del 5 agosto 2015, n. 22;

Visti gli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che demandano alla struttura competente gli adempimenti presenti in materia di trasparenza e pubblicità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le tecnologie della costruzione finalizzato alla «Implementazione, aggiornamento e sviluppo di nuovi strumenti informativi per la creazione e la diffusione dei dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'archivio AESS di Regione Lombardia e la definizione di strumenti opensource condivisi con la rete degli ecomusei», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al direttore generale della direzione culture, identità e autonomie la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione secondo lo schema approvato al punto 1 del presente deliberato;

3. di stanziare l'importo di euro 157.653,00 a copertura delle spese sostenute dall'Istituto di tecnologie della costruzione (ITC) del CNR per la realizzazione delle attività descritte nell'accordo di collaborazione;

4. di dare atto che le risorse stanziate ai sensi del precedente punto 3. trovano copertura sul capitolo 5.01.203.11191 «Valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali», annualità 2015, capitolo per il quale vale la deroga di cui all'art. 1 - quater del d.l. 78/2015 convertito con legge n. 125 del 6 agosto 2015 e che presenta la necessaria disponibilità con relativa richiesta di riaccertamento negli esercizi di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web regionale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

6. di demandare al dirigente competente l'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

PER

IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI INFORMATIVI PER LA CREAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI DIGITALIZZATI RELATIVI AL PATRIMONIO MULTIMEDIALE DELL'ARCHIVIO AESS DI REGIONE LOMBARDIA E LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI OPENSOURCE CONDIVISI CON LA RETE DEGLI ECOMUSEI

TRA

la Regione Lombardia, nella persona del Direttore della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Milano in Piazza Città di Lombardia 1, CAP 20124 - C.F. 80050050154, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____

E

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (di seguito denominato ITC - CNR), Unità Organizzativa di Supporto di Milano con sede a Milano, Via Bassini 15, sede amministrativa a San Giuliano Milanese, Via Lombardia n. 49, CAP 20098 - C.F. 80054330586, PIVA 02118311006, e con domicilio fiscale in Roma, CAP.00185, P.le Aldo Moro, 7 - in persona del suo legale rappresentante Prof. Ing. Antonio Occhiuzzi, munito dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

- la "Raccomandazione della Commissione Europea del 27 ottobre 2011 sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale" sottolinea l'importanza, nell'ambito della strategia Europa 2020, della digitalizzazione e della conservazione del patrimonio di interesse culturale;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la Società (CETS no. 199), sottoscritta a Faro il 27 ottobre 2005, definisce il patrimonio culturale come un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione; ne sottolinea il valore e il potenziale, individuando il patrimonio culturale come risorsa, sia per lo sviluppo durevole che per la qualità della vita;
- la Regione Lombardia, attraverso la legge regionale del 12 luglio 2007, n. 13 "Riconoscimento degli Ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici", promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei sul proprio territorio, al fine di assicurare, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, e valorizzazione dei beni culturali - materiali e immateriali - del paesaggio, dell'ambiente naturale e antropizzato, della cultura tradizionale e delle sue trasformazioni;
- la Regione Lombardia ha realizzato, all'interno della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - Struttura Patrimonio culturale e imprese culturali, l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale - AESS, un archivio costantemente incrementato e arricchito da indagini etnografiche e antropologiche, dall'acquisizione di fondi sonori, fotografici e audiovisivi, dalla promozione di progetti di ricerca e di divulgazione, finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale tradizionale delle comunità lombarde;
- la Regione, attraverso l'Archivio AESS, offre un servizio culturale permanente che conserva, cataloga e diffonde una documentazione preziosa, testimonianza di una esperienza unica nel contesto delle istituzioni culturali nazionali, a disposizione del mondo scolastico, del pubblico, degli studiosi;
- la Regione, attraverso l'Archivio AESS, valorizza il patrimonio culturale immateriale presente sul territorio lombardo o presso comunità di cittadini lombardi in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO);
- la Regione, attraverso l'Archivio AESS, persegue strategie per la valorizzazione del patrimonio immateriale e politiche culturali per la pubblica e libera consultazione delle risorse digitali e delle proprie collezioni attraverso azioni, tra le quali: a) conservare, mantenere, organizzare, classificare, inventariare e banche dati, i documenti cartacei, iconografici, sonori e audiovisivi; b) favorire la consultazione dei documenti conservati presso AESS ed altri soggetti convenzionati, anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti informatici e l'uso della rete web utilizzando, in via preferenziale, strumenti liberi per la gestione e mettendo a disposizione i documenti con formati aperti; c) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la realizzazione di una rete di collegamenti con soggetti pubblici e privati; d) diffondere l'utilizzo di buone pratiche e di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la diffusione digitale e la rete web;
- la Regione, attraverso l'Archivio AESS, ha realizzato interventi e promosso Inviti pubblici finalizzati a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di ricerca, per favorire la trasmissione e la diffusione dei patrimoni documentari locali, la divulgazione alle nuove generazioni delle espressioni culturali proprie dei territori e delle comunità, per sostenere il ruolo degli Ecomusei quali presidi culturali diffusi;
- Regione Lombardia ha realizzato nel 2015 un intervento finalizzato alla digitalizzazione dell'ingente patrimonio dell'Archivio, procedura aperta per l'appalto del servizio "Lombardia Digital Archives - digitalizzazione e creazione di servizi per la gestione e l'accessibilità di contenuti digitali multimediali";
- ITC - CNR, Unità Organizzativa di Supporto di Milano con sede a Milano, Via Bassini 15, svolge in modo permanente attività di ricerca, con particolare riferimento alle metodologie e ai sistemi per l'organizzazione, l'accesso, la diffusione e la valorizzazione delle informazioni, ai metodi e agli strumenti per la gestione di documenti digitali per la conservazione digitale e la fruizione dei Beni Culturali;

- ITC - CNR ha acquisito, a partire dal 2002, competenze ed esperienze significative nella conduzione di studi sperimentali e progetti di ricerca, finanziati dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione Cariplo e dall'Unione europea, relativi alla sperimentazione di metodi innovativi per la gestione, il trattamento, la fruizione e la diffusione di dati multimediali, con lo scopo di incrementare e migliorare la gestione, la navigazione, la ricerca, la visualizzazione e l'accessibilità ai documenti digitali (testi, audio, video, immagini) attraverso lo studio, lo sviluppo e l'integrazione di strumenti e modelli informatici innovativi, fruibili via web, e ai fini della propria attività scientifica e di ricerca, è interessato ad ampliare gli ambiti di applicazione di questi strumenti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - ITC concordano sulla necessità di collaborare per:

- individuare buone pratiche e metodologie scientifiche che garantiscano, attraverso l'uso di strumenti tecnologici innovativi e semplificati, l'inventariazione, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Archivio AESS attraverso la diffusione digitale e la rete web;
- garantire la presenza in rete di questo patrimonio specializzando il sistema degli Ecomusei, in particolare includendo, con strategie innovative, la partecipazione delle comunità territoriali lombarde, e sostenendo la missione degli istituti culturali nel favorire l'accesso e la conservazione del proprio patrimonio in ambiente digitale;
- favorire, con nuove strategie informatiche e soluzioni tecnologiche, l'accesso alla libera consultazione, con riferimento al tema dell'educazione permanente, garantendo l'accesso, la pubblica e libera consultazione dei contenuti digitali.

Articolo 3 - Attività

(Modalità di realizzazione e monitoraggio degli interventi)

Regione Lombardia e il CNR - ITC si impegnano a realizzare le attività di ricerca, di seguito elencate, relative alla definizione, implementazione, aggiornamento e sviluppo di nuovi strumenti informativi per la creazione e la diffusione dei dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'Archivio AESS di Regione Lombardia e la definizione di strumenti opensource condivisi con la rete degli Ecomusei, i cui risultati verranno presentati in un workshop conclusivo con il coinvolgimento degli operatori territoriali e degli Ecomusei:

1. definizione e implementazione di strumenti digitali innovativi per la creazione, la gestione e la fruizione di beni culturali immateriali: inventariazione, catalogazione, browsing, ricerca e visualizzazione dati digitalizzati relativi al patrimonio multimediale dell'Archivio AESS;
2. sperimentazione di nuove tecnologie per la gestione dei dati multimediali e digitali (testi, audio, video, immagini); individuazione di nuove modalità di modellazione e visualizzazione delle informazioni complesse; definizione di procedure per monitorare e migliorare la qualità dei dati digitali nelle modalità di back-end e front-end per ottimizzare e gestire l'interazione con gli utenti o con sistemi esterni (fruizione dei dati digitali) che producono i dati di ingresso (conservazione dei dati digitali);
3. definizione di strumenti innovativi opensource condivisi con la rete di Ecomusei per favorire l'accesso e la conservazione dei dati digitali;
4. individuazione di modalità tecniche per il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e degli individui, garantendo la loro partecipazione nelle strategie di trasmissione, fruizione, condivisione di conoscenze e pratiche di salvaguardia;
5. valorizzazione attraverso la rete web, dei dati dell'archivio AESS, mediante lo studio, l'analisi e la condivisione di buone pratiche che ne garantiscano la diffusione digitale secondo tecnologie innovative condivise;
6. produzione di rapporti e documenti quali sintesi dei risultati ottenuti;
7. definizione e formalizzazione di disciplinari che contengano le indicazioni metodologiche ed operative emerse dalla ricerca con linee guida e criteri scientifico-operativi.

3.1 A tal fine Regione Lombardia, per il tramite della Struttura Patrimonio culturale e imprese culturali, si impegna a:

- coordinare le attività dell'Accordo e le relazioni con gli interlocutori esterni, coinvolti nelle sperimentazioni, nelle attività di comunicazione, di valorizzazione e divulgazione dei risultati, quali gli Ecomusei, gli operatori territoriali, le pubbliche amministrazioni;
- partecipare al confronto metodologico e allo sviluppo dell'approccio scientifico, tecnico e operativo condotto, durante le fasi delle sperimentazioni;
- esaminare e condividere i documenti prodotti durante le suddette fasi, quali i disciplinari di produzione, gli elenchi di considerazioni utili a qualificare le metodologie che riguardano i dati multimediali e digitali e inerenti il patrimonio culturale immateriale;
- raccordare le attività sviluppate in attuazione del presente Accordo con le attività che perseguono finalità simili o sinergiche, realizzate in progetti europei e regionali;
- validare i risultati ottenuti con la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo al fine di verificare l'efficacia degli strumenti informativi individuati e perfezionarne le modalità applicative [art. 2 Oggetto e finalità];
- valorizzare i risultati ottenuti attraverso l'applicazione della metodologia e la condivisione della stessa con il coinvolgimento degli operatori territoriali e degli Ecomusei individuati come partner "pilota".

3.2 L'ITC - CNR, attraverso l'utilizzo di personale interno qualificato, di proprie attrezzature hardware e software, si impegna a:

- redigere una proposta di implementazione e sviluppo di nuovi strumenti informativi, dopo aver effettuato l'analisi dei sistemi, dello stato dell'arte, dei modelli e dei requisiti, individuando possibili soluzioni tecnologiche per la gestione dei beni culturali immateriali e definendo strumenti per la gestione e la fruizione via web dei dati digitali;
- definire e implementare strumenti innovativi di ricerca, browsing e visualizzazione dati multimediali per la fruizione pubblica via web, su diversi dispositivi, in diversi contesti e per differenti tipologie di utenti; sperimentare tecnologie per la gestione di dati multimediali;
- sviluppare strumenti e procedure per l'analisi della qualità dei dati pregressi, anche attraverso strumenti informatici specializzati, per

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

la gestione del back-end;

- individuare ed elaborare strumenti specifici per l'inserimento, la ricerca e la valorizzazione dei dati, coinvolgendo nella sperimentazione almeno tre Ecomusei della Lombardia e/o soggetti territoriali che possano garantire l'implementazione e il betatesting degli strumenti individuati dalla ricerca e dalle buone pratiche studiate;
- sperimentare strumenti informatici per favorire la partecipazione attiva delle comunità territoriali, individuando strategie di trasmissione, fruizione e condivisione di conoscenze che coinvolgano anche le nuove generazioni, anche attraverso social network;
- svolgere attività di ricerca finalizzata all'elaborazione dei dati secondo innovative modalità di visualizzazione digitale per la pubblica fruizione e la valorizzazione dei dati dell'Archivio AESS;
- produrre documenti quali sintesi dei risultati ottenuti e la formalizzazione di disciplinari tecnici che contengano le indicazioni metodologiche quali linee guida operative;
- riconoscere la proprietà del modello dati della banca dati del software e relativi codici sorgenti a Regione Lombardia.

Art. 4 - Validità dell'Accordo e modalità di recesso

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione ad ottobre 2017.

In ogni caso le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà a ITC - CNR le spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte di ITC - CNR, l'Istituto renderà conto delle spese sostenute per le attività svolte e restituirà a Regione le somme percepite in eccesso.

Art. 5 - Istituzione di un tavolo di lavoro

Regione Lombardia e ITC - CNR convengono sulla esigenza di istituire un Tavolo che segua l'andamento dei lavori, monitori le azioni programmate e, sulla scorta degli esiti delle attività di cui agli articoli precedenti, sia responsabile della redazione dei prodotti previsti.

Il Tavolo è composto da rappresentanti di Regione e dell'ITC - CNR; ai lavori del Tavolo possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei contesti cui l'attività prevista è rivolta, quali i rappresentanti territoriali individuati, nonché i rappresentanti degli Ecomusei individuati come partner "pilota" delle attività di ricerca.

Art. 6 - Risorse

Per l'esecuzione di quanto indicato all'Art. 3.1, Regione Lombardia prevede l'impegno di personale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Struttura Patrimonio culturale e imprese culturali, come specificato nel precedente articolo 5.

Inoltre, Regione Lombardia partecipa alla spesa per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, all'istituzione del Tavolo di lavoro e alle relative funzioni, riconoscendo all'ITC - CNR, la somma complessiva di Euro 157.653,00 a copertura di parte delle spese sostenute.

Per l'esecuzione di quanto previsto all'Art. 3.2 l'ITC CNR, mette a disposizione i profili di ricercatori maggiormente qualificati rispetto alle tematiche affrontate, individuati attraverso procedure di selezione pubblica e contrattualizzati con incarichi specificamente dedicati al progetto, nonché una adeguata strumentazione i cui costi complessivi sono specificati nella tabella sottostante:

Voci di costo	Costo unitario giornaliero	Impegno nell'ambito dell'Accordo (n.giornate)	Costo totale	compartecipazione CNR	totale
(in Euro)			(in Euro)		
Primo ricercatore CNR	369	70		25.830	
Ricercatore (esperto DBMS - Web...) CNR	246,75	180		44.415	
analisi dei requisiti, dello stato dell'arte,...			10.000		
definizione/implementazione inserimento dati			21.000		
definizione/implementazione di strumenti innovativi di ricerca e visualizzazione dati			19.000		
sviluppo strumenti per analisi qualità dati			15.000		
qualità e sicurezza dati back office			20.000		
attività di visualizzazione digitale			24.000		
strumenti specifici per sperimentazione con gli Ecomusei			18.653		
supporto sistema informatico			30.000		
Sub-totale costo del personale			157.653	70.245	227.898
Costo totale			157.653	70.245	227.898

Art. 7 - Modalità di rimborso

Regione Lombardia partecipa alla spesa per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo, riconoscendo a copertura delle spese sostenute complessivi Euro 157.653,00.

Tali risorse verranno erogate, previa richiesta da parte dell'ITC - CNR, verifica della corrispondenza di quanto realizzato alle finalità dell'Accordo, completezza della documentazione giustificativa di spesa, da parte del Tavolo di cui all'Art. 5, nel modo seguente:

- Euro 20.000,00 all'atto della individuazione della metodologia scientifica da applicare alla ricerca, entro gennaio 2016,
- Euro 30.000,00 entro giugno 2016,
- Euro 50.000,00 entro novembre 2016,
- Euro 57.653,00 alla conclusione dell'Accordo.

Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

I risultati derivanti dalle attività del presente accordo saranno divulgati a tutti gli interessati, attraverso la messa a disposizione dei rapporti finali. I risultati verranno inoltre presentati in un workshop conclusivo con il coinvolgimento degli operatori territoriali e gli Ecomusei.

Le parti contraenti potranno liberamente disporre dei risultati ottenuti in esito alla realizzazione del presente accordo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anche utilizzandoli per pubblicazione scientifiche.

Viene riconosciuta a Regione Lombardia - AESS l'esclusiva proprietà della banca dati e le modalità della sua diffusione.

Si precisa che la ricerca non darà luogo a risultati brevettabili.

Art. 9 - Modalità di comunicazione

Su tutti i materiali di comunicazione e promozione del progetto dovrà essere riportato, con visibilità adeguata, il marchio completo di Regione Lombardia, dell'Archivio AESS e di ITC - CNR. Il marchio completo di Regione Lombardia deve essere utilizzato attenendosi rigorosamente alle linee guida.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

Regione Lombardia e ITC - CNR concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente Accordo, per il quale non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Tribunale ai Milano.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Regione Lombardia,
Direzione Generale Culture identità e Autonomie
Il Direttore Generale
Sabrina SAMMURI

Per ITC - CNR
Il Direttore
Antonio OCCHIUZZI

Milano, _____

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4591
Affuazione del regolamento regionale n. 2 dell'8 aprile 2014
«Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge n. 21/1992 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
- la legge regionale n. 6/2012, «Disciplina del settore dei trasporti»;
- il regolamento regionale n. 2 del 8 aprile 2014 «Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi», con particolare riferimento agli articoli 35, 60 e 61;

Richiamate:

- la d.g.r.n. 710 del 20 settembre 2013 «Determinazioni in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato a della d.g.r. n. 11948/2003.»;
- la d.g.r. n.2030 del 1 luglio 2014 «Determinazioni in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato a della d.g.r. n. 11948/2003.»;

Considerato che il regolamento regionale n. 2/2014 prevede:

1. in merito alla commissione tecnica disciplinare: il comma 3 dell'articolo 60 stabilisce che i componenti della commissione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale; il comma 11 del medesimo articolo prevede che la commissione adotta il 'Regolamento di funzionamento della commissione', elaborato su proposta del comune capoluogo di regione e previo parere obbligatorio della conferenza del servizio taxi di cui all'art. 61;
2. in merito alle tariffe predeterminate: il comma 3 dell'articolo 35 stabilisce che in relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta regionale, i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con appositi atti regionali, sentita la conferenza di cui all'art. 61;

Dato atto che i nominativi dei componenti della commissione tecnica disciplinare sono stati acquisiti agli atti della struttura regionale competente, a seguito di richiesta inviata con posta elettronica certificata a firma dell'assessore regionale prot. regionale n. 33550, 33551 e 33556 del 16 luglio 2015, a tutte le amministrazioni comunali componenti il bacino aeroportuale lombardo, oltre alle altre associazioni e organizzazioni individuate dall'art. 60, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2014;

Dato atto che nella seduta del 19 novembre 2015 la conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale è stata sentita in merito alle due tematiche sopra indicate, esprimendo i pareri di competenza secondo quanto sopra indicato;

Ritenuto conseguentemente di procedere, in attuazione dell'articolo 60, c.3 del regolamento regionale n.2/2014, alla nomina dei componenti della commissione tecnica disciplinare, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che adotta il regolamento di funzionamento, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, definito nell'ambito dei lavori della Conferenza del servizio taxi, nella seduta del 19 novembre 2015, che ha espresso il parere obbligatorio previsto dall'art. 61 del r.r.N. 2/2014;

Considerato che l'art.7, punto 7, della d.g.r.n.11948/2003, così come modificato con la d.g.r. n. 710/2013, prevede la conferma in euro 90 della tariffa predeterminata Milano - Malpensa sino al 1 novembre 2015, valore confermato anche dalla d.g.r. n. 2030/2014;

Rilevato che i dati dell'adeguamento ordinario delle tariffe del servizio taxi del bacino aeroportuale per l'anno 2014, definiti con la d.g.r. n. 2030/2014, comportano un valore di aumento pari al 2,01%, valore da applicare alla tariffa predeterminata Milano - Malpensa successivamente alla scadenza del termine del 1 novembre 2015;

Ritenuto conseguentemente, in applicazione dell'art. 35, c.3, del regolamento regionale n. 2/2014 di definire il valore della tariffa predeterminata Milano - Malpensa in euro 95, da applicare da parte degli operatori del servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, sostituendo il valore di euro 90 previsto

dall'art. 7, punto 5 della d.g.r. n. 11948/2003, come modificata dalla d.g.r. n. 2030/2014;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di nominare i componenti della commissione tecnica disciplinare, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che adotta il regolamento di funzionamento, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, definito nell'ambito dei lavori della conferenza del servizio taxi, nella seduta del 19 novembre 2015, che ha espresso il parere obbligatorio previsto dall'art. 61 del r.r.N. 2/2014;

2. di definire il valore della tariffa predeterminata Milano - Malpensa in euro 95, da applicare da parte degli operatori del servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, sostituendo il valore di euro 90 previsto dall'art. 7, punto 5 della d.g.r. n. 11948/2003, come modificata dalla d.g.r. n. 2030/2014;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

**COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE
(art. 60, c.1 e 2 del Regolamento Regionale n.2/2014)**

1 Dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione , con funzioni di Presidente	Buononato Pietro
1 rappresentante degli uffici della Motorizzazione Civile di Milano	Francesco Grego
1 rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003	Carlo Piarulli - Adiconsum Lombardia
3 esperti della materia individuati tra i dipendenti dei Comuni integrati nel bacino , anche appartenenti agli organi di vigilanza	Biolzi Gabriele Cassatella Salvadora Giorgio Minoia

La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all'operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza (art.60, c.2).

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE DI CUI ALL'ART. 60 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 8 APRILE 2014 , N. 2 "REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI"**SOMMARIO**

ART. 1	DEFINIZIONI
ART. 2	PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI
ART. 3	NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE
ART. 4	ISCRIZIONE NEL REGISTRO
ART. 5	AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
ART. 6	TERMINI DEL PROCEDIMENTO
ART. 7	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
ART. 8	PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 9	SEDUTE DELLA COMMISSIONE
ART. 10	DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 11	PROVVEDIMENTO FINALE
ART. 12	ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
ART. 13	SPESE DEL PROCEDIMENTO
ART. 14	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1
DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Regolamento»: il Regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 "Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi";
 - b. «Commissione»: la Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 del Regolamento;
 - c. «Ufficio di segreteria»: il competente ufficio del Comune capoluogo di regione di cui la Commissione si avvale per l'espletamento dell'attività istruttoria;
 - d. «Bacino»: il bacino di traffico del sistema aeroportuale di cui all'art. 1 del Regolamento;
 - e. «Operatore»: il soggetto che svolge il servizio taxi, di cui all'art. 3 del Regolamento, in forza di una licenza di esercizio rilasciata da uno dei Comuni del Bacino.

ART. 2
PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI

1. Gli illeciti e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l'esercizio dei servizi ed alle ulteriori norme del Regolamento sono sottoposti al giudizio della Commissione.
2. Il funzionamento della Commissione, incaricata dell'istruttoria e dell'esame dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti degli Operatori del servizio taxi del Bacino, è regolato dalle norme del presente regolamento.
3. La Commissione svolge il procedimento disciplinare secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 in quanto compatibili.

ART. 3
NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

1. Entro novanta giorni dall'evento, è possibile inoltrare all'Ufficio di segreteria della Commissione reclami aventi ad oggetto lo svolgimento del servizio, conformemente all'art. 47 del Regolamento, oppure presentare una segnalazione in caso di violazione da parte di un Operatore degli obblighi e dei requisiti previsti dal Regolamento, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento medesimo. A pena di inammissibilità e di irricevibilità, il reclamo o la segnalazione devono essere presentati a mezzo raccomandata o via posta elettronica al seguente indirizzo: [-].
2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è, altresì, possibile presentare reclami o segnalazioni a:
 - a. il Comune che ha emesso la licenza, il quale è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di segreteria della Commissione entro tre giorni lavorativi;

- b. la Regione, avvalendosi di apposita casella di posta elettronica. In tal caso, i competenti uffici regionali si coordinano con l'Ufficio di segreteria della Commissione e con il Comune che ha emesso la licenza per la gestione dei reclami o delle segnalazioni presentati.
3. Il Comune provvede ad informare l'Ufficio di segreteria della Commissione e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada, nelle ipotesi di ritiro cautelativo della licenza ai sensi dell'art. 52 del Regolamento.
4. Gli uffici competenti, di cui all'art. 49 del Regolamento, segnalano all'Ufficio di segreteria della Commissione il mancato rispetto delle norme del Regolamento e trasmettono tutta la documentazione pertinente entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione all'Operatore.

ART. 4

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. L'Ufficio di segreteria, ricevuti gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'Operatore indicando la data di ricevimento della notizia.

ART. 5

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. L'Ufficio di segreteria comunica all'Operatore l'avvio del procedimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec). La comunicazione deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data della seduta nella quale la Commissione si occuperà dell'esame della pratica.
2. L'atto di contestazione che avvia il procedimento disciplinare deve contenere:
 - a. una sommaria esposizione dei fatti e l'indicazione della violazione contestata;
 - b. la sanzione che potrebbe essere irrogata ad esito del procedimento;
 - c. la data della seduta della Commissione prevista per la trattazione della questione;
 - d. il termine perentorio entro il quale è possibile presentare memorie e documenti;
 - e. l'Ufficio ove è possibile avere accesso agli atti e il termine entro il quale l'interessato può esercitare tale facoltà;
 - f. il Responsabile del procedimento con l'indicazione dei relativi recapiti;
 - g. l'invito a comunicare un recapito (cellulare, fax, mail o pec) per eventuali comunicazioni urgenti.
3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento. La durata viene definita in ragione della complessità del procedimento connessa alla pluralità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti.

ART. 6

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 2 e 3.
2. In caso di supplemento istruttorio, i termini sono sospesi a decorrere dalla data di protocollo della richiesta di integrazione e sino alla ricezione integrale dei documenti richiesti o degli ulteriori elementi di valutazione oppure al decorso infruttuoso del termine concesso per l'integrazione documentale. Il periodo di sospensione non può essere superiore a novanta giorni.
3. In caso di indagini o di procedimenti penali in corso attinenti ai fatti oggetto di reclamo o di segnalazione, i termini del procedimento sono sospesi sino a conclusione delle indagini o del procedimento penale.
4. A partire dall'avvio del procedimento e sino alla sua conclusione, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell'art. 50, c. 8 del Regolamento.

ART. 7

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Per l'attività istruttoria, la Commissione si avvale dell'Ufficio di segreteria che, anche in ragione dell'ubicazione dei Comuni che hanno rilasciato la licenza all'Operatore interessato dal procedimento disciplinare, può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici dei Comuni capoluogo delle province ricadenti nel Bacino.
2. Qualora sia necessario assumere informazioni e testimonianze o acquisire atti, l'Ufficio di segreteria, anche su indicazione della Commissione, può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante invito a rendere dichiarazioni nell'ambito di apposita seduta della Commissione. La richiesta di integrazione istruttoria deve essere formulata per iscritto e deve contenere:
 - a. il termine perentorio non superiore a sessanta giorni entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
 - b. qualora le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dall'Operatore interessato dal procedimento disciplinare, la richiesta deve anche contenere le generalità del Responsabile del procedimento al fine di consentire la richiesta di informazioni e chiarimenti.
3. Qualora, ad esito delle integrazioni istruttorie, emergano nuovi elementi questi devono essere comunicati all'Operatore senza indugio e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allo stesso Operatore un termine non superiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

ART. 8

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. L'Operatore destinatario dell'atto di avvio del procedimento disciplinare può inviare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, almeno tre giorni prima della data della seduta di trattazione della questione.
2. L'Operatore interessato dal procedimento disciplinare può chiedere, con apposita istanza formulata per iscritto, di avere accesso agli atti del procedimento.

ART. 9**SEDUTE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione si riunisce almeno due volte al mese, salvo che nel mese di agosto, su convocazione del Presidente contenente nell'ordine del giorno l'indicazione delle questioni oggetto di trattazione. Il calendario delle attività della Commissione è definito dall'Ufficio di segreteria, su indicazione del Presidente, in considerazione delle esigenze operative legate all'attività della Commissione e della disponibilità dei Commissari.
2. La convocazione dei componenti di cui all'art. 60, c. 2, del Regolamento è disposta dall'Ufficio di segreteria, sulla base dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione, mediante invio di apposita comunicazione con un preavviso di almeno venti giorni.
3. Il Presidente dirige i lavori della Commissione e presidia l'ordinato svolgimento delle sedute.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare, oltre all'Operatore interessato dal procedimento disciplinare, il legale di fiducia eventualmente nominato o il rappresentante dell'associazione o del sindacato dei tassisti cui appartiene l'Operatore..
5. Ai fini della validità delle singole sedute, la Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti individuati dall'art. 60, c. 1 e 2, del Regolamento, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
6. Nel caso in cui l'Operatore sia titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi rilasciata dal Comune di Milano, la composizione della Commissione non deve essere integrata dal dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune interessato, in quanto il Comune è rappresentato dal Presidente, quale dirigente competente o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione.
7. Nel corso della seduta, l'Ufficio di segreteria relaziona i componenti della Commissione in merito ai fatti contestati ed agli esiti dell'attività istruttoria svolta. Invita, poi, l'Operatore, se presente, a fornire chiarimenti e ad illustrare la propria posizione in merito al procedimento in corso, eventualmente avvalendosi dell'assistenza del legale di fiducia oppure del rappresentante dell'associazione o del sindacato dei tassisti cui appartiene l'Operatore.
8. L'Ufficio di segreteria redige i verbali delle sedute della Commissione che devono essere sottoscritti dal Presidente.

ART. 10**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. Terminata la seduta, la Commissione, in Camera di Consiglio, valutati gli atti del procedimento e le informazioni acquisite, può:
 - a. adottare il provvedimento finale;
 - b. disporre un supplemento istruttorio, con specifica indicazione degli elementi da acquisire.
2. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Nel caso in cui l'Operatore sia titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi rilasciata dal Comune di Milano, il Presidente, quale dirigente competente o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione, esprime, in sede di votazione, un duplice voto.
4. Gli Operatori, i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e il legale di fiducia eventualmente nominato non possono partecipare alla Camera di Consiglio.

ART. 11**PROVVEDIMENTO FINALE**

1. Il provvedimento finale può:
 - a. decidere l'archiviazione del procedimento;
 - b. determinare la sanzione disciplinare da irrogare all'Operatore. In tal caso, il provvedimento include una sintetica esposizione degli elementi su cui si fonda la decisione.
2. In caso di contestazione sulla somma richiesta dall'Operatore, il provvedimento finale della Commissione quantifica, altresì, l'ammontare dell'importo oggetto di eventuale restituzione a favore del cliente, che l'Operatore è tenuto a versare al Comune che ha rilasciato la licenza, unitamente alle spese postali. Il Comune provvede alla restituzione delle somme al cliente.
3. Copia integrale del provvedimento finale è notificata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via pec, a cura dell'Ufficio di segreteria a:
 - a. l'Operatore;
 - b. il Comune che ha rilasciato la licenza.

ART. 12**ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE**

1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Comune che ha rilasciato la licenza, il quale è tenuto a dare applicazione, in conformità al Capo VI del Regolamento, al provvedimento della Commissione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione mediante irrogazione all'Operatore della sanzione determinata dalla Commissione, con contestuale indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità innanzi alla quale proporre ricorso.
2. Il Comune comunica all'Ufficio di segreteria, ai Comuni del bacino ed alle società di gestione degli scali aeroportuali, entro i successivi trenta giorni, l'avvenuta irrogazione della sanzione.
3. L'Ufficio di segreteria redige, almeno una volta all'anno, il resoconto sintetico dell'attività svolta dalla Commissione tecnica disciplinare.

ART. 13**SPESE DEL PROCEDIMENTO**

1. Le spese del procedimento, incluso il rimborso delle spese documentate previsto dall'art. 60, c. 3, del Regolamento in favo-

re dei componenti della Commissione, sono a carico dei Comuni integrati in proporzione ai procedimenti avviati nei confronti degli Operatori titolari di licenze rilasciate da ciascuno dei Comuni integrati.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente provvedimento è pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni del Bacino e di Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.g.r. 14 dicembre 2015 - n. X/4593
Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che contiene, al capo IV bis, le disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità, mediante veicoli a basse emissioni complessive e a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- il programma regionale di sviluppo della X Legislatura (approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013) che ha individuato tra le priorità di legislatura azioni specifiche per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente ed all'interno dell'area territoriale, il risultato atteso 314.Ter.10.1. «Sviluppo forme innovative di mobilità» tra cui è compresa la mobilità elettrica;
- il d.p.c.m. del 26 settembre 2014, pubblicato in G.U. il 2 dicembre 2014, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 17 septies della legge su richiamata, il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNlre);
- la direttiva 2014/94/EU del parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Alternative Fuel Infrastructure Directive - AFID), approvata il 22 ottobre 2014;
- l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e RSE Ricerca Sistema Energetico s.p.a. per l'attuazione delle azioni per lo sviluppo della mobilità elettrica, di cui alla d.g.r. X/3242 del 6 marzo 2015, sottoscritto nel marzo 2015;
- il decreto del direttore generale infrastrutture e mobilità n. 7724 del 24 settembre 2015 che costituisce il Gruppo di Lavoro interdirezionale per la mobilità elettrica in Lombardia (GdL MEL) per l'anno 2015/2016;

Considerato che:

- si ritiene opportuno, in attuazione del Pnlre, redigere linee di indirizzo per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo omogeneo di una rete di ricarica che supporti la circolazione di veicoli elettrici ed ibridi plug-in in linea con il contesto normativo europeo, nazionale e regionale;
- tali linee di indirizzo devono fornire indicazioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica in merito alle scelte tecniche da perseguire, alle priorità da considerare, ai requisiti tecnici da rispettare, a seconda della tipologia di installazione;

Vista la proposta di linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta con il supporto tecnico di RSE e tenuto conto delle osservazioni pervenute dal GdL MEL, dagli enti locali e dagli stakeholder del territorio cui è stata presentata rispettivamente negli incontri del 7, 27 ottobre e 3 novembre 2015;

Richiamato il XVII provvedimento organizzativo 2014, approvato con d.g.r. n. X/2834 del 5 Dicembre 2014;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici» per l'attuazione delle azioni per lo sviluppo della mobilità elettrica allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web <http://www.regione.lombardia.it>.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

LINEE GUIDA PER L'INFRASTRUTTURA DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI*Indice*

- 1 INTRODUZIONE E FINALITA' DEL DOCUMENTO**
 - 2 LA MOBILITÀ ELETTRICA E IL CONTESTO NORMATIVO**
 - 2.1 *Il quadro normativo europeo*
 - 2.2 *Il quadro normativo nazionale*
 - 2.3 *Il quadro normativo regionale*
 - 3 SCENARI D'USO DELLA MOBILITA' ELETTRICA SUL TERRITORIO REGIONALE**
 - 3.1 *Tipologie di utenti*
 - 3.1.1 Residenti/cittadini privati
 - 3.1.2 Flotte aziendali e della Pubblica Amministrazione
 - 3.1.3 Flotte per il trasporto merci urbano (Delivery: city-logistics e last-mile)
 - 3.1.4 Taxi
 - 3.1.5 Car Sharing Free Floating
 - 3.1.6 Turisti e utenti occasionali
 - 3.2 *Tipologie di sosta per la ricarica*
 - 3.2.1 Sosta prolungata
 - 3.2.2 Sosta breve
 - 3.2.3 Fermata
 - 4 OBIETTIVI E SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFRASTRUTTURAZIONE**
 - 4.1 *Fasi di infrastrutturazione*
 - 4.1.1 Fase "pioneer"
 - 4.1.2 Fase "a tendere"
 - 4.2 *Individuazione di indicatori per la quantificazione e la localizzazione della domanda di ricarica elettrica*
 - 5 DISPOSIZIONI**
 - 5.1 **INFRASTRUTTURA DI RICARICA ACCESSIBILE AL PUBBLICO - REQUISITI TECNICI**
 - 5.1.1 Configurazione del sistema di ricarica
 - 5.1.2 Potenza erogabile
 - 5.1.3 Prese/connettori:
 - 5.1.4 Comunicazione con il veicolo e con il sistema di backend:
 - 5.1.5 Accesso/pagamento:
 - 5.1.6 Servizi ausiliari
 - 5.2 **INFRASTRUTTURA DI RICARICA ACCESSIBILE AL PUBBLICO - LOCALIZZAZIONE**
 - 5.2.1 RICARICA "NORMAL POWER"
 - 5.2.2 RICARICA "HIGH POWER"
 - 5.3 **INFRASTRUTTURA DI RICARICA AD ACCESSO PRIVATO**
 - 5.4 **NORME DI RIFERIMENTO**
 - 6 DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI**
 - 6.1 *Pianificazione e predisposizione dei progetti delle infrastrutture di ricarica*
 - 6.2 *Strumenti di supporto da parte degli Enti Locali*
- ALLEGATO 1 - LA PUN (PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE)**

1 INTRODUZIONE E FINALITA' DEL DOCUMENTO

Negli ultimi anni il settore della mobilità elettrica si è modificato rapidamente e in maniera sostanziale, trasformandosi da tematica di nicchia a realtà tecnologica e commerciale, con interessanti prospettive di sviluppo nei prossimi anni. La scesa in campo dei grandi costruttori di veicoli, iniziata intorno al 2010, prosegue tuttora, con la presentazione di nuovi modelli e un piccolo ma costante aumento delle immatricolazioni sia a livello mondiale che nel nostro paese. Allo stesso tempo, si assiste ad un sempre maggiore consapevolezza da parte dell'opinione pubblica di questa nuova forma di trazione e dei vantaggi ad essa connessi.

In questa situazione, i decisori politici nazionali ed europei si stanno muovendo per creare un contesto che sia normativamente ed economicamente in grado di supportare la crescita e lo sviluppo del settore, con una particolare attenzione alla infrastruttura di ricarica, componente chiave per abilitare una diffusione di massa di questa tipologia di veicoli.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

Regione Lombardia, in linea con il contesto normativo europeo, nazionale e regionale riportato in dettaglio nel Capitolo 2, si propone, con le presenti Linee Guida, di fornire indicazioni precise in merito alla metodologia e alle priorità da considerare nella realizzazione dell'infrastruttura ed ai requisiti tecnici che quest'ultima dovrà rispettare. Obiettivo di Regione Lombardia è quello di promuovere lo sviluppo di una rete di ricarica che supporti la circolazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

In tal senso il presente documento illustra i principi generali utili alla progettazione di reti di infrastrutturazione per mobilità elettrica locali, così come le scelte tecniche da perseguire a seconda della tipologia di installazione. Le linee di sviluppo sono articolate per poter supportare sia la ricarica ad accesso pubblico che quella ad accesso privato (si veda in tal senso la definizione riportata nella Direttiva 94/2014/UE), in un quadro quanto più possibile sinergico e funzionale.

Quanto definito nelle Linee Guida risponde ai seguenti criteri generali, considerati alla base di un processo di infrastrutturazione efficiente e rapidamente attuabile:

- identificare le aree di intervento secondo uno schema di priorità;
- abilitare il maggior numero di servizi possibili con la stessa infrastruttura;
- ridurre le barriere all'ingresso ai potenziali utilizzatori;
- ottimizzare i costi;
- garantire l'accesso a tutti i potenziali utilizzatori, anche se occasionali;
- promuovere l'integrazione con altre forme di trasporto, sia pubblico che privato (intermodalità).
- mantenere la rispondenza alla normativa nazionale ed europea;

Si specifica che le presenti Linee Guida rivestono un ruolo di indirizzo e che le disposizioni contenute al loro interno sono da considerarsi come uno strumento fondamentale identificato da Regione Lombardia per una corretta infrastrutturazione a livello regionale. Sono perciò da intendersi indirizzate a tutti i soggetti che hanno in programma la realizzazione di una infrastruttura di ricarica sul territorio regionale. Si tenga presente, in ogni caso, che tutti i sistemi di ricarica che verranno installati sul territorio regionale dovranno tenere presente quanto previsto dalle norme nazionali ed europee, con particolare attenzione a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE.

Si specifica che le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida fanno riferimento principalmente alla infrastruttura di ricarica destinata alle seguenti categorie di veicoli, come definite dall'Art. 47 del Dlgs. n. 285/1992, "Nuovo codice della strada" e s.m.& i.:

- Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o merci aventi almeno quattro ruote (da qui detti "autoveicoli e veicoli commerciali") e ricadenti nelle seguenti categorie:
 - o categoria M (trasporto persone)
 - o categoria N (trasporto merci)
- Ciclomotori, motocicli e quadricicli, comprendenti:
 - o veicoli a due ruote (categorie L1e, L3e).
 - o veicoli a tre ruote (categorie L2e, L4e, L5e);
 - o quadricicli leggeri e pesanti (categorie L6e, L7e).

Inoltre, come più approfonditamente spiegato nel seguito del documento, si fa principalmente riferimento a due macro-categorie di punti di ricarica, conformemente a quanto definito nella Direttiva 2014/94/UE:

- «punto di ricarica accessibile al pubblico»:
 - o un punto di ricarica che garantisce, a livello di Unione, un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento;
 - o un punto di ricarica privato accessibile al pubblico a mezzo di carte di registrazione, pagamento di oneri, autorizzazione o abbonamento;
 - o un punto di ricarica per sistemi di auto condivisa che consenta l'accesso di utenti terzi mediante abbonamento;
 - o un punto di ricarica localizzato nei parcheggi pubblici.
- "punto di ricarica ad accesso privato": un punto di ricarica privato accessibile in esclusiva ad un utente o una classe specifica di utenti.

Sono infine adottate le seguenti definizioni principali:

- «veicolo elettrico»: un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente;
- «veicolo ibrido plug-in»: un veicolo con doppia motorizzazione, elettrica ed endotermica, la cui batteria, normalmente dimensionata per una autonomia di poche decine di chilometri, può essere ricaricata dalla rete elettrica.
- «veicolo ricaricabile da rete»: un veicolo, sia esso elettrico o ibrido plug-in, che può ricaricare la propria batteria interna tramite connessione alla rete elettrica.
- «punto di ricarica»: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo alla volta. Nel caso di sistemi multistandard, il numero di punti di ricarica non è corrispondente al numero di connettori/prese disponibili ma al numero di veicoli ricaricabili contemporaneamente;
- «punto di ricarica normal power (di potenza standard)»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico;
- «punto di ricarica high power (di potenza elevata)»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW;
- «wall-box»: un sistema di ricarica costituito da un dispositivo installato a parete di potenza pari o inferiore a 22 kW dotato di

contatore autonomo o collegato funzionalmente al contatore, in genere utilizzato in ambito residenziale con una potenza pari o inferiore a 3,7 kW e con possibilità di una eventuale integrazione in sistemi di automazione e gestione di potenza dell'edificio.

2 LA MOBILITÀ ELETTRICA E IL CONTESTO NORMATIVO

2.1 Il quadro normativo europeo

Lo **sviluppo di una rete trans-europea dei trasporti**, che garantisca la mobilità di persone e beni con infrastrutture di qualità, è considerata dalle politiche europee come una azione prioritaria per il miglioramento della coesione dei territori.

Un altro pilastro della politica europea è rappresentato dalla competitività e "sostenibilità" dei trasporti, tema ampiamente sviluppato fin dagli anni '90 e culminato nel 2011 con la pubblicazione del **Libro Bianco dei Trasporti** "Tabella di Marcia verso uno spazio unico europeo dei Trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile". All'interno del documento si declinano gli obiettivi per un sistema di trasporti competitivo ed efficiente, in grado di ridurre del 60% le rispettive emissioni di gas serra entro il 2050. Il Libro Bianco specifica quindi una serie di azioni e impegni da realizzare entro il 2020 e il 2030, strutturati secondo una serie di obiettivi trasversali che l'Unione Europea identifica e sostiene come linee di indirizzo:

- In merito ai modelli economici di sviluppo:
 - o Sostegno di una logica di mercato che favorisca la concorrenza tra operatori;
 - o Coinvolgimento dei capitali privati.
- Sviluppo di un sistema di logistica intermodale;
- Innovazione tecnologica, infomobilità, ICT applicate ai trasporti;
- Sicurezza stradale;
- Mobilità urbana sostenibile.

Indicazioni di particolare rilevanza sono inoltre articolate all'interno dei seguenti strumenti normativi:

- L'accordo raggiunto nell'ottobre 2014 dalla Commissione europea sul **pacchetto clima - energia 2030**, in cui si prevede una riduzione obbligatoria di gas serra del 40% entro il 2030, nel complesso della UE, e l'aumento al 27% della produzione di energia pulita (fonti rinnovabili) sul totale dell'eurozona. Negli stessi tempi e della stessa percentuale (27%) sarà l'incremento dell'efficienza energetica, da ottenersi anche attraverso l'utilizzo di tecnologie a risparmio energetico e un miglioramento dell'interconnessione delle reti elettriche europee.
- La Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che fissa un obiettivo del 10% di energia rinnovabile sul consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020;
- La **Direttiva 2010/40/UE, del 7 luglio 2010**, che promuove la diffusione del sistema di trasporto intelligente, nel settore del trasporto stradale, in rapporto con altre modalità di trasporto;
- La **Direttiva 2014/94/UE, del 22 ottobre 2014**, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, per ridurre al minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La Direttiva intende come combustibili alternativi: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale compreso il biometano.

Quest'ultima Direttiva ricopre un ruolo molto importante nel panorama normativo del settore e ne sarà punto di riferimento per alcuni anni. Al suo interno si stabiliscono per la prima volta alcuni requisiti tecnici di base che contribuiscano a rendere l'infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo (si veda il Cap. 5), così come si definiscono alcuni compiti e obiettivi in termini di pianificazione e infrastrutturazione per gli Stati Membri. Secondo quanto avvalorato dalla norma, l'utilizzo dell'elettricità come combustibile alternativo può aumentare l'efficienza dei veicoli stradali, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ e generare vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare negli agglomerati urbani/suburbani e nelle zone densamente popolate.

Vista questa premessa gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2020, dovranno dunque:

- fare in modo che siano creati punti di ricarica accessibili al pubblico in quantità tale da garantire una copertura adeguata, al fine di consentire ai veicoli elettrici di circolare;
- stabilire il numero di punti di ricarica da installare, tenendo conto del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020. Un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico dovrebbe essere installato, in particolare, nelle stazioni di trasporto pubblico, come terminali portuali per passeggeri, aeroporti o stazioni ferroviarie. I proprietari privati di veicoli elettrici dipendono in larga misura dall'accesso ai punti di ricarica ubicati in parcheggi collettivi di condomini, uffici e zone commerciali; è opportuno che le autorità pubbliche adottino misure per assistere gli utilizzatori di tali veicoli, garantendo che i progettisti e i gestori dei siti citati mettano a disposizione l'infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di punti di ricarica per veicoli elettrici.
- garantire la costruzione di un'infrastruttura accessibile a tutti per la fornitura di elettricità ai veicoli a motore;
- adottare, nei loro quadri strategici nazionali, misure volte ad incoraggiare ed agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico.

Linee di indirizzo significative, riprese anche nella stessa Direttiva AFID, provengono infine dalla **relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012**, la quale raccomanda di avviare azioni concrete su temi centrali come la mobilità elettrica, la sicurezza stradale, i sistemi di trasporto intelligenti, le strategie di accesso ai mercati e il riesame della normativa sulle emissioni di CO₂ di autoveicoli e furgoni.

L'attuazione delle raccomandazioni indicate nella relazione finale di CARS 21 è considerata necessaria al fine di introdurre vari carburanti alternativi e, di conseguenza, sviluppare infrastrutture che consentano la diffusione sul mercato di veicoli funzionanti con i suddetti carburanti.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

2.2 Il quadro normativo nazionale

Le politiche dei trasporti nazionali si relazionano con la programmazione europea, recependone gli indirizzi, e con quella regionale e locale, fornendo indicazioni in merito alle infrastrutture strategiche e individuando riferimenti comuni per il paese. Queste azioni si sono sviluppate sia mediante "Piani per obiettivi", quindi azioni di carattere strategico generale, sia tramite azioni di carattere settoriale, quali "Piani settoriali" e finanziamenti di opere.

Tra i principali documenti di programmazione nazionale si segnalano:

- il Piano di Azione Nazionale delle energie rinnovabili dell'Italia (PAN 2010), previsto dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo vincolante per l'Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. L'obiettivo deve essere raggiunto mediante l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica (PNIRE), che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il **Piano Generale dei Trasporti e della Logistica** (PGTL 2001), volto a fornire un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nazionale e di armonizzare l'attuazione degli interventi;
- le **Linee Guida del Piano Generale della Mobilità** (2007), con la finalità di garantire lo sviluppo di una mobilità efficiente, sicura e sostenibile;
- il **Piano Nazionale della Logistica 2011-2020**, che indica le azioni per ridurre il costo dell'inefficienza dei trasporti delle merci, per acquisire nuovi volumi di traffico merci. Il documento mette a fuoco le principali aree di criticità: efficienza nei processi di filiera, trasporti internazionali e valichi, il collegamento autotrasporto e porti, la city logistics.
- Il **Piano Nazionale della Sicurezza Stradale** (PNSS), con prima edizione nel 1999, e a oggi alla quinta edizione, che ha come obiettivo l'incremento della sicurezza e individua le maggiori criticità e le azioni prioritarie di intervento (es.: su tratte autostradali critiche, aree urbane).

2.3 Il quadro normativo regionale

La politica sulla mobilità e i trasporti della Regione Lombardia fa suoi gli indirizzi europei e nazionali e li declina in azioni di dettaglio a scala locale. L'attività sul tema si colloca in stretto dialogo con la programmazione socio-economica e territoriale, con la quale si propone di avere uno sviluppo sinergico. Tra i documenti di riferimento normativo in tali ambiti, si segnalano in particolare:

- Il **Programma Regionale di Sviluppo** (PRS), con orizzonte 2013-2018, strumento che definisce le priorità e le strategie regionali di medio termine (ad esempio: lo sviluppo di infrastrutture dei grandi corridoi multimodali, il trasporto ferroviario regionale, il TPL -Trasporto Pubblico Locale-, lo sviluppo del sistema aeroportuale, delle vie d'acqua, la mobilità delle merci, le forme innovative di mobilità a basso impatto ambientale).
- **DEFER**: strumento di aggiornamento, attualizzazione e riorientamento annuale del PRS.
- Il **Piano Territoriale Regionale** (PTR), strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione Lombardia approvato nel 2010 in attuazione della L.R. n. 12/2005 e oggetto in questi mesi di un'importante integrazione in adeguamento alla L.R. n. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo. Si tratta del principale strumento di programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia. Il Piano fornisce le linee guida e le indicazioni di insieme, ed in particolare rende disponibili informazioni e strumenti conoscitivi utili per costruire il quadro di riferimento, cui ogni Comune lombardo deve tenere conto nella predisposizione del proprio Piano di Governo del Territorio (PGT).
- Il **Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti** (PRMT), in fase di VAS alla data di approvazione del presente documento, strumento che pone le basi per ridisegnare l'assetto delle infrastrutture esistenti e individuare gli interventi prioritari sulle reti e sul sistema dei servizi di trasporto, in coerenza con gli obiettivi di programmazione socio-economica e di governo del territorio e con le politiche dei trasporti, territoriali ed economico-sociali nazionali ed europee, con un riferimento temporale di medio periodo (2020), considerando comunque una prospettiva di analisi di medio-lungo periodo.
- **Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) 2014**, strumento finalizzato a favorire ed incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero, individua il sistema ciclabile di scala regionale mirando a connetterlo e ad integrarlo con i sistemi provinciali e comunali, favorendo lo sviluppo dell'intermodalità. Il Piano contiene le linee guida per l'integrazione del sistema ciclabile regionale con quello provinciale e comunale e definisce le norme tecniche ad uso degli Enti Locali per l'attuazione della rete ciclabile.
- **Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) 2013**, strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell'aria, che aggiorna ed integra quelli esistenti, è mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente con l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi sia per la salute umana che per l'ambiente. Il Piano individua i settori di intervento e le relative misure da attuarsi secondo una declinazione temporale di breve, medio e lungo periodo attraverso 91 misure strutturali che agiscono su tutte le fonti emissive nei tre grandi settori della produzione di inquinanti atmosferici (40 per il settore dei trasporti, 37 per l'energia e il riscaldamento, 14 per le attività agricole).
- **Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 2015**, strumento di programmazione strategica in ambito energetico ed ambientale con cui Regione Lombardia definirà i propri obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), in coerenza con le quote obbligatorie di utilizzo delle FER assegnate alle Regioni nell'ambito del cosiddetto decreto "burden sharing" e con la nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020.
- **Programma Regionale integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM) 2008-2014** e le *Linee guida per un piano regionale di adattamento al cambiamento climatico* (2012), elaborate con il contributo di Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), rappresentano la base per definire una strategia di adattamento al cambiamento climatico specifica per la Lombardia. Le linee guida, sulla base di un'analisi dei trend delle principali variabili climatiche su scala regionale, individuando i settori più vulnerabili ai fenomeni dovuti al cambiamento climatico quali "Trasporti e mobilità" e "Qualità dell'aria". Le Linee guida forniscono indirizzi strategici di intervento per ciascuno dei settori individuati, oltre a indicazioni metodologiche generali per la *Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico*, definita nel corso del 2013 - 2014 in stretta sinergia con la predisposizione della Strategia nazionale.

3 SCENARI D'USO DELLA MOBILITA' ELETTRICA SUL TERRITORIO REGIONALE

Per poter procedere con una infrastrutturazione il più possibile funzionale e rispondente alle esigenze della popolazione, è fondamentale identificare i potenziali fruitori e analizzare gli scenari d'uso e le corrispondenti esigenze di ricarica.

È bene ricordare che le esigenze di mobilità in Lombardia sono soddisfatte attraverso una stretta combinazione di trasporto pubblico e trasporto privato e come in entrambi i settori l'integrazione della mobilità elettrica possa comportare sensibili vantaggi.

In particolare, il trasporto pubblico può puntare su diverse tipologie di mezzi, caratterizzate da differenti possibilità in termini di utilizzo della trazione elettrica:

- trasporto su ferro: sia in caso urbano (tram e metropolitana) che extra-urbano (treni), questa tipologia di trasporto è caratterizzata già ad oggi da un uso diffusissimo dell'energia elettrica, che alimenta la gran parte dei mezzi circolanti in Regione Lombardia.
- trasporto su gomma: il trasporto pubblico su gomma è interessato da un processo di continuo miglioramento del parco mezzi in termini di emissioni, ma c'è ancora un ampio margine per l'integrazione della mobilità elettrica. Di fatto questo processo è già una realtà in alcune città italiane ed estere con autobus da 6, 7.5 e 12 metri, che si riforniscono in generale in punti di ricarica ad alta potenza situati presso i capolinea.
- trasporto sulle vie d'acqua: la forte presenza di laghi e fiumi nella Regione rende lo sviluppo del trasporto elettrico sulle vie d'acqua un'attività strategica e prioritaria nel medio periodo. Il settore non presenta ad oggi una forte maturità tecnologica né una completa standardizzazione, ma si ritiene importante monitorarne l'evoluzione e procedere con la realizzazione di analisi di contesto e di progetti pilota.

Il trasporto privato, d'altra parte, è quello su cui si sta concentrando la maggiore attenzione sia dal punto di vista industriale che regolatorio, in quanto sembra poter sperimentare nell'arco di pochi anni una rilevante transizione verso la trazione elettrica. Esso si estrinseca principalmente tramite l'utilizzo di velocipedi, veicoli a 2-3 ruote, quadricicli, autoveicoli e veicoli commerciali, utilizzati con diverse finalità da privati cittadini o imprese.

A cavallo delle due categorie possono essere inseriti i sistemi di trasporto condiviso (quali il car sharing) e i servizi di taxi, che forniscono un servizio pubblico ma si basano sull'utilizzo di veicoli tipici del trasporto privato.

Come già riportato nel Cap. 1 ed in linea con l'orientamento del PNIRE, le presenti Linee Guida mirano a promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica in riferimento a veicoli per il trasporto di persone o merci, (di categoria M e N), così come a ciclomotori, motocicli e quadricicli (di categoria L). Tali mezzi sono tipici del trasporto privato e dei servizi di taxi e sharing, e sarà dunque questa la macro-area di riferimento per il presente documento e le disposizioni in esso contenute.

Si riporta nel seguito una analisi sintetica relativa alle tipologie di utenti oggetto di primario interesse nel presente documento, in quanto potenziali fruitori dell'infrastruttura di ricarica in Lombardia, e una successiva analisi delle diverse tipologie di sosta per la ricarica.

3.1 Tipologie di utenti

Analizzando i principali potenziali fruitori di un'adeguata infrastruttura di ricarica, sono state identificate sei tipologie chiave.

3.1.1 Residenti/cittadini privati

Gli abitanti dei centri urbani rappresentano uno dei maggiori bacini di utenza della mobilità privata e, di conseguenza, uno dei maggiori gruppi utilizzatori di una eventuale infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. Numerosi studi evidenziano come il 95% dei percorsi giornalieri di questa categoria di utenza sia inferiore all'autonomia di un autoveicolo elettrico e come pertanto per gli spostamenti di "routine" l'esigenza di ricarica possa essere soddisfatta con una singola ricarica giornaliera. Si considerano comunque due casistiche principali:

- percorrenze giornaliere medio/basse: in questo caso è possibile ipotizzare l'utilizzo di mezzi differenti, con diverse esigenze di ricarica:
 - o velocipedi elettrici: ricarica presso un box privato/condominiale o in casa previa estrazione della batteria;
 - o veicoli a 2-3 ruote e quadricicli: ricarica presso un box privato/condominiale o punti di ricarica disposti lungo strada;
 - o autoveicoli: ricarica presso un box privato/condominiale o ricarica lungo strada con sosta lunga e generalmente notturna. In assenza di box privato e di punti di ricarica accessibili lungo strada, sarà necessario fare affidamento sulla ricarica ad alta potenza, ad esempio presso i distributori di carburante, da compiersi 2-3 volte a settimana.
- percorrenze giornaliere medio/alte e pendolarismo: in questo caso si fa riferimento esclusivamente ad autoveicoli e, pur essendo poco probabile uno spostamento quotidiano superiore all'autonomia del veicolo, risulta importante ampliare le possibilità di ricarica e prevedere un'opportuna combinazione di:
 - o ricarica notturna presso un box privato/condominiale o presso un punto di ricarica disposto lungo strada;
 - o ricarica diurna di lunga durata presso il luogo di lavoro o, in alternativa, presso un parcheggio scambiatore;
 - o ricarica occasionale presso un punto di ricarica ad alta potenza, ad esempio in un distributore di carburante.

In tutti i casi, risulta fondamentale prevedere la possibilità di effettuare una ricarica ad alta potenza sulle principali direttrici di traffico. Solo in questo modo potranno essere coperte, oltre alle necessità giornaliere, anche le esigenze dei privati cittadini che vogliono compiere, pur non quotidianamente, percorsi più lunghi della autonomia del veicolo (tipicamente nei fine settimana o in periodi di ferie).

3.1.2 Flotte aziendali e della Pubblica Amministrazione

In molti casi le flotte aziendali o della P.A. sono caratterizzate da percorsi prevalentemente urbani e compatibili con l'autonomia dei veicoli elettrici. Tra le possibili flotte convertibili si segnalano in particolare quelle delle utilities (telefonia, elettricità, gas, acqua), carat-

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

terizzate da un'intensa interazione territoriale e dalla necessità di accedere anche a zone a traffico limitato.

Per rispondere alle esigenze di ricarica di tali flotte risulta necessario che l'azienda si doti, al minimo, di punti di ricarica "normal power" di proprietà per la ricarica notturna. Al contempo, esperienze pregresse in questo senso hanno dimostrato che tali punti possono non essere sufficienti per garantire l'efficienza e l'operatività dei mezzi h24 (e, ad esempio, permettere al personale reperibile di portare l'auto di servizio a casa). L'integrazione con una efficace infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico risulta necessaria, con una particolare attenzione alla possibilità di ricarica occasionale "high power".

3.1.3 Flotte per il trasporto merci urbano (Delivery: city-logistics e last-mile)

Le flotte per il trasporto merci urbano rappresentano una sotto-categoria ben precisa delle flotte aziendali, con esigenze specifiche. La mobilità elettrica offre in questo caso diversi vantaggi, in particolare per l'accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e, nelle fasce d'orario notturne, per la ridotta emissione di rumore e vibrazioni: è pertanto una soluzione che è già stata scelta da alcuni operatori del settore. L'autonomia dei mezzi adottati può in questo caso non essere sufficiente per garantire la copertura del servizio senza ricariche intermedie, anche in virtù del fatto che i consumi dei veicoli possono essere fortemente variabili in base alla quantità di carico trasportato. E' dunque opportuno prevedere, oltre alle indispensabili ricariche notturne presso i centri logistici delle aziende, anche ricariche in punti di ricarica "high power", da utilizzarsi sia nell'attività diurna, sia per le consegne/ritiri in orari notturni. Questi possono essere convenientemente posizionati presso importanti centri di carico/scarico merci o, in alternativa, presso i distributori di carburante.

3.1.4 Taxi

I dati medi di utilizzo dei Taxi italiani mostrano una percorrenza quotidiana compresa tra 100 e 150 km, critica per poter fare affidamento solo sulle ricariche notturne (o "fuori turno") dei veicoli. Esperienze sia internazionali (es.: Amsterdam e Londra) che nazionali (es.: Roma) evidenziano in effetti che per un garantire un efficace servizio Taxi a trazione elettrica sono necessari dei punti di ricarica ad alta potenza dislocati in zone di particolare afflusso in ambiente cittadino e presso gradi attrattori di traffico ai margini della città (ad esempio gli aeroporti). Anche in questo caso la ricarica "high power" presso i distributori di carburante può fornire un ulteriore margine di sicurezza.

3.1.5 Car Sharing Free Floating

I dati dell'esperienza milanese, all'avanguardia nello scenario nazionale e internazionale, indicano che il car sharing free floating è ad oggi un modello di business in grado di rispondere a numerose esigenze di mobilità locale. Le percorrenze giornaliere dei veicoli in condivisione mostrano come il passaggio al car sharing free floating elettrico possa rappresentare un'evoluzione naturale nell'arco di qualche anno e i modelli più moderni non prevedono la realizzazione di una infrastruttura dedicata, bensì l'utilizzo di quella ad accesso pubblico. Il corretto funzionamento di un sistema di questo tipo sarà principalmente dovuto alle scelte gestionali ed operative della società che fornisce il servizio, ma una infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico capillare e che integri in modo complementare sistemi "normal power" e "high power" rappresenta una condizione di base necessaria per l'attivazione del servizio.

3.1.6 Turisti e utenti occasionali

La Lombardia è un territorio in cui si manifesta un rilevante flusso di turisti, in molti casi provenienti dalle nazioni vicine e che raggiungono la regione per mezzo di veicoli privati. In questo caso le esigenze di ricarica possono essere svariate, ma la soluzione più auspicabile è quella di dotare di sistemi di ricarica domestica o "normal power" le strutture ricettive, garantendo al contempo la possibilità di ricaricare sulle maggiori direttrici di traffico tramite sistemi "high power". Di fondamentale importanza, in questo caso, è prevedere forme di pagamento contestuale, senza necessità di contratti o registrazioni, secondo quanto prescritto dalla Direttiva AFID. Un discorso analogo vale per utenti che, se pur non per motivi turistici, attraversano la regione per periodi di tempi limitati.

3.2 Tipologie di sosta per la ricarica

Una infrastrutturazione efficace dovrebbe permettere agli utenti, di qualsiasi tipologia, di ricaricare i veicoli senza dover modificare sensibilmente le proprie abitudini. È quindi opportuno analizzare quali sono le caratteristiche tipiche, ad oggi, della sosta dei veicoli, così da potervi accostare un adeguato sistema di ricarica. Nella vita quotidiana degli utenti del trasporto privato, possono dunque essere identificate tre macro-tipologie di sosta (riportate anche dal PNIRE), cui possono essere associati sistemi di ricarica ad hoc.

3.2.1 Sosta prolungata

La sosta prolungata è caratteristica di tutti quei luoghi nei quali le auto sostano per lunghi periodi. Tra questi si annoverano i parcheggi lungo strada (per gli utenti che non dispongono di box privati), i parcheggi presso il luogo di lavoro, i parcheggi singoli nei garage, i parcheggi condominiali e i parcheggi delle flotte aziendali occupati per soste abituarie durante la notte o il giorno. Vista la lunga durata della sosta, dell'ordine delle 2-10 ore, i sistemi di ricarica ottimali in questo caso sono quelli "normal power". E' opportuno inoltre che il servizio di parcheggio dell'auto e il servizio di ricarica siano integrati e che si cerchino soluzioni per poter caricare anche più veicoli elettrici allo stesso tempo. Una ricarica di questo tipo, compiuta perlopiù quotidianamente, mira a soddisfare le esigenze "primarie" dell'utente dei veicoli elettrici, ovvero, salvo eccezioni, a garantire la percorrenza giornaliera del veicolo. Nel caso in cui l'auto venga usata anche per spostamenti superiori ai 150 km/giorno, diventano necessari uno o più rifornimenti intermedi. È questo il caso delle seguenti due tipologie di sosta.

3.2.2 Sosta breve

La sosta breve, intesa come sosta della durata compresa tra i 30 minuti e le 2 ore, è tipica della permanenza nelle aree commerciali e ricreative, quali ristoranti, cinema e centri commerciali. Una sosta di questo tipo difficilmente avverrà in luoghi molto distanti dal punto di ricarica principale dell'utente, pertanto l'obiettivo della ricarica sarà prioritariamente quello di approvvigionare il veicolo di un chilometraggio supplementare durante il giorno, per dare maggiore tranquillità e flessibilità all'utente ed estendere il raggio d'azione del veicolo. A questo scopo, risultano adeguati sistemi di ricarica "normal power", preferibilmente con potenza pari a 7 kW o 22 kW. Molto diffuso, in questo caso, il modello di business che prevede di fornire gratuitamente il servizio di ricarica ai clienti della attività.

3.2.3 Fermata

Si intende per "fermata" una sosta della durata inferiore a 30 minuti. Questo tipo di sosta, per un utente privato, può coincidere con una tipica pausa in un percorso lungo (spesso autostradale) o, in alternativa, con una sosta effettuata specificatamente per fare

rifornimento al veicolo. In entrambi i casi si verifica la necessità di ricaricare significativamente il veicolo e questo, insieme con il poco tempo a disposizione, rende inevitabile adottare soluzioni "high power", preferibilmente presso gli attuali distributori di carburante. Per alcune tipologie di flotte, le fermate con rispettiva ricarica "high power" possono avvenire anche quotidianamente ed in aree specifiche da identificare opportunamente. Si pensi ad esempio alle già citate flotte di car sharing elettrico, ai taxi, ai veicoli commerciali per uso urbano e alle flotte di alcune utility e Pubbliche Amministrazioni.

4 OBIETTIVI E SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFRASTRUTTURAZIONE

Come già specificato in precedenza, l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di una rete di ricarica che supporti la circolazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in, in coerenza con quanto indicato dalla normativa internazionale e nazionale. Lo sviluppo della mobilità elettrica è in effetti strettamente legato alla realizzazione di un'efficiente infrastruttura che copra adeguatamente sia la ricarica ad accesso privato, sia quella ad accesso pubblico. Entrambi gli ambiti rivestono un ruolo di importanza strategica in questa prima fase, rispondendo in molti casi il primo alle esigenze "quotidiane" di ricarica di molti utenti, e il secondo ad esigenze più sporadiche ma ugualmente fondamentali.

È importante far sì che il processo di infrastrutturazione regionale riguardi entrambi gli ambiti. Assunto che lo sviluppo dell'infrastrutturazione privata risponderà alle esigenze dei singoli soggetti privati (siano essi privati cittadini o aziende) che, in base alle loro scelte di acquisto dei veicoli, definiranno numero e dislocazione dei punti di ricarica ad accesso privato, l'azione regionale su questo ambito può essere di promozione e incentivazione.

La rete di infrastruttura ad accesso pubblico, fondamentale complemento di quella ad accesso privato, è oggetto, invece, di una azione regionale più orientativa e di indirizzo e riguarderà sia gli ambiti urbani che extraurbani, identificando gli interventi da svolgersi progressivamente secondo criteri di priorità e stimolando l'infrastrutturazione in primo luogo dei principali assi viari, per poi procedere ad una più ampia e diffusa copertura del territorio regionale.

L'analisi della variabilità territoriale dei parametri descrittivi la mobilità e la sosta dei veicoli, fornisce indicazioni su come sia importante valutare a livello territoriale locale la modalità più adatta di implementazione dell'infrastruttura pubblica di ricarica (in particolare per quanto attiene tipologia e tempi di ricarica), per portarla a essere complementare a quella privata. È necessario rispondere alle specifiche richieste di ricarica espresse dal territorio, utilizzando sotto-criteri localizzativi coerenti con le vocazioni territoriali e facendo leva su una forte interazione con le politiche territoriali locali. Allo stesso tempo, è però negli obiettivi regionali tendere a un buon livello di uniformità e coordinamento degli interventi di infrastrutturazione che si realizzeranno sul territorio regionale.

4.1 Fasi di infrastrutturazione

Si ritiene che il processo di infrastrutturazione regionale debba avvenire secondo un modello progressivo, basato su due macro-fasi successive:

- Fase "pioneer", di sviluppo di uno scenario di base, fino al 2020;
- Fase "a tendere", di sviluppo di uno scenario evoluto, dal 2020 al 2030.

4.1.1 Fase "pioneer"

La prima fase ha come obiettivo principale l'abilitazione, per i primi utenti della mobilità elettrica in Lombardia, delle funzioni principali dei veicoli. Più nel dettaglio, si vuole far sì che vi sia la possibilità per gli utenti di effettuare facilmente la ricarica dei veicoli per gli utilizzi quotidiani, così come di percorrere, saltuariamente, distanze più lunghe dell'autonomia del veicolo lungo i principali assi viari regionali.

L'attenzione sarà dunque posta principalmente sul supporto alla ricarica ad accesso privato e, in parallelo, all'infrastrutturazione delle aree a maggior richiesta di ricarica (definibili tramite l'analisi di opportuni indicatori, come dettagliato nel Par. 4.2) e delle strade extraurbane con maggiore flusso di traffico. La logica dell'infrastrutturazione pubblica per l'utilizzo dei veicoli elettrici manterrà la finalità di complementarietà con l'infrastruttura privata.

Si ritiene che un'infrastrutturazione progressiva e basata su tali criteri generali possa permettere, in questa prima fase, un sensibile miglioramento nella fruibilità dei veicoli per gli attuali proprietari degli stessi, così come un miglioramento nella percezione della mobilità elettrica da parte di potenziali nuovi utenti, stimolando la crescita del mercato. Allo stesso tempo, il concetto di progressività mira a mantenere uno stretto contatto con i trend di sviluppo nelle vendite e nelle soluzioni tecnologiche adottate.

4.1.2 Fase "a tendere"

L'obiettivo principale dell'infrastrutturazione in uno scenario "a tendere" è di rendere disponibile, a fronte di una effettiva transizione all'elettrico di parte del parco circolante, un servizio di ricarica capillare e uniforme su tutto il territorio regionale. Il rapido sviluppo del settore non permette di identificare precisamente già ad oggi quale sarà la soluzione tecnica migliore per tale scopo, ma si ritiene che una opportuna integrazione di sistemi a bassa potenza per soste prolungate (tipicamente notturne) e sistemi ad alta potenza per fermate occasionali rappresenterà la base per un servizio di ricarica ottimale.

4.2 Individuazione di indicatori per la quantificazione e la localizzazione della domanda di ricarica elettrica

Al fine di realizzare una infrastruttura di ricarica efficace e funzionale risulta necessario procedere con una attenta analisi delle esigenze del territorio oggetto di intervento, in particolare nella fase "pioneer". È dunque fondamentale che, prima di procedere con l'installazione, i soggetti interessati identifichino e analizzino gli indicatori più appropriati a supporto della corretta collocazione dell'infrastruttura, definendo la densità ottimale dei siti di ricarica, sia di tipo "normal power" che "high power".

Con il termine *indicatore* si intende in particolare un parametro, o un valore derivato da parametri, capace di fornire un'informazione sintetica relativa ad uno specifico fenomeno, che possa risultare utile alla diagnosi e alla soluzione di specifici problemi. Nel caso in esame, si ritiene che una buona descrizione della "richiesta di ricarica" di una area territoriale di riferimento possa essere ottenuta per mezzo dei seguenti indicatori:

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

- domanda di mobilità complessiva, attuale e prevista, quantificabile ad esempio come numero totale di auto immatricolate o circolanti;
- domanda di mobilità elettrica, attuale e prevista, quantificabile ad esempio come numero di auto elettriche immatricolate o circolanti;
- indici macroeconomici utili ad identificare la propensione all'acquisto/diffusione di veicoli elettrici, quali, ad esempio, il reddito medio pro capite o la presenza di flussi turistici;
- indice d'attrazione di traffico;
- disponibilità di siti per la ricarica domestica, quantificabile ad esempio come percentuale di box/posti auto privati rispetto al numero di veicoli;
- tipologia d'uso del suolo (urbanizzato, aree ad uso industriale, agricolo, aree parco, eccetera);
- intensità di traffico lungo gli archi stradali;
- densità abitativa.

E' utile disporre dei dati alla massima disaggregazione spaziale possibile, ovvero ad elevato dettaglio.

Si ritiene che la fotografia che deriva dall'insieme degli indicatori proposti sia di supporto all'identificazione della tipologia di ricarica che meglio risponde alle esigenze di un territorio. L'obiettivo è quello di supportare una infrastrutturazione per veicoli elettrici che risponda a tali requisiti di corrispondenza ed efficacia.

5 DISPOSIZIONI

5.1 INFRASTRUTTURA DI RICARICA ACCESSIBILE AL PUBBLICO - REQUISITI TECNICI

In rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale e allo scopo di ottimizzare il funzionamento e la fruibilità dell'infrastruttura di ricarica, si definiscono i seguenti requisiti tecnici per i sistemi di ricarica accessibili al pubblico installati sul territorio regionale:

5.1.1 Configurazione del sistema di ricarica

- I sistemi di ricarica "normal power" devono poter ricaricare al minimo due veicoli contemporaneamente.
- I sistemi di ricarica "normal power" possono presentare, al minimo, una delle seguenti tre configurazioni:
 - un punto di ricarica per autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote (categoria M/N) e un punto di ricarica per ciclomotori, motocicli e quadricicli (categoria L);
 - due punti di ricarica per autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote (categoria M/N)
 - due punti di ricarica per ciclomotori, motocicli e quadricicli (categoria L).

Soluzioni progettuali che prevedono un numero maggiore di punti di ricarica devono garantire che questi possano funzionare contemporaneamente e che siano rispettate le altre disposizioni riportate nel presente documento.

- I sistemi di ricarica di tipo "wall-box" possono prevedere la ricarica di un singolo veicolo alla volta, ove questo garantisca una effettiva ottimizzazione dei costi e dello spazio a disposizione.
- Per ogni punto di ricarica, sia "normal power" sia "high power", dedicato ad autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote deve essere previsto uno stallone per la ricarica con dimensioni e posizione adeguati;
- Per ogni punto di ricarica dedicato a ciclomotori, motocicli e quadricicli deve essere previsto uno stallone per la ricarica con dimensioni e posizione adeguati;
- La ricarica di ciclomotori, motocicli e quadricicli deve avvenire esclusivamente tramite la presa dedicata ed occupando lo stallone di ricarica dedicato. Analogamente, autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote devono effettuare la ricarica esclusivamente tramite la presa e lo stallone di ricarica ad essi dedicati¹.

5.1.2 Potenza erogabile

- I sistemi di ricarica "normal power" che prevedano almeno un punto di ricarica per autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote devono essere alimentati al minimo a 22 kW (32 A trifase)²;
- I sistemi di ricarica "normal power" devono garantire la possibilità di ricaricare a una potenza compresa tra 7,4 kW (32 A monofase) e 22 kW (32 A trifase) per ogni punto di ricarica dedicato ad autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote;
- I sistemi di ricarica "normal power" devono garantire la possibilità di ricaricare a una potenza di almeno 3,7 kW (16 A monofase) per ciascun punto di ricarica dedicato a ciclomotori, motocicli e quadricicli.
- I sistemi di ricarica "high power" devono garantire la possibilità di ricaricare ad una potenza superiore a 22 kW (come da definizione secondo la Direttiva 2014/94/UE) e dovranno preferibilmente essere in grado di erogare una potenza di almeno 43 kW in corrente alternata (63 A trifase) o 50 kW in corrente continua.

5.1.3 Prese/connettori:

- I sistemi di ricarica "normal power" devono essere dotati di:
 - una presa Type 2 conforme alla normativa IEC 62196-2 per ogni punto di ricarica dedicato ad autoveicoli e veicoli commerciali a 4 ruote;
 - una presa Type 3A, conforme alla normativa IEC 62196-2 per ogni punto di ricarica dedicato a ciclomotori, motocicli e quadricicli.

1 Ad esclusione del caso in cui ciclomotori/motocicli e quadricicli presentino una configurazione del sistema di ricarica interno paragonabile a quello delle autoveicoli medie (ricarica in modo 3 secondo la IEC 61851-1 e corrente di ricarica pari ad almeno 32 A monofase oppure ricarica in corrente continua).

2 Nel caso di sistemi di tipo "wall-box", installati a parete e a servizio di una sola autoveettura o veicolo commerciale a 4 ruote, l'alimentazione deve essere al minimo a 7,4 kW (32 A monofase).

- I sistemi di ricarica "high power" devono essere dotati di almeno un connettore di tipo CCS Combo 2, secondo la norma IEC 62196-3, per la ricarica in corrente continua;
- I sistemi di ricarica "high power", al fine di garantire un accesso il più ampio possibile e non discriminatorio, devono essere preferibilmente dotati, oltre a quanto previsto al punto precedente, anche di:
 - o un connettore di tipo CHAdeMO, secondo la norma IEC 62196-3 per la ricarica in corrente continua;
 - o un connettore/presa di ricarica con standard Type 2, secondo la norma IEC 62196-2, per la ricarica in corrente alternata.

5.1.4 Comunicazione con il veicolo e con il sistema di backend:

- Il sistema di ricarica deve permettere la comunicazione con il veicolo secondo i seguenti protocolli:
 - o Ricarica in AC per autovetture e veicoli commerciali: comunicazione in modo 3 secondo la IEC 61851-1 (PWM);
 - o Ricarica in AC per ciclomotori, motocicli e quadricicli: comunicazione in modo 3 "semplificato" secondo la IEC 61851-1;
 - o Ricarica in DC CCS Combo 2: comunicazione in PLC secondo la DIN SPEC 70121 (a tendere, secondo la ISO 15118);
 - o Ricarica in DC CHAdeMO: comunicazione in CAN secondo la IEC 61851-24.
- Il sistema di ricarica deve essere connesso ad un sistema di controllo (backend) che permetta di svolgere al minimo le seguenti funzioni in real-time:
 - o verifica del corretto funzionamento (disponibilità);
 - o verifica dello stato di occupazione;
 - o riconoscimento dell'utente;
 - o abilitazione/inibizione della carica;
 - o lettura dei parametri elettrici in fase di carica
- La comunicazione tra sistema di ricarica e sistema di controllo deve avvenire tramite un protocollo che sia il più possibile aperto, flessibile e condiviso e che presenti già una sensibile diffusione sul mercato, in modo da facilitare l'implementazione progressiva di una infrastruttura completamente interoperabile.
- Il sistema di ricarica deve prevedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per una efficace connessione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN), le cui caratteristiche sono riportate in Allegato 1.

5.1.5 Accesso/pagamento:

- Il sistema di ricarica deve essere accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo casi specifici in cui l'accesso sia inderogabilmente legato ad attività soggette ad orari di chiusura. Ove possibile, si privilegi sempre il posizionamento in aree periferiche accessibili senza restrizioni di orario.
- Il sistema di ricarica non deve prevedere alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto (è fatto divieto, ad esempio, di utilizzare chiavi fisiche per l'accesso).
- Il sistema di ricarica deve adottare soluzioni per l'accesso e il pagamento che siano il più possibile:
 - o interoperabili;
 - o funzionali;
 - o semplici da utilizzare;
 - o facilmente reperibili;
 - o integrati con altri servizi di mobilità presenti sul territorio;
 - o aggiornati e basati sulle più recenti soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, con particolare riferimento ad applicativi web/smartphone, a sistemi di pagamento digitale e a piattaforme che aggregino diversi operatori.
- Il sistema di ricarica deve permettere:
 - o accesso e pagamento per utenti dotati di contratto con il fornitore del servizio di ricarica;
 - o accesso e pagamento per utenti occasionali, in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE. In questi termini, e come stabilito dal PNIRE, deve essere garantita la possibilità di utilizzo dei comuni mezzi di pagamento o in forma diretta o, preferibilmente, attraverso applicativi web/smartphone e sistemi di pagamento digitale.
- Il sistema di ricarica deve essere predisposto per poter implementare in via progressiva la funzione di roaming con gli altri operatori di servizi di ricarica operanti a livello regionale, nazionale ed europeo.

5.1.6 Servizi ausiliari

- Il gestore del servizio di ricarica deve garantire i seguenti servizi rivolti al cliente finale, da svilupparsi tramite sito web e/o applicazione smartphone e preferibilmente in aggregato ad altri operatori o tramite la Piattaforma Unica Nazionale:
 - o Geo-localizzazione del sistema di ricarica;
 - o Verifica della disponibilità;
 - o Monitoraggio della carica.
- Il gestore del servizio di ricarica deve predisporre il sistema in modo da consentire, oltre a quanto stabilito al punto precedente, anche l'implementazione progressiva dei seguenti servizi aggiuntivi rivolti al cliente finale:
 - o Possibilità di prenotazione;
 - o Alert al termine della carica;
 - o Visualizzazione dei costi di ricarica.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

5.2 INFRASTRUTTURA DI RICARICA ACCESSIBILE AL PUBBLICO - LOCALIZZAZIONE

L'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico deve essere caratterizzata da una adeguata combinazione tra sistemi di ricarica "normal power" (potenza 7,4 - 22 kW) e sistemi di ricarica "high power" (maggiore di 22 kW), in modo da garantire al meglio la copertura delle molteplici esigenze degli utenti. Le differenze tecniche e funzionali dei due sistemi di ricarica implicano una pianificazione diversa ma complementare. Per indicazioni sul rapporto numerico tra sistemi di ricarica "normal power" e "high power" si faccia riferimento al Par. 6.

5.2.1 RICARICA "NORMAL POWER"

Si privilegi l'installazione di sistemi di ricarica accessibile al pubblico "normal power" nei seguenti luoghi e con le seguenti modalità.

5.2.1.1 RICARICA LUNGO STRADA

- **Obiettivo principale:** fornire la possibilità di caricare durante la sosta notturna ai possibili utilizzatori di veicoli ricaricabili da rete non dotati di parcheggio/box privato.
- **Posizionamento e numero:** i sistemi di ricarica devono essere posizionati in funzione della presunta domanda. La valutazione della domanda deve essere svolta analizzando zone di riferimento con superficie non superiore a 30 km² e prendendo in considerazione parametri significativi quali, ad esempio:
 - o numero di abitanti;
 - o rapporto posti auto privati/posti auto totali;
 - o tasso di motorizzazione (auto/persona);
 - o km medi percorsi al giorno (distanza da servizi essenziali, da aree produttive/lavorative, ecc.);
 - o penetrazione prevista di auto ricaricabili da rete;
 - o richieste dirette da parte di soggetti pubblici, privati o aziende dotati di veicoli ricaricabili da rete.
- **Requisiti tecnici specifici:** per i sistemi di ricarica "normal power" posizionati lungo strada non si prevedono requisiti specifici aggiuntivi, oltre a quanto già previsto nel Par.5.1.
- **Interventi normativi/ausiliari:**
 - o Incentivare un utilizzo corretto dell'infrastruttura, regolamentando opportunamente la sosta nelle aree dedicate alla ricarica:
 - nell'attesa di una modifica in tal senso del Codice della Strada, identificare localmente una soluzione tecnica o giuridica efficace per caratterizzare le aree di ricarica ed evitare la sosta al loro interno di veicoli alimentati da fonte non elettrica o di veicoli non connessi al sistema di ricarica;
 - promuovere soluzioni per disincentivare la sosta prolungata di veicoli ricaricabili da rete non in ricarica (ricarica completata). Il gestore del sistema di ricarica dovrà provvedere, ad esempio, ad un sistema di alert al termine della ricarica e prevedere un sistema bonus/malus che disincentivi (anche economicamente) un utilizzo non ottimale dell'infrastruttura di ricarica.
 - o Identificare, da parte degli Enti competenti, procedure autorizzative chiare e univoche che permettano, ove verificata la presenza di una effettiva domanda, l'installazione di sistemi di ricarica con tempi e modalità adeguate a rispondere efficacemente a tale esigenza.

5.2.1.2 PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO

- **Obiettivo principale:** fornire la possibilità di caricare durante la sosta diurna agli utenti che raggiungono i parcheggi di interscambio dei grossi centri urbani tramite auto privata. Abilitare il commuting casa-lavoro tramite veicoli elettrici anche a chi non dispone di parcheggi aziendali attrezzati per la ricarica.
- **Posizionamento e numero:** i sistemi di ricarica devono essere posizionati in funzione della presunta domanda. Favorire i parcheggi di interscambio con più di 500 auto mediamente in sosta nei giorni feriali e che servono un alto bacino di utenza.
Durante la prima fase di infrastrutturazione, si mantenga un rapporto tra numero di punti di ricarica e numero di posti pari all'1%.
- **Requisiti tecnici specifici:** oltre a quanto previsto nel Par.5.1, i sistemi di ricarica all'interno dei parcheggi di interscambio devono rispettare i seguenti requisiti tecnici specifici:
 - o Soluzioni tecnologiche per l'ottimizzazione di costi/spazi: ove possibile, favorire l'installazione di sistemi di ricarica che riducano l'occupazione di spazio e la complessità del sistema (ad esempio sistemi master/slave o centro/satelliti). Favorire l'adozione di sistemi di controllo che ottimizzino i flussi energetici tra i diversi veicoli in ricarica, compatibilmente con i lunghi tempi di sosta.
 - o Soluzioni impiantistiche per eventuali installazioni successive: ove possibile, favorire l'adozione di soluzioni impiantistiche che facilitino, in termini tecnici ed economici, l'eventuale futura installazione di nuovi sistemi di ricarica.
- **Interventi normativi/ausiliari:** stimolare l'integrazione, anche in termini contrattuali ed economici, del servizio di sosta, del servizio di ricarica e del servizio di trasporto pubblico (possibilità di utilizzo della tessera dei trasporti, possibilità di abbonamenti all-inclusive, eccetera).

5.2.1.3 PUNTI DI INTERESSE (POLI ATTRATTORI DEL TRAFFICO)

- **Obiettivo principale:** fornire la possibilità di caricare durante la sosta (durata media 1-2 ore) presso particolari punti di interesse caratterizzati da forte afflusso di persone.
- **Posizionamento e numero:** i sistemi di ricarica devono essere posizionati in funzione della presunta domanda e possono essere installati sia in parcheggi a raso sia in parcheggi interrati o multipiano. Favorire i punti di interesse caratterizzati da:
 - o elevato afflusso di persone;
 - o continuità nell'utilizzo delle aree di sosta (non legato ad eventi/fenomeni sporadici)
 - o raggio di competenza medio-alto (punto di attrazione anche per utenti distanti alcune decine di chilometri).

In particolare, favorire l'installazione presso i seguenti poli attrattori, elencati in ordine di priorità:

- o centri storici delle città non accessibili a veicoli privati (area pedonale/ZTL);
 - o ospedali;
 - o centri commerciali;
 - o teatri/cinema multisala;
 - o ristoranti/fast food;
 - o impianti sportivi/zone fieristiche.
- **Requisiti tecnici specifici:** oltre a quanto previsto nel Par.5.1, i sistemi di ricarica nei pressi di punti di interesse devono rispettare i seguenti requisiti tecnici specifici:
 - o Soluzioni tecnologiche per l'ottimizzazione di costi/spazi: ove possibile, favorire l'installazione di sistemi di ricarica che riducano l'occupazione di spazio e la complessità del sistema (ad esempio sistemi master/slave o centro/satelliti). Favorire l'adozione di sistemi di controllo che ottimizzino i flussi energetici tra i diversi veicoli in ricarica, compatibilmente con i lunghi tempi di sosta.
 - o Soluzioni impiantistiche per eventuali installazioni successive: ove possibile, favorire l'adozione di soluzioni impiantistiche che facilitino, in termini tecnici ed economici, l'eventuale futura installazione di nuovi sistemi di ricarica.
 - **Interventi normativi/ausiliari:** nel caso di installazione nei pressi di una attività commerciale, stimolare l'adozione di business model che prevedano la ricarica gratuita.

5.2.2 RICARICA "HIGH POWER"

Si privilegia l'installazione di sistemi di ricarica accessibile al pubblico "high power" nei seguenti luoghi e con le seguenti modalità.

5.2.2.1 AREE DI SERVIZIO

- **Obiettivo principale:** fornire la possibilità di ricaricare rapidamente il veicolo nei seguenti casi d'uso:
 - o percorso da compiere superiore all'autonomia massima del veicolo (sia nel caso di privati che di flotte aziendali);
 - o impossibilità di ricaricare a casa o al lavoro a causa, ad esempio, dell'indisponibilità degli stalli di ricarica "normal power" (stallo in manutenzione o occupato);
 - o utilizzo particolare dei veicoli (ambito prevalentemente urbano):
 - vehicle sharing;
 - taxi
 - trasporto merci
 - altro
- **Posizionamento e numero:** i sistemi di ricarica devono essere posizionati in funzione della presunta domanda.
 - o Favorire le aree di servizio caratterizzate da:
 - flusso di traffico elevato;
 - flusso carburante tradizionale erogato elevato;
 - presenza di spazi adeguati
 - o Privilegiare, in una prima fase, la creazione di corridoi elettrici tra i grandi centri abitati:
 - fino al completamento dei corridoi elettrici (abilitazione del percorso in puro elettrico in entrambi i sensi di marcia), i sistemi di ricarica:
 - devono essere installati in aree di servizio poste a distanza non inferiore a 20 km e non superiore a 50 km sullo stesso asse viario;
 - devono poter garantire di percorrere l'asse viario in sicurezza in entrambi i sensi di marcia, tenendo conto anche dell'orografia del terreno (che incide notevolmente sui consumi).
 - o Valutare attentamente la fattibilità di procedere con installazioni sulle tratte autostradali. Ove, per problematiche di competenza, non sia possibile intervenire direttamente in sede autostradale, privilegiare le aree di servizio localizzate in prossimità dei caselli di ingresso/uscita in quanto:
 - utilizzabili in entrambi i sensi di marcia;
 - utilizzabili anche per percorsi non autostradali.
 - o In ambito urbano, privilegiare le zone con elevata domanda di ricarica pubblica, come già definito nel caso dei sistemi di ricarica "normal power".

Fatti salvi i principi di localizzazione su indicati, non si inseriscono vincoli sul numero dei sistemi di ricarica "high power" da installare nelle aree di servizio identificate.

Per ogni sistema di ricarica "high power" installato deve essere previsto, all'interno della stessa area di servizio, anche un sistema di ricarica "di emergenza", che permetta all'utente di caricare comunque il veicolo in caso di indisponibilità del sistema principale. A tale scopo può essere utilizzato un sistema di ricarica di tipo "wall-box", posto in un luogo della stazione di servizio distante dal sistema di ricarica "high power" in modo che un'eventuale manutenzione di quest'ultimo non ne impedisca l'utilizzo.

- **Requisiti tecnici specifici:** oltre a quanto previsto nel Par. 5.1, i sistemi di ricarica "high power" nelle aree di servizio devono rispettare i seguenti requisiti tecnici specifici:
 - o potenza di allaccio alla rete elettrica che permetta, al minimo, la ricarica come prevista nel Par. 5.1.2 e

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

preferibilmente incrementabile sino a consentire lo sfruttamento delle potenzialità massime offerte dal sistema di ricarica installato;

- o compatibilità con una eventuale integrazione di un sistema di accumulo o di generazione da fonte rinnovabile
- **Interventi normativi/ausiliari:** in ambito extra-urbano, favorire la realizzazione di progetti di infrastrutturazione che prevedano più di un sistema di ricarica "high power", in modo da favorire la creazione di una rete di ricarica che abiliti realmente un uso più ampio dei veicoli elettrici. Evitare la realizzazione di interventi "spot", se non all'interno dei centri urbani.

5.2.2.2 STAZIONI FERROVIARIE, AEROPORTI E NODI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED EXTRAURBANO

- **Obiettivo principale:** fornire la possibilità di ricaricare rapidamente il veicolo nei seguenti casi d'uso:
 - o veicoli provenienti da paesi/cittadine limitrofe e utilizzati privatamente per l'accompagnamento di persone nei/dai suddetti nodi di trasporto;
 - o veicoli in "vehicle-sharing", particolarmente utilizzati per il trasporto da/verso questi nodi di trasporto;
 - o taxi in sosta breve.
- **Posizionamento e numero:** i sistemi di ricarica devono essere posizionati in funzione della presunta domanda.
 - o Privilegiare le stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico caratterizzate da:
 - elevato numero di salite/discese di passeggeri;
 - elevato numero di destinazioni (punti di corrispondenza tra più linee); presenza di tratte a lunga percorrenza;
 - presenza di servizi di car sharing. Prevedere almeno un sistema di ricarica "high power" in ogni aeroporto con voli nazionali e/o internazionali.
- **Requisiti tecnici specifici:** oltre a quanto previsto nel Par. 5.1, i sistemi di ricarica "high power" localizzati presso stazioni ferroviarie e aeroporti devono rispettare i seguenti requisiti tecnici specifici:
 - o Posizionamento e modalità di accesso tali da poter garantire l'utilizzo promiscuo dei sistemi di ricarica (privati, flotte in sharing, taxi).

5.2.2.3 AREE DI CARICO/SCARICO MERCI (nodi logistici per rottura del carico)

- **Obiettivo principale:** fornire la possibilità di ricaricare rapidamente i veicoli ricaricabili da rete destinati alla consegna di merci in ambito urbano.
- **Posizionamento e numero:** i sistemi di ricarica devono essere posizionati in funzione della presunta domanda. Si privilegia, in ordine prioritario:
 - o centri logistici e nodi di rottura del carico localizzati in area periurbana e compatibili con l'attuale autonomia media dei veicoli commerciali ricaricabili da rete;
 - o piazzole di carico/scarico presso grossi centri di consegna quali i mercati all'ingrosso.
- **Requisiti tecnici specifici:** oltre a quanto previsto nel Par. 5.1, i sistemi di ricarica "high power" localizzati presso aree di carico/scarico merci devono rispettare i seguenti requisiti tecnici specifici:
 - o dimensioni degli stalli di sosta compatibili con veicoli commerciali con carico fino a 3,5 tonnellate.

5.3 INFRASTRUTTURA DI RICARICA AD ACCESSO PRIVATO

L'infrastruttura di ricarica ad accesso privato, composta principalmente da sistemi di ricarica da installare nei box privati/condomiziali o in aree di parcheggio aziendali non accessibili al pubblico, rappresenta una componente fondamentale per abilitare l'utilizzo quotidiano dei veicoli elettrici.

Come già accennato in precedenza, la quantità e la localizzazione di questo tipo di sistemi di ricarica sono primariamente dettate dalle esigenze dei privati e dalla loro propensione all'acquisto di veicoli elettrici. Non si ritiene pertanto opportuno introdurre disposizioni specifiche in merito.

In quanto finalizzata ad un utilizzo privato, l'infrastruttura deve, anche dal punto di vista tecnico, rispondere principalmente alle esigenze individuate dal proprietario della stessa, che possono variare in funzione della tipologia di veicolo adottato e dalla sua modalità di utilizzo. Si possono prevedere pertanto sia soluzioni di tipo "Wall-Box", a partire da 16 A monofase, sia soluzioni di tipo "normal power" e "high power", tipicamente per parcheggi aziendali.

Si ritiene preferibile che le installazioni ad accesso privato mantengano comunque una elevata coerenza tecnologica con quelle ad accesso pubblico e prevedano pertanto:

- presa Type 2 conforme alla normativa IEC 62196-2 se il punto di ricarica è dedicato ad autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote;
- presa Type 3A, conforme alla normativa IEC 62196-2 se il punto di ricarica è dedicato a ciclomotori, motocicli e quadricicli;
- comunicazione in modo 3 o modo 3 "semplificato" secondo la IEC 61851-1 (PWM);
- connessione ad un sistema di controllo o di gestione dell'energia che permetta il monitoraggio dei parametri di ricarica e che, in prospettiva, possa permettere l'implementazione di servizi di modulazione automatica della potenza di ricarica.

5.4 NORME DI RIFERIMENTO

L'installazione di un sistema di ricarica, sia esso ad accesso pubblico o privato, prevede la realizzazione di opere impiantistiche così come di opere civili. Tutti i materiali e i componenti devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia e devono essere rispondenti agli standard fissati dagli organismi di norma-

lizzazione europei e internazionali IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) e alle corrispondenti norme recepite in ambito UNI, CEI.

Per un quadro aggiornato delle principali norme di riferimento e del loro stato di avanzamento si rimanda a quanto riportato nel PNIRE e nei suoi successivi aggiornamenti.

6 DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI

L'Ente Locale, all'atto della predisposizione di piani, progetti e attività di infrastrutturazione della rete di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto a verificare attentamente che i servizi di ricarica sul territorio siano:

1. In linea con il testo della Direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ("Alternative Fuels Infrastructure Directive"), il quale prevede che l'attività di ricarica dei veicoli elettrici debba essere sviluppata come un'attività competitiva aperta a tutti i soggetti interessati a sviluppare o gestire una infrastruttura di ricarica. L'attività di ricarica pubblica dei veicoli elettrici è un'attività da svolgere in regime di concorrenza, laddove la concorrenza può essere assicurata in via diretta attraverso la competizione tra operatori ovvero in via indiretta attraverso la esecuzione di gare (indette dall'ente territoriale locale, regionale, nazionale).
2. In linea con il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con DPCM del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 280 del 02-12-2014 e con i suoi successivi aggiornamenti in ottemperanza alle disposizioni di cui al Comma 2 dell'art. 17-septies, Legge n. 134/2012 che costituiscono un approfondimento dei contenuti riportati nel succitato Piano, sostituendolo nei contenuti e nella sua validità. In merito, si richiama inoltre l'applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dell'art. 17-quinquies (semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica) e dell'art.17-sexies, comma 1 (disposizioni in materia urbanistica) della medesima Legge n. 134/2012.

Come previsto dal PNIRE, il disegno della rete infrastrutturale deve essere inserito come parte integrante del trasporto urbano ed essere coerente con l'effettivo fabbisogno delle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili di congestione del traffico veicolare privato, e della criticità dell'inquinamento atmosferico.

6.1 Pianificazione e predisposizione dei progetti delle infrastrutture di ricarica

Al fine di garantire lo sviluppo della mobilità elettrica ed assicurare gli spostamenti in ambito urbano ed extra urbano dei veicoli elettrici è opportuno che il servizio di ricarica sul territorio regionale sia strutturato sulla base di ambiti territoriali di significativa estensione (ovvero non troppo limitati) di dimensioni ad esempio corrispondenti ad ambiti di aree vaste, come la città metropolitana, o corrispondenti a sistemi funzionali degli assi viari, in coerenza con i flussi di traffico.

Si richiede che:

- si attivino analisi di traffico/mobilità a supporto delle localizzazioni prescelte. In tal senso il numero e l'ubicazione delle infrastrutture di ricarica dovrà essere stabilito di concerto con le amministrazioni locali e in coerenza con i principi del Piano della Mobilità e di altri Piani correlati esistenti per l'area di riferimento (quali i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile - PAES);
- si realizzino azioni progettuali che prevedono progetti su scala di area vasta (es.: città metropolitana). Questa scelta soddisfa diverse esigenze. In primo luogo garantisce un disegno progettuale coerente su una significativa parte del territorio. Si minimizzano inoltre i problemi di interoperabilità tra sistemi diversi;
- l'ente locale, anche attraverso società partecipate, sia un elemento cruciale e propositivo nell'azione progettuale;
- i Comuni limitrofi e/o rientranti nella stessa area di influenza trasportistica (in genere caratterizzata dai flussi pendolari) collaborino/si coordinino al fine di garantire una facile "continuità di ricarica" agli utenti dei comuni coinvolti.
- l'attività progettuale proceda secondo i principi di concertazione tra tutti i soggetti interessati, tra i quali, in particolare, gli enti locali (per la selezione ottimale dei siti sulla base della conoscenza del territorio e per semplificare ed efficientare le procedure autorizzative) e il distributore di energia elettrica (ad es.: per una verifica della rete elettrica e dei carichi della stessa, al fine di uno sviluppo ottimale della rete medesima e dell'assetto urbanistico).

L'operatore del servizio di ricarica dovrà interfacciarsi preventivamente con il gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, anche per il tramite dell'amministrazione locale competente, nella fase di definizione del numero e dell'ubicazione delle infrastrutture di ricarica, anche al fine di evitare la generazione di extra-costi legati ad un non efficiente sfruttamento delle attuali e prospettive risorse della rete.

E' auspicabile che ogni soggetto industriale coinvolto nella produzione di sistemi di ricarica si orienti verso la fabbricazione di sistemi aperti e interoperabili in modo da garantire una continuità territoriale della ricarica sia a livello locale e regionale, che nazionale ed europeo.

6.2 Strumenti di supporto da parte degli Enti Locali

L'eventuale incentivazione all'attività di infrastrutturazione del territorio regionale avverrà tramite strumenti e procedure gestite nel rispetto delle vigenti normative nazionali in materia di appalti pubblici.

Si specifica che, nel momento in cui si voglia procedere con forme di incentivazione all'infrastrutturazione:

- L'ente locale ha il compito di verificare che le imprese di distribuzione di energia elettrica cooperino su una base non discriminatoria con qualunque operatore della ricarica dei veicoli elettrici e che operino secondo quanto sancito dal PNIRE, ovvero che l'attività di ricarica pubblica dei veicoli elettrici è un'attività da svolgere in regime di concorrenza.
- L'ente locale dovrà sottolineare l'importanza della interoperabilità tecnologica, anche tra infrastrutture di ricarica di diversi soggetti industriali.
- L'ente locale dovrà verificare che nella realizzazione dell'infrastruttura pubblica sul proprio territorio si adottino soluzioni che

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

consentano, nel loro insieme, la possibilità di ricarica, sia "normal power" sia "high power", a tutti i veicoli in commercio che ricadano nelle categorie oggetto del presente documento.

- Per l'installazione di infrastrutture di ricarica in ambito pubblico dovranno essere predisposti dei progetti specifici (progetto definitivo/esecutivo) per ciascuna infrastruttura/stazione di ricarica, corredati degli atti amministrativi eventualmente necessari, per la richiesta delle indispensabili autorizzazioni necessarie. Tali progetti dovranno essere redatti da apposite figure professionali e dovranno prevedere indicazioni chiare, almeno, in termini di:
 - o coerenza con gli strumenti di pianificazione della Mobilità Elettrica vigenti nell'area prescelta per le installazioni;
 - o contestualizzazione dell'installazione in oggetto con le politiche di mobilità e/o di qualità dell'aria del Comune o dell'area vasta per la quale si richiede la concessione;
 - o impatto dell'installazione sull'area circostante;
 - o esatta collocazione delle infrastrutture di ricarica previste;
 - o descrizione dei lavori necessari;
 - o caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale.
- Gli Enti Locali, in conformità a quanto sancito dal PNIRE, dovranno perseguire un rapporto tra punti di ricarica "normal power" e punti di ricarica "high power" pari a 3:1. Tale rapporto verrà perseguito tramite una opportuna suddivisione dei finanziamenti, che preveda la destinazione pesata di risorse per l'installazione di sistemi "normal power" e sistemi "high power". Per pesare adeguatamente sulle risorse economiche il rapporto numerico 3:1 (definito tra punti di ricarica) dovranno essere adottati i prezzi medi di mercato dei due sistemi di ricarica.

Si noti che il rapporto 3:1 non sarà da intendersi vincolante per singolo progetto o per proponente, affinché le scelte progettuali del singolo intervento non siano vincolate da imposizioni esterne, ma si basino su scelte ottimizzate in termini di utilità e coefficiente di utilizzo dell'infrastruttura proposta.
- In linea con quanto disposto dalla Direttiva 2014/94/UE, l'energia elettrica fornita dovrà poter essere contrattualizzata separatamente rispetto al servizio di ricarica.

ALLEGATO 1 - LA PUN (PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE)

Al fine di fornire uno strumento di supporto agli organi competenti in termini di mobilità e trasporti e uno strumento di informazioni utili per gli utenti della mobilità elettrica il Piano prevede l'istituzione di una Piattaforma Unica Nazionale sul quale convogliare le informazioni delle infrastrutture pubbliche presenti a livello nazionale.

Lo sviluppo della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ha quindi l'obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, uniformità e omogeneità delle informazioni afferenti ai contenuti oggetto del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Tale piattaforma costituisce fonte primaria dell'informazione istituzionale rivolta ai Cittadini e agli Operatori del settore e, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale, è strutturata per rispondere alle esigenze informative relative a:

- servizio di ricarica dei veicoli: funzionamento, esistenza e dislocazione sul territorio nazionale;
- procedure di gestione del servizio di ricarica, aventi ad oggetto ad. es. l'assegnazione univoca dei costi di ricarica al cliente che la effettua, il sistema tariffario, la regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica;
- agevolazioni in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti/realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- avvio di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico di edifici esistenti;
- iniziative istituzionali mirate alla promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

La Piattaforma, gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico che è tenuto a trasmettere le seguenti informazioni minime:

- a) localizzazione (indirizzo)
- b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e)
- c) potenza erogata (slow, quick, fast)
- d) tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (card proprietaria, carta di credito, altro)
- e) disponibilità accesso (24h/24, altro)
- f) identificativo infrastruttura
- g) foto della location e/o dell'infrastruttura
- h) costi del servizio
- i) stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione, ecc.)
- j) proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo email, web, riferimento telefonico eventuale call center).

Dovranno infine essere trasferite le informazioni minime (per quanto attinenti alla tipologia di ricarica) per i Sistemi di Trasferimento dell'Energia Elettrica Senza Contatto (STEESC) o Plugless.

Tale Piattaforma si pone esattamente in linea con l'iniziativa europea della DG Move ed in particolare dell'European Electro-mobility Observatory (HyER) che prevede l'istituzione di una piattaforma unica per il controllo ed il monitoraggio delle infrastrutture di ricarica pubbliche finalizzato al controllo (per gli enti gestori) e alla fornitura di informazioni (per gli utenti finali) oltre che all'integrazione con le politiche di mobilità sostenibile da sviluppare a livello locale e nazionale. La Piattaforma PUN sarà attivata per fornire servizi informativi a tutti gli stakeholder interessati dallo sviluppo della mobilità elettrica. Per eventuali sviluppi futuri della stessa (ad esempio integrando la funzione di accessibilità in tempo reale per la gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica destinati alla ricarica di veicoli elettrici) si rimanda ad una fase successiva a seguito di studi ed approfondimenti anche in relazione alle caratteristiche di sviluppo delle infrastrutture e delle reti di ricarica elettrica.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4600**Criteri e modalità per l'attribuzione delle onorificenze agli operatori dei corpi e servizi della polizia locale di Regione Lombardia, da consegnare in occasione della giornata della polizia locale regionale (art. 18 della l.r. 6/2015) - revoca delle deliberazioni g.r. nn. 2395/2000, 20213/2005 e 239/2013**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la d.g.r. 1 dicembre 2000, n. VII/2395 «Istituzione della Giornata delle onorificenze per meriti speciali alla polizia locale - Disciplina delle caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale dei corpi e servizi di polizia locale operanti sul territorio regionale»;
- la d.g.r. 14 gennaio 2005, n. VII/20213 «Modifica e integrazione alla d.g.r. 1 dicembre 2000 - 7/2395. Estensione delle onorificenze per meriti speciali alla protezione civile e relativa disciplina»;
- la d.g.r. 7 giugno 2013, n. X/239, che, integrando e modificando le citate deliberazioni n. 2395/2000 e n. 20213/2005, adottate ai sensi della legge n. 65/1986 e delle leggi regionali n. 43/1985 e n. 39/1990, ridefiniva, in un testo coordinato, le modalità di conferimento delle decorazioni e delle onorificenze agli operatori della polizia locale e della protezione civile;

Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art 18, che:

- al comma 1, istituisce la giornata della polizia locale regionale nella ricorrenza, cadente il 20 gennaio di ogni anno, del santo patrono, San Sebastiano;
- al comma 2, stabilisce che, nel corso del citato evento, vengano premiati gli operatori di polizia locale che si siano distinti per particolari meriti;
- al comma 3, attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle caratteristiche delle onorificenze, nonché dei criteri e delle modalità per l'attribuzione delle stesse;

Ritenuto che le predette deliberazioni siano superate dalla citata normativa regionale, che, peraltro, nulla dispone in ordine alla partecipazione degli operatori della protezione civile alla «Giornata della polizia locale regionale»;

Visto il documento predisposto dalla competente direzione generale, che, con esclusivo riferimento agli operatori dei corpi e servizi della polizia locale di Regione Lombardia:

- definisce le caratteristiche delle onorificenze, differenziate, a seconda della tipologia di decorazione, negli Allegati A, B e C, nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione delle stesse;
- prevede:
 - la commissione di valutazione delle proposte di conferimento delle onorificenze;
 - la data entro la quale devono essere trasmesse le proposte;
 - i soggetti che possono proporre le onorificenze;

Preso atto che lo stesso documento prevede, altresì, che i soggetti a cui conferire l'onorificenza vengano individuati annualmente con provvedimento del presidente della Regione, sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla direzione generale competente, e premiati in occasione della «Giornata della polizia locale regionale»;

Ritenuto, quindi, di revocare le deliberazioni G.R. n. 2395/2000, n. 20213/2005 e n. 239/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuove spese per l'amministrazione regionale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare l'allegato documento «Criteri e modalità per l'attribuzione delle onorificenze agli operatori dei corpi e servizi della polizia locale di Regione Lombardia», comprensivo degli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che i soggetti a cui conferire l'onorificenza vengano individuati annualmente con provvedimento del presidente della Regione, sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla

direzione generale competente, e premiati in occasione della giornata della polizia locale, cadente il 20 gennaio di ogni anno, ricorrenza del santo patrono, San Sebastiano;

3. di demandare alla competente direzione generale l'adozione degli atti necessari all'attuazione delle presenti disposizioni;

4. di revocare le deliberazioni G.R. n. 2395/2000, n. 20213/2005 e n. 239/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

**CRITERI E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ONORIFICENZE AGLI OPERATORI
DEI CORPI E SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DI REGIONE LOMBARDBIA****"Giornata della polizia locale regionale"
(art. 18 L.R.1 aprile 2015, n. 6)****1 - Campo di Applicazione**

Il presente documento, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" stabilisce le modalità di attribuzione di decorazioni e di onorificenze agli operatori dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale della Lombardia, nonché le relative caratteristiche tecniche e le modalità d'uso delle decorazioni destinate alle uniformi.

2 - Tipologia delle Decorazioni e delle Onorificenze

Le decorazioni previste per gli operatori della Polizia Locale operanti sul territorio regionale si distinguono in:

1. **Medaglia e nastrino di lungo comando** (come meglio identificati nell'allegato **A**) al presente documento), diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, sia presso i Corpi sia presso i servizi di Polizia Locale.
2. **Medaglia e nastrino di anzianità di servizio** (come meglio identificati nell'allegato **B**) al presente documento), diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per sedici, venticinque e quaranta anni di servizio, sia presso i Corpi sia presso i servizi di Polizia Locale.
3. **Croce e nastrino per meriti speciali** (come meglio identificati nell'allegato **C**) al presente documento), prevista per gli operatori di Polizia Locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale, connotate da particolari doti di alto valore.
4. **Medaglia e nastrino per eventi particolari**, varati con apposito atto del Presidente della Regione.

La suddetta elencazione costituisce ordine di applicazione di nastri e medaglie.

Le caratteristiche relative alle dimensioni, ai disegni, ai materiali ed alle policromie sono dettagliatamente specificate nelle schede descrittive e nei disegni riportati nei medesimi allegati **A), B) e C)**, parti integranti e sostanziale del presente documento.

3 - Uso delle decorazioni

Le decorazioni sono indossate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità:

- il **nastrino**, sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria, estiva o invernale;
- la **medaglia o la croce**, nella stessa posizione del nastrino sulla giacca dell'alta uniforme, estiva o invernale.

4 - Modalità di conferimento e di consegna

Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono autorizzate e conferite dall'Amministrazione di appartenenza, su segnalazione del Comando presso il quale l'operatore è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso Enti Locali diversi.

La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione, previa segnalazione dell'azione encomiabile dell'operatore di polizia locale che ne è stato attore.

Le segnalazioni di cui al precedente capoverso devono essere indirizzate alla Direzione regionale competente per la Polizia Locale entro il **30 settembre** di ogni anno e devono riguardare episodi relativi all'anno precedente.

Le proposte possono essere presentate:

- a) dal Presidente della Giunta Regionale;
- b) dagli Assessori e dai Consiglieri Regionali;
- c) dalle Amministrazioni di appartenenza;
- d) dal Comandante o dal responsabile del Corpo;
- e) dalle Associazioni professionali di categoria;
- f) dalle Associazioni sindacali e di categoria;
- g) da almeno 50 operatori di polizia locale;
- h) da almeno 500 cittadini.

Le proposte di onorificenza inviate alla competente Direzione Generale saranno valutate da una commissione composta dai seguenti soggetti o loro delegati:

- Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione - Presidente
- Dirigente Area relazioni esterne, internazionali e comunicazione - componente

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

- Dirigente Agenzia di stampa e di informazione "Lombardia notizie" - Area relazioni esterne, internazionali e comunicazione - componente
- Dirigente Struttura sicurezza urbana e immigrazione - Direzione generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione - componente
- Funzionario dell'Unità Organizzativa Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione - componente con funzioni di segreteria.

La decorazione per eventi particolari è conferita dal Presidente della Regione.

Fatta eccezione per le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio, le restanti onorificenze sono consegnate in occasione della "Giornata della polizia locale regionale" che ha luogo il 20 gennaio di ogni anno, ricorrenza del Santo patrono, San Sebastiano.

5 - Realizzazione e foggia delle Insegne

La realizzazione delle onorificenze deve rispettare le specifiche tecniche riportate negli allegati al presente documento.

In nessun caso è consentito l'uso di onorificenze non conformi, per dimensioni o materiali, ai modelli di cui al presente documento.

_____ • _____

MEDAGLIA DI LUNGO COMANDO**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DIAMETRO: mm. 37
MATERIALI: BRONZO – Figura A.1
 ARGENTO – Figura A.2
 ORO – Figura A.3

DESCRIZIONE:**Diritto:**

al centro della medaglia, raffigurazione di una stella a sette punte modellata in rilievo con altezza massima al centro della stessa. In basso la scritta **LUNGO COMANDO** in rilievo piatto, fondo liscio e bordo in rilievo piatto. In alto maglia di raccordo con nastro.

Rovescio:

modellato su tre piani di cui: al centro emblema regionale in rilievo in primo piano, contornato da rigature parallele in forma circolare in sottile rilievo sul piano di fondo liscio; fascia esterna in leggero rilievo sul piano di fondo centrale con in alto scritta in rilievo **REGIONE LOMBARDBIA**, punti di divisione in rilievo a: testa piatta ed in basso la scritta **POLIZIA LOCALE**; bordo in rilievo piatto.

NASTRINO DI DECORAZIONE**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

LARGHEZZA: mm. 37
MATERIALE: gros grain di rayon
COLORI: 10 righe di colore verde di 2 mm. di larghezza con le due estreme rispettivamente di 1,5 mm. intervallate da 9 righe di colore bianco di 2 mm. Ciascuna.

Al centro del nastrino si dovrà apporre una stella metallica di 8 mm. a sette punte rispettivamente di:

- color bronzo per un periodo di comando di 10 (dieci) anni;
- color argento per un periodo di 15 (quindici) anni e
- color oro per un periodo di 20 (venti) anni.

MEDAGLIA DI LUNGO COMANDO

Figura A.1



Figura A.2



diritto

rovescio

Figura A.3



diritto

rovescio

— . —

MEDAGLIA DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIAMETRO: mm. 37
MATERIALI: ARGENTO - Figura B.1
 VERMEIL - Figura B.2
 ORO - Figura B.3

DESCRIZIONE:

Diritto (argento e oro):

al centrò della medaglia, raffigurazione di una stella a sette punte modellata in rilievo con altezza massima al centro della stessa. Fondo liscio e bordo in rilievo piatto. In alto maglia di raccordo con nastro.

Diritto (vermeil):

al centro della medaglia raffigurazione di una corona a nove torri modellata in rilievo con altezza massima al centro della stessa. Fondo liscio e bordo in rilievo piatto. In alto maglia di raccordo con nastro.

Rovescio:

modellato su tre piani di cui: al centro emblema regionale in rilievo in primo piano, contornato da rigature parallele in forma circolare in sottile rilievo sul piano di fondo liscio; fascia esterna in leggero rilievo sul piano di fondo centrale con in alto scritta in rilievo **REGIONE LOMBAR디아**, punti di divisione in rilievo a testa piatta ed in basso la scritta **POLIZIA LOCALE**; bordo in rilievo piatto.

NASTRINO DI DECORAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

LARGHEZZA: mm. 37
MATERIALE: gros grain di rayon
COLORI: su due campi di color verde di 12 mm. Ciascuno, tre fasce di colore blu di cui una centrale della larghezza di 4 mm. E quelle poste all'estremità di 4,5 mm. ciascuna.

Al centro del nastrino si dovrà apporre una stella metallica di 8 mm. a sette punte rispettivamente di:

- color argento per un periodo di 16 (sedici) anni e
- color oro per un periodo di 40 (quaranta) anni
- mentre per un periodo intermedio di servizio di 25 (venticinque) anni, si dovrà apporre una corona metallica a nove torri di 10 mm. x 5 mm. di color oro.

MEDAGLIA DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

Figura B.1




Figura B.2



Figura B.3



— . —

CROCE PER MERITI SPECIALI**CARATTERISTICHE TECNICHE:****ALTEZZA:** mm. 50**LARGHEZZA:** mm. 45**MATERIALE:** BRONZO**DESCRIZIONE:****Diritto:**

Al centro della croce una forma circolare di 30 mm. di diametro su cui si innestano quattro braccia a croce profilate in rilievo piatto su fondo liscio. La parte centrale modellata su tre piani di cui: al centro emblema regionale in rilievo in primo piano contornato da rigature parallele in forma circolare in sottile rilievo sul piano di fondo; fascia esterna in lieve rilievo sul piano di fondo centrale con in alto scritta in rilievo **POLIZIA LOCALE**, stelle a sette punte in rilievo piatto ed in basso in rilievo la scritta **MERITI SPECIALI**, bordo fine in leggero rilievo a testa piatta.

Sul braccio verticale della croce maglia di raccordo con nastro.

Rovescio:

Al centro della croce una forma circolare di 30 mm. di diametro su cui si innestano quattro braccia a croce profilate in rilievo piatto su fondo liscio. Al centro sagoma della regione Lombardia in rilievo piatto su fondo liscio; in alto scritta **REGIONE** in rilievo ed in basso scritta **LOMBARDIA** in rilievo divise da due stelle a sette punte in rilievo piatto.

NASTRINO DI DECORAZIONE**CARATTERISTICHE TECNICHE:****LARGHEZZA:** mm. 37**MATERIALE:** gros grain di rayon

COLORI: verde, blu, bordeaux. Fascia centrale verde di 13 mm. con ai lati due fasce di colore blu di 8 mm. ciascuna e alle estremità due fasce di colore bordeaux di 4 mm.

Al centro del nastrino si dovrà apporre una rosa camuna metallica di 8 mm. di colore bianco.

CROCE PER MERITI SPECIALI

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.a.r. 21 dicembre 2015 - n. 304
Costituzione dell'agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n.6 «Disciplina del settore dei trasporti» pubblicata sul BURL n. 14, suppl. del 6 Aprile 2012, ed in particolare l'art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)

Richiamate le d.g.r.:

- n. IX/3506 del 23 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le «Linee guida per la predisposizione degli statuti delle agenzie per il trasporto pubblico locale» e lo «Schema tipo di statuto delle agenzie del trasporto pubblico locale»;
- n. IX/4261 del 25 ottobre 2012 con la quale la Giunta ha adottato, nel rispetto di quanto già indicato nella d.g.r. n. IX /3854 del 25 luglio 2012, sentita la conferenza regionale del trasporto pubblico locale nella seduta del 19 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 della l. r. n. 6/2012, le «Linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali nelle agenzie del trasporto pubblico locale».

Dato atto che con d.g.r. n. X/4176 del 16 ottobre 2015 la Giunta regionale ha stabilito che la proposta di statuto dell'agenzia del bacino di Sondrio, elaborata dalla conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 2 ottobre 2015, risulta conforme alle linee guida adottate dalla Giunta con la d.g.r. n. IX/3506 del 23 maggio 2012, documento allegato al medesimo atto;

Dato atto che con d.g.r. X/4418 del 30 novembre 2015 la Giunta regionale ha proceduto alle verifiche previste dalla legge regionale rispetto agli statuti adottati dalla Provincia e dal Comune Sondrio che sono risultati conformi agli atti regionali adottati ed ha rimesso alla Provincia e al Comune di Sondrio la trasmissione per la pubblicazione degli statuti approvati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Preso atto che la Provincia e il Comune di Sondrio hanno proceduto alla pubblicazione degli Statuti approvati sul BURL in data 16 dicembre 2015 (serie avvisi e concorsi n. 51).

DECRETA

1. in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 6/2012, di costituire l'agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio.

2. di trasmettere al presidente della Provincia di Sondrio il presente provvedimento al fine di consentire la convocazione dell'assemblea dell'agenzia per l'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 7 della l.r. n. 6/2012.

3. di pubblicare il presente atto sul BURL

L'assessore alle infrastrutture e mobilità
Alessandro Sorte

D.a.r. 21 dicembre 2015 - n. 305
Costituzione dell'agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n.6 «Disciplina del settore dei trasporti» pubblicata sul BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012, ed in particolare l'art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale).

Richiamate le d.g.r.:

- n. IX/3506 del 23 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le «Linee guida per la predisposizione degli statuti delle agenzie per il trasporto pubblico locale» e lo «Schema tipo di statuto delle agenzie del trasporto pubblico locale»;
- n. IX/4261 del 25 ottobre 2012 con la quale la Giunta ha adottato, nel rispetto di quanto già indicato nella d.g.r. n. IX /3854 del 25 luglio 2012, sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale nella seduta del 19 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 della l. r. n. 6/2012, le «Linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali nelle agenzie del trasporto pubblico locale».

Dato atto che con d.g.r. n. X/4027 del 11 settembre 2015 la Giunta regionale ha stabilito che la proposta di Statuto dell'Agenda del bacino di Como, Lecco e Varese, elaborata dalla Conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 28 luglio 2015, risulta conforme alle linee guida adottate dalla Giunta con la d.g.r. n. IX/3506 del 23 maggio 2012, documento allegato al medesimo atto.

Dato atto che con d.g.r. n. X/4419 del 30 novembre 2015 la Giunta regionale ha proceduto alle verifiche previste dalla legge regionale rispetto agli statuti adottati dalle Province e dai Comuni di Como, Lecco e Varese, che sono risultati conformi agli atti regionali adottati ed ha rimesso alle Province e ai Comuni di Como, Lecco e Varese la trasmissione per la pubblicazione degli statuti approvati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Preso atto che le Province ed i Comuni di Como, Lecco e Varese hanno proceduto alla pubblicazione degli Statuti approvati sul BURL in data 16 dicembre 2015 (serie avvisi e concorsi n. 51).

DECRETA

1. in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 6/2012, di costituire l'agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

2. Di trasmettere al presidente della Provincia di Varese, in quanto avente il maggior numero di abitanti rispetto alle Province di Como e Lecco, il presente provvedimento al fine di consentire la convocazione dell'assemblea dell'agenzia per l'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 7 della l.r. n. 6/2012.

3. di pubblicare il presente atto sul BURL

L'assessore alle infrastrutture e mobilità
Alessandro Sorte

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

D.d.u.o. 16 dicembre 2015 - n. 11386**FRIM - linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. X provvedimento 2015**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ, IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*»;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «*Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento*»;
- la d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010, «*Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative*» con la quale:
 - si è attivata nel FRIM la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione» definendone i criteri di funzionamento e la dotazione;
 - si è dato atto che le risorse finanziarie allocate sulla linea d'intervento n. 7 «Cooperazione» saranno utilizzate nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative;
 - si disponeva che le domande di agevolazione potevano essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010 mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Regione;

Vista la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011, «*Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde*»;

Vista la d.g.r. n. IX/2052 del 28 luglio 2011 «*Rettifica della d.g.r. n. IX/1988 «Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde» con la quale si stabilisce che il tasso di interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee di intervento con eccezione della linea 7 «Cooperazione» del fondo di rotazione per l'imprenditorialità per la quale è previsto un tasso di interesse a valere sulle risorse regionali annuo pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali e loro consorzi*»;

Vista la «Lettera di incarico per le attività di gestione del fondo di rotazione per l'Imprenditorialità» sottoscritta in data 23 novembre 2007, le successive integrazioni e in particolare la lettera sottoscritta in data 30 giugno 2015 e registrata nella raccolta convenzioni e contratti in data 2 luglio 2015 al n. 002763, con la quale si proroga al 31 dicembre 2015 l'attività di gestione del fondo di rotazione per l'imprenditorialità - Linea di Intervento n. 7 «Cooperazione», affidata a Finlombarda s.p.a.;

Visto il decreto n. 1616 del 23 febbraio 2011 che modifica i criteri di funzionamento del FRIM per le modalità di valutazione e concessione delle domande di ammissione al finanziamento, approvati con la d.g.r. VIII/11329/2010;

Vista la d.g.r. n. IX/4203 del 25 ottobre 2012 «*Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012, art. 57 «garanzie» la quale ha provveduto, tra l'altro, a individuare:*

- la regolamentazione attuativa del sistema delle garanzie a supporto degli interventi finanziari concessi alle imprese con modalità a rimborso;
- il profilo di rischio dell'impresa, valutato sulla base di una metodologia di «credit scoring» quale elemento discriminante rispetto all'esigenza di acquisire garanzia;
- una metodologia di «credit scoring» omogeneo per tutte le misure agevolative attivate dalla direzione industria, artigianato, edilizia e cooperazione a valere sulla l.r. 1/2007 che si basi sull'analisi dei dati economico - patrimoniali desunti da bilanci o documentazione equipollente;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., ente gestore del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - linea di intervento «Coopera-

zione» con lettera del 10 dicembre 2015 - FC/fc/lc/10966, prot. regionale 01.2015.0013591 del 11 dicembre 2015, ha inoltrato gli esiti dell'istruttoria per n. 4 domande;

Recepiti e verificati gli esiti dell'istruttoria, condotta da Finlombarda s.p.a. per n. 4 domande in ordine alla concessione delle agevolazioni, come specificato nell'allegato di seguito evidenziato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A - Elenco domande ammissibili al cofinanziamento a valere sul Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - Linea d'intervento «Cooperazione»;

Attestato che la U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito ha preso atto della sussistenza dei presupposti dell'ammissibilità e della non ammissibilità delle domande presentate;

Visti i regolamenti CE:

- n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);
- n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, piccola e media impresa;
- n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Considerato che l'importo complessivo di euro 742.500,00 riguardante gli interventi di cofinanziamento per le cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi come specificato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, trova copertura nella dotazione del «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - »Linea di intervento «Cooperazione» gestito da Finlombarda s.p.a.;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della u.o. competitività, imprenditorialità e accesso al credito individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «Il provvedimento organizzativo 2013» e da decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013, nonché dalla d.g.r. X/4235 del 27 ottobre 2015, che rimodula, tra l'altro, la direzione generale sviluppo economico;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di ammettere al cofinanziamento, sulla base degli esiti finali delle istruttorie rassegnate dal soggetto gestore valutati e fatti propri dalla presente unità organizzativa, le domande presentate dalle cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che alle imprese cooperative sociali, indicate nell'allegato A sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite del gestore del Fondo FRIM Finlombarda s.p.a., che procederà per il seguito di competenza;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della u.o.
Paola Negroni

_____ • _____

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ - LINEA D'INTERVENTO "COOPERAZIONE";

						1) COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI					
n.	id progetto	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Prov.	Investimento presentato	Agevolazione richiesta	Investimento Ammesso	Agevolazione concessa	Importo fondo rotazione 70%	Progetto
1	64207909	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA VISCONTA 75	BESANA BRIANZA	MB	€ 546.000,00	€ 436.800,00	€ 546.000,00	€ 436.000,00	€ 305.200,00	Il programma d'investimento è volto all'acquisto della nuova sede operativa, anche per migliorare l'organizzazione e la logistica dell'attività svolta.
2	65958569	ROSA CAMUNA ALTA VALLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	VIA GUGLIELMO MARCONI 236	EDOLO	BS	€ 365.000,00	€ 292.000,00	€ 365.000,00	€ 292.000,00	€ 204.400,00	Il programma d'investimento è volto alla ristrutturazione di un immobile destinato alla realizzazione di una residenza sanitaria per disabili.
3	66325514	AURORA 2000 - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA LABRIOLA 32	SAN GIULIANO MILANESE	MI	€ 372.000,00	€ 297.600,00	€ 372.000,00	€ 297.000,00	207.900,00	Il programma d'investimento è volto all'acquisto e ristrutturazione della nuova sede operativa, destinata anche ad un nuovo servizio di orientamento ai servizi
TOTALE 1)						1.283.000,00	1.026.400,00	1.283.000,00	1.025.000,00	717.500,00	

						2) ALTRE COOPERATIVE E LORO CONSORZI					
n.	id progetto	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Prov.	Investimento presentato	Agevolazione richiesta	Investimento Ammesso	Agevolazione concessa	Importo fondo rotazione 50%	Progetto
1	70114775	WOODHOUSE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIA PRATI 45	CINISELLO BALSAMO	MI	€ 78.025,00	€ 50.000,00	€ 78.025,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	Il programma d'investimento è principalmente volto all'acquisto di beni strumentali e canoni d'affitto.
TOTALE 2)						78.025,00	50.000,00	78.025,00	50.000,00	25.000,00	

1.361.025,00	1.076.400,00	1.361.025,00	1.075.000,00	742.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

D.G. Agricoltura

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11414 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2016 per la misura 11 «Agricoltura biologica».

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 29 «Agricoltura biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e le disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla condizionalità;
- n. 1307/2013 del parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 Luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia a seguito della decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla commissione europea;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.

Individuazione dei responsabili delle operazioni «con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni 11.1.01 «Conversione all'agricoltura biologica» e 11.2.01 «Mantenimento dell'agricoltura biologica»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 11 «Agricoltura biologica», attraverso uno specifico bando di cui all'allegato 1, composto di n. 114 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano, per l'annualità 2016, a 12.000.000,00 Euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'organismo pagatore regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura/u.o individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare il bando della Misura 11 «Agricoltura biologica» - anno 2016 di cui all'allegato 1, composto di n. 114 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano, per l'annualità 2016, a 12.000.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'organismo pagatore regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

_____ • _____

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

**SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI
PRODUZIONE BIOLOGICA**

**SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI
PRODUZIONE BIOLOGICA**

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO ANNO 2016

INDICE

- 1. OBIETTIVI**
- 2. COSA VIENE FINANZIATO**
- 3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI**
- 3.1. IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 "CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" E 11.2.01 "MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA"**
- 4. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**
- 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 5.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
 - 5.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE MISTE
 - 5.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E ALLE COLTURE
 - 5.3 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL PREMIO "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"
- 6. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO**
- 7. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
 - 7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- 7.3 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AIUTO E LA DOMANDA DI PAGAMENTO
- 7.4 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
- 7.5 COME PRESENTARE LA DOMANDA
- 7.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA
- 8. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**
- 8.1 DOTAZIONE FINANZIARIA
- 8.2 ACCESSO PREFERENZIALE ALL'OPERAZIONE
- 8.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 8.4 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
- 8.5 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 8.6 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI
- 9. CONTROLLI**
- 10. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- 11. RICORSI**
- 12. SANZIONI**
- 13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 14. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 15. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

ALLEGATI

- ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI.
- ALLEGATO B - COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE.
- ALLEGATO C - RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO.
- ALLEGATO D - ELENCO CODICI COLTURA AMMISSIBILI.
- ALLEGATO E - ELENCO COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA.
- ALLEGATO F - ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PAGABILI COME GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE".

Il presente bando regola l'applicazione della **misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020** della Regione Lombardia **relativamente alla presentazione delle domande per la campagna 2016.**

1. OBIETTIVI

La Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell'agricoltura biologica e alla conversione dall'agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo contribuiscono all'obiettivo dell'adattamento climatico in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e quindi hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione ai cambiamenti climatici.

2. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. e al regolamento CE n. 889/08 e s.m.i..

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di **condizionalità**.
Gli obblighi di Condizionalità sono recepite a livello nazionale dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. e, a livello regionale, con DGR n. X/3351 del 01/04/2015 e s.m.i. ed elencati in allegato A al presente bando.
- b) reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i **"criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima"**, disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015, integrati e modificati a livello regionale con DGR n. 3232 del 06/03/2015 e DGR n. 3697 del 12/06/2015. Tali criteri sono descritti in allegato A al presente bando
- c) reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 che precisa gli elementi che costituiscono i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. e declinati a livello regionale, come specificato all'allegato A del presente bando.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 3.1, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 11 è articolata in due operazioni, come segue:

11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”

11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”.

Le operazioni che compongono la Misura 11 prevedono rispettivamente il sostegno alla conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Le suddette operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenti condizioni.

3.1. IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 “CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” E 11.2.01 “MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell’anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all’anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento al metodo di agricoltura biologica” sono i seguenti:

A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008) su tutta la SAU¹ aziendale biologica.

B. Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni destinate ad uso alimentare o zootecnico. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.

NOTA BENE: La perdita della certificazione biologica (iscrizione all’elenco degli operatori biologici) comporta la decadenza totale della domanda in quanto tale fattispecie si configura come impegno essenziale.

¹ SAU: superficie agricola utilizzata

3.1.1 Combinabilità degli impegni della Misura 11

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse.

La Misura 11 è combinabile esclusivamente:

a) con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20:

- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

b) con l'azione I “Conservazione della biodiversità nelle risaie” della Misura 214 Pagamenti Agroambientali del PSR 2007-13.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata all'allegato B.

4. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Ai fini della presente Misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GRUPPO COLTURA	Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

La durata del periodo di conversione per i seminativi è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti, è pari a tre anni, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.,

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla Misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di

Controllo a cui afferiscono, un declassamento da “biologico” a “in conversione al metodo biologico”, sarà comunque quello indicato come mantenimento.

Il premio relativo al gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico, che reimpieghino, nella dieta delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili (conversione o mantenimento).

Il premio quindi non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali in questo gruppo coltura .

4.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell’art. 43 del reg. UE n. 1307/2013.

La definizione dei premi di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità alla Misura 11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni per le aziende miste;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”;
- condizioni per le superfici vitate.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici della Misura 11 solo i **soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure 1 e 3** di seguito precisati:

1. risultano essere **“agricoltore in attività”**, così come definito dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014, dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.
2. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e al momento della domanda sono già iscritti a tale elenco;
3. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015, al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall’ Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 9.3

del D.M. n. 18354/2009). I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del presente punto 3, non saranno comunque ammissibili alla Misura qualora la loro iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2016.

La cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

5.2 Condizioni relative alle aziende miste

Le aziende miste sono ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone, siepi e filari, strade;
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e convenzionale devono essere destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura, di cui al precedente paragrafo 4. Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in Comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in Regioni confinanti.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un'azienda mista sia composta da unità di produzione convenzionali site in Regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi relativi all'ammissibilità delle aziende miste:

Superfici biologiche	Superfici convenzionali	Ammissibilità domanda Misura 11
Seminativi (es. frumento)	Seminativi (es. mais)	NO
Seminativi (es. soia)	Seminativi (es. medica o altri prati avvicendati)	NO
Colture orticole (es. pomodoro)	Colture orticole (es. cipolla)	NO
Colture arboree (es. melo)	Colture arboree (es. vite)	NO
Colture arboree (es. vite)	Colture arboree (es. vite)*	NO
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI SOLO PER SEMINATIVI
Seminativi	Colture arboree e/o colture orticole	SI
Seminativi e/o colture orticole	Colture arboree	SI
Seminativi (ad esclusione dei prati avvicendati)	Prato permanente	SI
Prato avvicendato	Prato permanente	NO

(*) anche in caso di deroga concessa dalla Direzione Generale Agricoltura

5.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Non sono ammesse a pagamento superfici ricadenti in altre regioni.

Condizioni relative alle superfici

E' obbligatorio dichiarare in domanda **tutta** la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio.

La **superficie richiesta a premio** può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione ²secondo quanto descritto nell'allegato C al presente bando.

Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute (vedi paragrafo 7.6.6) e oggetto di cambio beneficiario (vedi paragrafo 7.6.4).

Nel corso del periodo di impegno, pari a 6 anni come indicato nel precedente paragrafo 3 le particelle oggetto di sostegno devono rimanere le medesime.

La **superficie minima** oggetto di impegno è pari a **0,5 ha** di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura. La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura), ma indipendentemente dall'operazione richiesta (conversione o mantenimento).

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Corrispondenza tra superfici dichiarate

Variazioni alla notifica di attività biologica

Ai fini della Misura 11 occorre effettuare variazione di notifica di attività biologica per le seguenti fattispecie:

- a) variazione delle attività nel numero e/o nel metodo,
- b) aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta,
- c) aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico,
- d) aumento o diminuzione del numero di allevamenti,
- e) modifiche del macrouso delle particelle,
- f) frazionamenti/accorpamenti catastali,
- g) estirpo delle viti e altri fruttiferi.

² La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti:

- notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente;
- fascicolo aziendale aggiornato.

Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso.

In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata.

La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati.

La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio.

In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 .

Colture ammesse a premio

Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **seminativi:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Seminativi”.
Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- **colture orticole:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Colture orticole”.
Non sono ammessi a premio orti e frutteti familiari. Si intendono come familiari gli orti ed i frutteti con superfici inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.
- **colture arboree**³: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Colture arboree” .

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

³ Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo³ istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale³ all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

- **prato permanente:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato D – gruppo coltura “Prato permanente”.
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato E del presente bando;
- **colture foraggiere per aziende zootecniche:** tutte le colture, identificate da apposito codice coltura, di cui all'allegato E – gruppo coltura “Colture foraggiere per aziende zootecniche”.
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato E del presente bando.

Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche.

L'elenco delle colture ammesse (Allegato D) potrà essere aggiornato e reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile per la presentazione delle domande per la Misura 11 su Sis.Co.

5.3 Condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggiere per aziende zootecniche”

Possono richiedere il premio “Colture foraggiere per aziende zootecniche” le imprese con almeno un allevamento biologico o in conversione, notificato e certificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Lo specifico premio previsto per le “**Colture foraggiere per aziende zootecniche**” è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

- a) conduzione di un **allevamento biologico o in conversione notificato e certificato**, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB)**;
- b) conduzione di superfici foraggiere il cui prodotto ottenuto è **reimpiegato** nel proprio allevamento per l'alimentazione del bestiame;
- c) la quantità di superficie ammessa a premio “Colture foraggiere per aziende zootecniche” deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
 - 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
 - 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0.5
Altri suini	0.3
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame	0.03

La quantità di superficie ammissibile a tale premio è quella rapportata alle UB dei soli allevamenti biologici. Alcuni esempi di calcolo sono riportati nell'allegato F.

Se nel corso dell'anno in cui è stato richiesto il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" l'allevamento risultasse aver perso la certificazione biologica, ciò comporta la non ammissibilità del gruppo coltura ed il mancato pagamento dello stesso con eventuale recupero delle somme già erogate.

Qualora l'azienda avesse chiesto a premio al momento della domanda una data quantità di superficie come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" e, durante le fasi di controllo istruttorio relative alla stessa annualità, venisse riscontrato una diminuzione della consistenza delle UB biologiche, ne consegue che:

- la superficie ammessa a pagamento per tale gruppo coltura viene rideterminata sulla base del nuovo dato;
- la superficie richiesta in domanda come "Colture foraggere per aziende zootecniche" che eccede quella ricalcolata viene declassata al gruppo coltura di competenza (seminativo o prato permanente) con il riconoscimento del relativo premio.

6. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO

6.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno (6 anni) è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale precedentemente non richiesta a premio.

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 11 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza della Misura.

Non si considera ampliamento il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01.

6.2 Trasformazione degli impegni (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

Per trasformazione di impegno si intende la **cessazione** degli impegni assunti dal beneficiario di una Misura/Operazione e la **contestuale adesione** ad impegni di un'altra Misura/Operazione che risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati.

La trasformazione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente Misura/Operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione di impegno deve essere richiesta per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura e autorizzata dalla medesima.

6.2.1 Trasformazione degli impegni dalla Misura 11 verso altre Misure

Il beneficiario che abbia in corso una domanda per la Misura 11 "Agricoltura biologica" **NON** può chiedere, per le medesime superfici, la trasformazione di tali impegni verso altri collegati a diversa Misura/Operazione in quanto non avrebbe effetti benefici significativi per l'ambiente superiori a quelli collegati alla Misura 11 e quindi l'impegno esistente non sarebbe notevolmente rafforzato nella trasformazione, come richiesto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014.

6.2.2 Trasformazione degli impegni da altre Misure/Operazioni alla Misura 11.

La trasformazione degli impegni assunti sulla Misura 10, verso impegni di Misura 11 è possibile per le seguenti operazioni:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate;
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.04 Agricoltura conservativa;
- 10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico;
- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

La trasformazione degli impegni assunti sulla Misura 10 verso impegni di Misura 11 **NON** è possibile per le seguenti operazioni:

- 10.1.06 Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate;
- 10.1.07 Mantenimento funzionale delle zone umide;
- 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti;
- 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali;
- 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono;

- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono.

7. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

7.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2016 i soggetti di cui al precedente paragrafo 5.1 possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di aiuto** da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 11 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.
- **domande di pagamento** da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

7.2 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda:

- per i soggetti di cui al punto 2 del paragrafo 5.1 non è necessario allegare alcuna documentazione;
- per i soggetti di cui al punto 3 del paragrafo 5.1 occorre allegare il documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Certificazione (file in formato pdf; titolo "documento giustificativo OdC").
- eventuale documentazione comprovante il possesso del requisito preferenziale di cui al successivo paragrafo 8.2 punto 3 (file in formato pdf; titolo "accesso preferenziale").

7.3 Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5, a partire dal **31 marzo 2016** ed entro il **15 maggio 2016** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2016**.

7.4 A chi presentare la domanda

La domanda informatizzata è indirizzata a Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

7.5 Come presentare la domanda

Le domande della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del D.lgs n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Sis.Co. relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare la domanda in formato PDF e stamparla;

- firmare la copia cartacea e, dopo averla scansata, caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta di identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

7.6 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di aiuto o di pagamento già chiuse a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. (Sistema delle conoscenze).

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 le domande di modifica possibili sono quelle di seguito descritte.

7.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.

La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2016**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.

7.6.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2016.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono **irricevibili**.

7.6.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

La domanda di aiuto e di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **31 luglio del 2016**.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di aiuto/pagamento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

7.6.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario) mediante apposita domanda da inserire in Sis.Co allegando specifica documentazione e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

La domanda sarà valutata e istruita dalle Province ⁴.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

7.6.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Le domande ammesse ai benefici della Misura 11 (aiuto/pagamento) possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento qualora si riconosca un errore palese.

Il riconoscimento degli errori palesi è competenza di OPR.

⁴ Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. Nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali).
 - b. Errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario.
 - c. A seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

7.6.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile dell'operazione⁵ entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche il Responsabile delle operazioni comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande di Misura 11.

8. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

8.1 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2016 è pari a € 12.000.000 a valere sul bilancio dell'OPR.

8.2 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
2. conversione all'agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta;
3. presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto, capannina agrometeorologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo di malattia) o di biofiltri depuratori (biobed).

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al punto 1 viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste al punto 1.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste al punto 1, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto

Ai sensi della disciplina vigente, l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;

⁵ Il Responsabile delle operazioni è individuato nel Dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto (solo relativamente alla domanda di aiuto);
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, viene redatto un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- favorevole;
- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con relative motivazioni.

Il verbale istruttorio viene inviato ai richiedenti che entro 10 giorni possono partecipare al procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 241/90, presentando per iscritto loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

8.4 Chiusura delle istruttorie

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile delle Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 .

8.5 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

Acquisiti gli esiti istruttori di cui al precedente paragrafo, il Responsabile delle Operazioni approva, con proprio provvedimento, gli elenchi delle domande:

- con esito istruttorio positivo;
- con esito istruttorio negativo.

La procedura si conclude entro il **29 luglio 2016**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

8.6 Comunicazioni e pubblicazioni

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL , diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi della legge regionale n. 30/99;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

9. CONTROLLI

Le domande di aiuto e di pagamento ammesse sono sottoposte ai seguenti controlli:

- controlli amministrativi ⁶: il 100% delle domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto.

Tra i controlli amministrativi, a partire dall'annualità 2016, l'Organismo Pagatore procederà ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di conferma nel caso di impegni non ancora conclusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di conferma (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di conferma, l'OPR o suo delegato procederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco ⁷: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli nell'ambito dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (Controlli di secondo livello).

9.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al paragrafo 3;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (cfr allegato A)

⁶ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

⁷ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (cfr allegato A)

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

9.2 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM n. 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i, nonché da successivi provvedimenti regionali.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) **difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate **dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014**;
- b) **mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità**, le cui conseguenze sono disciplinate dal **DM 180/2015 del 23/01/2015** e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali;
- c) **ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

- se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza

constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

- se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.
- se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata.

b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" alla Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure" art. 13.

Il premio richiesto con la domanda di aiuto è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità (decadenza totale della domanda di aiuto).

Il premio richiesto con la domanda di pagamento è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità con contestuale recupero degli importi già pagati, anche riferiti alle annualità precedenti (decadenza totale della domanda di pagamento).

Il mancato rispetto anche di una sola condizione di ammissibilità descritte al precedente paragrafo 5 comporta la decadenza totale delle domande.

Impegni di misura, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

Al mancato rispetto degli impegni relativi alla presente Misura si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni",

Sottosezione 1 “Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013” artt. 15, 17 e 19.

In caso di mancato rispetto degli impegni relativi alla Misura l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima saranno disciplinate con successivo provvedimento regionale.

Impegni pertinenti di condizionalità

In caso di mancato rispetto degli impegni di misura e contestuale violazione degli impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili si applica quanto disposto dall'art. 16 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

Impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 180/2015 del 23/01/2015, dalla relativa circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativo alla condizionalità.

c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

OPR effettua il pagamento di un **anticipo**, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

11. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

1. Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

12. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁸ alla base del presente bando:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Titolo III, Capo II, Articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

⁸ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- DM 23/01/2015 n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".
- DGR n. X/3351/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".
- DM 18/11/2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DM 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla DGR n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".

15. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 15 maggio 2016
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 31 maggio 2016
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 9 giugno 2016
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 giugno al 9 giugno 2016
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 31 luglio 2016
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 29 luglio 2016
Pagamento dell'anticipo	Entro il 31 dicembre 2016
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2016
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

— . —

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 - Agricoltura Biologica

CONDIZIONALITA', IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI.

1. Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i. e, a livello regionale, dalla DGR n. X/3351 del 01/04/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013" e s.m.i..

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) che costituiscono nel loro insieme la Condizionalità, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1 (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1 (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
		BCAA 4 (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo

	SUOLO STOCK CARBONIO	BCAA 5 (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2 (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMEN TO DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4 (ex Atto B11)	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a),b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7.

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6 (ex Atto A6)	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7 (ex Atto A7)	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8 (ex Atto A8)	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex Atto B12)	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex Atto B9)	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11 (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12 (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13 (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	BCAA 8 (ex standard 4.1 punto a))	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

2. Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 11.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- CGO1 - impegni in ZVN (DGR n. 2208/2011): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da effluenti di allevamento (170 Kg/ha/anno).
- GCO10 - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

3. Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:
 - 2000 m slm per le Alpi Occidentali
 - 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando:

- al numeratore il numero medio delle UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo nell'effettivo periodo di pascolamento, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente;
- al denominatore la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Il rispetto delle attività agricole (Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 11.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dal DM 180/2015 e s.m.i.

4. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i., e declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

Il rispetto dei requisiti minimi viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 11.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

<i>A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT</i>

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i **requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** devono figurare:

A1 - i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati (recepimento nazionale DM 7 aprile 2006 e recepimenti regionali: allegato 2 alla DGR VIII/5868 del 21 novembre 2007 così come modificata dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009)

A2 - i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A 1- DGR 5868/2007 e smi

Il beneficiario dei pagamenti agroambientali, le cui superfici aziendali ricadono in zone NON vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dall'allegato 2 della **DGR 5868/2007** e smi collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

a) Adempimenti amministrativi

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGR 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni di cui alla parte B e C dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - DGR 5868/07¹) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 36 comma 2 della DGR 5868/2007² e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37³-38-39, prospetti n. 2-3-4 dell'allegato 2 della DGR 5868/07 (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

- aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
- integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente programma di azione;
- conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
- predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma d'azione vigente.

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per l'anno 2016 il riferimento è il Decreto del Direttore generale del 27 novembre 2015, n. 8920.

b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale

¹ Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

² Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

³ Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

di contenimento, con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. In generale la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 e all'allegato 2 - art. 9 della DGR 5868/07.

b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'allegato 2 -art. 11 della DGR 5868/07.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 della DGR 5868/2007.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i

pavimenti fessurati e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati

Condizioni per accumulo:

- deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:

L'utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
2. su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
5. nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2015/2016 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;

6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
7. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami;

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d'azione, può essere incrementato al 20%.
- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- 13) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente CGO l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;

- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

d) Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d'uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere conto delle esigenze delle colture in atto o previste.

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

- a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al **controllo funzionale** entro il 26 novembre 2016. L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014. Fino a quella data, ai fini dell'assolvimento dell'impegno, è valida la verifica statico - funzionale. Per verifica statico- funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei **principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
- c) Gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere **un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino)** in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio** sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Per la verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, richiesta dall' *RM FIT*, deve essere utilizzato il modello fac-simile di cui all'allegato D al presente bando.

Requisiti minimi pertinenti

Tra i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "requisiti minimi pertinenti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari".

Di seguito si elencano i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- *RM FERT* - impegni al di fuori delle ZVN: obblighi previsti dall'allegato 2 della DGR n. 5868 del 21 novembre 2007 e s.m.i: obblighi amministrativi, divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (340 Kg/ha/anno). Requisiti minimi relativi al fosforo: Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

- RM FIT - impegni: conoscenza dei principi generali di difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012); rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente nonché eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte da alcune etichette di prodotti fitosanitari; possesso della verifica statico-funzionale relativa alla corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, rilasciata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (la verifica statico-funzionale è valida fino al 25/11/2016). Dal 26 Novembre 2016 è obbligatorio il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuata presso centri prova autorizzati (rif. Art. 12 del Dlgs n. 150/2012).

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 14 e dall'Allegato 7 del DM 180/2015 e s.m.i.

— • —

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni di Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi come di seguito specificato, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Il presente allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007 - 2013 e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di aiuto o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno sottoscritto con la domanda di aiuto per la Misura 11.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza e il beneficiario deve rispettarne gli impegni per la durata prevista.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure combinate si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza, mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" **per le medesime superfici e le medesime colture** sono combinabili esclusivamente con gli impegni delle seguenti misure e operazioni.

1. PSR 2007-2013.

Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

La Misura 11 è combinabile con l'azione I della Misura 214.

L'azione I conserva la propria naturale scadenza (31/12/2016).

Per le superfici soggette ad impegno Misura 11 + Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

	Misura 11 Premio Seminativo riso €/ha	Misura 214 azione I Premio Impegni principali €/ha	Misura 214 azione I Premio impegno aggiuntivo gestione stoppie €/ha	Totale premi combinati €/ha
Op. 11.1.01 Conversione	375	87		462
Op. 11.1.01 Conversione	375	87	30	492
Op. 11.2.01 Mantenimento	345	87		432
Op. 11.2.01 Mantenimento	345	87	30	462

La Misura 11 NON è combinabile con gli impegni dell'azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" nell'ambito della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

2. PSR 2014 - 2020

2.1 Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.

La Misura 11 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La Misura 11 NON è combinabile con operazioni della Misura 10 diverse da quelle sopraindicate.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Misura 11 "Agricoltura biologica" e Misura 10 operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulla Misura 11 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 - operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 1 premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	465
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	505
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	655
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	645

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	435
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	475
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	625
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	615

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie e per la medesima coltura occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulla Misura 11 e sull'Operazione 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per l'operazione 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di aiuto a valere sul bando della Misura 10.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.1.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.1.01
Seminativi	100	375	475
Colture orticole	100	600	700
Colture arboree	100	900	1.000
Prato permanente	100	120	220
Colture foraggere	100	600	700

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.2.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.2.01
Seminativi	100	345	445
Colture orticole	100	540	640
Colture arboree	100	810	910
Prato permanente	100	110	210
Colture foraggere	100	540	640

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulla Misura 11 e sulle Operazioni 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di aiuto a valere sul bando della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e operazione 10.1.10, per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 11.1.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	560
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	600
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio D] + impegni principali op. 10.1.10	750
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	740

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 11.2.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	530
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	570
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio D] + impegni principali op. 10.1.10	720
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	710

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

Nell'arco del periodo d'impegno (6 anni) la **superficie richiesta a premio** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione ¹.

Di seguito si riportano alcuni esempi relativi a riduzioni di superficie richieste a premio.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	85 ha	-15
domanda pagamento 2019	85 ha	-
Domanda pagamento 2020	85 ha	-
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		15

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie richiesta a premio

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	115 ha	-15
domanda pagamento 2018	115 ha	-
domanda pagamento 2019	115 ha	-
Domanda pagamento 2020	115 ha	-
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

la riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di aiuto.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

¹ La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

In caso di riduzione della superficie, per la superficie non più oggetto di impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici richieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUIZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2018	114,9 ha	-
domanda pagamento 2019	114,9 ha	-
Domanda pagamento 2020	114,9 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 - Agricoltura Biologica

ELENCO CODICI CULTURA AMMISSIBILI

CODICI CULTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "SEMINATIVI"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
113	000	040	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		A94	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
350	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)		601	AGROSTIS CANINA L.
353	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)		604	AGROSTIS CAPILLARIS L.
351	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)		602	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.
352	000	040	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)		603	AGROSTIS STOLONIFERA L.
222	000	040	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B84	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME
289	000	040	ANICE COMUNE		C57	ANICE COMUNE
261	000	040	AVENA ALTISSIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C30	AVENA ALTISSIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
533	000	040	AVENA - DA GRANELLA		090	AVENA
223	000	040	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B85	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME
908	000	040	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F39	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
907	000	040	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F38	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
240	000	040	BARBABIETOLA DA		240	BARBABIETOLA

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			ZUCCHERO			DA ZUCCHERO
906	000	040	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F37	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
116	000	040	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME		A96	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME
024	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO		A23	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO
905	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F36	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
284	000	040	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME		C53	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME
239	000	040	BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME		C01	BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME
056	000	040	CANAPA GREGGIA O MACERATA		720	CANAPA GREGGIA O MACERATA
846	000	040	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)		F25	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)
273	000	040	CARDI PER LA PRODUZIONE DI SEME		C43	CARDI PER LA PRODUZIONE DI SEME
027	000	040	CAROTA - DA FORAGGIO		A24	CAROTA - DA FORAGGIO
912	000	040	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI		F40	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI

			SEME			SEME
913	000	040	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME		F41	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME
119	000	040	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME		A97	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME
028	000	040	CAVOLO - DA FORAGGIO		A25	CAVOLO - DA FORAGGIO
282	000	040	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C51	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
276	000	040	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME		C46	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME
916	000	040	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F43	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME
915	000	040	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F42	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
954	000	040	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO		F53	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
278	000	040	CAVOLO RAPA DA SEME		C47	CAVOLO RAPA DA SEME
544	000	040	CECE		302	CECE
918	000	040	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F44	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
545	000	040	CHENOPODIUM QUINOA		E03	CHENOPODIUM QUINOA
920	000	040	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME		F45	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
923	000	040	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		F47	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
922	000	040	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI		F46	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			SEME			SEME
409	000	040	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA SEME		D54	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA SEME
274	000	040	COCOMERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C44	COCOMERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
354	000	040	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)		605	ARRHENATHERUM ELATIUS L.
241	011	040	COLZA - SEMI	IBRIDI	C03	COLZA - SEMI IBRIDI
241	000	040	COLZA - SEMI		180	COLZA E RAVIZZONE DA GRANELLA
224	000	040	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B86	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
225	000	040	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B87	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME
226	000	040	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B88	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
662	000	040	COTONE		800	COTONE
253	000	040	CUMINO - CUMINO ROMANO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C20	CUMINO - CUMINO ROMANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
247	000	040	DOLCETTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)		C13	DOLCETTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
355	000	040	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)		606	DACTYLIS GLOMERATA L.
562	054	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON	330	ERBA MEDICA

				PERMANENTE		
562	154	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G84	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
562	013	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E04	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
357	013	040	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D21	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
357	000	040	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))		332	MEDICAGO SATIVA L.
897	050	040	ERBAIO DI GRAMINACEE	ANNUALE - NON PERMANENTE	620	ERBAIO DI GRAMINACEE
800	050	040	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ANNUALE - NON PERMANENTE	630	ERBAIO DI LEGUMINOSE
699	050	040	ERBAIO MISTO	ANNUALE - NON PERMANENTE	640	ERBAIO MISTO
121	000	040	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B00	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
121	013	040	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F91	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
257	000	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI		C24	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			SEME			DI SEME
257	013	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C25	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
248	000	040	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C14	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
248	013	040	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C15	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
258	000	040	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C26	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
258	013	040	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C27	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
260	000	040	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C29	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME
260	013	040	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G20	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
123	000	040	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B03	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME

123	013	040	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F92	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
009	000	040	FARRO		041	FARRO
238	000	040	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C00	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
575	153	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G85	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
575	013	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E07	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	053	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	E08	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
574	000	040	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO		210	FAVA E FAVETTA
574	013	040	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E06	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
358	000	040	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)		D22	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)
358	013	040	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G54	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) - EFA - AREA DI INTERESSE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

						ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
434	000	040	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA SEME		D75	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA SEME
255	000	040	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DI SEME		C22	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DI SEME
440	000	040	FESTUCA INDURITA - DA SEME		D80	FESTUCA INDURITA - DA SEME
254	000	040	FESTUCA INDURITA PER LA PRODUZIONE DI SEME		C21	FESTUCA INDURITA PER LA PRODUZIONE DI SEME
359	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)		607	FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.
360	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)		608	FESTUCA OVINA L.
361	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)		609	FESTUCA PRATENSIS HUDS.
362	000	040	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)		611	FESTUCA RUBRA L.
862	153	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H04	FIENO GRECO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
862	154	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H05	FIENO GRECO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa

862	013	040	FIENO GRECO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F26	FIENO GRECO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
862	053	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F27	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	054	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F28	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
126	000	040	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B04	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
364	000	040	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))		616	PHLEUM BERTOLINII (DC)
365	000	040	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)		617	PHLEUM PRATENSE L.
403	000	040	FLEOLO BULBOSO - DA SEME		D48	FLEOLO BULBOSO - DA SEME
256	000	040	FLEOLO BULBOSO PER LA PRODUZIONE DI SEME		C23	FLEOLO BULBOSO PER LA PRODUZIONE DI SEME
082	000	040	GIRASOLE		A69	GIRASOLE
586	000	040	GIRASOLE - DA FORAGGIO		E13	GIRASOLE - DA FORAGGIO
005	000	040	GIRASOLE - SEMI		170	GIRASOLE DA GRANELLA
227	000	040	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B89	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME
002	000	040	GRANO (FRUMENTO) DURO		050	GRANO (FRUMENTO) DURO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

229	000	040	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B91	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME
587	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO		040	GRANO (FRUMENTO) TENERO
230	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B92	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
597	000	040	GRANO SARACENO		120	GRANO SARACENO
347	000	040	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN		D16	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
346	000	040	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME		D15	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME
108	000	040	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO		020	SILOMAIS E MAIS CEROSO
001	000	040	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA		010	MAIS DA GRANELLA
603	000	040	GRANTURCO (MAIS) DOLCE		030	MAIS DOLCE
267	000	040	GRANTURCO (MAIS) DOLCE PER LA PRODUZIONE DI SEME		C32	GRANTURCO (MAIS) DOLCE PER LA PRODUZIONE DI SEME
231	000	040	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME		B93	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME
268	000	040	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN		C33	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN
269	000	040	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN PER LA PRODUZIONE		C34	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN PER LA

			DI SEME			PRODUZIONE DI SEME
232	000	040	INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B94	INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
128	000	040	LATTUGA LATTUGHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B05	LATTUGA LATTUGHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
607	000	040	LEGUMINOSE DA GRANELLA		E21	LEGUMINOSE DA GRANELLA
609	000	040	LINO - DA FORAGGIO		E23	LINO - DA FORAGGIO
610	000	040	LINO - SEMI		590	LINO NON TESSILE
055	000	040	LINO DA FIBRA		740	LINO TESSILE
367	000	040	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))		591	LINUM USITATISSIMUM L. (SEMI DI LINO)
366	000	040	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))		741	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE)
046	053	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A47	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	054	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A48	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
368	000	040	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)		613	LOLIUM MULTIFLORUM LAM.
370	000	040	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM		614	LOLIUM PERENNE L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			PERENNE L.)			
369	000	040	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)		615	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.
612	013	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E25	LUPINELLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
612	154	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G92	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
612	054	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E26	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
371	013	040	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIFOLIA SCOP.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D23	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIFOLIA SCOP.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
371	000	040	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIFOLIA SCOP.)		623	ONOBRICHIS VICIFOLIA SCOP.
618	013	040	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G93	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

618	000	040	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI		220	LUPINO DOLCE
051	154	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F78	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
051	054	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A54	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
372	013	040	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G55	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
372	000	040	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)		331	MEDICAGO LUPOLINA L.
129	000	040	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B06	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME
130	000	040	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B07	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
624	000	040	MIGLIO		130	MIGLIO
955	000	040	NAVONI RUTABAGA		181	NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO
091	000	040	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO		A73	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
870	000	040	ORZO		080	ORZO
233	000	040	ORZO PER LA PRODUZIONE DI		B95	ORZO PER LA PRODUZIONE DI

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			SEME			SEME
109	000	040	PANICO		A88	PANICO
132	000	040	PATATA DA SEME		B08	PATATA DA SEME
133	000	040	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B09	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
020	013	040	PISELLI ALLO STATO SECCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A20	PISELLI ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
020	000	040	PISELLI ALLO STATO SECCO		200	PISELLO SECCO
373	013	040	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G56	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
373	000	040	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)		201	PISUM SATIVUM L.
446	000	040	POA ANNUA - DA SEME		D84	POA ANNUA - DA SEME
374	000	040	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)		618	POA NEMORALIS L.
376	000	040	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)		621	POA PALUSTRIS - POA TRIVIALIS L.
375	000	040	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)		619	POA PRATENSIS L.
134	000	040	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B10	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME

136	000	040	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B11	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
898	051	040	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F34	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	051	040	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E19	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
700	051	040	PRATO PASCOLO MISTO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	350	PRATO POLIFITA DA VICENDA
336	051	040	PRATO POLIFITA	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	H11	PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
934	000	040	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		F48	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
137	000	040	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B12	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
431	000	040	RAFANO - DA SEME		D74	RAFANO - DA SEME
141	000	040	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B13	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
242	000	040	RAVIZZONE - SEMI		C07	RAVIZZONE - SEMI
242	001	040	RAVIZZONE - SEMI	IBRIDI	G18	RAVIZZONE - SEMI - IBRIDI
019	099	070	RISONE	ALTRO	H10	RISONE - ALTRO
097	000	070	RISONE LUNGO A		230	RISO
098	000	070	RISONE LUNGO B		A79	RISONE LUNGO B
105	000	070	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		A86	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
095	000	070	RISONE MEDIO		A78	RISONE MEDIO
094	000	070	RISONE TONDO		A77	RISONE TONDO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

104	000	070	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)		A85	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
234	000	040	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B96	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
142	000	040	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B14	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME
145	000	040	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B15	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
681	000	040	SEGALA		070	SEGALE
686	000	040	SENAPE		185	SENAPE
436	000	040	SENAPE BRUNA		D76	SENAPE BRUNA
437	000	040	SENAPE BRUNA - DA SEME		D77	SENAPE BRUNA - DA SEME
438	000	040	SENAPE NERA		D78	SENAPE NERA
439	000	040	SENAPE NERA - DA SEME		D79	SENAPE NERA - DA SEME
687	000	040	SESAMO		184	SESAMO
149	000	040	SESAMO DA FORAGGIO		B19	SESAMO DA FORAGGIO
690	013	040	SOIA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E57	SOIA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
004	013	040	SOIA - FAVE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A02	SOIA - FAVE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
004	000	040	SOIA - FAVE		160	SOIA DA GRANELLA
694	000	040	SORGO DA GRANELLA		100	SORGO DA GRANELLA

236	000	040	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B98	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME
698	000	040	SPELTA		E60	SPELTA
377	000	040	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)		042	TRITICUM SPELTA L.
146	000	040	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B16	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
840	013	040	SULLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F20	SULLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
840	153	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H02	SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
840	154	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H03	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
840	053	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F21	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
840	054	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F22	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
378	000	040	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)		622	HEDYSARUM CORONARIUM L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

378	013	040	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D24	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
025	000	040	TABACCO		250	TABACCO
083	000	040	TOPINAMBUR		255	TOPINAMBUR
152	053	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	340	TRIFOGLIO
152	153	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F96	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
152	154	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F97	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
152	013	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B23	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
152	054	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	B24	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
379	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D25	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture

						azotofissatrici
379	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)		341	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.
381	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D27	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
381	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)		342	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.
383	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D29	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
383	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)		343	TRIFOLIUM INCARNATUM L.
384	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D30	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
384	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP.		344	TRIFOLIUM PRATENSE L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			TRIFOLIUM PRATENSE L.)			
385	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D31	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
385	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)		345	TRIFOLIUM REPENS L.
388	013	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D35	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
388	000	040	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)		346	TRIFOLIUM RESUPINATUM L.
154	000	040	TRITICALE		060	FRUMENTO SEGALATO (TRITICALE)
237	000	040	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME		B99	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME
443	000	040	TRITORDEUM		D82	TRITORDEUM
426	000	040	TRITORDEUM - DA FORAGGIO		D69	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
244	000	040	TRITORDEUM - INSILATO		110	INSILATO DI CEREALI
448	000	040	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME		D85	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME
159	000	040	VECCE		308	VECCIA

159	013	040	VECCE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B32	VECCE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	153	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F79	VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
079	154	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F80	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
079	013	040	VECCE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A61	VECCE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	053	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A62	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
079	054	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A63	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
389	013	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D36	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
389	000	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)		309	VICIA SATIVA L.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

390	013	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D37	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
390	000	040	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)		311	VICIA VILLOSA ROTH.
271	153	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G21	VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
271	154	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G22	VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
271	013	040	VECCIA SATIVA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C35	VECCIA SATIVA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
271	053	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C36	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
271	054	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	C37	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
272	153	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G23	VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
272	154	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G24	VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa

						PERMANENTE-efa
272	013	040	VECCIA VILLOSA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C39	VECCIA VILLOSA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
272	053	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C40	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
272	055	080	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C42	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	054	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	C41	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
147	000	040	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME		B17	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME
148	000	040	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		B18	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME

CODICI COLTURA AMMESSI AL GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
533	000	040	AVENA - DA GRANELLA		090	AVENA
024	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA		A23	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			FORAGGIO			DA COSTA) DA FORAGGIO
027	000	040	CAROTA - DA FORAGGIO		A24	CAROTA - DA FORAGGIO
028	000	040	CAVOLO - DA FORAGGIO		A25	CAVOLO - DA FORAGGIO
954	000	040	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO		F53	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
545	000	040	CHENOPODIUM QUINOA		E03	CHENOPODIUM QUINOA
562	054	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	330	ERBA MEDICA
562	154	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G84	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
562	013	040	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E04	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
562	055	080	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E05	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
897	050	040	ERBAIO DI GRAMINACEE	ANNUALE - NON PERMANENTE	620	ERBAIO DI GRAMINACEE
800	050	040	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ANNUALE - NON PERMANENTE	630	ERBAIO DI LEGUMINOSE
699	050	040	ERBAIO MISTO	ANNUALE - NON PERMANENTE	640	ERBAIO MISTO
575	153	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G85	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON

						PERMANENTE - efa
575	013	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E07	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	053	040	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	E08	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	153	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H04	FIENO GRECO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
862	154	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H05	FIENO GRECO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
862	013	040	FIENO GRECO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F26	FIENO GRECO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
862	053	040	FIENO GRECO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F27	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	055	080	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F29	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
862	054	040	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F28	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

						PERMANENTE
586	000	040	GIRASOLE - DA FORAGGIO		E13	GIRASOLE - DA FORAGGIO
587	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO		040	GRANO (FRUMENTO) TENERO
108	000	040	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO		020	SILOMAIS E MAIS CEROSO
609	000	040	LINO - DA FORAGGIO		E23	LINO - DA FORAGGIO
046	053	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A47	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	055	080	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A49	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
046	054	040	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A48	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
612	154	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G92	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
612	013	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E25	LUPINELLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

612	055	080	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E27	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
612	054	040	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E26	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
051	154	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F78	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
051	055	080	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A55	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
051	054	040	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A54	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
955	000	040	NAVONI RUTABAGA		181	NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO
091	000	040	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO		A73	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
870	000	040	ORZO		080	ORZO
065	009	560	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	380	PASCOLO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

898	051	040	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F34	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
898	052	080	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	370	PRATO-PASCOLO
600	051	040	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	E19	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	052	080	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	E20	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
700	051	040	PRATO PASCOLO MISTO	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	350	PRATO POLIFITA DA VICENDA
700	052	080	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	360	PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)
336	051	040	PRATO POLIFITA	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	H11	PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
336	052	080	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	H12	PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
681	000	040	SEGALA		070	SEGALE
149	000	040	SESAMO DA FORAGGIO		B19	SESAMO DA FORAGGIO
690	013	040	SOIA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	E57	SOIA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

840	153	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	H02	SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
840	154	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	H03	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
840	013	040	SULLA - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F20	SULLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
840	053	040	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	F21	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
840	055	080	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F23	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
840	054	040	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	F22	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
152	053	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	340	TRIFOGLIO
152	153	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F96	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

152	154	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F97	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
152	013	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B23	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
152	055	080	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	B25	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
152	054	040	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	B24	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
154	000	040	TRITICALE		060	FRUMENTO SEGALATO (TRITICALE)
426	000	040	TRITORDEUM - DA FORAGGIO		D69	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
244	000	040	TRITORDEUM - INSILATO		110	INSILATO DI CEREALI
159	013	040	VECCE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B32	VECCE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
159	000	040	VECCE		308	VECCIA
079	153	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	F79	VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa

079	154	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	F80	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
079	013	040	VECCE - DA FORAGGIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A61	VECCE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	053	040	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	A62	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
079	055	080	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A64	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
079	054	040	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	A63	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
271	153	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G21	VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
271	154	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G22	VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
271	013	040	VECCIA SATIVA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C35	VECCIA SATIVA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

271	053	040	VECCIA SATIVA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C36	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
271	055	080	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C38	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
271	054	040	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	C37	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
272	153	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa	G23	VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
272	154	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa	G24	VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
272	013	040	VECCIA VILLOSA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	C39	VECCIA VILLOSA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
272	053	040	VECCIA VILLOSA	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	C40	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
272	055	080	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C42	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	054	040	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON	C41	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO -

				PERMANENTE		NON PERMANENTE
--	--	--	--	------------	--	----------------

CODICI COLTURA AMMESSI AL GRUPPO COLTURA "COLTURE ORTICOLE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
901	000	040	AGLIO		901	AGLIO
221	000	040	ANETO		B83	ANETO
291	000	040	ARNICA		C58	ARNICA
902	000	060	ASPARAGO		902	ASPARAGO
902	001	440	ASPARAGO	FRONDE VERDI	F35	ASPARAGO FRONDE VERDI
115	000	040	BARBABIETOLA DA ORTO		942	BARBABIETOLA DA ORTO
297	000	040	BARDANA		C63	BARDANA
903	000	040	BASILICO		903	BASILICO
294	000	040	BASILICO SANTO		C60	BASILICO SANTO
904	000	040	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)		904	BIETOLA DA ORTO
306	000	040	BORRAGINE		C74	BORRAGINE
972	000	040	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)		F68	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
117	000	040	BROCCOLETTO DI RAPA		943	BROCCOLETTO DI RAPA
970	000	040	BROCCOLO		F66	BROCCOLO
066	000	040	CALENDULA		A58	CALENDULA
324	000	040	CAMOMILLA		C93	CAMOMILLA
325	000	040	CAMOMILLA ROMANA		C94	CAMOMILLA ROMANA
968	000	440	CAPPERO		F64	CAPPERO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

909	000	060	CARCIOFO		909	CARCIOFO
910	000	040	CARDI		910	CARDO
326	000	040	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)		C95	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)
911	000	040	CAROTA		911	CAROTA
118	000	040	CAVOLFIORE		944	CAVOLFIORE
914	000	040	CAVOLO		914	CAVOLO
275	000	040	CAVOLO CINESE		C45	CAVOLO CINESE
277	000	040	CAVOLO RAPA		949	RAPA
917	000	040	CETRIOLO		917	CETRIOLO
029	000	040	CICERCHIA		303	CICERCHIA
919	000	040	CICORIA		919	CICORIA O RADICCHIO
548	000	040	CICORIA - RADICI DI CICORIA		248	RADICI DI CICORIA
921	000	040	CIPOLLA		921	CIPOLLA
219	000	040	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA ORTO		B81	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA ORTO
942	000	040	CIPOLLINA		F50	CIPOLLINA
924	000	040	COCOMERO		924	COCOMERO
249	000	040	CORIANDOLO		C16	CORIANDOLO
252	000	040	CUMINO - CUMINO ROMANO		C19	CUMINO - CUMINO ROMANO
169	000	040	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)		B40	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
925	000	040	FAGIOLINO		925	FAGIOLINO
925	013	040	FAGIOLINO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	H06	FAGIOLINO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
122	000	040	FAGIOLO		B01	FAGIOLO

122	013	040	FAGIOLO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B02	FAGIOLO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
453	000	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO		D88	FAGIOLO DALL'OCCHIO
453	013	040	FAGIOLO DALL'OCCHIO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D89	FAGIOLO DALL'OCCHIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
217	000	040	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)		B78	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)
217	013	040	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	B79	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
454	000	040	FAGIOLO DI LIMA		D90	FAGIOLO DI LIMA
454	013	040	FAGIOLO DI LIMA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	D91	FAGIOLO DI LIMA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
259	000	040	FAGIOLO DI SPAGNA		C28	FAGIOLO DI SPAGNA
259	013	040	FAGIOLO DI SPAGNA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G19	FAGIOLO DI SPAGNA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
124	000	040	FAGIUOLO FRESCO		191	FAGIUOLO FRESCO
124	013	040	FAGIUOLO FRESCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F93	FAGIUOLO FRESCO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

						azotofissatrici
125	000	040	FAVA FRESCA		192	FAVA FRESCA
125	013	040	FAVA FRESCA	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	F94	FAVA FRESCA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
574	000	040	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO		210	FAVA E FAVETTA
926	000	040	FINOCCHIO		926	FINOCCHIO
927	000	040	FRAGOLA		927	FRAGOLA
162	000	040	INDIVIA O SCAROLA		945	INDIVIA
473	000	060	LAMPONE		473	LAMPONE
127	000	040	LATTUGA LATTUGHINO		946	LATTUGA
445	000	040	LAVANDA		D83	LAVANDA
016	000	040	LENTICCHIE		301	LENTICCHIA
016	013	040	LENTICCHIE	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	A15	LENTICCHIE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
964	000	040	MAGGIORANA		F60	MAGGIORANA
348	000	040	MALVA		D17	MALVA
930	000	040	MELANZANA		930	MELANZANA
961	000	040	MELISSA		F57	MELISSA
931	000	040	MELONE		931	MELONE
962	000	040	MENTA		F58	MENTA
279	000	040	MENTA DOLCE		C48	MENTA DOLCE
280	000	040	MENTA PIPERITA		C49	MENTA PIPERITA
281	000	040	MENTUCCIA		C50	MENTUCCIA
475	000	060	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE		475	MIRTILLO

			"VACCINIUM"			
318	000	440	MIRTO		C86	MIRTO
474	000	060	MORE		474	MORA
963	000	040	ORIGANO		F59	ORIGANO
131	000	040	ORTIVE A PIENO CAMPO		260	PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO
710	000	040	PATATA		710	PATATA
089	000	040	PATATA AMERICANA (BATATA)		A72	PATATA AMERICANA (BATATA)
070	000	040	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA		A60	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
151	000	040	PEPERONCINO PEPERETTA		B21	PEPERETTA
932	000	040	PEPERONE		932	PEPERONE
652	013	040	PISELLI ALLO STATO FRESCO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G94	PISELLI ALLO STATO FRESCO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
652	000	040	PISELLI ALLO STATO FRESCO		190	PISELLO FRESCO
285	000	040	PISELLI DA ORTO		G25	PISELLI DA ORTO -
285	013	040	PISELLI DA ORTO	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	G26	PISELLI DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
656	000	040	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		654	POMODORINO
657	000	040	POMODORINO DA MENSA		E43	POMODORINO DA MENSA
658	000	040	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA		651	POMODORO ALLUNGATO SAN MARZANO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

			TRASFORMAZIONE			
664	000	040	POMODORO ALLUNGATO DA MENZA		652	POMODORO ALLUNGATO ALTRE VARIETA'
659	000	040	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		650	POMODORO
665	000	040	POMODORO TONDO DA MENZA		653	POMODORO TONDO ALTRE VARIETA'
135	000	040	PORRO		948	PORRO
933	000	040	PREZZEMOLO		933	PREZZEMOLO
935	000	040	RADICCHIO		F49	RADICCHIO
429	000	040	RAFANO		D73	RAFANO
936	000	040	RAVANELLO		936	RAVANELLO
480	000	060	RIBES BIANCO (UVA SPINA)		478	UVA SPINA
477	000	060	RIBES NERO		477	RIBES
481	000	060	RIBES ROSSO		D93	RIBES ROSSO
965	000	040	ROSMARINO		F61	ROSMARINO
412	000	040	ROVEJA PISELLO SELVATICO		D56	ROVEJA PISELLO SELVATICO
167	000	040	RUCOLA		B39	RUCOLA
966	000	040	SALVIA		F62	SALVIA
413	000	040	SANTOREGGIA MONTANA		D57	SANTOREGGIA MONTANA
680	000	040	SCALOGNI		E54	SCALOGNI
938	000	040	SEDANO		938	SEDANO
956	000	040	SEDANO RAPA		F54	SEDANO RAPA
939	000	040	SPINACIO		939	SPINACIO
951	000	040	TIMO		F51	TIMO
416	000	040	VALERIANA		D60	VALERIANA
417	000	040	VERBENA OFFICINALE		D61	VERBENA OFFICINALE
952	000	040	ZAFFERANO		F52	ZAFFERANO

421	000	040	ZENZERO		D64	ZENZERO
940	000	040	ZUCCA		940	ZUCCA
941	000	040	ZUCCHINO		941	ZUCCHINO

CODICI CULTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "COLTURE ARBOREE"						
CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
831	000	360	ACTINIDIA (KIWI)		831	ACTINIDIA
200	000	240	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)		439	ALTRI AGRUMI
671	000	360	ALBICOCCO		671	ALBICOCCO
201	000	240	ARANCIO		431	ARANCIO
432	000	240	BERGAMOTTO		432	BERGAMOTTO
542	000	120	CASTAGNO DA MENSA		822	CASTAGNO
672	000	360	CILIEGIO		672	CILIEGIO
182	000	480	CILIEGIO SELVATICO		B50	CILIEGIO SELVATICO
996	000	100	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)		F73	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)
993	000	100	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE		F70	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE
661	000	360	COTOGNO		661	COTOGNO
472	000	360	FICO		472	FICO
170	000	120	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA		820	ALTRA FRUTTA A GUSCIO
228	000	360	GIUGGILOLO		B90	GIUGGILOLO
204	000	240	LIMONE		436	LIMONE
471	000	360	LOTO (KAKI)		471	LOTO O KAKI
076	000	440	LUPPOLO		731	LUPPOLO
202	000	240	MANDARINO		437	MANDARINO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

072	000	120	MANDORLE		823	MANDORLO
442	000	360	MELE DA SIDRO		D81	MELE DA SIDRO
441	000	360	MELE DA TAVOLA		440	MELO
896	000	360	MELE DA TRASFORMAZIONE		F33	MELE DA TRASFORMAZIONE
044	000	360	MELO		A46	MELO
408	000	360	MELOGRANO		D53	MELOGRANO
476	000	360	NESPOLO		476	NESPOLO
071	000	120	NOCCIOLE DA MENSA		824	NOCCILOLO
073	000	120	NOCI COMUNI DA MENZA		825	NOCE
111	000	160	OLIVE DA OLIO		422	OLIVO PER OLIVE DA OLIO
102	000	160	OLIVE DA TAVOLA		A84	OLIVE DA TAVOLA
100	000	160	OLIVO		421	OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA
452	000	280	PERE DA SIDRO		D87	PERE DA SIDRO
451	000	280	PERE DA TAVOLA		450	PERO
895	000	280	PERE DA TRASFORMAZIONE		F32	PERE DA TRASFORMAZIONE
802	000	280	PERO		F17	PERO
189	000	480	PERO SELVATICO		B58	PERO SELVATICO
801	000	320	PESCA DA TAVOLA		460	PESCO
803	000	320	PESCA DA TRASFORMAZIONE		F18	PESCA DA TRASFORMAZIONE
804	000	320	PESCA NETTARINA		461	NETTARINA
205	000	240	POMPELMO		438	POMPELMO
950	000	360	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		674	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
673	000	360	SUSINO		673	SUSINO
849	000	220	UVA DA MENSA		417	VITE PER UVA DA MENZA
166	000	220	UVA DA TRASFORMAZIONE		B38	UVA DA TRASFORMAZIONE

187	000	220	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA		B56	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
087	000	210	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO		409	VITE PER VITIGNI SPERIMENTALI
161	000	200	VITE		418	VITE PER UVA DA AUTOCONSUMO
163	P01	210			414	VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG
163	P02	210			415	VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT
163	P03	210			416	VITE PER UVA VINO DA TAVOLA IN ALTRE ZONE

CODICI CULTURA AMMESSI AL GRUPPO CULTURA "PRATO PERMANENTE"

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	MACROUSO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
562	055	080	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E05	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
862	055	080	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F29	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
046	055	080	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A49	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

612	055	080	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E27	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
051	055	080	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A55	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
065	009	560	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	380	PASCOLO
898	052	080	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	370	PRATO-PASCOLO
600	052	080	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	E20	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
700	052	080	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	360	PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)
336	052	080	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE	H12	PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
840	055	080	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	F23	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

152	055	080	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	B25	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
079	055	080	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	A64	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
271	055	080	VECCIA SATIVA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C38	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	055	080	VECCIA VILLOSA	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	C42	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 11 – Agricoltura Biologica
**ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE
DI MONTAGNA**

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berberno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornelio
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Coma Imagna
016249	Bergamo	Comalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparso
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Lefte
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piario
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Solto
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Samico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrina
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Solto Collina

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegra
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Savio dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Vezza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Casino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico
097024	Lecco	Colle Brianza

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Elio
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Liema
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marengo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgrestentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borghetto Mormorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino
018042	Pavia	Cecima
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golfrenzo
018089	Pavia	Mencorico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
018166	Pavia	Val di Nizza
018170	Pavia	Valverde
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berberno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tartano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelvecchana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremonaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglia
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luvinate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

**ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PAGABILI
COME GRUPPO CULTURA “ COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE”.**

**ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PAGABILI
COME GRUPPO CULTURA “ COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE”.**

ESEMPIO 1)

Un’azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a Ha 20 in Comuni classificati da ISTAT di pianura	9 ha di mais da granella, 2 ha di mais da insilato, 2 ha di erba medica da insilato, 5 ha di prato avvicendato e 2 ha di prato permanente
ALLEVAMENTI	12 UB di bovini certificati biologici e 2 UB di equini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” è pari a 8,04 ha , derivante dal rapporto UB/Ha di 1:0,67 (12 UB bovini certificati biologici x 0.67 = Ha 8,04).

L’allevamento di equini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” fino al raggiungimento degli 8,04 ha.

La restante superficie, pari a 11,96 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura “Seminativi” o “Prato permanente” nel caso non siano stati inseriti i due ettari di “prato permanente” (ammissibile per i Comuni ISTAT di pianura) tra le superfici del gruppo “colture foraggere per aziende zootecniche”.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €
Seminativi conversione: 11,96 ha x 375 € = 4.485,00 €

Oppure

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €
Seminativi conversione: 9,96 ha x 375 € = 3.735,00 €
Prato permanente 2,00 ha x 125 € = 250,00 €

Se le particelle fossero richieste nell’ambito dell’operazione 11.2.01 l’importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le “Colture foraggere per aziende zootecniche” e 345 € per i “Seminativi”.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 2)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a 18 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	10 ha a prato avvicendato, 6 ha di erbai ed 2 ha a mais da granella
ALLEVAMENTI	10 UB di caprini certificati biologici e 3 UB di bovini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a 10, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (10 UB caprini certificati biologici x 1 = 10 ha).

L'allevamento di bovini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 10,0 ha.

La restante superficie, pari a 8 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 10,00 ha x 600 € = 6.000,00 €

Seminativi conversione: 8,00 ha x 375 € = 3.000,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 3)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a 4 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	4 ha a prato avvicendato.
ALLEVAMENTI	8 UB di ovini certificati biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a tutta la SAU aziendale di 4 ha.

Il rapporto UB/Ha consentirebbe di richiedere 8 ettari di superficie, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (8 UB x 1 = Ha 8 di superficie massima); tali superfici non sono però nelle disponibilità dell'azienda.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 4,00 ha x 600 € = 2.400,00 €

Se le particelle richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero 540 €.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 4)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti parte in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, e parte in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con :

SUPERFICI	SAU pari a 7 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina 12 ha in Comuni classificati ISTAT di pianura	7 ettari a seminativi (collina). 12 ettari a seminativi (pianura)
ALLEVAMENTI	10 UB di bovini certificati biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" determinata secondo il seguente metodo:

il sistema informativo Sis.Co. calcola la superficie massima richiedibile come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" a partire dalle superfici aziendali ricadenti in pianura; nell'esempio 6 ettari.

Per determinare per quante UB è sufficiente il foraggio ottenuto dalle superfici di pianura si utilizza il coefficiente di conversione previsto dal bando, ovvero 0,67.

ettari 12 x 0,67 = 8,04 UB

Successivamente si determina la superficie massima richiedibile con riferimento alle superfici ricadenti in collina.

Dal momento che l'allevamento è costituito da un equivalente di 10 UB, il richiedente può selezionare a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" le restanti superfici ricadenti in collina fino ad un massimo di 1,96 ettari.

Dato che in collina il rapporto UB/Ha = 1 significa che in collina è possibile richiedere come colture foraggere 1,96 ettari derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1.

Nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere richiesta a premio una superficie massima complessiva pari a 13,96 ha (12 + 1,96).

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento dei 13,96 ha.

La restante superficie, pari a 5,04 ha (19-13,96) deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:

$$13,96 \text{ ha} \times 600 \text{ €} = 8.214,00 \text{ €}$$

Seminativi conversione:

$$5,04 \text{ ha} \times 375 \text{ €} = 1.890,00 \text{ €}$$

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11437
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori».
approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 1310/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presenza d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni», con il quale è approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui la 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori»;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- non è ancora disponibile la compilazione informatica del «Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola» di cui al paragrafo 4, punto 7 delle citate disposizioni attuative;
- la domanda informatica di premio completa di ogni allegato, ivi compreso il «Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola», sarà disponibile dal 30 gennaio 2016;

Ritenuto pertanto che, esclusivamente per il primo periodo di presentazione della domanda, ossia dal 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 gennaio 2016:

- la domanda di premio, ancorché priva del suddetto «Piano aziendale», debba intendersi regolarmente presentata con l'avvenuta protocollazione, purché corredata della rimanente documentazione prevista dal paragrafo 11.4 delle disposizioni attuative al presente atto;
- il «Piano aziendale» debba essere compilato per via telematica, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda di premio, entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 23.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 23.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

3. di stabilire che esclusivamente per il primo periodo di presentazione delle domande, ossia dal 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 gennaio 2016:

- nell'indisponibilità, fino al 30 gennaio 2016, della compilazione informatica del «Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola», lo stesso dovrà essere compilato per via telematica successivamente e comunque entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda di premio presentata;
- la domanda di premio, ancorché priva del suddetto «Piano aziendale», s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta protocollazione, purché corredata della rimanente documentazione prevista dal paragrafo 11.4 delle disposizioni attuative di cui al punto 1;

4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura;

6. di comunicare all'OPR, alle amministrazioni provinciali della Lombardia e alla città metropolitana di Milano l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Vitaliano Peri

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020***MISURA 6 “Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese forestali”****SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”****OPERAZIONE 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

INDICE

1. OBIETTIVO
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI RICHIEDENTI
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5. SOGGETTI ESCLUSI DALL’AMMISSIBILITA’ AL PREMIO
6. UBICAZIONE DELL’AZIENDA DEL RICHIEDENTE
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. TIPOLOGIA DI AIUTO
 - 8.1 IMPORTO DEL PREMIO
9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
10. CRITERI DI VALUTAZIONE
 - 10.1 CRITERI DI SELEZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 11.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
 - 11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 - 11.5 MODIFICA DELLA DOMANDA, ERRORI PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA
 - 11.5.1 MODIFICA DELLA DOMANDA
 - 11.5.2 ERRORI PALESI
 - 11.5.3 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
14. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
16. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI
17. CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
18. PROROGHE

19. VARIANTI

- 19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI
- 19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE
- 19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

- 20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

21. EROGAZIONE DEL PREMIO

- 21.1 EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA
- 21.2 EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA

22. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE**23. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO****24. CONTROLLO IN LOCO****25. CONTROLLI EX POST****26. DECADENZA DAL PREMIO**

- 26.1 DECADENZA TOTALE
- 26.2 DECADENZA PARZIALE

27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**28. RINUNCIA****29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI****30. IMPEGNI**

- 30.1 IMPEGNI ESSENZIALI
- 30.2 IMPEGNI ACCESSORI

31. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

- 31.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI
- 31.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

32. SANZIONI**33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ****34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA****ALLEGATO 1****ALLEGATO 2****1. OBIETTIVO**

L'Operazione si pone l'obiettivo di favorire l'accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di:

- a) titolare di una impresa individuale,
- b) rappresentante legale di una società agricola¹ di persone, capitali o cooperativa.

Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia:

- il centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale;
- almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.

¹ Articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di premio devono:

- 1) essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- 2) avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda.

Per inizio di primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, cioè la più remota tra le date di:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
 - prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- 3) condurre un'azienda agricola con una dimensione economica, in termini di Produzione Standard, compresa tra:
 - a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in "Zona svantaggiata di montagna", come definita al paragrafo 6, lettera a);
 - b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in "Altre zone", come definita al paragrafo 6, lettera b);
 - 4) risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito nell'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell'articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell'articolo 1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015, entro 18 mesi dalla data di inizio del primo insediamento;
 - 5) possedere un'adeguata conoscenza e competenza professionale, che si intendono acquisite dai soggetti che, in alternativa, abbiano:
 - a) conseguito un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in campo agrario, veterinario o in scienze naturali;
 - b) esercitato l'attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento o essere acquisiti nei 36 mesi successivi dalla data di concessione del sostegno e comunque entro la data di completamento del Piano aziendale di cui al successivo punto 7);
 - 6) possedere l'attestato della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)², anche sotto condizione, rilasciato dall'Amministrazione competente;
 - 7) presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) i dati strutturali dell'azienda;
 - b) la proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 5 obiettivi, i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi per ciascun obiettivo;
 - c) le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella proposta progettuale e l'eventuale ricorso ad altre Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve essere compilato per via telematica, tramite l'apposito applicativo presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.).

² Ai sensi del dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

I richiedenti che presentano domanda nel primo periodo di riferimento, di cui al paragrafo 7, devono assicurare tale adempimento successivamente e comunque entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016, termine stabilito dal punto 3 del decreto di approvazione delle presenti disposizioni attuative, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve essere completato entro e non oltre i 4 anni successivi all'avvio del medesimo.

Nel suddetto Piano aziendale devono essere indicate le date di avvio e di completamento dello stesso. Il completamento del Piano aziendale rappresenta la fine del primo insediamento da parte del giovane agricoltore;

- 8) insediarsi in qualità di titolare o legale rappresentante, assumendo tutte le decisioni organizzative e gestionali e la responsabilità di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa o della società, in coerenza con l'articolo 2, comma 1 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di persone, tutti i partecipanti alla società devono:

- a) possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5);
- b) esercitare congiuntamente il controllo dell'azienda;
- c) non avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di capitali:

- a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
- b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
- d) il contratto societario deve avere durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società cooperativa:

- a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
 - b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
 - c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
 - d) lo Statuto deve prevedere una durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento;
- 9) insediarsi in una nuova impresa che non deriva dalla suddivisione, successiva al 01.01.2014, nella conduzione, tra coniugi, soggetti parenti fino al 2° grado (1° grado: Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli – sorelle), di un'azienda preesistente. Pertanto ai fini della presente Operazione, per suddivisione di un'azienda si intende la fattispecie per la quale un'azienda originaria preesistente, costituita da terreni e/o fabbricati, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione (proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali), viene per una o più parti condotta da

uno o più nuovi soggetti coniugi, parenti fino al 2° grado (1° grado: Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli – sorelle) con il precedente conduttore e per la restante parte rimane condotta da quest'ultimo.

Non può quindi essere ammesso al premio previsto dalla presente Operazione il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" quale contratto di locazione o comodato d'uso, nonché la costituzione di una nuova azienda attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni e fabbricati rurali del coniuge, con il cedente che prosegue l'attività agricola come conduttore di una parte dell'azienda stessa.

Sono, inoltre, escluse dai premi le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge;

- 10) indicare nel fascicolo aziendale in Sis.Co. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN validi.

5. SOGGETTI ESCLUSI DALL'AMMISSIBILITÀ AL PREMIO

Sono esclusi i soggetti che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 4 e, in particolare, i soggetti che risultano già insediati per la prima volta in agricoltura, ossia i soggetti che alla data di presentazione della domanda di premio:

- hanno attivato una partita IVA in campo agricolo da oltre 12 mesi;
- hanno già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- sono stati o sono titolari di un'altra impresa agricola individuale, la cui partita IVA è stata attivata;
- sono stati o sono rappresentanti legali di un'altra società agricola di persone, capitali o cooperativa, la cui partita IVA è stata attivata.

6. UBICAZIONE DELL'AZIENDA DEL RICHIEDENTE

Le domande sono distinte, per la determinazione dell'importo del premio, secondo la zona altimetrica della SAU ubicata in Lombardia dell'azienda condotta dal richiedente alla chiusura della domanda.

In particolare, sono distinte domande presentate da richiedenti che conducono un'azienda la cui SAU ubicata in Lombardia ricade per più del **50%** in:

- a) **zona svantaggiata di montagna**, con questo intendendo che per più del 50% della SAU ricade nel territorio dei Comuni compresi nell'Allegato B del PSR 2014-2020;
- b) **altre zone**.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 23.000.000, suddivisa in otto periodi di riferimento, come indicato nella tabella seguente.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Dotazione finanziaria (€)	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

In ogni caso, per ciascuno dei periodi di riferimento, corrispondenti ai periodi di presentazione delle domande definiti al successivo paragrafo 11.1, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Nell'ambito di tale dotazione, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, è garantita una riserva fino alla concorrenza di € 460.000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale ricadente nelle aree interne selezionate dell'Alta Valtellina (Comuni di: Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e della Val Chiavenna (Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna). La dotazione finanziaria complessiva può essere incrementata nei limiti della dotazione finanziaria dell'Operazione prevista nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Le eventuali economie registrate in ogni periodo possono essere messe a disposizione per i successivi periodi.

8. TIPOLOGIA DI AIUTO

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate.

Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 4, punto 7), cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il pagamento della seconda rata deve comunque essere effettuato entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso il premio, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Trattandosi di un premio forfettario per il primo insediamento del giovane agricoltore, non è direttamente collegabile ad Operazioni o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore per i quali è necessaria la successiva rendicontazione nell'ambito di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

8.1 IMPORTO DEL PREMIO

L'importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, è il seguente:

- a) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in zona svantaggiata di montagna **€ 30.000**;
- b) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in altre zone **€ 20.000**.

In caso di impresa/società agricola della quale assumono congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l'importo del premio per l'azienda/società non può comunque superare i limiti di cui sopra.

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I premi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per le medesime finalità, ad esempio: contributi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), aiuti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).

Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria regionale decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, fatta salva la riserva di cui al paragrafo 7.

Il punteggio è attribuito valutando nell'ordine:

- a) i requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola di cui al paragrafo 4, punto 7) delle presenti disposizioni attuative;
- b) il comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale;
- c) le caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

10.1 CRITERI DI SELEZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I criteri di selezione, gli elementi di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella successiva Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di selezione e degli elementi di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale, considerando in ordine decrescente i seguenti elementi: a) realizzazione di investimenti sostenibili in termini economici; b) investimenti che favoriscono un aumento della redditività e la riduzione dei costi; c) investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, con una specifica attenzione per quelli che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; d) realizzazione di investimenti e/o applicazione di pratiche agronomiche e gestionali innovative, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo.	70
Comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale.	15
Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia, considerando in ordine decrescente: a) donna; b) azienda ricadente in zone svantaggiate di montagna; c) azienda biologica; d) azienda in area protetta o area Natura 2000; e) azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata; f) azienda che produce prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG o vini DOC/DOCG/IGT.	15

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Realizzazione di investimenti sostenibili in termini economici (criteri non cumulabili tra loro)	Punteggio 20 MAX
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
Aziende con Produzione Standard inferiore o uguale a 50.000 euro			
	1.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	20
	1.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard	15

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

1		aziendale tra 3,5 e inferiore o uguale a 7	
	1.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 7 e inferiore o uguale a 10	12
	1.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 10	10
Aziende con Produzione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale a 125.000 euro			
1	1.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	17
	1.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2,5 e inferiore o uguale a 6	13
	1.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 6 e inferiore o uguale a 9	10
	1.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 9	8
Aziende con Produzione Standard superiore a 125.000 euro e inferiore o uguale a 200.000 euro			
1	1.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	14
	1.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1,5 e inferiore o uguale a 5	10
	1.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 5 e inferiore o uguale a 8	7
	1.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 8	5
Investimenti che favoriscono un aumento della redditività e la riduzione dei costi			Punteggio 18 MAX
2	2.1 non cumulabile con 2.2	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti per la diversificazione dell'attività agricola (agriturismo, energia)	5
	2.2 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti per la diversificazione dell'attività agricola (energia)	4
	2.3 non cumulabile con 2.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti per l'attività agricola	4
	2.4 non cumulabile con 2.3	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti per l'attività agricola	3
	2.5	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali per la diversificazione dell'attività agricola	3
	2.6	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali per l'attività agricola	3
	2.7	Acquisto di macchine e/o attrezzature aziendali	2
	2.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali (esclusi i pioppeti)	1
Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, con una specifica attenzione per quelli che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici			Punteggio 17 MAX
3	3.1 non cumulabile con 3.2	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale	5
	3.2 non cumulabile con 3.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale	4
	3.3	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Operazione 4.1.01	4
	3.4	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento esistenti o nuove; realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti di allevamento; realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	4
	3.5	Acquisto di macchine e attrezzature per l'applicazione delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo; acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra; introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Operazione 4.1.01	3
	3.6	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale	1
Realizzazione di investimenti e/o applicazione di pratiche			Punteggio 15 MAX

		agronomiche e gestionali innovative, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	
4	4.1 non cumulabile con 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Adesione alla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	7
	4.2 non cumulabile con 4.1, 4.3, 4.4, 4.5	Adesione all'Operazione 10.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.3 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.4, 4.5	Adesione all'Operazione 10.1.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.4 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.3, 4.5	Adesione all'Operazione 10.1.04 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.5 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Adesione all'Operazione 10.1.10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.6	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, e riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	4.7	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno; acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture; installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed); installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Operazione 4.1.01	4

Il punteggio inerente al comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera solo il comparto produttivo al quale fa riferimento il maggior numero degli obiettivi indicati nel Piano aziendale.

Tabella 3

Comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale	Punteggio
Zootecnia da latte	15
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicapri	13
Vitivinicolo	12
Cereali, incluso riso	11
Ortofrutta	10
Avicunicolo	9
Florovivaismo	8
Olio d'oliva	7
Miele	6
Zootecnia da carne: equini	5
Altri	4

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia	Punteggio
--------	---	-----------

1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile	6
2 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	4
3 non cumulabile con 6	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
4 non cumulabile con 2	Azienda con più del 50% della SAU ubicata in Lombardia ricadente in: - Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) - Aree Natura 2000	3
5 non cumulabile con 6	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	2
6 non cumulabile con 3 e 5	Azienda che produce prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG o vini DOC/DOCG/IGT	2

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 dicembre 2017. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in otto periodi, come indicato nella seguente tabella:

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Data inizio periodo di presentazione delle domande	22 dicembre 2015	30 gennaio 2016	01 aprile 2016	01 giugno 2016	16 settembre 2016	19 gennaio 2017	07 aprile 2017	07 settembre 09.2017
Data fine periodo di presentazione delle domande	Ore 12,00 del 29 gennaio 2016	Ore 12,00 del 31 marzo 2016	Ore 12,00 del 31 maggio 2016	Ore 12,00 del 15 settembre 2016	Ore 12,00 del 18 gennaio 2017	Ore 12,00 del 06 aprile 2017	Ore 12,00 del 06 settembre 2017	Ore 12,00 del 29 dicembre 2017

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

11.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale (Provincia, Città metropolitana di Milano) in cui è situata l'azienda nella quale s'insedia il giovane agricoltore.

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sis.Co, entro il termine di chiusura del bando previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti del settore agricolo registrati in Sis.Co. e iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati e all'Ordine dei Medici Veterinari.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto deve:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Sis.Co. relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare e firmare la domanda in formato PDF;
- caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta d'identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genera un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo non è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Alla presentazione della domanda il richiedente deve compilare il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, con le modalità stabilite al punto 7) del paragrafo 4.

11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello Allegato n. 1 delle presenti disposizioni attuative, di:

- 1) avere o non avere richiesto un premio di primo insediamento **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;**
- 2) avere o non avere conseguito un titolo di studio tra quelli indicati al punto 5 del paragrafo 4;
- 3) avere o non avere esercitato l'attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'INPS.

11.5 MODIFICA DELLA DOMANDA, ERRORI PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

11.5.1 MODIFICA DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 11.1, il richiedente può modificare la domanda di aiuto presentata, con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 11.2 e 11.3.

11.5.2 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati (ad esempio cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle).

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai paragrafi 11.2 e 11.3:

- dopo la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo 11.1, previa autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento;
- dopo la concessione del premio, previa autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR").

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

11.5.3 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista la domanda non è ammissibile all'istruttoria.

Pertanto, la documentazione indicata al paragrafo 11.4 deve essere presentata all'atto della domanda; qualora sia verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda è considerata non ammissibile all'istruttoria.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione esplicativa, l'Amministrazione competente ne chiede la trasmissione entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità della domanda.

La comunicazione di non ammissibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione esplicativa, deve caricarla a sistema durante la fase istruttoria.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione al premio è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990 e che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti in materia di agricoltura.

I dirigenti delle Amministrazioni competenti in materia di agricoltura, assumono la funzione di sub responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990 e hanno il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative relative all'istruttoria delle domande, nei termini di seguito precisati, verificare i presupposti per la liquidazione dei premi, per la concessione di varianti, proroghe e cambi beneficiari e mantenere i rapporti con le imprese.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi della disciplina vigente, l'istruttoria delle domande presentate in applicazione delle presenti disposizioni attuative spetta alle Amministrazioni provinciali, fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

L'istruttoria della domanda prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica della dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 11.4;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10 con relativa motivazione;
- la determinazione dell'importo del premio in riferimento alla zona dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, così come specificato al paragrafo 8.1;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria;
- la verifica della Produzione Standard dell'azienda del richiedente il premio.

In caso di variazione della Produzione Standard aziendale dopo la presentazione della domanda, se il valore non rientra nei limiti stabiliti al punto 3 del paragrafo 4, l'istruttoria si chiude con esito negativo.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda può comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente il premio, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui al paragrafo 4, punto 7).

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con le motivazioni;
- favorevole con l'indicazione:
 - del punteggio assegnato;
 - dell'importo del premio concedibile.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti il verbale istruttorio. Entro 10 giorni i soggetti cui è stato trasmesso il verbale possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. In caso di accoglimento, parziale o totale, delle osservazioni presentate il funzionario incaricato deve redigere un nuovo verbale, che tiene conto delle osservazioni e il dirigente dell'Amministrazione competente lo invia al richiedente.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni il dirigente dell'Amministrazione competente invia idonea comunicazione ai richiedenti.

Il verbale istruttorio approvato dal dirigente dell'Amministrazione competente costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta dalle Amministrazioni competenti incaricate e dalla loro proposta di valutazione della domanda presentata, che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

14. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria delle domande ricevute per la parte di loro competenza e informano il Responsabile di Operazione in ordine alle domande non ammissibili ed alle istruttorie concluse³ entro le scadenze indicate nella seguente tabella.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Termine per l'invio al Responsabile di Operazione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31 marzo 2016	31 maggio 2016	29 luglio 2016	15 novembre 2016	20 marzo 2017	06 giugno 2017	07 novembre 2017	09 marzo 2018

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito delle proposte formulate dalle Amministrazioni competenti, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria;
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale del premio ammissibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale del premio ammesso.

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento, in relazione a ciascun periodo di riferimento, rimangono valide anche per i successivi periodi, fino alla chiusura delle presenti disposizioni attuative.

La procedura si conclude entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

³ Legge regionale n. 31/2008, Articolo 37 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Termine per l'approvazione degli esiti istruttori a ammissione a finanziamento	22 aprile 2016	22 giugno 2016	02 settembre 2016	29 novembre 2016	04 aprile 2017	20 giugno 2017	21 novembre 2017	26 marzo 2018

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

16. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione indicata nella seguente tabella;

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	05 maggio 2016	05 luglio 2016	14 settembre 2016	14 dicembre 2016	19 aprile 2017	04 luglio 2017	05 dicembre 2017	10 aprile 2018

- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale);
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Il responsabile di Operazione predispose in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

17. CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Il Piano aziendale deve essere concluso entro e non oltre 4 anni dall'avvio del Piano stesso.

Il Piano aziendale s'intende concluso se sono raggiunti gli obiettivi indicati nella proposta progettuale.

La mancata conclusione del Piano, ossia il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, causa la decadenza totale o parziale dal premio, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione del Piano aziendale, può usufruire di una sola proroga, che non può comunque comportare una durata del Piano aziendale superiore a 4 anni dall'avvio dello stesso. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. Per i Piani aziendali la cui durata è di 4 anni, nessuna proroga può essere concessa.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione del Piano aziendale, la richiesta deve essere indirizzata all'Amministrazione competente che, istruita la richiesta, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

19. VARIANTI

19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola originario, di cui al paragrafo 4, punto 7), lettere b) e c), a condizione che non determinino una riduzione del punteggio assegnato nella fase di istruttoria iniziale, in relazione ai "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola" di cui al precedente paragrafo 10, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di variante corredata:

- 1) dalla relazione con le motivazioni delle modifiche del Piano aziendale inizialmente approvato;
- 2) dal nuovo Piano aziendale;

La realizzazione del nuovo Piano aziendale è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 19.3.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante.

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

L'Amministrazione competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale proposto; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale, con riferimento ai "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale" di cui al precedente paragrafo 10, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

L'Amministrazione competente che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la variante; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione si assume il rischio che il nuovo Piano aziendale proposto non sia approvato, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della conclusione del Piano aziendale, rimane valido il Piano approvato inizialmente.

20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- 1) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al premio;
- 2) il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

3) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario cedente deve presentare apposita richiesta di rinuncia tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi,
- la titolarità al subentro.

In caso di accoglimento della richiesta, l'Amministrazione competente attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

L'Amministrazione competente, istruita la nuova domanda di premio, formula una proposta al Responsabile di Operazione così come di seguito:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del premio spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a finanziamento, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del premio;
- autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, ricevuta la proposta può autorizzare o non autorizzare il cambio di beneficiario. In entrambi i casi, con nota scritta via PEC, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e all'Amministrazione competente.

21. EROGAZIONE DEL PREMIO

21.1 EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA

Il beneficiario, dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al **60%** dell'importo del premio concesso.

La domanda di pagamento della prima rata è presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., all'Amministrazione competente entro 9 mesi dalla data di concessione, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.

Nell'ambito dei controlli finalizzati al pagamento della prima rata, le Amministrazioni competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (Durc, ecc.).

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici delle Amministrazioni competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

21.2 EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere la liquidazione della seconda rata del premio spettante.

La presentazione della domanda di liquidazione oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno continuativo implica una decurtazione pari al 3% dell'importo della rata stessa.

La richiesta della liquidazione presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso e la restituzione dell'importo della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento della seconda rata, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., all'Amministrazione competente, il beneficiario deve allegare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un premio attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello Allegato n. 2 alle presenti disposizioni attuative.

Alla presentazione della domanda di liquidazione della seconda rata, il richiedente deve compilare il Piano aziendale finale per lo sviluppo dell'attività agricola con le modalità stabilite al punto 7) del paragrafo 4.

Le Amministrazioni competenti, controllando le domande di pagamento, verificano:

- 1) la correttezza della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un premio attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti;
- 2) il Piano aziendale finale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- 3) la realizzazione degli interventi previsti;
- 4) il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- 5) il mantenimento della dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, di cui al punto 3) del paragrafo 4, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in "Zona svantaggiata di montagna" e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in "altre zone";
- 6) il mantenimento delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari di cui ai punti 4), 5), 6), 8) e 9) del paragrafo 4;
- 7) l'acquisizione dell'adeguata conoscenza e competenza professionale di cui al punto 5) del paragrafo 4;
- 8) il mantenimento della conduzione di un'azienda in zona svantaggiata di montagna, come definita al precedente paragrafo 6, lettera a). Qualora sia accertato il non mantenimento, il premio è ridotto a 20.000 €, importo corrispondente al premio per la conduzione di un'azienda in altre zone, come definita al precedente paragrafo 6, lettera b).

Le Amministrazioni competenti, completate le verifiche, determinano il premio ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria delle Amministrazioni competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

22. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE

L'istruttoria implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita "in situ").

L'istruttoria deve verificare che:

- il Piano aziendale sia stato realizzato coerentemente con quello approvato;
- le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi siano state realizzate in conformità con quelle programmate;
- gli obiettivi indicati nel Piano aziendale siano stati raggiunti.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati al pagamento, l'Amministrazione competente verifica la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (Dure, ecc.).

23. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'Amministrazione competente trasmette alla ASL l'elenco delle domande finanziate. La ASL provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di propri criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ASL inoltra all'Amministrazione competente l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

24. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR, prima dell'erogazione della seconda rata di premio.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 22 e 23 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di premio.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

25. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione della seconda rata del premio e la conclusione del periodo di 5 anni dalla concessione del premio stesso, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui alla lettera b) del paragrafo 30.1.

Nel periodo "ex post" l'Amministrazione competente effettua i controlli per verificare che il beneficiario rimanga insediato nell'azienda.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

26. DECADENZA DAL PREMIO

26.1 DECADENZA TOTALE

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita del requisito di ammissibilità di cui al punto 3) del paragrafo 4, limitatamente alla dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in "Zona svantaggiata di montagna" e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in "altre zone";
- 2) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 4), 5), 6), 8) e 9) del paragrafo 4;
- 3) mancata conclusione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, ossia il mancato raggiungimento di almeno uno degli obiettivi previsti entro il termine indicato al paragrafo 17;

- 4) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 30.1;
- 5) non veridicità della dichiarazione presentata in relazione al divieto di cumulo di cui al paragrafo 9^{4/5}.
- 6) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25.

26.2 DECADENZA PARZIALE

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di:

- 1) conclusione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola con raggiungimento parziale del numero degli obiettivi proposti, ossia il completo raggiungimento di almeno uno degli obiettivi, entro il termine indicato al paragrafo 17.

L'incidenza della riduzione del premio è modulata secondo quanto previsto nella seguente tabella, in base agli obiettivi proposti e a quelli completamente raggiunti.

OBIETTIVI							RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROPOSTI	INCIDENZA DELLA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL PREMIO
PROPOSTI	COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (X) O NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (N)							
		1	2	3	4	5		
2 OBIETTIVI	X	X					COMPLETO	NULLA
2 OBIETTIVI	X	N					PARZIALE	ALTA
3 OBIETTIVI	X	X	X				COMPLETO	NULLA
3 OBIETTIVI	X	X	N				PARZIALE	BASSA
3 OBIETTIVI	X	N	N				PARZIALE	ALTA
4 OBIETTIVI	X	X	X	X			COMPLETO	NULLA
4 OBIETTIVI	X	X	X	N			PARZIALE	BASSA
4 OBIETTIVI	X	X	N	N			PARZIALE	MEDIA
4 OBIETTIVI	X	N	N	N			PARZIALE	ALTA
5 OBIETTIVI	X	X	X	X	X		COMPLETO	NULLA
5 OBIETTIVI	X	X	X	X	N		PARZIALE	BASSA
5 OBIETTIVI	X	X	X	N	N		PARZIALE	BASSA
5 OBIETTIVI	X	X	N	N	N		PARZIALE	MEDIA
5 OBIETTIVI	X	N	N	N	N		PARZIALE	ALTA

- 2) mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 30.2.

⁴ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste ai precedenti paragrafi 26.1 e 26.2, il Responsabile di Operazione avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

L'avvio avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni continuativi dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni continuativi, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Procedimento, che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Qualora siano state già erogate la prima o entrambe le rate del premio, il provvedimento di decadenza è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale, che richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

28. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al premio devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia al premio può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora sia già stata erogata la prima rata del premio, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 29, dimostrate attraverso idonea documentazione probatoria.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza delle stesse, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione del Piano aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

30. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

30.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e "ex post" e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio presentata in applicazione dell'Operazione 6.1.01;
- c) concludere il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola entro i termini stabiliti al paragrafo 17 e raggiungere completamente almeno uno degli obiettivi previsti;
- d) presentare la domanda di pagamento della prima rata nei termini stabiliti dal paragrafo 21.1;
- e) presentare la domanda di pagamento della seconda rata entro i termini stabiliti dal paragrafo 21.2, ossia entro 90 giorni dalla data di completamento del Piano aziendale, comprensivo di eventuali proroghe;
- f) mantenere le condizioni di cui al punto 3) del paragrafo 4, limitatamente alla dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in "Zona svantaggiata di montagna" e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in "altre zone";
- g) mantenere le condizioni di cui ai punti 4), 5), 6), 8) e 9) del paragrafo 4;
- h) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal Piano aziendale. In questo caso la decadenza dal premio si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.

30.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal premio e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del premio derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di un apposito cartello con informazioni sull'operazione (formato minimo A3) che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio aziendale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ASL a seguito dei controlli effettuati, come stabilito dal paragrafo 23;

- c) presentare la domanda di pagamento della seconda rata nei termini previsti dal paragrafo 21.2, ossia tra 60 e 90 giorni dalla data di completamento del Piano aziendale;
- d) completare il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola entro i termini stabiliti al paragrafo 17 e raggiungere completamente più di uno degli obiettivi previsti.

31. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 31.1 e 31.2.

31.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

31.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

In alternativa ai rimedi amministrativi di cui al precedente paragrafo, relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

32. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Data inizio periodo di presentazione delle domande	22 dicembre 2015	30 gennaio 2016	01 aprile 2016	01 giugno 2016	16 settembre 2016	19 gennaio 2017	07 aprile 2017	07 settembre 2017
Data fine periodo di presentazione delle domande	Ore 12,00 del 29 gennaio 2016	Ore 12,00 del 31 marzo 2016	Ore 12,00 del 31 maggio 2016	Ore 12,00 del 15 settembre 2016	Ore 12,00 del 18 gennaio 2017	Ore 12,00 del 06 aprile 2017	Ore 12,00 del 06 settembre 2017	Ore 12,00 del 29 dicembre 2017
Termine per l'invio al Responsabile di Operazione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31 marzo 2016	31 maggio 2016	29 luglio 2016	15 novembre 2016	20 marzo 2017	06 giugno 2017	07 novembre 2017	09 marzo 2018
Termine per l'approvazione degli esiti istruttori a ammissione a finanziamento	22 aprile 2016	22 giugno 2016	02 settembre 2016	29 novembre 2016	04 aprile 2017	20 giugno 2017	21 novembre 2017	26 marzo 2018
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	05 maggio 2016	05 luglio 2016	14 settembre 2016	14 dicembre 2016	19 aprile 2017	04 luglio 2017	05 dicembre 2017	10 aprile 2018

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PREMIO**

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società _____,
Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di premio n. _____,
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in
oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

1) di:

- avere
 non avere

richiesto un premio di primo insediamento **anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;**

2) di:

- avere (*)
 non avere

conseguito un titolo di studio tra quelli indicati al paragrafo 4, punto 5 delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande.

(*) se conseguito un titolo di studio fornire le seguenti informazioni

Titolo di studio _____
Conseguito l'anno _____
presso _____

3) di: (compilare solo se al punto 2 si dichiara di “non avere” conseguito un titolo di studio)

avere (**)

non avere

esercitato l'attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'INPS.

(**) se esercitato l'attività agricola fornire le seguenti informazioni:

Posizione INPS agricola _____
domanda di iscrizione INPS agricola presentata in data _____

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA DI PREMIO**

Alla Regione Lombardia

.....
.....**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”.****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società _____,
Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di premio n. _____
presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle
disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un premio di primo insediamento in agricoltura attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 14 dicembre 2015 - n. 11316

Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start ai sensi del bando d.d. 9004/2103 e s.m.i. (d.d. 6009/2014): rettifica al d.d. 5316 del 25 giugno 2015 in merito alla Origami Furniture s.r.l. - id 53547134 - con sede operativa in via Natta 1 - Albano Sant' Alessandro (BG).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r.n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «...start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
- la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» - (di concerto con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d'intervento a favore della creazione e rilancio d'impresa;
- il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. X/803 del 11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d'impresa - Linea 8 FRIM «Start up e Re - start» col quale è stato approvato il bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese;
- la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;
- il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1 e 2 d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 FRIM Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»
- il d.d. n. 11584 del 6 dicembre 2013 di approvazione della composizione del nucleo di valutazione «Linea 8 FRIM Start up e Restart» ai sensi del dd 9441/13 e s.m.i.;
- il d.d. 4771 del 10 giugno 2015 Aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione del programma Start up Re Start (d.d. 9441/2013 e s.m.i.) ai sensi della l.190 del 6 novembre 2012 e del d.lgs. n. 39 dell'8/4/2013 e della l.165/2001);
- il d.d. n. 9754 del 17 novembre 2015 «Determinazione in merito al decreto n. 4771/2015. Aggiornamento della composizione del Nucleo di Valutazione del programma Start up - Re start delle domande di candidatura presentate ai sensi del d.d. 9441 del 18 ottobre 2015 e s.m.i. (d.d. n. 6009/14)», aggiornato ai sensi della d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 «XIV provvedimento organizzativo dell'anno 2015, con il quale, in coerenza con la nuova ripartizione delle deleghe assessorili ed al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, sono stati adeguati gli assetti organizzativi;
- la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013;
- la proroga, stipulata in data 30 giugno 2015 prot. n. R1.2015.0024136, della lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013, con scadenza al 30 dicembre 2018;

Visti i regolamenti CE:

- n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de minimis»);
- n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, piccola e media impresa;

- n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Dato atto che con decreto n. 5316 del 25 giugno 2015:

- sono stati approvati gli esiti finali delle domande presentate a valere sul bando dd 9441/13 e s.m.i. per complessive n. 64 domande di cui n. 5 ammesse e n. 59 non ammesse, come specificato nell'allegato 2 del medesimo decreto;
- tra le n. 59 imprese non ammesse, risulta la Origami Furniture s.r.l. id 53547134 CF 4014840161, per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando art. 8.1 comma 2 al bando 9441/13 e s.m.i.;

Preso atto che:

- con nota via PEC del 13 luglio 2015 pervenuta il 13 luglio 2015, prot.n. R1.2015.0025535, il consulente Gianluigi Pezzotta per conto dell'impresa Origami Furniture s.r.l. ha richiesto accesso agli atti in merito alla non ammissibilità;
- con nota via PEC del 15 ottobre 2015 pervenuta il 15 ottobre 2015, prot.n. R1.2015.0043618, la stessa impresa ha richiesto di rivalutare l'istruttoria della pratica;

Dato atto che il responsabile del procedimento, sulla base delle motivazioni adottate dall'impresa Origami Furniture s.r.l., ha richiesto al nucleo di valutazione di cui al d.d. 9754/15 sopracitato il riesame della domanda e che la stessa è stata riesaminata nella seduta del 24 novembre 2015;

Recepiti gli esiti del riesame della domanda di Origami Furniture s.r.l. come risulta nel verbale del nucleo di valutazione della seduta del 24 novembre 2015, dai quali emerge che la domanda presentata ha subito un errore materiale di assegnazione del punteggio relativo alla valutazione tecnica, non raggiungendo il punteggio minimo previsto all'art. 8.1, comma 2 del bando dd 9441/13 e s.m.i., e che la stessa a seguito di riesame raggiunge il punteggio minimo previsto per l'ammissibilità pari a 60 punti;

Ritenuto pertanto di rettificare il decreto n. 5316 del 25 giugno 2015, nella parte relativa ad Origami Furniture s.r.l. come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che pertanto da non ammessa risulta ammessa;

Ritenuto altresì di assegnare ad Origami Furniture s.r.l. una agevolazione complessiva di euro 113.900,00 suddivisa come segue:

- un importo a fondo perduto pari ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 8.1 comma 3 del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i. per spese forfetarie generali sostenute per l'avvio/rilancio d'impresa da erogarsi entro 30 giorni a seguito dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- un importo complessivo di finanziamenti diretti a tasso agevolato pari a euro 84.900,00 a fronte dei programmi di investimento ammessi, di cui all'art. 8.2 del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i.;
- un importo complessivo di contributi a fondo perduto pari ad euro 24.000,00 per la fruizione di servizi di affiancamento, di cui all'art. 8.3 del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i., a fronte della richiesta comunicata dalle singole imprese in fase di presentazione on line della domanda;

Dato atto che i termini del procedimento sono stati rispettati in quanto sono stati effettuati degli approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della struttura agevolazioni per le imprese, di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte,

DECRETA

1. di ammettere al contributo Origami Furniture s.r.l. - id 53547134 cf 4014840161 per un importo complessivo di euro 113.900,00, come specificato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rettificare il decreto n. 5316 del 25 giugno 2015, nella parte relativa ad Origami Furniture s.r.l. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di assegnare ad Origami Furniture s.r.l. una agevolazione complessiva di Euro 113.900,00 suddivisa come segue:

- un importo a fondo perduto pari ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 8.1 comma 3 del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

per spese forfetarie generali sostenute per l'avvio/rilancio d'impresa da erogarsi entro 30 giorni a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- un importo complessivo di finanziamenti diretti a tasso agevolato pari a euro 84.900,00 a fronte dei programmi di investimento ammessi, di cui all' art. 8.2 del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i.;
- un importo complessivo di contributi a fondo perduto pari ad euro 24.000,00 per la fruizione di servizi di affiancamento, di cui all'art. 8.3 del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i., a fronte della richiesta comunicata dalle singole imprese in fase di presentazione on line della domanda;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata e a Finlombarda s.p.a., a Lipa per gli adempimenti di competenza;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili.

La dirigente
Marina Gori

— • —

ORIGAMI FURNITURE SRL - BANDO START UP -RESTART

NR.	ID DOMANDA	DATA PROTOCOLLO	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PROGETTO	C.F./P.I.	TIPOLOGIA SOGGETTO	SEDE OPERATIVA	PR S.O.	ISTRUTT. FORMALE	ISTRUTT. ECON.-FINANZ. - P.	ISTRUTT. TECNICA DI MERITO - P.	P. TOTALE	ESITO FINALE ISTRUTTORIE	COSTO PROGETTO AMMESSO €	FONDO PERDUTO CONCESSO (FASE A) €	FINANZIAMENTO CONCESSO (FASE B) €	FONDO PERDUTO CONCESSO (FASE C) €	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO (FASE A-B-C) €	NOTE
1	53547134	30/01/2015	ORIGAMI FURNITURE SRL	Origami Forniture	4014840161	MPMI	Via Natta 1 - Albano Sant Alessandro	BG	Ammissa	25	35	60	Ammissa	100.000,00	5.000,00	84.900,00	24.000,00	113.900,00	Iscr. 29/9/2014
													TOTALE	100.000,00	5.000,00	84.900,00	24.000,00	113.900,00	

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11390**Concessione delle agevolazioni ai sensi dell'allegato A al decreto n. 6913/2011 - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - d.g.r.n. 5130/2007 - I provvedimento.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO

Richiamati:

- la l.r. n. 1 del 02 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- i regolamenti della commissione europea n. 1998 del 15 dicembre 2006 e n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la d.g.r.n. 5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento» che istituisce il FRIM (Fondo di rotazione per l'imprenditorialità) operante in co - finanziamento con il sistema creditizio privato;
- la lettera di incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (RCC n. 10602 del 05 dicembre 2007) con la quale sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione del fondo di rotazione per l'imprenditorialità, integrata e prorogata in data 26 marzo 2010 (RCC n. 13884 del 15 aprile 2010), ulteriormente prorogata in data 21 gennaio 2013 (RCC n. 17563 del 22 gennaio 2013) fino al 31 dicembre 2015;
- la convenzione quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta il 30 settembre 2011 (RCC n. 15737 del 14 ottobre 2011) fino al 31 dicembre 2015 che disciplina le condizioni di base nell'attivazione dei rapporti con Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dei progetti di interesse regionale;
- la d.g.r.n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in ordine al Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;
- il decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r.n. 1988 del 13 luglio 2011: approvazione del bando FRIM - Linee d'intervento 1 - Sviluppo aziendale, 4 - Crescita dimensionale, 5 - Trasferimento della proprietà d'impresa» con l'apertura del nuovo bando a sportello in data 3 ottobre 2011 (ore 10.00);
- il decreto n. 1490 del 27 febbraio 2012 «Integrazioni e rettifica al decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 Allegato «A» art. 11 punti 3, 6, 7, 10 e art. 16 punto 1 lettera b. e lettera e.»;

Richiamato l'art. 12 punto 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, in merito alle modalità di istruttoria e alle relative tempistiche;

Considerato che tale fase istruttoria del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni previste dall'Allegato A al decreto n. 6913/2011 viene svolta interamente ed esclusivamente dal gestore Finlombarda s.p.a. società in house del Sireg (Sistema regionale) iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 testo unico bancario che, in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla vigente convenzione con Regione Lombardia e dalla lettera di incarico per le attività di gestione del FRIM prot. n. 10602/RCC del 5 dicembre 2007, è competente per la verifica formale ed economico/finanziaria delle domande di agevolazione succitate;

Vista la seguente nota di Finlombarda s.p.a.:

- del 11 dicembre 2015, pervenuta in data 14 dicembre 2015 prot. n. O1.2015.0013678;

con la quale la competente direzione crediti del gestore Finlombarda s.p.a. (Società finanziaria iscritta con il n. 477 nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93 - Testo unico bancario e sottoposta ai controlli della banca d'Italia) comunica gli esiti istruttori di n. 38 domande, pervenute elettronicamente dal 9 aprile 2015 al 11 novembre 2015, a valere sulle linee 1, 4, 5 del FRIM (d.g.r.n. 1988/2011), da cui risultano:

- n. 13 domande ammissibili, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 9 domande non ammissibili, come da Allegato 2, con le relative motivazioni, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 16 domande in approfondimento istruttorio presso gli istituti di credito convenzionati, ai sensi dell'art. 8 del «FRIM - Linee 1, 4, 5 - Regolamento operativo tra Finlombarda s.p.a. ed istituti di credito - intermediari finanziari» dell'8 settem-

bre 2011, che saranno oggetto di successivo decreto;

Considerato che il fabbisogno per gli interventi di finanziamento a favore di n. 13 domande ritenute ammissibili di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è pari a complessivi € 3.552.366,62 di cui € 1.776.183,31 quota fondo regionale, che trova copertura nelle risorse di cui all'art. 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, ed € 1.776.183,31 a carico degli Istituti finanziari convenzionati;

Visto l'Allegato B al decreto del direttore generale industria, artigianato, edilizia e cooperazione n. 237 del 18 gennaio 2013 ad oggetto «Determinazioni in merito alla d.g.r.n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse allocate sul FRIM presso Finlombarda s.p.a.»;

Visto il decreto del direttore generale attività produttive, ricerca e innovazione n. 9488 del 21 ottobre 2013 ad oggetto «Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r.n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse del Fondo di rotazione Frim allocato presso Finlombarda s.p.a.»;

Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente direzione crediti del gestore Finlombarda s.p.a. per n. 22 domande, acquisendone le risultanze nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/11, come specificato negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (n. 13) - dal 9 aprile 2015 al 11 novembre 2015 - in ordine di protocollo elettronico;
- Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione (n. 9) - dal 9 aprile 2015 al 11 novembre 2015 - con le relative motivazioni;

Preso atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato 1 è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «de minimis», così come stabilito dal Regolamento della commissione europea n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L352;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Accesso al credito», di cui alla d.g.r.n. 87 del 29 aprile 2013, al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r.n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini indicati all'art. 12 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, in quanto non sono pervenute comunicazioni difformi da parte del gestore responsabile delle istruttorie;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di prendere atto degli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente direzione crediti del gestore Finlombarda s.p.a., per n. 22 domande presentate elettronicamente dal 9 aprile 2015 al 11 novembre 2015, acquisendone le risultanze nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/11, come specificato negli allegati di seguito indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (n. 13) dal 9 aprile 2015 al 11 novembre 2015 - in ordine di protocollo elettronico;
- Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione (n. 9) dal 9 aprile 2015 al 11 novembre 2015 - con le relative motivazioni;

2. di concedere, alle imprese di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'agevolazione complessiva pari ad € 3.552.366,62 di cui € 1.776.183,31 quota Fondo regionale ed € 1.776.183,31 a carico degli Istituti finanziari convenzionati, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di dare atto che la comunicazione alle imprese e agli Istituti finanziari interessati avverrà secondo le modalità indicate nel già

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

citato art. 14 comma 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, ovvero mediante il sistema di procedura informatica;

4. di trasmettere il presente atto al gestore Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.attivitaproductive.regione.lombardia.it;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE (N. 13) - DAL 09/04/2015 AL 11/11/2015 - IN ORDINE DI PROTOCOLLO ELETTRONICO

N.	ID DOMANDA	DATA PROT. ELETTRONICO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	LINEA	INVESTIMENTO AMMESSO	IMPORTO FINANZIAMENTO	QUOTA FONDO REGIONALE
1	56876573	09/04/2015	EUROSTAMPI 2000 S.R.L.	VIA CAMPAGNOLA 32 ADRA- RA SAN MARTINO BG	VIA CAMPAGNOLA 32 ADRA- RA SAN MARTINO BG	1	81.150,00	73.035,00	36.517,50
2	58672836	22/05/2015	BONADEI EUGENIO	VIA DELL'ARTIGIANATO 14 - COSTA VOLPINO BG	VIA DELL'ARTIGIANATO 14 - COSTA VOLPINO BG	1	135.000,00	108.000,00	54.000,00
3	58458590	26/06/2015	OFF MECCANICA ELLEBI S.N.C. DI TAIOLA E LAZZARI	VIA RUCA 322 LUMEZZANE BS	VIA RUCA 322 LUMEZZANE BS	1	150.000,00	147.265,43	73.632,72
4	61705919	20/07/2015	A.V.V. - ADDED VALUE FOR VALVES S.R.L.	VIA PADRE BELLANI 1 PALO- SCO BG	VIA REPUBBLICA 2 GRUMEL- LO DEL MONTE BG	1	182.000,00	163.800,00	81.900,00
5	61220604	21/07/2015	D.E.L.M.A.C. S.R.L.	VIA BRUNELLESCHI 69 TREZZA- NO SUL NAVIGLIO MI	VIA BRUNELLESCHI 69 TREZZA- NO SUL NAVIGLIO MI	1	280.000,00	274.995,29	137.497,64
6	62351680	29/07/2015	GALA STAMPI S.N.C. DI GATTI MAURIZIO F. E LANA RICCAR- DO A.	VIA LAGO D'ORTA 8 - SAN GIULIANO MILANESE MI	VIA LAGO D'ORTA 8 - SAN GIULIANO MILANESE MI	1	133.000,00	130.650,90	65.325,45
7	59706082	30/07/2015	MERLETTI S.R.L.	VIA GIOSUE' CARDUCCI 8 ARSAGO SEPRIO VA	VIA GIOSUE' CARDUCCI 8 ARSAGO SEPRIO VA	1	1.100.000,00	1.045.000,00	522.500,00
8	62492439	31/07/2015	MULTIFORM S.A.S. DI GAN- DINI GIOVANNI, TIZIANA E LUCA	VIA LEGNAGHESE 57 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN	VIA LEGNAGHESE 57 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN	1	78.000,00	70.200,00	35.100,00
9	62592132	03/08/2015	SEBERG S.R.L.	VIA ENRICO FERMI 52/O CURNO BG	VIA ENRICO FERMI 52/O CURNO BG	1	120.000,00	108.000,00	54.000,00
10	63827832	31/08/2015	MANGIMI ROSSANA S.R.L.	VIA UNGHERIA 2 REVERE MN	VIA UNGHERIA 2 REVERE MN	1	260.000,00	230.000,00	115.000,00
11	62919969	02/09/2015	JOLLY STAMPI S.R.L.	VIA TRE BOCCHE 4 BEDIZZOLE BS	VIA TRE BOCCHE 4 BEDIZZOLE BS	1	570.000,00	541.500,00	270.750,00
12	64021382	14/09/2015	PIELLE S.N.C. DI MOTTINI PAOLO & C.	VIA GARDALE 6 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS	VIA GARDALE 6 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS	1	352.400,00	281.920,00	140.960,00
13	65053331	24/09/2015	REBOS OLEODINAMICA S.R.L.	VIA BOTTEGHINO C.M. CASTI- GLIONE DELLE STIVIERE MN	VIA BOTTEGHINO C.M. CASTI- GLIONE DELLE STIVIERE MN	1	420.000,00	378.000,00	189.000,00
Totale							€ 3.861.550,00	€ 3.552.366,62	€ 1.776.183,31

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE (N. 9) - DAL 09/04/2015 AL 11/11/2015 - IN ORDINE DI PROTOCOLLO ELETTRONICO

N.	ID DOMANDA	DATA PROT. ELETTRONICO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	MOTIVAZIONI
1	58864898	09/06/2015	L.S. ATTREZZERIA MECCANICA DI LUI SILVIO	STRADA MALDURA 4/BIS GONZAGA MN	Mancato rispetto art. 12 punto 4
2	62623930	04/08/2015	NOVARESIN S.P.A.	VIA MONTE GRAPPA 28 NIBIONNO LC	Mancato rispetto art. 12 punto 4
3	63068881	25/08/2015	OFFICINE GIOVANELLI S.A.S. DI GIOVANELLI LUIGI E C.	VIA SALVATORE QUASIMODO 25 LEGNANO MI	Rinuncia comunicata in data 16/11/2015
4	64040724	03/09/2015	INVALVES SERVICE - S.R.L.	VIA REDIPUGLIA 90 GORLA MINORE VA	Rinuncia comunicata in data 03/12/2015
5	63648850	15/09/2015	ORDITURA CARIONI LEONARDO E C. S.N.C.	VIA ROMA 32 TURATE CO	Mancato rispetto art. 12 punto 4
6	64859704	21/09/2015	MARIANI PLUS S.R.L.	VIA TOSCANINI 37 SEREGNO MB	Rinuncia comunicata in data 17/11/2015
7	62857318	05/10/2015	S.I.C.I.S. - SOCIETA' ITALIANA COMMERCIO INDUSTRIALE E SERVIZI S.R.L.	VIA ANTONIO PACINOTTI 14 SENAGO MI	Mancato rispetto art. 6
8	65215945	06/10/2015	MICKY CAR S.R.L.	CORSO BUENOS AIRES 60 MILANO MI	Mancato rispetto art. 6
9	67553294	11/11/2015	UNIKA MILANO S.R.L.	VIA SERIO 22 OLGIATE OLONA VA	Mancato rispetto art. 6

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11422**Design Competition Creatività3: bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer e bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TERZIARIO AVANZATO, MODA, DESIGN E TURISMO

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. 20 marzo 2013, n. 3 «Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - X Legislatura» e la d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 del «XIV provvedimento organizzativo» che ha disposto, tra l'altro, la costituzione della «Direzione generale sviluppo economico»;

Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Vista la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0»;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che, in particolare, prevede il sostegno al terziario e ai servizi innovativi come settori in grado di fare da traino agli altri comparti e di favorire uno sviluppo armonico e integrato dell'economia lombarda, anche attingendo all'ecosistema creativo, vocazione del territorio regionale;

Vista la d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4415 che:

- approva l'iniziativa Design Competition Creatività3 (living, kids, outdoor), in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ADI - Associazione per il Disegno Industriale e Fiera Milano s.p.a.;
- individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell'iniziativa Design Competition Creatività3 (living, kids, outdoor);
- demanda al dirigente competente l'adozione degli atti amministrativi necessari a dare attuazione all'iniziativa Design Competition Creatività3 (living, kids, outdoor);

Dato atto che per la realizzazione dell'iniziativa sono previste risorse complessive pari a 535.170,00 euro da coprire mediante:

- 124.000,00 euro a valere sulle giacenze del «Fondo per il design» (codice gestionale codice gestionale 00852) istituito presso Finlombarda s.p.a.;
- 291.000,00 euro a valere sulle giacenze del «Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER» (codice gestionale 00789) istituito presso Finlombarda s.p.a.;
- 100.000,00 euro sul capitolo 14.01.103.10738 per l'annualità 2016 che andranno ad integrare le risorse della convenzione tra Regione Lombardia e Fiera Milano approvata con d.g.r. 6 marzo 2015, n. 3239;
- 20.170,00 euro sulla convenzione tra Regione Lombardia e Fiera Milano approvata con d.g.r. 6 marzo 2015, n. 3239.

Dato atto che l'iniziativa Design Competition Creatività3, come previsto dalla succitata d.g.r. n. 4415/2015, prevede:

- la selezione fino ad un massimo di 40 idee progettuali di giovani designer;
- l'individuazione di imprese interessate a sviluppare in prototipi le idee progettuali proposte dai giovani designer;
- la traduzione delle idee innovative sviluppate da giovani designer in prototipi, attraverso un coinvolgimento diretto delle imprese di produzione del settore e con il supporto di designer professionisti (tutor);

Ritenuto di approvare i bandi:

- «Design Competition - Creatività3: Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer», come definito nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- «Design Competition - Creatività3: Bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer», come definito nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per il bando «Design Competition - Creatività3: bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer», di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è prevista una dotazione finanziaria di 400.000,00 euro;

Ritenuto che gli aiuti alle imprese che svolgono attività economica sono concessi sulla base del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento UE 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che, in caso di svolgimento di attività economica, gli aiuti non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1589/2015;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestano di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informano su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestano di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1589/2015;
- attestano di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, comma 2 della l. 241/1990;

Acquisito nella seduta del 2 dicembre 2015 il parere positivo del comitato di valutazione aiuti di stato di cui all'allegato F della d.g.r. 14 luglio 2015, n. 3839;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i bandi:

- «Design Competition - Creatività3: Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer», come definito nell'Allegato 1;
- «Design Competition - Creatività3: Bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer», come definito nell'Allegato 2.

2. Di dare atto che per il bando «Design Competition - Creatività3: Bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer», di cui all'Allegato

2 parte integrante e sostanziale del presente atto, è prevista una dotazione finanziaria di 400.000,00 euro.

3. Di prevedere che il presente bando ed il relativo finanziamento siano attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della direzione generale sviluppo economico.

Il dirigente
Pietro Lenna

_____ • _____

DESIGN COMPETITION – CREATIVITÀ³**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI PROPOSTE DA GIOVANI DESIGNER****INDICE****1. INFORMAZIONI GENERALI**

- 1.1. *Premessa*
- 1.2. *Definizioni*
- 1.3. *Dotazione finanziaria*

2. OGGETTO DEL BANDO

- 2.1. *Finalità e tematica*
- 2.2. *Requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti*

3. BENEFICI OFFERTI DAL BANDO**4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA****5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

- 5.1. *Valutazione delle idee progettuali*
- 5.2. *Fase di abbinamento (matching) e definizione dell'idea progettuale*

6. DISPOSIZIONI FINALI

- 6.1. *Controlli*
- 6.2. *Utilizzo materiali e riferimenti*
- 6.3. *Informazioni*
- 6.4. *Timeline*
- 6.5. *Normativa sul trattamento dei dati personali*

1. INFORMAZIONI GENERALI**1.1. Premessa**

Il presente bando fa parte delle azioni previste dall'iniziativa Design Competition Creatività³ promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ADI - Associazione per il Disegno Industriale e Fiera Milano, e si rivolge a giovani designer e a imprese operanti in settori diversi, che sono accomunate da una visione design oriented e da una strategia di gestione che sfrutta il design come leva primaria per innovare e competere sul mercato.

In particolare, l'iniziativa Design Competition Creatività³ si inserisce nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Competitività fra Regione Lombardia e Sistema Camerale e ha l'obiettivo di:

- fornire ai designer emergenti un percorso agevolato per acquisire visibilità all'interno del settore e, più in generale, per ottenere un riconoscimento pubblico abbattendo quelle barriere che nelle fasi iniziali della carriera possono ostacolare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- tradurre idee innovative sviluppate da giovani designer in concrete idee di business e in prodotti ingegnerizzabili e commercializzabili, attraverso il coinvolgimento delle imprese di produzione del settore e con il supporto di designer professionisti nel ruolo di tutor;
- creare una più ampia percezione del valore del design tra le imprese e sostenere l'innovazione design-driven all'interno delle imprese, fornendo loro idee di design che fungano da stimolo per lanciare nuovi prodotti sul mercato.
- L'iniziativa Design Competition Creatività³ prevede due bandi:
- il presente bando, dedicato ai giovani designer e mirato a selezionare nuove idee progettuali per facilitarne la realizzazione;
- il bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo delle idee progettuali di giovani designer avvalendosi del supporto di tutor specializzati.

La gestione delle fasi operative del progetto è affidata a Unioncamere Lombardia.

1.2. Definizioni

- Bando: il presente avviso.
- BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
- Tutor: designer professionista iscritto ad ADI con almeno tre prodotti commercializzati oppure designer professionista con almeno 10 anni di esperienza e almeno tre prodotti commercializzati.
- Comitato Tecnico di Valutazione: il comitato preposto alla valutazione e selezione delle idee progettuali.
- Matching: fase di abbinamento dell'idea progettuale all'impresa che ne realizzerà il prototipo.
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il Dirigente della Struttura Terziario Avanzato, Moda, Design e Turismo - Direzione Generale Sviluppo Economico - Regione Lombardia.
- Soggetti partecipanti: i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, presentano domanda di partecipazione al bando.
- Soggetto gestore incaricato: Unioncamere Lombardia.

1.3. Dotazione finanziaria

Il presente bando non prevede l'erogazione di fondi pubblici.

2. OGGETTO DEL BANDO

2.1. Finalità e tematica

Il presente bando si propone di raccogliere e selezionare fino a un massimo di 40 idee progettuali presentate da giovani designer sul tema "Creatività3" declinato in tre ambiti di sviluppo: living, kids e outdoor.

Gli ambiti sono volutamente ampi per lasciare ai designer la massima libertà di espressione, ma a titolo esemplificativo, non esaustivo, vengono indicati i loro possibili sviluppi:

- Living
 - Complementi d'arredo
 - Accessori per il bagno
 - Accessori per la cucina/tavola
 - Componenti per il benessere della persona in ambito domestico
 - Illuminazione domestica
 - Componenti e sistemi per gli impianti tecnologici dell'abitare
- Kids
 - Giochi
 - Complementi d'arredo
 - Prodotti e accessori per dormire
 - Prodotti e accessori per l'alimentazione
 - Prodotti e accessori per il bagno
 - Prodotti e accessori per il relax
- Outdoor
 - Complementi d'arredo per esterno
 - Accessori arredo per esterno
 - Illuminazione da esterno
 - Decorazioni, attrezzature e componenti per il benessere della persona per esterno
 - Vasi e contenitori piante

L'idea progettuale deve essere pensata per la produzione di un prototipo che possa essere riposto in un imballo della dimensione massima di un metro cubo.

Ogni idea progettuale deve essere originale e inedita, non deve essere mai stata pubblicata e non deve ledere la proprietà intellettuale, i diritti su opere dell'ingegno o su invenzioni industriali di alcuno. Infine, alla data di pubblicazione del bando sul BURL, non deve esistere nessun accordo di produzione e di commercializzazione.

2.2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti

Possono presentare le proprie idee progettuali i giovani designer, singolarmente o in gruppo, che alla data di pubblicazione del presente bando sul BURL, soddisfino tassativamente i seguenti requisiti:

- età inferiore ai 35 anni;
- titolo di studio nell'ambito del design, architettura e ingegneria (almeno uno tra questi):
 - diploma in corsi di durata quinquennale o in corsi professionalizzanti post-diploma di durata almeno triennale;
 - laurea triennale o magistrale o dottorato di ricerca;
 - iscritti agli ultimi due anni della laurea magistrale;
- residenti in Lombardia o frequentanti/aver frequentato e completato corsi di studio presso istituti o università lombarde;
- non aver partecipato a più di una edizione di DECÒ/Design Competition;
- aver firmato a proprio nome il design di massimo un prodotto commercializzato o in corso di commercializzazione.

Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti i componenti devono avere i requisiti di cui sopra. Inoltre, dovrà essere nominato un capogruppo operativo che sarà l'unico responsabile e referente per Regione Lombardia/Unioncamere Lombardia.

3. BENEFICI OFFERTI DAL BANDO

Le idee progettuali selezionate dal Comitato Tecnico di Valutazione (di cui al successivo punto 5.1) consentiranno ai giovani designer di partecipare ad un percorso di promozione delle stesse che prevede:

- la produzione di un prototipo dell'idea progettuale, tramite la collaborazione con un'impresa e l'affiancamento di un tutor;
- l'esposizione dei prototipi realizzati in un evento in occasione della fiera Homi che si terrà a Milano a settembre 2016;
- la pubblicazione di un redazionale sul prototipo e sull'impresa produttrice nel catalogo di progetto.

Per i giovani designer non è previsto nessun contributo economico, neanche indiretto da parte delle imprese.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

Le domande di candidatura con l'idea progettuale definitiva devono essere presentate a Unioncamere Lombardia dall'11 gennaio 2016 al 18 febbraio 2016.

I soggetti che intendono presentare un'idea progettuale devono scaricare la domanda di candidatura dal sito di Regione Lombardia www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it e dal sito del Sistema camerale lombardo www.bandimpreselombarde.it.

Le domande dovranno essere inviate con PEC (posta elettronica certificata) del designer/capogruppo all'indirizzo PEC di Unionca-

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

mere Lombardia ctf1@legalmail.it, indicando in oggetto "Bando Design Competition Creatività³ - [nome idea progettuale] - presentato da [nome designer/capogruppo]".

Ai fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda farà fede solo l'orario e la data di ricezione della mail sul server di posta certificata di Unioncamere Lombardia.

Alla mail dovrà essere allegata la seguente documentazione (pena l'esclusione):

- la domanda di candidatura, compilata con i dati anagrafici del candidato (e degli eventuali componenti del gruppo) e le autodichiarazioni, firmata con firma autografa dal designer/capogruppo (e dagli altri componenti in caso di gruppo) e scansionata in file PDF;
- Allegato A: "Modulo di consenso al trattamento dei dati personali" compilato e firmato con firma autografa dal designer/capogruppo e da tutti gli altri componenti, in caso di gruppo, scansionato in file PDF;
- Allegato B - scheda tecnica dell'idea progettuale.
- massimo n. 3 file di immagini (disegni tecnici, dettagli progettuali, ecc.) che possano far meglio comprendere al Comitato Tecnico di Valutazione l'idea progettuale. Le immagini dovranno essere in formato JPG 1280x800 px con una risoluzione 75 DPI e una dimensione massima complessiva di 6 MB. Ogni file dovrà essere nominato nel seguente modo: "cognome designer_nome idea progettuale_oggetto file" es. "Rossi_whiteflower_tavola1, Rossi_whiteflower_tavola2, Rossi_whiteflower_tavola3". Non sono ammessi e non saranno quindi valutati altri file prodotti oltre a queste 3 immagini.
- scansione fronte-retro in file PDF del documento di identità in corso di validità del designer/capogruppo e degli altri componenti, in caso di gruppo.

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non si assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

Il materiale relativo alle idee progettuali trasmesse non verrà restituito.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Regione Lombardia per il tramite del soggetto gestore incaricato, Unioncamere Lombardia, procederà alla verifica dei requisiti dei designer e della regolarità formale della domanda.

In fase istruttoria Unioncamere Lombardia potrà richiedere a mezzo posta elettronica chiarimenti e/o documentazione integrativa, fissando un termine per la risposta di 10 giorni solari dalla data di richiesta. I termini istruttori verranno interrotti fino al ricevimento dei chiarimenti e/o documenti richiesti.

5.1. Valutazione delle idee progettuali

La valutazione e selezione delle idee progettuali è affidata a un Comitato Tecnico di Valutazione composto da rappresentanti regionali, camerali e dei partner di progetto, eventualmente supportato da esperti.

Entro 90 giorni dalla scadenza del bando, il Comitato Tecnico di Valutazione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 40 idee progettuali, sulla base dei criteri di valutazione riportati qui di seguito.

	Criteri di valutazione	Punteggio (max)
1	Qualità degli elaborati e chiarezza dei contenuti	fino a 5
2	Validità di prestazioni e caratteristiche in relazione all'innovazione estetico-formale	fino a 30
3	Innovazione tipologica, innovazione funzionale e innovazione tecnica relative al settore di riferimento	fino a 20
4	Appropriato uso dei materiali, delle tecnologie produttive e dell'utilizzo del prodotto	fino a 15
5	Compatibilità ambientale: sostenibilità, riciclabilità, eco-compatibilità, durata	fino a 20
6	Design for all: fruibilità, sicurezza, inclusione sociale, compatibilità, gradevolezza, versatilità	fino a 10
	TOTALE	100

Le idee progettuali che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 saranno in ogni caso escluse anche se il totale delle idee selezionate non dovesse raggiungere il previsto numero di 40.

L'esito della selezione verrà pubblicato sul BURL, sul sito della Direzione Generale Sviluppo economico e sul sito del Sistema camerale lombardo.

5.2. Fase di abbinamento (matching) e definizione dell'idea progettuale

Le idee progettuali selezionate dal Comitato Tecnico di Valutazione parteciperanno al percorso di valorizzazione regolato dal presente bando che prevede la possibile realizzazione del prototipo da parte di un'impresa.

L'abbinamento tra idea progettuale e impresa potrà avvenire alternativamente:

- in un evento in cui i designer presenteranno alle imprese l'idea progettuale e queste ultime potranno manifestare la propria preferenza;
- on line tramite la manifestazione di preferenza espressa dall'impresa, visualizzando in un'apposita area riservata del sito di progetto (in corso di realizzazione) le idee ammesse dal presente bando e la relativa scheda tecnica di descrizione.

Obiettivo di questa fase progettuale è di attuare la migliore combinazione possibile tra impresa e idea progettuale al fine di realizzare il prototipo, tenendo in considerazione il contenuto dei progetti e le specificità legate ai differenti settori di attività delle imprese.

Per la migliore definizione dell'idea progettuale e la sua ingegnerizzazione, le imprese si dovranno avvalere di designer professionisti esterni, da loro scelti, che svolgeranno un'azione di tutoraggio nei confronti dei giovani designer per un minimo di 20 ore. Il rapporto tra impresa e tutor sarà regolato da lettera d'incarico. Ciascun tutor potrà svolgere la propria prestazione per un massimo di 2 idee progettuali.

ADI - Associazione per il Disegno Industriale metterà a disposizione delle imprese un elenco di designer professionisti, con i rispettivi

curricula e portfolio, che svolgeranno le attività previste alla tariffa convenzionata di € 1.000,00 lorde onnicomprensive a titolo di rimborso spese e pari al 50% del tariffario minimo professionale.

Durante tutto il progetto, i giovani designer, i tutor e le imprese dovranno osservare il segreto professionale e non potranno utilizzare e/o divulgare le informazioni ed i dati di cui verranno a conoscenza.

Sarà garantita esclusivamente la visibilità dell'idea progettuale all'interno del catalogo dell'iniziativa, senza che il giovane designer possa far valere alcuna altra pretesa, nel caso in cui:

- l'idea progettuale ammessa non trovasse un'impresa che ne realizzi il prototipo;
- l'impresa assegnataria dell'idea progettuale decida di ritirarsi da Design Competition Creatività³.

Nel caso di rinuncia/ritiro dalla partecipazione al progetto da parte del giovane designer decade automaticamente anche la partecipazione da parte dell'impresa abbinata.

Se alla data di conclusione del matching non verrà raggiunto il numero minimo di 20 prototipi realizzabili, Regione Lombardia si riserva la facoltà di annullare entrambi i bandi.

La proprietà del prototipo è riconosciuta all'impresa che si impegnerà a conservarlo in buone condizioni e a metterlo a disposizione di Regione Lombardia, con spese a proprio carico, per eventi/mostre nei successivi 18 mesi dall'evento espositivo di Homi settembre 2016.

E' facoltà del giovane designer proteggere preventivamente la propria opera secondo la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale. Al fine di poter tutelare legalmente la propria opera intellettuale i partecipanti potranno avvalersi del Registro Progetti ADI che l'Associazione metterà a disposizione ad un prezzo ridotto del 50%.

L'impresa, il giovane designer ed il tutor sono liberi di siglare accordi per l'eventuale ingegnerizzazione e commercializzazione del prototipo sviluppato, secondo la normativa vigente e senza alcun coinvolgimento e responsabilità di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1. Controlli

Regione Lombardia, anche tramite Unioncamere Lombardia, potrà effettuare:

- un monitoraggio per verificare lo sviluppo dell'idea progettuale in prototipo;
- controlli su base campionaria del 5% delle domande ammesse per verificare l'autenticità di quanto autocertificato in sede di domanda da parte dei giovani designer selezionati. In caso di false attestazioni, il candidato verrà escluso dalla partecipazione all'iniziativa.

I designer si impegnano a collaborare pienamente con gli incaricati durante i controlli.

6.2. Utilizzo materiali e riferimenti

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano di utilizzare i materiali del progetto (fotografie e immagini, contenuti audio e video) per promuovere questa e future edizioni di Design Competition anche insieme ad altre iniziative collegate. Accettando di partecipare alla selezione i designer/gruppi accettano implicitamente di concedere l'autorizzazione a Regione Lombardia e a Unioncamere Lombardia a pubblicare e divulgare il materiale comunicativo dei progetti selezionati.

Nel caso di partecipazione autonoma ad eventi espositivi e/o produzione di materiale comunicativo da parte di designer e imprese è necessario riportare la dicitura "Prototipo realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell'ambito del bando Design Competition Creatività³" unitamente ai loghi dell'Ente regionale e di Unioncamere Lombardia. Tutte le iniziative che riguardano il prototipo realizzato devono essere preventivamente comunicate a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per l'approvazione.

6.3. Informazioni

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda, è possibile scrivere una e-mail a Unioncamere Lombardia: bandoicc@lom.camcom.it.

6.4. Timeline

11 gennaio 2016	apertura presentazione delle domande di candidatura con l'idea progettuale
18 febbraio 2016	chiusura presentazione delle domande di candidatura con l'idea progettuale
Entro 90 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande	selezione delle idee progettuali da parte del Comitato Tecnico di Valutazione e pubblicazione del decreto regionale

Timeline contenuto nel Bando imprese di interesse per i giovani designer

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle idee progettuali dei giovani designer ammesse	scelta da parte delle imprese delle idee progettuali
Entro il 5 agosto 2016	realizzazione del prototipo dell'idea progettuale
Settembre 2016	esposizione dei prototipi in occasione della fiera Homi

6.5. Normativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei quali Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del progetto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente.
- Responsabile interno del trattamento per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico.
- Responsabile esterno del trattamento è Unioncamere Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal presente avviso. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo e di promozione delle iniziative di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati allo stesso riferibili; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi.

— • —

DESIGN COMPETITION - CREATIVITÀ³**BANDO PER LA RICERCA DI IMPRESE INTERESSATE A REALIZZARE IL PROTOTIPO DI IDEE PROGETTUALI DI GIOVANI DESIGNER****INDICE**

1	INFORMAZIONI GENERALI
1.1	<i>Premessa</i>
1.2	<i>Definizioni</i>
1.3	<i>Dotazione finanziaria</i>
2	OGGETTO DEL BANDO
2.1	<i>Finalità e tematica</i>
2.2	<i>Requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti</i>
3	BENEFICI OFFERTI DAL BANDO
4	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
5	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
5.1	<i>Istruttoria</i>
5.2	<i>Fase di abbinamento (matching)</i>
6	REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI
7	SPESE AMMISSIBILI
7.1	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
7.2	<i>Regime di aiuto</i>
8	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
9	DISPOSIZIONI FINALI
9.1	<i>Obblighi dei soggetti beneficiari</i>
9.2	<i>Controlli</i>
9.3	<i>Utilizzo materiali e riferimenti</i>
9.4	<i>Informazioni</i>
9.5	<i>Timeline</i>
9.6	<i>Normativa sul trattamento dei dati personali</i>

1. INFORMAZIONI GENERALI**1.1. Premessa**

Il presente bando fa parte delle azioni previste dall'iniziativa Design Competition Creatività³ promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ADI - Associazione per il Disegno Industriale e Fiera Milano, e si rivolge a giovani designer e a quelle imprese che, pur operanti in settori diversi, sono accomunate da una visione design oriented e da una strategia di gestione che sfrutta il design come leva primaria per innovare e competere sul mercato.

In particolare, l'iniziativa Design Competition Creatività³ si inserisce nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Competitività fra Regione Lombardia e Sistema Camerale e ha l'obiettivo di:

- fornire ai designer emergenti un percorso agevolato per acquisire visibilità all'interno del settore e, più in generale, per ottenere un riconoscimento pubblico abbattendo quelle barriere che nelle fasi iniziali della carriera possono ostacolare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- tradurre idee innovative sviluppate da giovani designer in concrete idee di business e in prodotti ingegnerizzabili e commercializzabili, attraverso il coinvolgimento delle imprese di produzione del settore e con il supporto di designer professionisti nel ruolo di tutor;
- creare una più ampia percezione del valore del design tra le imprese e sostenere l'innovazione design-driven all'interno delle imprese, fornendo loro idee di design che fungano da stimolo per lanciare nuovi prodotti sul mercato.

L'iniziativa Design Competition Creatività³ prevede il lancio di due bandi:

- il presente bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare i prototipi delle idee progettuali selezionate dei giovani designer;
- il bando per la presentazione di idee progettuali proposte dai giovani designer.

La gestione delle fasi operative del progetto è affidata a Unioncamere Lombardia.

1.2. Definizioni

- Bando: il presente avviso.
- BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
- MPMI: Micro, Piccole e Medie Imprese.
- Tutor: designer professionista iscritto ad ADI con almeno tre prodotti commercializzati oppure designer professionista con almeno

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

- 10 anni di esperienza e almeno tre prodotti commercializzati.
- Matching: fase di abbinamento dell'idea progettuale all'impresa che ne realizzerà il prototipo.
- Soggetti partecipanti: le imprese che, in possesso dei requisiti previsti, presentano domanda di partecipazione al bando.
- Soggetti beneficiari: le imprese per le quali la fase di matching è andata a buon fine e realizzeranno i prototipi delle idee progettuali dei giovani designer.
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il Dirigente della Struttura Terziario Avanzato, Moda, Design e Turismo - Direzione Generale Sviluppo Economico - Regione Lombardia.
- Soggetto gestore incaricato: Unioncamere Lombardia.

1.3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il Bando è pari a 400.000,00 euro.

2. OGGETTO DEL BANDO

2.1. Finalità e tematica

Obiettivo del presente bando è l'individuazione di imprese interessate a sviluppare i prototipi delle idee progettuali proposte da giovani designer (e selezionate nell'ambito del "Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer") sul tema "Creatività³" declinato in tre ambiti di sviluppo: living, kids, outdoor.

A ciascuna impresa sarà consentita la realizzazione del prototipo di massimo 2 idee progettuali.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, vengono indicati i possibili sviluppi degli ambiti del tema:

- Living
 - Complementi d'arredo
 - Accessori per il bagno
 - Accessori per la cucina/tavola
 - Componenti per il benessere della persona in ambito domestico
 - Illuminazione domestica
 - Componenti e sistemi per gli impianti tecnologici dell'abitare
- Kids
 - Giochi
 - Complementi d'arredo
 - Prodotti e accessori per dormire
 - Prodotti e accessori per l'alimentazione
 - Prodotti e accessori per il bagno
 - Prodotti e accessori per il relax
- Outdoor
 - Complementi d'arredo per esterno
 - Accessori d'arredo per esterno
 - Illuminazione da esterno
 - Decorazioni, attrezzature e componenti per il benessere della persona per esterno
 - Vasi e contenitori piante

Il prototipo deve essere realizzato tenendo conto del fatto che imballato deve avere la dimensione massima di un metro cubo.

2.2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti partecipanti

Possono presentare domanda di partecipazione le MPMI con codice di attività manifatturiero ATECO 2007, lettera C, fatte salve le esclusioni di cui al Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), che:

- abbiano sede legale o operativa in Lombardia;
- abbiano un sito web aziendale;
- risultino attive e in regola con il pagamento del Diritto Camerale;
- non si trovino al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali.

3. BENEFICI OFFERTI DAL BANDO

Alle MPMI ammesse e per le quali la fase di matching è andata a buon fine (abbinamento ad una idea progettuale selezionata nell'ambito del "Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer") verrà:

- riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 10.000,00 euro (al lordo della ritenuta d'acconto del 4% - se dovuta - art. 28 del DPR 600/73), a copertura delle spese sostenute per lo sviluppo del concept e la realizzazione del prototipo, che dovranno essere adeguatamente rendicontate;
- garantita la partecipazione ad un evento in occasione di Homi settembre 2016, dove verranno esposti i prototipi realizzati con il supporto del presente bando. L'esposizione sarà accompagnata da una scheda tecnica contenente il nome dell'idea progettuale, il nome del designer (o di tutti i designer nel caso di gruppo), il nome del tutor e dell'impresa che ha realizzato il prototipo;
- data visibilità mediante la pubblicazione di un redazionale sul prototipo nel catalogo di progetto.

La proprietà del prototipo è riconosciuta all'impresa che si impegnerà a conservarlo in buone condizioni e a metterlo a disposizione di Regione Lombardia per eventi/mostre nei successivi 18 mesi dall'evento espositivo in Homi settembre 2016. L'impresa deve farsi carico delle spese di trasporto per raggiungere la sede dell'esposizione e dell'eventuale assistenza tecnica per il montaggio dei prototipi.

E' facoltà del designer proteggere preventivamente la propria opera secondo la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

L'azienda e il designer possono siglare accordi per l'eventuale ingegnerizzazione e commercializzazione del prototipo sviluppato, secondo la normativa vigente e senza alcun coinvolgimento e responsabilità di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere presentate a Unioncamere Lombardia dall'11 gennaio 2016 al 18 febbraio 2016.

Le imprese che intendono partecipare devono scaricare la domanda dal sito di Regione Lombardia www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it e dal sito del Sistema camerale lombardo www.bandimpreselombarde.it.

La procedura per la presentazione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1: compilazione domanda

La domanda di partecipazione prevede un modulo che contiene i campi per la raccolta dei dati dell'impresa e le autodichiarazioni:

- Allegato A – scheda impresa
- Allegato B – modulo di consenso al trattamento dei dati personali
- Allegato C – dichiarazione circa gli aiuti "de minimis"

Al modulo dovrà essere allegato copia in formato PDF di un documento d'identità in corso di validità del firmatario (legale rappresentante).

La modulistica da compilare è esclusivamente quella pubblicata sul sito di Regione Lombardia e del Sistema camerale lombardo.

FASE 2: invio della domanda

La domanda di partecipazione, completa degli allegati, dovrà essere:

- sottoscritta con firma digitale/elettronica del legale rappresentante;
- inviata entro il 18 febbraio 2016 alla casella di posta elettronica certificata (PEC) di Unioncamere Lombardia ctf1@legalmail.it indicando in oggetto "Bando Design Competition Creatività³ - [denominazione impresa] - [nome legale rappresentante]".

Ai fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda farà fede solo l'orario e la data di ricezione della mail sul server di posta certificata di Unioncamere Lombardia.

Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Regione Lombardia per il tramite del soggetto gestore incaricato, Unioncamere Lombardia, procederà alla verifica dei requisiti delle imprese e della regolarità formale della domanda.

In fase istruttoria Unioncamere Lombardia potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, fissando un termine per la risposta di 10 giorni solari dalla data di richiesta. I termini istruttori verranno interrotti fino al ricevimento dei chiarimenti e/o documenti richiesti.

5.1. Istruttoria

Entro 90 giorni dalla chiusura del presente bando sarà formulato un elenco di imprese che possiedono i requisiti previsti dal bando, approvato con decreto del Dirigente responsabile di Regione Lombardia. Tale elenco sarà pubblicato sul BURL e sui siti della Direzione Generale Sviluppo Economico e di Unioncamere Lombardia.

5.2. Fase di abbinamento (matching)

Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle idee progettuali ammesse e selezionate nell'ambito del "Bando per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani designer", si procederà con la fase di abbinamento.

L'abbinamento tra idea progettuale e impresa potrà avvenire alternativamente:

- in un evento in cui i designer presenteranno alle imprese l'idea progettuale e queste ultime potranno manifestare la propria preferenza;
- on line tramite la manifestazione di preferenza espressa dall'impresa, visualizzando in un'apposita area riservata del sito di progetto (in corso di realizzazione) le idee ammesse dal presente bando e la relativa scheda tecnica di descrizione. L'accesso all'area riservata sarà consentito per massimo 5 giornate lavorative.

Le imprese potranno esprimere 3 preferenze, prestando attenzione al fatto che la scelta dell'idea progettuale sia attinente all'area di attività principale dell'impresa, così come dichiarato nella domanda di partecipazione. Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno la facoltà di verificare tale coerenza e potranno disporre la riassegnazione dell'idea progettuale, riaprendo la procedura di abbinamento.

Nel caso in cui due o più imprese esprimano una preferenza per la stessa idea progettuale, la priorità verrà attribuita all'impresa che per prima ha inviato la domanda di partecipazione al bando Design Competition Creatività³ (farà fede la ricezione via PEC).

Obiettivo di questa fase è di realizzare il migliore abbinamento possibile tra impresa e idea progettuale, tenendo in considerazione sia gli aspetti di contenuto dei progetti sia le specificità legate ai differenti settori di attività delle imprese, al fine di realizzare il prototipo.

L'abbinamento di un'impresa con una seconda idea progettuale sarà consentito solo quando nessuna delle altre imprese ammesse e non abbinate abbiano manifestato l'interesse a realizzare il prototipo di quell'idea progettuale.

Regione Lombardia, con proprio decreto, provvederà a pubblicare l'esito della fase di abbinamento (matching) tra impresa e idea progettuale.

Durante tutto il progetto, i giovani designer, i tutor e le aziende dovranno osservare il segreto professionale e non potranno utilizzare e/o divulgare le informazioni ed i dati di cui verranno a conoscenza.

Se alla data di conclusione del matching non verrà raggiunto il numero minimo di 20 prototipi realizzabili, Regione Lombardia si riserva la facoltà di annullare entrambi i bandi.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

6. REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI

Ciascuna impresa realizzerà il prototipo dell'idea progettuale ad essa abbinata, collaborando con il designer e il tutor per revisionare, se opportuno, l'idea progettuale iniziale e renderla prototipabile ed eventualmente ingegnerizzabile.

Per la migliore definizione dell'idea progettuale e la sua ingegnerizzazione, le imprese si dovranno avvalere di designer professionisti esterni, da loro scelti, che svolgeranno un'azione di tutoraggio nei confronti dei giovani designer per un minimo di 20 ore. Il rapporto tra impresa e tutor sarà regolato da lettera d'incarico. Ciascun tutor potrà svolgere la propria prestazione per un massimo di 2 idee progettuali. Le spese relative al tutoraggio dovranno essere rendicontate dalle imprese tra le spese per l'acquisto di beni immateriali (cfr. punto 7.1).

ADI - Associazione per il Disegno Industriale metterà a disposizione delle imprese un elenco di designer professionisti, con i rispettivi curricula e portfolio, che svolgeranno le attività previste alla tariffa convenzionata di 1.000,00 euro lordi e onnicomprensivi a titolo di rimborso spese e pari al 50% del tariffario minimo professionale.

L'impresa si deve impegnare a realizzare il prototipo entro e non oltre il 5 agosto 2016. Non saranno ammesse proroghe.

Nel caso di rinuncia/ritiro dalla partecipazione al progetto da parte del giovane designer, decade automaticamente anche la partecipazione da parte dell'impresa abbinata.

Qualora il prototipo non fosse realizzato o fosse realizzato e/o consegnato fuori tempo massimo per omessa o insufficiente collaborazione da parte dell'impresa, questa verrà esclusa da tutti i benefici previsti dal presente bando.

7. SPESE AMMISSIBILI

7.1. Requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammissibili ai fini del contributo concedibile nell'ambito del presente bando, le spese sostenute dalle imprese per lo sviluppo del concept e la realizzazione del prototipo devono essere:

- strettamente funzionali alla realizzazione del prototipo;
- relative ad attività eseguite dai soggetti beneficiari a partire dalla data di comunicazione del matching;
- sostenute e quietanzate dai soggetti beneficiari esclusivamente tramite bonifici bancari/postali, ri.ba. ed assegno bancario aziendale idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi (fatture ed estratti conto che rendano tracciabili il pagamento).

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese sostenute per l'acquisizione di beni materiali, come ad esempio l'acquisto della componentistica, materie prime, forniture ed attrezzature varie o l'ammortamento di beni già presenti in azienda, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per la realizzazione del prototipo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- spese sostenute per l'acquisto di beni immateriali, quali servizi di consulenza, tutoraggio e servizi equivalenti utilizzati per la realizzazione del prototipo. Tali spese devono essere sostenute esclusivamente per l'espletamento dell'attività di prototipazione. Le spese di acquisto di beni immateriali non possono essere superiori a 2.000,00 euro in totale;
- spese generali (ad esempio: spese amministrative, personale, gestionali, trasporto, etc.). Tali spese saranno riconosciute a forfait nella misura massima del 20% della somma delle spese sostenute per l'acquisizione di beni materiali e immateriali.

Regione Lombardia adotterà successivamente con decreto le "Linee guida per la rendicontazione" e la relativa modulistica che saranno rese disponibili sul sito di Regione Lombardia e del Sistema camerale lombardo.

7.2. Regime di aiuto

Le agevolazioni previste saranno concesse alle imprese nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" in base al quale una impresa unica¹ ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso può ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo chiesto ai sensi della presente misura.

L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Le imprese dovranno dichiarare, compilando apposita autocertificazione di non superare, con il beneficio ottenuto come impresa unica tramite la partecipazione a questo progetto, il massimale "de minimis" di loro competenza².

Gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata

¹ Ai fini del regolamento UE n. 1407, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Il calcolo del de minimis per l'impresa unica dovrà tenere conto anche dei conteggi previsti per le imprese in caso di scissione, fusione ed acquisizione di cui all'art. 3.8 e 3.9 del Reg. 1407/13.

² Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il contributo assegnato relativo alla presente domanda) non superano il massimale previsto dal regolamento "de minimis".

dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

Sono escluse dai benefici finanziari del presente bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

I benefici finanziari non sono erogati alle imprese che risultano destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di erogazione del contributo dovrà essere presentata dall'impresa entro il 5 ottobre 2016 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sui siti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, corredata da autocertificazione del legale rappresentante attestante la rendicontazione delle spese sostenute e la loro coerenza con il progetto abbinato.

Alla domanda dovrà essere allegato il modulo relativo al de minimis aggiornato alla data di presentazione della rendicontazione.

La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di Unioncamere Lombardia ctf1@legalmail.it indicando in oggetto "Bando Design Competition Creatività³ - rendicontazione - [nome idea progettuale]".

Il contributo, pari al 100% delle spese di progetto ritenute ammissibili e comunque fino ad un massimo di 10.000,00 euro, sarà erogato in un'unica tranche a seguito della verifica da parte di Unioncamere Lombardia delle spese sostenute dall'impresa e rendicontate sulla base delle "Linee guida per la rendicontazione".

L'erogazione del contributo sarà effettuata entro 60 giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione attestante la realizzazione del prototipo.

Qualora nella fase di verifica della documentazione prodotta si dovesse rendere necessario richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, fissando un termine per la risposta di 10 giorni solari dalla data di richiesta, i termini stabiliti per l'erogazione del contributo verranno interrotti fino al ricevimento dei chiarimenti e/o documenti richiesti.

L'erogazione sarà altresì subordinata alla verifica da parte di Unioncamere Lombardia della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria. Nel caso di DURC negativo verrà concesso un periodo di 30 giorni per la regolarizzazione prima di dichiararne la decadenza.

Ai sensi degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 28 del DPR 600/1973 viene applicata, se dovuta, una ritenuta di acconto del 4% sul contributo concesso.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. *Obblighi dei soggetti beneficiari*

Ciascuna impresa si impegna a:

- segnalare tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status avvenuti nel corso della realizzazione del prototipo;
- consentire ispezioni e controlli da parte del soggetto gestore e di Regione Lombardia e fornire ogni dato utile e/o informazione richiesta;
- conservare nei 10 anni successivi all'erogazione del contributo i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezione;
- non alienare o distrarre il bene oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 anni come previsto dal decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123, art. 9.

9.2. *Controlli*

Regione Lombardia, mediante Unioncamere, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni su base campionaria del 5% delle domande ammesse, presso la sede dell'impresa beneficiaria, allo scopo di verificare i requisiti di ammissibilità, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte, lo stato di attuazione e la regolarità delle azioni previste dall'iniziativa Design Competition Creatività³, il rispetto del "de minimis". Nel caso di riscontro negativo del controllo "de minimis" si procederà alla revoca dell'intero contributo concesso.

Le imprese saranno tenute a documentare a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia la collaborazione con i designer, impegnandosi a fornire informazioni, dati e documenti relativi alla realizzazione dei prototipi e alle spese sostenute.

9.3. *Utilizzo materiali e riferimenti*

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano di utilizzare i materiali del progetto (fotografie e immagini, contenuti audio e video) per promuovere questa e future edizioni di Design Competition anche insieme ad altre iniziative collegate. Accettando di partecipare alla selezione i designer/gruppi accettano implicitamente di concedere l'autorizzazione a Regione Lombardia e a Unioncamere Lombardia a pubblicare e divulgare il materiale comunicativo dei progetti selezionati.

Nel caso di partecipazione autonoma ad eventi espositivi e/o produzione di materiale comunicativo da parte di designer e imprese è necessario riportare la dicitura "Prototipo realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell'ambito del bando Design Competition Creatività³" unitamente ai loghi dell'Ente regionale e di Unioncamere Lombardia. Tutte le iniziative che riguardano il prototipo realizzato devono essere preventivamente comunicate a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per l'approvazione.

9.4. *Informazioni*

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda, è possibile scrivere una e-mail a Unioncamere Lombardia: bandoicc@lom.camcom.it.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

 9.5. *Timeline*

11 gennaio 2016	apertura presentazione delle domande
18 febbraio 2016	chiusura presentazione delle domande
Entro 90 giorni dalla chiusura del bando	approvazione con decreto dell'elenco imprese ammesse alla fase di matching
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle idee progettuali dei giovani designer ammesse	scelta da parte delle imprese dell'idea progettuale
Entro il 5 agosto 2016	realizzazione del prototipo dell'idea progettuale
Settembre 2016	esposizione dei prototipi in occasione della fiera Homi 2016
Entro il 5 ottobre 2016	presentazione della domanda di erogazione del contributo
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione del contributo	erogazione del contributo

 9.6. *Normativa sul trattamento dei dati personali*

Tutti i dati personali dei quali Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del progetto saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente.
- Responsabile interno del trattamento per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico.
- Responsabile esterno del trattamento è Unioncamere Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal presente bando. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo e di promozione delle iniziative di Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati allo stesso riferibili; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi.

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11440
Rideterminazione del finanziamento concesso all'impresa
Biotech s.r.l. - ID 50726278 - ai sensi del bando 9441 del
18 ottobre 2014 e s.m.i. - linea 8 FRIM «Start Up e Re Start»
(d.g.r. X/803 dell'11 ottobre 2013).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «...start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
- la d.g.r.n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa (d.g.r.n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» - (di concerto con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d'intervento a favore della creazione e rilancio d'impresa»;
- il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r.n. X/803 dell'11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d'impresa - Linea 8 FRIM «Start up e Re - Start» col quale è stato approvato il bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese»;
- la d.g.r.n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;
- il d.d. 11584 del 6 dicembre 2013 e s.m.i. (d.d. 3809/14 e d.d. 1175/15) di approvazione della composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM Start Up e Re Start» ai sensi del d.d. 9441/13 e s.m.i.;
- il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start Up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1 e 2 d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 frim Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»;
- la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013 con scadenza il 30 giugno 2015;
- la proroga, stipulata in data 30 giugno 2015 prot. n. R1.2015.0024136, della lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013, con scadenza al 30 dicembre 2018;

Richiamati inoltre i Regolamenti CE:

- n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);
- n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, piccola e media impresa;
- n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Dato atto che con d.d. n. 650 del 02 febbraio 2013 è stata concessa all'impresa Biotech s.r.l. - ID 50726278 - sede legale e operativa in Via Brescia 13 - Legnano (MI), un'agevolazione complessiva di € 129.000,00 di cui:

- € 5.000,00 (Fase A) - Business Plan;
- € 100.000,00 (Fase B) - Finanziamento a rimborso;
- € 24.000,00 (Fase C) - Fondo perduto per servizi di affiancamento;

Richiamati i seguenti articoli del bando di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i., Allegato 2:

- art.11 «Rendicontazione ed erogazione» comma 6, nel quale si cita che la rideterminazione dell'intervento finanziario viene effettuata sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa;
- art.12 «Obblighi dei soggetti beneficiari» punto b) nel quale si cita che il programma d'investimento di cui alla Fase B deve essere realizzato per almeno il 70% ;

Vista la nota di Finlombarda s.p.a. del 2 dicembre 2015, prof.n. 10845, pervenuta il 3 dicembre 2015, prof.n. O1.2015.0013297, con la quale si propone, ai sensi dell'art.11, Allegato 2 del d.d. 9441/13 e s.m.i. a seguito della verifica effettuata sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute presentate dall'impresa Biotech s.r.l. - ID 50726278, la rideterminazione del finanziamento a rimborso (Fase B);

Dato atto il programma d'investimento di cui alla fase B è stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'agevolazione come previsto dall'art. 12, lettera b Allegato 2 del d.d. 9441/13 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 11, comma 6, Allegato 2 del d.d. 9441/13 e s.m.i., alla rideterminazione del finanziamento a rimborso (fase B) come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, a seguito di rideterminazione delle spese sostenute, l'agevolazione complessiva concessa all'impresa Biotech s.r.l. - ID 50726278 risulta di € 119.128,33 anziché di € 129.000,00, con un'economia di € 9.871,67 di cui:

- € 5.000,00 (Fase A) - Business Plan;
- € 90.128,33 (Fase B) - Finanziamento a rimborso, anziché di 100.000,00;
- € 24.000,00 (Fase C) - Fondo perduto per servizi di affiancamento;

Dato atto che i termini del procedimento sono stati rispettati;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della struttura agevolazioni per le imprese, di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte,

DECRETA

1. di rideterminare, ai sensi dell'art.11, comma 6 dell'Allegato 2 al d.d. 9441/13 e s.m.i., il finanziamento a rimborso (fase B) concesso all'impresa Biotech s.r.l. - ID 50726278 - sede legale e operativa in Via Brescia 13 - Legnano (MI), concesso con d.d. 650 del 2 febbraio 2013, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'agevolazione complessiva concessa all'impresa, a seguito della rideterminazione di cui al punto 1., risulta pari ad € 119.128,33 anziché di € 129.000,00, con un'economia di € 9.871,67 come segue:

- € 5.000,00 (Fase A) - Business Plan;
- € 90.128,33 (Fase B) - Finanziamento a rimborso, anziché di € 100.000,00;
- € 24.000,00 (Fase C) - Fondo perduto per servizi di affiancamento;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa Biotech s.r.l. - ID 50726278 - sede legale e operativa in Via Brescia 13 - Legnano (MI), a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore e a Lispa per gli adempimenti di competenza;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al dl.gs. n. 33/2013, ove applicabili.

Il dirigente
Marina Gori

_____ • _____

RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO - BANDO START UP RESTART - D.D. 9441/2013 E S.M.I. (D.D. 6009/2014)

NR.	ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	DECRETO DI CONCESSIONE	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	P.IVA	COSTO PROGETTO AMMISSIBILE	TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA (FASE A/B/C)	FINANZIAMENTO CONCESSO (FASE B) RIDETERMINATO	ECONOMIA DI SPESA	TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA (FASE A/B/C)
1	50726278	BIOTECH SRL	d.d. 650 del 02/02/2015	Via Brescia 13 – Legnano (Mi)	Via Brescia 13 – Legnano (Mi)	08601810966	€ 215.000,00	€ 129.000,00	€ 90.128,33	€ 9.871,67	€ 119.128,33

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11445
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «Fri - fondo di rotazione per l'internazionalizzazione», d.d.u.o n.46 del 10 gennaio 2012 e n. 1729 del 1 marzo 2013. X provvedimento 2015

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INTERNAZIONALIZZAZIONE MARKETING E ATTRATTIVITÀ

Visti:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l'altro, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
 - è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
 - si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al Fondo di rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favore delle PMI lombarde» ed in particolare l'allegato B che definisce i criteri applicativi della linea 6 Internazionalizzazione Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione (FRI);
- la d.g.r. n. IX/4203 del 25 ottobre 2012 avente ad oggetto «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012, art. 57 garanzie»;

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 (n. 11817 del 27 ottobre 2008 nella raccolta convenzioni e contratti) prorogata con decreto n. 12671 del 31 dicembre 2012 al n.17560 e ulteriormente prorogata in data 30 giugno 2015, con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. s.p.a. (o Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla ex dg industria;
- gestione amministrativa e contabile della misura;
- gestione operativa della misura;

Visto il d.d.s. n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto «Attivazione del Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione (FRI)»;

Visti i decreti :

- n. 46 del 10 gennaio 2012 con cui è stato approvato il bando «FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione» che individua i programmi di investimento ammissibili, nonché criteri e termini per la presentazione delle domande di agevolazione;
- n. 237 del 18 gennaio 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 : ridistribuzione delle risorse allocate presso Finlombarda s.p.a.»;
- n. 1729 del 1 marzo 2013 avente ad oggetto «Rimodulazione della dotazione finanziaria e modifica del bando FRI « ;

Considerato che, in base a quanto stabilito ai punti 12 «Istruttoria delle domande» e 13 «Approvazione degli esiti finali e concessione delle agevolazioni» del citato decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, modificato con decreto n. 1729 del 1 marzo 2013 :

- l'istruttoria delle domande è svolta dal soggetto gestore;
- gli esiti delle istruttorie del soggetto gestore sono trasmessi al responsabile del procedimento per il tramite del sistema di procedura informatica;
- il dirigente competente della struttura provvede ad emanare il conseguente decreto;

Vista la nota trasmessa con procedura informatica da Finlombarda s.p.a in data 1 dicembre 2015, alla dg sviluppo economico degli esiti istruttori relativa a n. 2 domande presentate a valere sul fondo di rotazione per l'internazionalizzazione;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati dal soggetto gestore finlombarda s.p.a. e fatte proprie dal dirigente della struttura internazionalizzazione marketing e attrattività si ritiene di ammettere la domanda indicata nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di concedere l'intervento finanziario indicato nell'allegato medesimo, non ammettere la domanda indicata nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per le motivazioni indicate nell'allegato medesimo;

Dato atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 1729 del 1 marzo 2013;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro il termine stabilito all'art. 12, del bando (decreto n. 1729/2013);

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura internazionalizzazione, marketing e attrattività individuate da decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e dalla d.g.r. n. 4235/2015, «XIV Provvedimento Organizzativo 2015»;

DECRETA

1. Di ammettere la domanda indicata nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e concedere l'intervento finanziario indicato nell'allegato medesimo.

2. Di non ammettere la domanda indicata nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per le motivazioni indicate nell'allegato medesimo;

3. Di notificare il presente atto alle società e a Finlombarda s.p.a. (soggetto gestore).

4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 1729 del 1 marzo 2013.

5. Di provvedere alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it

Il dirigente
 Milena Bianchi

_____ • _____

DOMANDE AMMESSE

nr. dom.	ID	azienda	Settore	comune	prov	investimento presentato	investimento ammesso	paese	programma	tip.	punteggio attribuito	finanziamento	contributo a fondo perso	totale intervento finanziario concesso	garanzie
1	64866353	BICELLI SRL	Industria	Carpedolo	BS	256.000,00	256.000,00	India	insediamento produttivo	B	73/100	61.440,00	40.960,00	102.400,00	In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR del 25 ottobre 2012 n. IX/4203 non si richiedono garanzie a copertura della quota di intervento finanziario a valere sul fondo regionale, se non in caso di anticipazione finanziaria (garanzia bancaria e assicurativa)
TOTALE						256.000,00	256.000,00					61.440,00	40.960,00	102.400,00	

legenda

A Investimenti Diretto

B Joint-Venture

C progetto Unitario

— • —

DOMANDE NON AMMESSE

nr. dom	cod. prog.	azienda	settore	comune	prov.	motivazione
1	68227552	Fonderia Artistica Battaglia Srl	industria	Milano	Mi	la domanda non è ammissibile in quanto non ha conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti (ed un punteggio almeno pari a 20 punti relativamente all'elemento "valutazione economico-finanziaria") come previsto dall'art. 12 punto 5) del bando .

D.d.s. 17 dicembre 2015 - n. 11520**Proroga dei termini di presentazione delle domande per il bando «Next Design Innovation - bando giovani designer, progettisti e innovatori» - d.d.s. 20 novembre 2015, n. 9999**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TERZIARIO AVANZATO, MODA,
DESIGN E TURISMO

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. 20 marzo 2013, n. 3 «Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - X Legislatura» e la d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 del «XIV provvedimento organizzativo» che ha disposto, tra l'altro, la costituzione della «Direzione generale sviluppo economico»;

Vista la d.g.r. 6 novembre 2015, n. 4302 che approva lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano per la realizzazione di un progetto in tema di valorizzazione dei giovani designer;

Dato atto che il succitato accordo di collaborazione, firmato dalle parti in data 10 novembre 2015 (protocollo n. O1.2015.001275 del 16 novembre 2015), prevede lo sviluppo di un progetto finalizzato alla preincubazione di talenti che abbiano capacità di materializzare 15 sistemi prodotto - servizio innovativi, attraverso un processo sperimentale e concreto che offra a individui/gruppi di giovani progettisti under 35 la concreta opportunità di realizzare un percorso di ideazione - sviluppo-prototipazione - esibizione completo, «dall'idea al mercato»;

Richiamato il d.d.s. 20 novembre 2015, n. 9999 di approvazione del bando «Next Design Innovation - Bando giovani designer, progettisti e innovatori», in attuazione della succitata d.g.r. n. 4302/2015;

Richiamato dal succitato bando in particolare il punto 4 «Presentazione della domanda di partecipazione», che prevede:

- la presentazione delle domande di partecipazione con l'idea progettuale dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del bando (BURL S.O n. 48 del 26 novembre 2015) e fino al 31 dicembre 2015;
- l'invio delle domande di partecipazione con PEC del designer, progettista e innovatore/capogruppo all'indirizzo PEC di Regione Lombardia sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;

Considerato l'opportunità di consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati la partecipazione al bando prorogando i termini per la presentazione delle domande fino all'11 gennaio 2016;

Ritenuto pertanto necessario:

- al fine di consentire la partecipazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande, già fissato dal succitato bando approvato con d.d.s. n. 9999/2015, al 31 dicembre 2015;
- di fissare il nuovo termine di chiusura per la presentazione delle domande all'11 gennaio 2016, mantenendo invariate tutte le modalità operative previste dal bando e dandone comunicazione attraverso il sito di progetto, i siti di Regione Lombardia e del Politecnico di Milano e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti a carattere organizzativo della X Legislatura;

DECRETA

1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la presentazione delle domande all'11 gennaio 2016.

2. Di mantenere invariate tutte le modalità operative previste dal bando per la presentazione della domanda.

3. Di dare comunicazione del nuovo termine attraverso il sito di progetto, i siti di Regione Lombardia e del Politecnico di Milano e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Il dirigente
Pietro Lenna

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11449

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo.

Classificazione a strada provinciale della bgspeyss11var1 «Padana superiore» - variante di Sola e Isso - dal km 1+341 al km 1+574 e dal km 1+981 al km 3+900. declassificazione a strada comunale delle tratte di bgspeyss11: dal km 191+041 al km 193+145 al comune di Fara Olivana con Sola per la corsia sinistra; dal km 191+325 al km 193+145 per la sola corsia destra e dal km 193+145 al km 194+810 per l'intera carreggiata al comune di Isso; dal km 194+810 al km 195+100 al comune di Barbata.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA' E RETE CICLABILE

Visti:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
- il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
- la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, art. 3, commi 115 - 122;
- la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3 e l'art. 4, comma 5 - bis;
- la d.g.r. X/1974 del 20 giugno 2014;
- decreto del dirigente di u.o. n. 5660 del 27 giugno 2014;

Vista la nota prot. n. 86065 del 4 novembre 2015, con la quale la Provincia di Bergamo ha presentato istanza di:

- Classificazione a strada provinciale del tratto in variante alla BGSPPESS11, denominato BGSPPESS11VAR1, dal km 1+341 al km 1+574 e dal km 1+981 al km 3+900 nel territorio della Provincia di Bergamo;
- Declassificazione a strada comunale delle tratte di BGSPPESS11: dal km 191+041 al km 193+145 al comune di Fara Olivana con Sola, per la sola corsia sinistra, dal km 191+325 al km 193+145 per la sola corsia destra e dal km 193+145 al km 194+810 dell'intera carreggiata al comune di Isso, dal km 194+810 al km 195+100 al comune di Barbata;

Considerato che la variante in oggetto di classificazione, denominata «Variante all'abitato di Sola e Isso», è parte delle opere connesse ai lavori di costruzione della Tratta AV/AC Milano - Verona, lotto funzionale Treviglio - Brescia, che interessa anche la provincia di Cremona;

Visti:

- il verbale di consegna provvisorio del 31 marzo 2015, con il quale il consorzio Cepavdue ha trasferito alla provincia di Bergamo la succitata variante della ex SS 11, denominata «Variante all'abitato di Sola e Isso», che interessa i comuni di Fara Olivana con Sola e Isso, in quanto oggetto delle opere relative ai lavori «Linea ferroviaria alta velocità Milano/Verona - Lotto funzionale Treviglio/Brescia - Realizzazione di una viabilità extralinea ex SS n. 11»;
- l'ordinanza di apertura al traffico della Provincia di Bergamo riferita alla SPESS11VAR1 «Variante di Sola e Isso», n. prot. 47697 del 11 giugno 2015;
- il verbale di consegna provvisorio, del 31 marzo 2015, dalla provincia di Bergamo al Comune di Fara Olivana con Sola, del tratto della BGSPPESS11 relativo all'estensione interna al territorio comunale di Fara Olivana con Sola;
- il verbale di consegna provvisorio, del 31 marzo 2015, dalla provincia di Bergamo al comune di Isso, del tratto della BGSPPESS11 relativo all'estensione interna al territorio comunale di Isso;
- il verbale di consegna provvisorio, del 31 marzo 2015, dalla provincia di Bergamo al comune di Barbata, del tratto della BGSPPESS11 relativo all'estensione interna al territorio comunale di Barbata;
- il decreto del presidente della Provincia di Bergamo n. 161 del 27 luglio 2015 «Parere in merito alla classificazione e declassificazione della rete viaria provinciale - zona sud della Provincia - a seguito realizzazione dell'autostrada BREBEMI e di opere finanziate da RFI in conseguenza della linea ferroviaria alta velocità Milano - Verona, lotto funzionale Treviglio - Brescia»;

Visto altresì il decreto n. 9927 del 19 novembre 2015 con il quale si è provveduto a:

- Classificare a strada provinciale i tratti in variante alla CRSPPESS11 «Padana Superiore», dal Km 0+000 al Km 1+341 e dal Km 1+574 al Km 1+981 in provincia di Cremona;
- Declassificare a strada comunale le tratte di CRSPPESS11, dal Km 190+775 al km 191+041 per l'intera carreggiata e dal Km 191+041 al Km 191+325 per la sola corsia destra, e della CRSP15 «Offalengo - Castel Gabbiano» dal Km 11+977 al Km 12+674, entrambe nel comune di Castelgabbiano in provincia di Cremona;

Considerato che con il presente decreto si procede alla classificazione completa, dal punto di vista territoriale, della nuova SPESS11VAR1;

Considerato che si è ritenuto necessario individuare con la medesima denominazione - «EXSS11VAR1» - i tratti in variante alla EX.S.11 ricadenti nella provincia di Bergamo e nella provincia di Cremona, e che le relative chilometriche sono state raccordate fra le due province allo scopo di garantire continuità alla progressione delle chilometriche stesse;

Ritenuto che la variante al tratto di SPESS11, denominata VAR1, oggetto del presente provvedimento, garantisce il mantenimento dell'itinerario provinciale di interesse regionale e che la stessa, integrando e modificando la viabilità esistente, determina la perdita delle originarie funzioni di collegamento intercomunale dell'originario tratto di SPESS11, rendendone possibile la declassificazione in quanto non più corrispondente all'uso e alle tipologie di collegamento previsti dall'art. 2 comma 6 lett. c del codice della strada;

Verificato l'esito positivo dell'istruttoria, in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica/amministrativa ricevuta a completamento dell'istanza di classificazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. La classificazione a strada provinciale del tratto in variante alla BGSPPESS11, denominato BGSPPESS11VAR1, dal km 1+341 al km 1+574 e dal km 1+981 al km 3+900 nel territorio della provincia di Bergamo.

2. La declassificazione a strada comunale della BGSPPESS11, dal km 191+041 al km 195+100, nei tratti così definiti:

- dal km 191+041 al km 193+145, per la sola corsia sinistra, al comune di Fara Olivana con Sola;
- dal km 191+325 al km 193+145, per la sola corsia destra, e dal km 193+145 al km 194+810 dell'intera carreggiata al comune di Isso;
- dal km 194+810 al km 195+100 al comune di Barbata.

3. Di disporre che la Provincia di Bergamo, che consegnerà e trasferirà la proprietà delle strade ai comuni di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata, elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e allegli allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica, la Provincia di Bergamo dovrà fare esplicita dichiarazione al riguardo.

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La Dirigente
Erminia Falcomatà